

Comune di Alseno

R.U.E.

regolamento urbanistico edilizio

NORME

RUE 2

marzo 2014

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	5
Capo I – Contenuti generali	5
Art.1 – Oggetto del RUE.....	5
Art.2 – Elaborati costitutivi.....	5
Art.3 – Lettura delle cartografie	6
Art.4 – Validità ed efficacia delle previsioni.....	6
Art.5 – Valore regolamentare e pianificatorio delle norme e rapporti con gli strumenti urbanistici e i regolamenti comunali.....	7
Capo II – Strutture e organi di gestione dell’attività edilizia.....	8
Art.6 – Sportello unico per l’edilizia.....	8
Art.7 – Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio.....	9
Art.8 – Indirizzi per la valutazione degli interventi in ambiti soggetti a vincolo paesaggistico	11
Capo III – Norme tecniche preliminari.....	13
Art.9 – Definizioni tecniche per l’edilizia e l’urbanistica	13
Art.10 – Definizioni per le attività e gli insediamenti commerciali	16
Art.11 – Requisiti tecnici delle opere edilizie.....	19
Art.12 – Caratteristiche dei locali.....	19
TITOLO II – INTERVENTI EDILIZI ED URBANISTICI.....	30
Capo I –Interventi edilizi.....	30
Art.13 – Definizione degli interventi edilizi.....	30
a) Interventi di manutenzione ordinaria.....	30
b) Interventi di manutenzione straordinaria.....	30
c) Interventi di restauro scientifico.....	30
d) Interventi di restauro e risanamento conservativo	31
e) Ripristino tipologico	31
f) Interventi di ristrutturazione edilizia	31
g) Interventi di nuova costruzione.....	32
h) Interventi di ristrutturazione urbanistica	32
i) Demolizione con o senza ricostruzione	32
l) Recupero e risanamento delle aree libere	32
m) Significativi movimenti di terra.....	33
n) Cartelloni e altri mezzi pubblicitari	33
o) Recupero dei sottotetti	34
Capo II – Strumenti urbanistici attuativi	35
Art.14 – Piani urbanistici attuativi (PUA).....	35
Art.15 – Elaborati dei piani urbanistici attuativi di iniziativa privata.....	38
Art.16 – Altre procedure preventive ed interventi diretti soggetti a progettazione unitaria	42
A – Progetto unitario	42
B – Programma di riconversione e ammodernamento dell’attività agricola (PRA)	43
Capo III – Nulla-osta amministrativo	44
Art.17 – Interventi privi di rilevanza edilizia soggetti a nulla-osta amministrativo.....	44
Capo IV – Interventi non soggetti a titoli abilitativi	45
Art.18 – Attività edilizia libera e interventi soggetti a comunicazione	45
CAPO V – Opere ed interventi soggetti a particolari adempimenti procedurali	47
Art. 19 – Particolari adempimenti procedurali.....	47

TITOLO III – TITOLI ABILITATIVI	50
Capo I – Disposizioni comuni ai titoli abitativi	50
Art. 20 – Definizione dei titoli abilitativi, soggetti aventi titolo	50
Art.21 – Opere e interventi soggetti a procedure abilitative speciali	51
Art.22 – Valutazione preventiva	52
Art.23 – Variazioni essenziali.....	53
Art.24 – Modifiche progettuali soggette a ulteriore titolo abilitativo.....	54
Art.25 – Elaborati progettuali e documentazione da allegare ai titoli abilitativi	54
Art.26 – Pubblicità dei titoli abilitativi e richiesta di riesame	55
Art.27 – Mutamento di destinazione d’uso	56
Capo II – Segnalazione Certificata di inizio attività.....	57
Art.28 – Interventi soggetti a Segnalazione Certificata di inizio attività (SCIA).....	57
Art.29 – Disciplina della SCIA.....	58
Capo III – Permesso di costruire	60
Art.30 – Interventi soggetti a permesso di costruire.....	60
Art.31 – Procedimento per il rilascio del permesso di costruire.....	60
Art.32 – Caratteristiche ed efficacia del permesso di costruire	61
Art.33 – Permesso di costruire in deroga.....	62
Art.34 – Misure incentivanti per realizzare obiettivi di interesse pubblico	62
Art.35 – Procedimenti per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili	70
Capo IV – Contributo di costruzione.....	76
Art.36 – Contributo di costruzione	76
TITOLO IV – ESECUZIONE E VERIFICA DELLE OPERE REALIZZATE.....	80
Capo I – Esecuzione delle opere	80
Art.37 – Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia	80
Art.38 – Esecuzione dei lavori	81
Art.39 – Certificato di conformità edilizia e agibilità.....	82
Art.40 – Dichiarazione di inagibilità.....	84
TITOLO V – NORME PARTICOLARI	85
Capo I – Tutela dell’ambiente	85
Art.41 – Regolamentazione delle acque reflue e meteoriche e tutela delle acque sotterranee.....	85
Art.42 – Salvaguardia e formazione del verde	87
Capo II – Indirizzi per il decoro degli edifici	90
Art.43 – Manutenzione e sicurezza delle costruzioni	90
Art.44 – Tinteggiature e colori.....	91
Art.45 – Elementi aggettanti delle facciate.....	91
Art.46 – Allineamenti	92
Art.47 – Coperture, canali di gronda, pluviali	92
Art.48 – Aperture dei sotterranei su spazi pubblici o ad uso pubblico	92
Art.49 – Numerazione civica e tabellazioni stradali.....	93
Art.50 – Interventi relativi all’arredo urbano e alle opere minori.....	93
Capo III – Prescrizioni varie.....	94
Art.51 – Vigilanza su opere e costruzioni per la riduzione del rischio sismico	94
Art.52 – Abbattimento delle barriere architettoniche	96
Art.53 – Isolamento termico e contenimento dei consumi energetici	97
Art.54 – Strade e corti pertinenziali.....	99
Art.55 – Illuminazione stradale	103
Art.56 – Opere di scavo su spazi pubblici.....	106
Art.57 – Occupazione di suolo pubblico	107
Art.58 – Passi carrai ed uscita dalle autorimesse	108
Art.59 – Cavedi, pozzi luce, chiostrine e intercapedini.....	108
Art.60 – Recinzioni	108

TITOLO VI – ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI URBANISTICHE	110
Capo I – Diritto edificatorio, destinazioni d'uso e dotazioni territoriali	110
Art.61 –Diritto edificatorio e perequazione urbanistica	110
Art.62 – Destinazioni d'uso	110
A – Funzioni abitative	110
B – Funzioni terziarie	110
C – Funzioni di servizio pubbliche o di interesse pubblico	110
D – Funzioni ricettive	111
E – Funzioni produttive	111
F – Funzioni agricole	111
Art.63 – Aree per attrezzature e spazi collettivi e per infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti	111
A – Nuove costruzioni da realizzare nelle zone ad intervento edilizio diretto	112
B – Interventi sugli edifici esistenti alla data di adozione delle presenti norme	112
C – Nuove costruzioni nelle zone di nuovo impianto	113
Art.64 – Dotazioni ecologiche-ambientali	114
Capo II – Prescrizioni e limitazioni conferenti l'attività urbanistico-edilizia	115
Art.65 – Distanze dalle strade e fasce di rispetto stradale	115
Art.66 – Distanze fra i fabbricati e dai confini di proprietà e di zona	117
Art.67 – Distanze e visuale libera nelle diverse zone urbanistiche, deroghe alle distanze	123
Art.68 – Attività insalubri e con significativi impatti sull'ambiente	125
Art.69 – Parcheggi di pertinenza	125
Art.70 – Installazioni pubblicitarie	127
TITOLO VII – DISCIPLINA URBANISTICA DEGLI AMBITI DI PSC	129
Capo I – Disciplina per la tutela e conservazione degli insediamenti di interesse storico, culturale, testimoniale e archeologico	129
Art.71 – Tutela degli insediamenti edilizi di interesse storico, culturale e testimoniale e delle zone di interesse archeologico	129
Art.72 – Tutela delle tipologie edilizie di pregio	130
Art.73 – Aree pertinenziali di interesse testimoniale	131
Capo II – Centri storici	132
Art.74 – Disciplina particolareggiata degli interventi	132
Capo III – Ambiti urbani consolidati	133
Art.75 – Zone di vecchia formazione	133
Art.76 – Zone di completamento residenziale	134
Art.77 – Zone di completamento residenziale in Piani urbanistici attuativi	134
Art.78 – Sistema dei servizi consolidati	134
Art.79 – Complessi edilizi da rifunionalizzare	134
Art.80 – Estese pertinenze di insediamenti residenziali	135
Capo IV – Ambiti specializzati per attività produttive	135
Art.81 – Zone di completamento per attività terziarie e ricettive	135
Art.82 – Zone di completamento per insediamenti produttivi polifunzionali	136
Art.83 – Zone di completamento per attività produttive e terziarie in Piani urbanistici attuativi	137
Art.84 – Estese pertinenze di attività produttive o terziarie	137
Art.85 – Impianti per la distribuzione del carburante	137
Art.86 – Esercizi commerciali e destinati alla somministrazione di alimenti e bevande	140
Capo V – Ambiti da riqualificare e Territorio urbanizzabile	142
Art.87 – Interventi ammessi in assenza di Piano urbanistico attuativo	142
Capo VI – Territorio rurale	143
Art.88 – Disposizioni generali	143
Art.89 – Nuove costruzioni rurali	144
A – Abitazioni rurali	145
B – Costruzioni rurali per l'allevamento aziendale o interaziendale e relativi fabbricati ed impianti accessori e di servizio	145
C – Costruzioni rurali di servizio e destinate alla lavorazione, trasformazione, conservazione ed alienazione di prodotti agricoli o zootecnici dell'azienda, serre fisse	147
D – Costruzioni destinate ad altre attività complementari e di supporto all'attività rurale	147

E – Attività agrituristiche.....	148
Art.90 – Insempiamenti esistenti nel territorio extraurbano	149
A – Attività agrituristiche.....	150
B – Complessi vincolati all'uso rurale.....	151
C – Patrimonio edilizio di origine rurale destinabile ad altre attività	151
D – Edifici extra-agricoli.....	153
TITOLO VIII – DISPOSIZIONI FINALI.....	155
Capo I – Disposizioni transitorie sanzioni	155
Art.91 – Edifici esistenti in contrasto con le destinazioni previste dal RUE	155
Art.92 – Tolleranze	155
Art.93 – Sanzioni	155
Art.94 – Norme transitorie	156
Art.95 – Modulistica.....	157
Art.96 – Allegati al regolamento edilizio.....	157
1. – Definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia (Allegato A alla delib. del Cons. Reg. n.279/2010).....	157
2. – Documentazione necessaria per i titoli abilitativi (Allegato B alla delib. Del Cons. Reg. n.279/2010).....	157
3. – Schema di convenzione da stipularsi per l'attuazione dei Piani urbanistici attuativi.....	157
4. – Schema di atto unilaterale d'obbligo per interventi in cui è richiesto l'impegno a realizzare le opere di urbanizzazione mancanti.....	157

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I – Contenuti generali

Art.1 – Oggetto del RUE

1. Il Regolamento Urbanistico-Edilizio (RUE) è redatto ai sensi della L.R. 20/2000 e contiene le norme attinenti alle attività di costruzione, di trasformazione fisica e funzionale e di conservazione delle opere edilizie, ivi comprese le norme igieniche di interesse edilizio, nonché la disciplina degli elementi architettonici e urbanistici, degli spazi verdi e degli altri elementi che caratterizzano l'ambiente urbano.
2. In particolare il Regolamento Urbanistico-Edilizio definisce, nel rispetto delle indicazioni generali e specifiche del PSC:
 - le trasformazioni negli ambiti consolidati e nel territorio rurale fatta eccezione per quelli esplicitamente sottoposti a nuovo PUA nel PSC
 - gli interventi diffusi sul patrimonio edilizio esistente sia nel centro storico sia negli ambiti da riqualificare
 - gli interventi negli ambiti specializzati per attività produttive
 - le norme procedurali e le competenze riguardanti il rilascio dei titoli abilitativi degli interventi edilizi e il controllo dell'opera
 - le condizioni e i vincoli che ineriscono le trasformazioni degli immobili, ai fini della qualità degli esiti delle trasformazioni stesse e ai fini della tutela delle risorse ambientali, paesaggistiche e storico-culturali del territorio
 - le regole e le caratteristiche riguardanti le dotazioni del territorio e le infrastrutture di interesse generale e le dotazioni ambientali e il concorso dei soggetti attuatori degli interventi alle dotazioni stesse ivi comprese le modalità di applicazione delle monetizzazioni ove consentite
 - i requisiti tecnici delle costruzioni edilizie, ivi compresi i requisiti igienici di particolare interesse edilizio
 - le modalità di intervento su edifici e impianti per l'efficienza energetica e le modalità di calcolo degli eventuali incentivi per il raggiungimento di livelli prestazionali superiori al requisito minimo di prestazione energetica previsto dalle norme in vigore
 - la disciplina degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione

Art.2 – Elaborati costitutivi

1. Il RUE si compone dei seguenti elaborati

fascicolo RUE1	<i>Relazione</i>
fascicolo RUE2	<i>Norme</i>
tavola RUE3	denominata " <i>Legenda delle cartografie di RUE</i> "
tavole RUE4.1/4.4	n.4 cartografie in scala 1:5.000 denominate " <i>Zonizzazione</i> "
fascicolo RUE 5	<i>VAS/ValSAT Rapporto ambientale e sintesi non tecnica</i>
fascicolo RUE 6	<i>Relazione geologica</i>

Le cartografie di *Zonizzazione*, per agevolare l'applicazione delle presenti norme, riportano anche alcune previsioni già contenute nel PSC, ove opportuno, evidenziate nella tavola di *Legenda*.

2. Sono inoltre espressamente richiamati quale elaborato costitutivo del presente RUE i contenuti dei seguenti elaborati di progetto del PSC
 - tavole PSC5.1/PSC5.4 denominate “Vincoli e rispetti”
 - tavole PSC6.1/PSC6.4 denominate “Tutele paesaggistiche”
 - tavola PSC7 denominata “Tutele ambientali”
 - tavola PSC7bis denominata “Tutela delle risorse idriche”
 - tavole PSC8.1/PSC8.4 denominate “Tutele storico-culturali”
 - fascicolo PSC9.1 “Relazione geologica e schede di valutazione geologica-sismica ed ambientale”
 - tavola PSC9.2 “Carta di microzonazione sismica”nei quali sono rappresentati i vincoli e le prescrizioni che precludono, limitano o condizionano l'uso o la trasformazione del territorio derivanti oltre che dagli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti, dalle leggi, dai piani sovraordinati, generali o settoriali, ovvero dagli atti amministrativi di apposizione di vincoli di tutela, con la finalità di assicurare la certezza della disciplina urbanistica e territoriale vigente e dei vincoli che gravano sul territorio, assolvendo in tal modo all'obbligo previsto dagli artt.3 bis e 3 ter dell'art.19 della L.R. 20/2000 e s.m.i.
3. La rappresentazione dei vincoli e delle prescrizioni precedentemente esposti sarà successivamente adeguata, secondo le procedure di legge, agli standards regionali che saranno stabiliti nell'apposito atto di indirizzo previsto dall'art.51 della L.R. n.15/2013.

Art.3 – Lettura delle cartografie

1. Nell'attuazione delle previsioni disciplinate dal presente regolamento, in caso di mancata corrispondenza tra il contenuto delle presenti Norme e quello degli elaborati cartografici, prevale quanto stabilito dall'articolato normativo.
2. In caso di mancata corrispondenza tra differenti elaborati grafici del RUE prevalgono le indicazioni contenute nell'elaborato a scala maggiore (in scala a denominatore minore).
3. Per la definizione dei limiti e il computo delle superfici degli ambiti rappresentati nelle planimetrie le aree vanno di norma misurate attraverso la consultazione del dato numerico della cartografia informatizzata in formato vettoriale. Essendo le tavole di progetto del P.R.G. redatte su Carta Tecnica Regionale, per l'individuazione della reale superficie di intervento fondiaria o territoriale si procederà al confronto tra le cartografie di Piano e le mappe catastali; nel caso di lieve difformità tra le situazioni rappresentate graficamente nelle cartografie così messe a confronto, potranno utilizzarsi quelle riferite alle intere particelle catastali di proprietà purché già frazionate alla data di adozione del RUE o del POC.
4. Le cartografie del PSC, del RUE e del POC, nel rispetto di quanto stabilito nei precedenti commi 3 e 4, costituiscono riferimento probante esclusivamente alle grafie introdotte dagli stessi strumenti ma non costituiscono documentazione probante rispetto all'esistenza, alla localizzazione e alla forma degli edifici e degli altri immobili rappresentati.

Art.4 – Validità ed efficacia delle previsioni

1. Il RUE ha validità a tempo indeterminato e si uniforma agli “Atti di indirizzo e coordinamento” formulati dalla Regione ai sensi dell'art.16 della L.R. 20/2000 e succ. mod. e integr.
2. Dalla data di adozione del RUE e fino all'emanazione dell'atto di approvazione, l'Amministrazione pubblica sospende ogni determinazione in merito all'autorizzazione di interventi di trasformazione del territorio e all'approvazione di strumenti subordinati di pianificazione territoriale e urbanistica che contrastano con le previsioni del documento adottato o tali da comprometterne o renderne più gravosa l'attuazione.

3. In ogni caso le sospensioni non potranno avere durata superiore a 5 anni, salvo diversa previsione di legge.
4. Ai sensi del primo comma dell'art.41 della L.R. n.20/2000 ¹, fino all'approvazione del RUE e del POC trovano attuazione le previsioni contenute nel piano regolatore generale.
5. I titoli abilitativi divenuti efficaci anteriormente alla data di adozione del presente regolamento, anche se in contrasto con le prescrizioni dello stesso, mantengono la loro validità, purchè i lavori vengano iniziati e terminati entro i termini fissati a norma di legge; le prescrizioni del presente regolamento non trovano applicazione, inoltre, per le varianti ai titoli abilitativi richieste o segnalate in data antecedente all'adozione del RUE.
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del RUE, come previsto dall'art.33, comma 3, di L.R. n.20/2000, sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari emanate dal Comune che contrastino o risultino incompatibili con le norme in esso contenute. In particolare il presente RUE, a partire dalla data di approvazione, sostituisce integralmente il precedente Regolamento Edilizio, le Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G., nonché le disposizioni di natura edilizia in contrasto con il RUE contenute nel vigente Regolamento di igiene e sanità.

Art.5 – Valore regolamentare e pianificatorio delle norme e rapporti con gli strumenti urbanistici e i regolamenti comunali

1. Le normative del successivo Titolo VII "*Disciplina urbanistica degli ambiti di PSC*" assumono il valore di normative di carattere pianificatorio, mentre le normative dei rimanenti Titoli del RUE assumono il valore di normative di carattere regolamentare.
2. Oltre alle prescrizioni del presente RUE trovano comunque applicazione le disposizioni degli altri strumenti regolamentari vigenti nel Comune.
3. I Piani Urbanistici Attuativi approvati e convenzionati, in corso di esecuzione o già completati ed attuati alla data di adozione del RUE, rimangono a tutti gli effetti in vigore per il tempo e la durata prevista dalla legislazione in materia o dalla convenzione del PUA stesso. In particolare, per detti strumenti restano confermate le condizioni di intervento ed i parametri urbanistici e edilizi previsti per la loro attuazione fino allo scadere dei termini fissati in convenzione per la realizzazione delle opere di urbanizzazione. Allo scadere di tale termine le aree saranno assoggettate alla disciplina urbanistica definita dal PSC e dal RUE con riferimento agli usi ammessi, ai parametri urbanistici e edilizi e alle eventuali prescrizioni particolari.
4. In caso di previsioni degli strumenti urbanistici comunali (PSC, RUE, POC) in contrasto con i contenuti dei piani urbanistici attuativi approvati, le previsioni sono da intendersi operanti a partire dalla scadenza del termine fissato per l'adempimento delle convenzioni degli strumenti attuativi o di loro varianti.
5. Per i piani particolareggiati approvati ed in corso di attuazione alla data di adozione del PSC, del RUE e del POC e fino alla scadenza della loro validità, possono essere approvate varianti di assetto interno che non modifichino le quantità complessivamente edificabili e non riducano la dotazione di aree per servizi pubblici.

¹ Art.41, comma 1, L.R. 24/3/2000, n.20

1. Fino all'approvazione del PSC, del RUE e del POC in conformità alla presente legge, i Comuni danno attuazione alle previsioni contenute nei vigenti piani regolatori generali.

Capo II – Strutture e organi di gestione dell'attività edilizia

Art.6 – Sportello unico per l'edilizia

1. Lo Sportello unico per l'edilizia è responsabile dei procedimenti relativi alla trasformazione del territorio e cura tutti i rapporti fra il privato, l'amministrazione e, ove occorra, le altre amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio per il quale deve essere acquisito il prescritto titolo abilitativo o soggetto ad altri procedimenti edilizi. Le comunicazioni ai soggetti interessati dai procedimenti sono trasmesse esclusivamente dallo Sportello unico.
2. Lo Sportello unico provvede in particolare a tutti gli adempimenti relativi alla gestione dei procedimenti inerenti:
 - a. l'approvazione dei PUA e degli altri strumenti urbanistici attuativi a livello comunale
 - b. l'Autorizzazione all'esercizio delle Attività Estrattive
 - c. i permessi di costruire. In particolare, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di P.d.C., lo Sportello Unico acquisisce i prescritti pareri e richiede alle amministrazioni interessate il rilascio delle autorizzazioni e degli altri atti di assenso, comunque denominati; se entro il suddetto termine essi non sono pervenuti o è intervenuto il dissenso, non preclusivo in via assoluta, di una o più amministrazioni interpellate, il responsabile dello Sportello unico indice la conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge n.241 del 1990. La determinazione motivata di conclusione del procedimento, assunta nei termini di cui agli articoli da 14 a 14-ter della legge n.241 del 1990, è, ad ogni effetto, titolo per la realizzazione dell'intervento
 - d. gli atti abilitativi oggetto di procedura semplificata (SCIA, PAS)
 - e. gli interventi soggetti a comunicazione di inizio lavori ai sensi del comma 4. dell'art.7 della L.R. n.15/2013; in particolare, ove gli interessati ne abbiano fatto esplicita richiesta, presentando la documentazione richiesta dalla disciplina di settore per il loro rilascio, lo Sportello unico deve provvedere all'acquisizione degli atti di assenso, comunque denominati, necessari secondo la normativa vigente per la realizzazione dell'intervento edilizio, nonché ogni altra documentazione prevista dalle normative di settore per la loro realizzazione, a garanzia della legittimità dell'intervento
 - f. la valutazione preventiva richiesta in ordine agli interventi indicati in precedenza
 - g. il certificato di conformità edilizia e agibilità
 - h. a fornire informazioni in materia urbanistica ed edilizia e consentire a chi vi abbia interesse l'accesso gratuito alle informazioni sugli adempimenti necessari per lo svolgimento delle procedure previste dal presente regolamento, all'elenco delle richieste presentate, allo stato del loro iter procedurale, nonché a tutte le possibili informazioni utili disponibili
 - i. all'adozione, nelle medesime materie, dei provvedimenti in tema di accesso ai documenti amministrativi in favore di chiunque vi abbia interesse
 - j. il rilascio delle certificazioni attestanti le prescrizioni normative e le determinazioni provvedimentali a carattere urbanistico, paesaggistico-ambientale, edilizio e di qualsiasi altro tipo comunque rilevanti ai fini degli interventi di trasformazione edilizia del territorio
 - k. la cura dei rapporti tra l'amministrazione comunale, il privato e le altre amministrazioni chiamate a pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio
 - l. all'esercizio della vigilanza e del controllo sull'attività edilizia ed all'adozione dei relativi provvedimenti sanzionatori, ove necessario in coordinamento con la polizia municipale.
3. Al fine di garantire celerità ed economicità nelle comunicazioni, le comunicazioni dello Sportello Unico ed i soggetti privati interessati ai suddetti procedimenti avverranno esclusivamente tramite PEC. Ove i suddetti soggetti non dispongano della PEC dovranno rilasciare obbligatoriamente formale procura al tecnico incaricato il quale risulterà destinatario unico della corrispondenza; essa verrà comunque inviata anche agli interessati ove gli stessi dispongano di indirizzo e-mail.

4. L'inoltro al SUE da parte di privati della documentazione prescritta relativamente ai ingoli procedimenti avverrà in formato cartaceo fino all'istituzione dell'obbligo di invio della stessa in formato elettronico, che verrà introdotto, anche in modo graduale, con appositi provvedimenti comunali, subordinatamente alla predisposizione ed attivazione dei necessari sistemi informatici.

Art.7 – Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio

1. La Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio (Q.A) è l'organo comunale consultivo costituito ai sensi dell'art.6 della L.R. n.15/2013 cui spetta l'emanazione di pareri, obbligatori e non vincolanti, ai fini del rilascio dei provvedimenti comunali nei casi previsti dal comma 2 del citato art.6. ²
2. Nel settore urbanistico la Commissione esprime il proprio parere solo in ordine all'aspetto morfologico della struttura urbana e territoriale relativamente:
 - agli strumenti urbanistici generali ed attuativi e loro varianti individuati al Capo III - Pianificazione urbanistica comunale, Sezione I - Strumenti della pianificazione urbanistica comunale della L.R. n.20/2000 e s.m.i.;
 - alle richieste di parere preventivo sui Piani urbanistici attuativi (PUA).
3. Nel settore edilizio la Commissione esprime il proprio parere in ordine agli aspetti compositivi ed architettonici degli interventi ed al loro inserimento nel contesto urbano, paesaggistico e ambientale, tra cui l'accessibilità, usabilità e fruibilità degli edifici esaminati. Il parere della Commissione è richiesto in merito a:
 - interventi da realizzare nelle zone di interesse paesaggistico di cui art.136 del del D.Lgs. n.42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio"
 - determinazione dell'esistenza di danno ambientale nei casi di procedimenti di sanatoria in zone soggette a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004 Parte III Titolo I;
 - interventi edilizi sottoposti a SCIA o permesso di costruire negli edifici di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale ricadenti nei Centri storici o classificati nelle cartografie di PSC ai sensi dell'articolo A-9, commi 1 e 2, dell'Allegato della L.R. n.20 del

² Il testo dell'art.6 della L.R. n.15/2013 è il seguente:

1. I Comuni istituiscono, in forma singola ovvero in forma associata negli ambiti ottimali di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 21 del 2012, la Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio, quale organo consultivo cui spetta l'emanazione di pareri, obbligatori e non vincolanti, in ordine agli aspetti compositivi ed architettonici degli interventi ed al loro inserimento nel contesto urbano, paesaggistico e ambientale.

2. La Commissione si esprime:

- a) sul rilascio dei provvedimenti comunali in materia di beni paesaggistici;
- b) sugli interventi edilizi sottoposti a SCIA e permesso di costruire negli edifici di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale individuati dagli strumenti urbanistici comunali, ai sensi dell'articolo A-9, commi 1 e 2, dell'Allegato della legge regionale n.20 del 2000, ad esclusione degli interventi negli immobili compresi negli elenchi di cui alla Parte Seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);
- c) sull'approvazione degli strumenti urbanistici, qualora l'acquisizione del parere sia prevista dal Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE).

3. Il Consiglio comunale, con il RUE, definisce la composizione e le modalità di nomina della Commissione, nell'osservanza dei seguenti principi:

- a) la Commissione costituisce organo a carattere esclusivamente tecnico, con componenti solo esterni all'amministrazione comunale, i quali presentano una elevata competenza, specializzazione ed esperienza nelle materie richiamate al comma 1;
- b) pareri sono espressi in ordine agli aspetti compositivi ed architettonici degli interventi, tra cui l'accessibilità, usabilità e fruibilità degli edifici esaminati, ed al loro inserimento nel contesto urbano, paesaggistico e ambientale;
- c) la Commissione all'atto dell'insediamento può redigere un apposito documento guida sui principi e sui criteri compositivi e formali di riferimento per l'emanazione dei pareri;
- d) il professionista incaricato può motivatamente chiedere di poter illustrare alla Commissione il progetto prima della sua valutazione.

4. Le determinazioni conclusive del dirigente preposto allo Sportello unico non conformi, anche in parte, al parere della Commissione sono immediatamente comunicate al Sindaco per lo svolgimento del riesame di cui all'articolo 27.

2000, riportati nelle cartografie di Zonizzazione del presente regolamento, limitatamente agli edifici individuati come tipologie edilizie di pregio, ad esclusione degli interventi negli immobili compresi negli elenchi di cui alla Parte Seconda del D.Lgs. n.42/2004.

4. La Commissione è nominata dal Sindaco ed è composta da n.5 membri esperti in urbanistica, arte, storia e in tutela dell'ambiente fra i quali vengono designati il Presidente ed il Vicepresidente. Non possono far parte della Commissione i rappresentanti di Organi o Istituzioni esterni al Comune ai quali per legge è demandato un parere specifico ed autonomo sulla materia.
5. Ai componenti della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio è attribuito un gettone di presenza in misura pari al gettone di presenza dei Consiglieri Comunali.
6. La Commissione resta in carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere confermati consecutivamente una sola volta; i membri restano comunque in carica fino alla nomina dei nuovi commissari.
7. In caso di assenza i membri possono segnalare anche mediante e-mail entro il termine di 15 giorni i motivi che ne hanno determinato la mancata partecipazione alla seduta. Nel caso in cui membri della Commissione non partecipino a tre sedute consecutive, o risultino assenti per almeno cinque volte in un anno, il segretario della Commissione ne dà immediata comunicazione al Sindaco, trasmettendo le eventuali giustificazioni fornite dai suddetti membri. Nel caso in cui gli interessati non abbiano prodotto giustificazioni gli stessi decadono automaticamente dalla carica e debbono essere sostituiti entro 60 giorni dalla data della seduta in cui si è verificata l'assenza ingiustificata che ne ha determinato la decadenza. La decadenza deve essere invece pronunciata dal Sindaco entro trenta giorni dal suddetto termine con specifico provvedimento nel caso in cui le motivazioni addotte dal commissario interessato per giustificare le assenze non siano ritenute adeguate; in tal caso il termine per la sostituzione decorre dalla data del provvedimento di decadenza.
8. In caso di dimissioni, o decesso di uno o più membri della Commissione, il Sindaco provvede entro sessanta giorni alla relativa sostituzione per il solo periodo di residua durata in carica della Commissione.
9. Segretario della Commissione, senza diritto di voto, è un funzionario designato dal Responsabile del competente Servizio comunale e, in caso di assenza, un membro indicato dalla Commissione; presenza ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, il Responsabile del competente Servizio il quale illustra gli esiti dell'istruttoria comunale sugli atti da valutare.
10. La Commissione si riunisce nella Sede Municipale, di norma, almeno una volta ogni 45 giorni. La convocazione deve essere comunicata per iscritto dal Presidente almeno cinque giorni prima della seduta anche per via telematica (ridotti a tre giorni in caso di urgenza); le riunioni della Commissione sono valide se intervengono almeno la metà più uno dei componenti, cioè tre componenti tra i quali il Presidente o il Vicepresidente in caso di assenza del primo. Il numero legale dei componenti la Commissione deve essere verificato al momento di ogni votazione.
11. L'ordine del giorno della riunione contiene tutte le pratiche trasmesse dal responsabile del procedimento, secondo l'ordine di presentazione. I pareri sui progetti posti all'ordine del giorno debbono essere espressi entro i seguenti termini inderogabili:
 - 30 giorni dal ricevimento degli atti nel caso di Strumenti urbanistici generali o attuativi
 - 60 giorni dal ricevimento dell'istanza o delle integrazioni eventualmente richieste per gli interventi oggetto di permesso di costruire, Autorizzazione Unica, V.I.A. o Screening;
 - 25 giorni dal deposito della documentazione o dal ricevimento delle integrazioni eventualmente richieste relative agli interventi soggetti ad Autorizzazione paesaggistica e/o riguardanti edifici di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale individuati dagli strumenti urbanistici comunali, ove sottosti nel contempo alle procedure edilizie cosiddette "semplificate" (SCIA, PAS) o rientranti nella cosiddetta "Attività edilizia libera".

12. Decorsi i suddetti termini senza la formulazione del parere della Commissione, il responsabile del procedimento formula la proposta motivata per l'emanazione del provvedimento precisando il mancato parere al Sindaco in applicazione delle disposizioni di cui all'art.7 della Legge 241/90.
13. La Commissione esprime i pareri (a) favorevole, (b) favorevole con eventuali prescrizioni, (c) contrario motivato; ha validità il parere che sia stato espresso con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei membri presenti alla seduta ovvero, in caso di parità, il parere espresso con il voto del Presidente. Le determinazioni conclusive del Responsabile dello Sportello unico non conformi, anche in parte, al parere della Commissione sono immediatamente comunicate al Sindaco per lo svolgimento del riesame di cui all'articolo 27 della L.R. n°15/2013.
14. La Commissione, qualora lo ritenga necessario per l'espressione del parere, può procedere ad un supplemento di istruttoria con la convocazione del progettista per chiarimenti sulle scelte progettuali o per la necessità di eseguire sopralluoghi; tali attività devono comunque avvenire nel rispetto del termine indicato al precedente comma 10.
15. I componenti della Commissione non possono presenziare all'esame e alla valutazione, allontanandosi dall'aula, dei progetti da essi elaborati o all'esecuzione dei quali siano comunque interessati. La partecipazione al voto su una opera edilizia costituisce per i membri della Commissione motivo di incompatibilità ad eseguire la progettazione, anche parziale e/o esecutiva, la direzione lavori o l'esecuzione dell'opera medesima; la trasgressione comporta la revoca da membro della Commissione ad opera del Sindaco e la segnalazione all'Ordine od al Collegio di appartenenza dell'iscritto.
16. Delle adunanze della Commissione viene redatto apposito verbale -firmato dal Presidente e dal Segretario- che riporta i pareri espressi sui singoli progetti posti all'ordine del giorno; i pareri della Commissione sono resi noti al pubblico, in forma sommaria, con appositi elenchi da pubblicare all'Albo Pretorio.
17. Quando la Commissione ritenga che si trattino argomenti di particolare importanza o che richiedano una preparazione specifica, il Presidente ha facoltà di invitare alle riunioni della Commissione uno o più esperti senza diritto di voto o richiederne la consulenza scritta.
18. Le sedute della Commissione Consultiva per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio non sono pubbliche, salvo che il Presidente non disponga il contrario. In questo caso, su richiesta anche di un solo Commissario, il voto potrà essere espresso in forma segreta.
19. I processi verbali delle sedute possono essere rilasciati in copia, con le modalità fissate dal vigente Regolamento per l'accesso agli atti amministrativi, su richiesta dei soggetti legittimati a richiedere copia della pratica edilizia.

Art.8 – Indirizzi per la valutazione degli interventi in ambiti soggetti a vincolo paesaggistico

1. Le valutazioni degli interventi di trasformazione proposti in ambiti soggetti a vincolo paesaggistico, sottoposti al procedimento di autorizzazione paesaggistica di cui all'art.146 del D.Lgs. n.42/2004, assumono come principali riferimenti i contenuti dell'accordo tra il Ministero, la Regione Emilia Romagna e le Associazioni delle autonomie locali del 9/10/2003 e più specificatamente:
 - a) alla conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nei piani urbanistici comunali e sovracomunali (P.T.P.R., P.T.C.P., P.S.C.);
 - b) alla coerenza dell'intervento proposto con gli obiettivi di qualità paesistica;
 - c) alla congruità dell'intervento proposto con le peculiarità del vincolo;
 - d) alla correttezza, formale e sostanziale, dell'intervento proposto in merito al suo inserimento nel contesto urbano, paesaggistico ed ambientale.
2. La documentazione da allegare alla richiesta di autorizzazione paesaggistica dovrà essere redatta sulla base delle indicazioni contenute nel D.P.C.M. 12-12-2005 "Individuazione della

documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali del paesaggio.....” e relativi allegati e del D.P.R. 139/2010 (“Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica.....”).

3. La verifica degli “obiettivi di qualità paesistica” è eseguita dallo Sportello unico dell’edilizia e dalla Commissione per la qualità Architettonica ed il Paesaggio con riferimento alle prescrizioni di tutela e alle limitazioni alle trasformazioni contenute nella pianificazione comunale e sovracomunale, in rapporto quindi al livello di integrità, di identità e di rilevanza dei valori paesistici riconosciuto per i diversi ambiti ed elementi dal P.T.P.R., come specificato dal P.T.C.P. e dallo strumento urbanistico comunale; le limitazioni alle trasformazioni possibili sono infatti determinate dalla pianificazione in relazione ai valori paesaggistico-ambientali riscontrati, in sintonia con i contenuti dell’accordo Ministero-Regione che definisce gli “obiettivi di qualità paesistica” con le seguenti finalità:
 - il mantenimento delle caratteristiche, dei valori costitutivi e delle morfologie, tenendo conto anche delle tipologie architettoniche, nonché delle tecniche e dei materiali costruttivi tradizionali;
 - la previsione di linee di sviluppo compatibili con i diversi livelli di valori riconosciuti e tali da non diminuire il pregio paesistico del territorio, con particolare attenzione alla salvaguardia delle aree agricole;
 - la riqualificazione delle parti compromesse o degradate per il recupero dei valori preesistenti ovvero per la creazione di nuovi valori paesistici coerenti ed integrati.

4. La successiva fase di valutazione di congruità dei progetti in sede comunale compete alla Commissione per la qualità architettonica e per il paesaggio; la verifica va riferita alle peculiarità del vincolo e deve necessariamente rivolgere la propria attenzione alle caratteristiche ed agli effetti derivanti dall’intervento nel suo complesso.
 In questo senso assume particolare importanza il riconoscimento delle tipologie dei beni tutelati al fine della definizione della loro specificità; l’identificazione degli elementi che caratterizzano la peculiarità dei beni costituiscono riferimento per valutare gli effetti delle trasformazioni proposte in rapporto alla funzione da questi espressa (ecologica, economica, testimoniale), al significato storico, culturale o naturale da essi rappresentato e, infine, al valore intrinseco del bene stesso ovvero al valore che esso assume in relazione con altri oggetti dello stesso tipo o del contesto in cui esso si trova inserito.
 La congruità delle trasformazioni proposte con i valori del luogo può essere ottenuta anche attraverso la previsione di specifiche azioni finalizzate alla mitigazione od alla compensazione dell’impatto dell’opera sul paesaggio, che in alcuni casi potrebbero configurarsi come attività di recupero e di riqualificazione, in particolare nei territori che abbiano subito processi di disgregazione dei caratteri morfologici, tipologici e funzionali, mediante la creazione di nuovi valori e nuove identità paesaggistiche.
 È necessario, infatti, certificare i caratteri dell’opera proposta e la sua interferenza diretta od indiretta con i valori paesaggistico-ambientali riscontrabili nell’area o nelle sue immediate vicinanze, verificando la coerenza del suo inserimento nel più ampio contesto paesaggistico di riferimento.

5. La valutazione paesaggistico-ambientale può determinare tre possibili esiti:
 - il progetto viene valutato positivamente, con pieno riconoscimento della sua idoneità paesistica, in quanto riconosciuto compatibile con il contesto paesistico esistente;
 - il progetto presenta lacune non essenziali sotto il profilo localizzativo o degli interventi di integrazione e compensazione previsti. In questi casi la valutazione potrà avere esito positivo, pur dettando prescrizioni necessarie a ricondurre il progetto alla necessaria compatibilità paesaggistica, prescrizioni che potranno anche riferirsi all’inserimento paesaggistico e ad azioni di limitazione dell’impatto ambientale;
 - il progetto incide in modo negativo direttamente ed irreversibilmente sui caratteri, i valori e la invariante che caratterizzano l’area di intervento od il contesto paesaggistico-ambientale. In questi casi il progetto dovrà essere rigettato, affinché venga riformulato sulla base delle osservazioni della Commissione.

6. La Commissione, all'atto dell'insediamento, può redigere un apposito documento sui principi e sui criteri compositivi e formali di riferimento per l'emanazione dei pareri. Il documento illustra i criteri ed i metodi di lavoro che la Commissione adotterà nella valutazione dei progetti sottoposti al suo esame, in rapporto alla qualità formale e compositiva degli interventi. La dichiarazione di indirizzi, che potrà essere assunta anche a maggioranza dei componenti, dovrà riguardare modalità, tempi, procedure ed aspetti tecnici che dovranno regolare i lavori della Commissione stessa; la dichiarazione di indirizzi potrà venire integrata in base alle valutazioni significative che emergeranno dall'esperienza svolta dalla Commissione nell'espletamento del proprio mandato.
7. Il Responsabile dello sportello unico dell'edilizia provvede a dare conoscenza della dichiarazione approvata mediante affissione all'Albo Pretorio comunale per 30 giorni e mediante pubblicazione sul sito web dello sportello stesso.

Capo III – Norme tecniche preliminari

Art.9 – Definizioni tecniche per l'edilizia e l'urbanistica

1. I parametri e gli indici urbanistici ed edilizi di riferimento per l'attuazione delle previsioni degli strumenti urbanistici sono indicati nell'Allegato A alla deliberazione del Consiglio Regionale n.279/2010 – *Definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia*, riportato nell'Allegato 1 al presente RUE.
2. Si riportano gli altri seguenti parametri e definizioni urbanistico-edilizie non contenuti nella deliberazione regionale precedentemente richiamata:

Indice di utilizzazione territoriale (Ut) = Su/St – Indice di fabbricabilità territoriale (It) = Vu/St

La massima superficie utile, espressa in mq., costruibile per ogni mq. o ha. di superficie territoriale – Il volume utile massimo, espresso in mc., costruibile per ogni mq. o ha. di superficie territoriale

Indice di utilizzazione fondiaria (Uf) = Su/Sf – Indice di fabbricabilità fondiaria (If) = Vu/Sf

La massima superficie utile espressa in mq. costruibile per ogni mq. di superficie fondiaria – Il volume utile massimo espresso in mc., costruibile per ogni mq. di superficie fondiaria

Destinazione d'uso in atto

La destinazione d'uso in atto in un immobile o in una unità immobiliare va riferita ai contenuti del comma 3 dell'art.28 della L.R. n.15/2013. ³

Attività agricola

Attività svolta dall'imprenditore agricolo. A titolo esemplificativo rientrano fra le attività agricole l'ordinaria coltivazione del fondo secondo gli orientamenti colturali del territorio, la silvicoltura, l'allevamento di animali da carne, da lavoro, da latte, da lana, da pelliccia, l'avicoltura, la cunicoltura, l'apicoltura, la bachicoltura, l'attività cinotecnica, l'acquacoltura, la manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente dal fondo, la fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di

³ Art. 28, comma 3, di L.R. n.15/2013

3. La destinazione d'uso in atto dell'immobile o dell'unità immobiliare è quella stabilita dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o l'ultimo intervento di recupero o, in assenza o indeterminatezza del titolo, dalla classificazione catastale attribuita in sede di primo accatastamento ovvero da altri documenti probanti.

attrezzature o risorse aziendali, la valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale e l'agriturismo.

Attività agromeccanica

Attività fornita a favore di terzi con mezzi meccanici per effettuare le operazioni colturali dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, la sistemazione e la manutenzione dei fondi agro-forestali, la manutenzione del verde, nonché tutte le operazioni successive alla raccolta dei prodotti per garantirne la messa in sicurezza. Sono altresì ricomprese nell'attività agromeccanica le operazioni relative al conferimento dei prodotti agricoli ai centri di stoccaggio e all'industria di trasformazione quando eseguite dallo stesso soggetto che ne ha effettuato la raccolta.

Imprenditore agricolo professionale (IAP)

Soggetto che svolge le attività e possiede i requisiti previsti dall'art.2135 del Codice Civile, come sostituito dai commi 1 e 2 dell'art.1 e dall'art.10 del D.Lgs. n.228/2001 ⁴ nonché dall'art.1 del D.Lgs. n.99/2004 come modificato dal D.L. n.101/2005 ⁵.

⁴ Art.1, commi 1° e 2°, e art.10 del D.Lgs. n.228/2001

Art.1 – Imprenditore agricolo

1. L'articolo 2135 del codice civile è sostituito dal seguente:

"E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge".

2. Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.

Art.10 – Attribuzione della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale

1. All'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n.153, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Le società sono considerate imprenditori agricoli a titolo principale qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo dell'attività agricola, ed inoltre:

- a) nel caso di società di persone qualora almeno la metà dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale. Per le società in accomandita la percentuale si riferisce ai soci accomandatari;
- b) nel caso di società cooperative qualora utilizzino prevalentemente prodotti conferiti dai soci ed almeno la metà dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale;
- c) nel caso di società di capitali qualora oltre il 50 per cento del capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli a titolo principale. Tale condizione deve permanere e comunque essere assicurata anche in caso di circolazione delle quote o azioni. A tal fine lo statuto può prevedere un diritto di prelazione a favore dei soci che abbiano la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale, nel caso in cui altro socio avente la stessa qualifica intenda trasferire a terzi a titolo oneroso, in tutto o in parte, le proprie azioni o la propria quota, determinando le modalità e i tempi di esercizio di tale diritto. Il socio che perde la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale è tenuto a darne comunicazione all'organo di amministrazione della società entro quindici giorni."

2. Restano ferme le disposizioni di cui al testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917.

⁵ Art.1 del D.Lgs. n.99/2004 come modificato dal D.L. n.101/2005

Art.1 – Imprenditore agricolo professionale

1. Ai fini dell'applicazione della normativa statale, è imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n.1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, dedichi alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro. Le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche, ovvero in associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo, sono escluse dal computo del reddito globale da lavoro. Nel caso delle società di

Unità fondiaria agricola

E' costituita dall'insieme dei terreni e dei fabbricati costituenti un'unità tecnico-economica condotta unitariamente da un imprenditore agricolo o da forme giuridiche ad esso assimilabili secondo la vigente legislazione in materia (società di persone, società di capitali, cooperative), oppure da altra persona fisica (proprietario, soggetto conduttore) che garantisca la gestione e manutenzione dell'unità fondiaria e lo svolgimento di attività produttive agricole e/o di attività connesse ai sensi del D.Lgs. n.228/2001 e succ. mod.

L'Unità fondiaria agricola costituisce l'unità di intervento per il rilascio dei titoli abilitativi per interventi edilizi finalizzati all'attività agricola.

La superficie di un'Unità fondiaria agricola è costituita dalla superficie totale risultante dalla documentazione catastale, nonché dalla documentazione relativa a contratti di affitto o altri diritti di godimento.

L'Unità fondiaria agricola può essere costituita da più appezzamenti di terreno non contigui tra loro (corpi aziendali) ricadenti anche, eventualmente, nel territorio di Comuni diversi purché confinanti con il Comune di Alseno.

L'Unità fondiaria agricola può essere costituita da terreni in proprietà dell'imprenditore, in affitto con contratto di affitto regolarmente registrato di durata residua almeno quinquennale o con altri diritti di godimento (usufrutto, enfiteusi, benefici parrocchiali ecc.). Nei casi in cui l'Unità fondiaria agricola non sia costituita esclusivamente da terreni in proprietà la richiesta di titolo abilitativo dovrà essere assentita dai titolari dei terreni detenuti a titolo diverso, tranne nei casi espressamente previsti dalla legislazione in materia. I terreni non in proprietà che siano stati

persone e cooperative, ivi incluse le cooperative di lavoro, l'attività è svolta dai soci nella società, in presenza dei requisiti di conoscenze e competenze professionali, tempo lavoro e reddito di cui al primo periodo, è idonea a far acquisire ai medesimi la qualifica di imprenditore agricolo professionale e al riconoscimento dei requisiti per i soci lavoratori. Nel caso di società di capitali, l'attività svolta dagli amministratori nella società, in presenza dei predetti requisiti di conoscenze e competenze professionali, tempo lavoro e reddito, è idonea a far acquisire ai medesimi amministratori la qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per l'imprenditore che operi nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 17 del citato regolamento (CE) n.1257/1999, i requisiti di cui al presente comma sono ridotti al venticinque per cento.

2. Le regioni accertano ad ogni effetto il possesso dei requisiti di cui al comma 1. E' fatta salva la facoltà dell'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) di svolgere, ai fini previdenziali, le verifiche ritenute necessarie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n.476.

3. Le società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile e siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) nel caso di società di persone qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari;
- b) (soppressa dal D.L. n.101/2005)
- c) nel caso di società di capitali o cooperative, quando almeno un amministratore che sia anche socio per le società cooperative, sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale.

3-bis. La qualifica di imprenditore agricolo professionale può essere apportata da parte dell'amministratore ad una sola società.

4. All'imprenditore agricolo professionale persona fisica, se iscritto nella gestione previdenziale ed assistenziale, sono altresì riconosciute le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto. La perdita dei requisiti di cui al comma 1, nei cinque anni dalla data di applicazione delle agevolazioni ricevute in qualità di imprenditore agricolo professionale determina la decadenza dalle agevolazioni medesime.

5. Le indennità e le somme percepite per l'attività svolta in società agricole di persone, cooperative, di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate come redditi da lavoro derivanti da attività agricole ai fini del presente articolo, e consentono l'iscrizione del soggetto interessato nella gestione previdenziale ed assistenziale per l'agricoltura.

5-bis. L'imprenditore agricolo professionale persona fisica, anche ove socio di società di persone o cooperative, ovvero amministratore di società di capitali, deve iscriversi nella gestione previdenziale ed assistenziale per l'agricoltura. Ai soci lavoratori di cooperative si applica l'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n.142.

5-ter. Le disposizioni relative all'imprenditore agricolo professionale si applicano anche ai soggetti persone fisiche o società che, pur non in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 3, abbiano presentato istanza di riconoscimento della qualifica alla Regione competente che rilascia apposita certificazione, nonché si siano iscritti all'apposita gestione dell'INPS. Entro ventiquattro mesi dalla data di presentazione dell'istanza di riconoscimento, salvo diverso termine stabilito dalle regioni, il soggetto interessato deve risultare in possesso dei requisiti di cui ai predetti commi 1 e 3, pena la decadenza degli eventuali benefici conseguiti. Le regioni e l'Agenzia delle entrate definiscono modalità di comunicazione delle informazioni relative al possesso dei requisiti relativi alla qualifica di IAP.

5-quater. Qualunque riferimento nella legislazione vigente all'imprenditore agricolo a titolo principale si intende riferito all'imprenditore agricolo professionale, come definito nel presente articolo.

5-quinquies. L'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n.153, e successive modificazioni, è abrogato.

computati come facenti parte di un'Unità fondiaria agricola ai fini del rilascio di un titolo abilitativo edilizio, non sono successivamente computabili ai fini dell'edificazione in altre Unità fondiarie agricole, anche in caso di cessazione del contratto di affitto o del titolo di godimento. Qualora la potenzialità edificatoria derivante da un terreno venga utilizzata per un intervento edilizio su un terreno di proprietà diversa, il vincolo che ne deriva deve essere oggetto di un atto pubblico trascritto fra le parti interessate.

Superficie Agricola Utilizzata (SAU)

È la superficie di un'Unità fondiaria agricola depurata delle superfici relative ai fabbricati e relative aree pertinenziali.

Allevamenti intensivi

Sono costituiti da complessi edilizi destinati all'allevamento di animali che non risultano collegati allo sfruttamento del suolo aziendale e dei suoi prodotti, o per quanto attiene le possibilità di smaltimento delle deiezioni; si definiscono inoltre in tal modo gli allevamenti per i quali il carico zootecnico complessivo supera i 40 q di peso vivo per ha di S.A.U. e/o le unità foraggiere consumate nell'anno per l'allevamento del bestiame vengono acquistate completamente all'esterno dell'azienda o sono prodotte all'interno di essa ma in misura inferiore al 40% delle necessità aziendali nel caso di allevamenti di bovini e per il 30% per animali diversi quali suini, equini, avicoli ecc.

Art.10 – Definizioni per le attività e gli insediamenti commerciali

Commercio all'ingrosso

L'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande; tale attività può assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione.

Commercio al dettaglio

L'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale.

Settori merceologici

I settori merceologici sono riferibili:

- alla vendita di prodotti alimentari;
- alla vendita di prodotti non alimentari.

Tipologie di esercizi commerciali

Le tipologie degli esercizi riferite alle classi dimensionali sono le seguenti:

- a) **esercizi di vicinato**: gli esercizi di piccola dimensione aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq;
- b) **medie strutture di vendita**: gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti degli esercizi di vicinato e fino a 1.500 mq, si articolano in:
 - b1) **medio-piccole strutture di vendita**: gli esercizi e i centri commerciali così come definiti nel D.Lgs. 31/3/98 n.114 aventi superficie di vendita superiore ai limiti degli esercizi di vicinato e fino a 800 mq;
 - b2) **medio-grandi strutture di vendita**: gli esercizi e i centri commerciali aventi superficie di vendita superiore a 800 mq fino a 1.500 mq;
- c) **grandi strutture di vendita**: gli esercizi aventi superficie di vendita superiore ai limiti definiti per le medie strutture di vendita; deve essere considerata tale anche l'aggregazione di più esercizi commerciali che superi il limite di 1500 mq. di superficie di vendita collocati in unità edilizie fisicamente accostate.

- d) **grandi strutture di vendita di livello superiore**, le grandi strutture di vendita alimentari di almeno 4.500 mq di superficie di vendita e le grandi strutture non alimentari di almeno 10.000 mq di superficie di vendita.

Superficie di vendita:

Per *superficie di vendita di un esercizio commerciale* si intende, ai sensi dell'art.4 del D.Lgs. n.114/1998, la misura dell'area o delle aree destinate alla vendita, comprese quelle occupate da banchi, scaffalature, vetrine e quelle dei locali frequentabili dai clienti, adibiti all'esposizione delle merci e collegati direttamente all'esercizio di vendita.

Non costituisce superficie di vendita quella dei locali destinati a magazzini, depositi, lavorazioni, uffici, servizi igienici, impianti tecnici e altri servizi nei quali non è previsto l'ingresso dei clienti, nonché gli spazi di avancassa purché non adibiti all'esposizione di merci.

La superficie di vendita degli esercizi commerciali che hanno ad oggetto esclusivamente la vendita di merci ingombranti non immediatamente amovibili e a consegna differita (concessionarie auto, rivendite di legnami, di materiali per l'edilizia e di mobili, ecc.) è computata nella misura di 1/10 della superficie di vendita quando questa non sia superiore a 1.500 mq. Per superfici eccedenti i 1.500 mq la superficie di vendita è computata nella misura di 1/10 fino a tale limite e di 1/4 per la superficie eccedente. Ai fini e per gli effetti di quanto sopra disposto, è obbligatoria la sottoscrizione di un atto di impegno d'obbligo tra l'Amministrazione Comunale e l'operatore commerciale, che costituisce integrazione alla comunicazione di cui all'art.7 del D.Lgs. n.114/1998. Con il suddetto atto l'operatore si impegna a non introdurre e/o vendere merci diverse da quelle sopra tassativamente indicate e a comunicare preventivamente all'Amministrazione Comunale qualsiasi variazione intenda apportare alle merceologie commercializzate.

Nei punti di vendita nei quali è possibile esercitare congiuntamente le *attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio* -esclusivamente per la vendita dei prodotti elencati all'art.19 bis della legge regionale n.14 del 1999 come modificata dalla legge regionale n.6 del 2007- la superficie di vendita al dettaglio è computata nella misura di almeno il 50% della superficie lorda complessivamente utilizzata per la vendita all'ingrosso e al dettaglio quando questa non sia superiore a 3.000 mq.

La parte di superficie eccedente le succitate dimensioni viene considerata esclusivamente come superficie per la vendita al dettaglio.

Per *superficie di vendita di un centro commerciale* si intende quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti.

Centro commerciale

Media o grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente; i centri commerciali possono comprendere anche pubblici esercizi e attività paracommerciali (quali servizi bancari, servizi alle persone, ecc.).

Deve essere considerata unitariamente, ai fini dell'individuazione delle norme sulle procedure autorizzative e delle prescrizioni e requisiti urbanistici, l'aggregazione di più esercizi commerciali, anche se collocati in unità edilizie distinte, purché situate in un lotto unitario e dotate di collegamento/i funzionali ed, in ogni caso, quando gli esercizi siano collocati in unità edilizie fisicamente accostate.

Nell'ambito dei centri commerciali si distinguono:

- a) **centri commerciali di vicinato**: quelli nei quali gli esercizi, considerati singolarmente, rientrano nella dimensione degli esercizi di vicinato, salvo l'eventuale presenza di una medio-piccola struttura;
- b) **centri commerciali d'attrazione**: gli altri centri, suddivisi in:
 - b1) **attrazione di livello superiore**, se comprensivi di grandi strutture alimentari di livello superiore e comunque di medie o grandi strutture alimentari le cui superfici di vendita complessivamente superano i 4.500 mq o di grandi strutture non alimentari di livello superiore e comunque di medie o grandi strutture non alimentari le cui superfici di vendita superino complessivamente i 10.000 mq;
 - b2) **attrazione di livello inferiore**, se comprensivi di medie strutture o di grandi strutture le cui superfici risultano complessivamente inferiori ai limiti di 4.500 mq di superficie di

vendita per le strutture alimentari e di 10.000 mq per le strutture non alimentari e con superficie territoriale non superiore a 5 ettari.

Complessi commerciali di vicinato o gallerie commerciali di vicinato

Sono formati da un'aggregazione di esercizi di vendita nell'ambito di una o più unità edilizie esistenti destinate anche ad altre funzioni non commerciali, costituita da più esercizi di vicinato, eventualmente anche con la presenza di medio-piccole strutture di vendita e da esercizi paracommerciali e ricreativi con accessi separati ancorché collocati in contenitori contigui e caratterizzati da attrattività unitaria per gli utenti. Nell'ambito di tali complessi è consentita la presenza anche di una struttura di vendita fino a 1.500 mq.

La realizzazione di tali complessi commerciali di vicinato o gallerie commerciali di vicinato è subordinata al rispetto delle disposizioni contenute negli ultimi capoversi del punto 1.7 dell'Atto di indirizzo approvato con atto C.R. n. 1253/1999 6.

Area commerciale integrata

Area di norma interessante almeno due ettari di superficie territoriale specialmente dedicata al commercio, all'interno della quale esista o venga progettata una pluralità di edifici per strutture commerciali, per attività paracommerciali, per attività ricreative ed altri servizi complementari. L'area commerciale integrata deve comprendere più strutture di medie e/o grandi dimensioni. Essa è configurabile come complesso organico quanto a fruibilità per gli utenti e dotata di servizi esterni comuni (quali parcheggi, percorsi pedonali, parchi gioco per ragazzi e simili), ma costituita da più unità edilizie autonome realizzate o da realizzarsi in tempi diversi. Dal punto di vista della collocazione urbanistica, dell'organizzazione insediativa, dell'accessibilità e degli effetti sul territorio queste zone sono da considerare unitariamente nell'ambito di un piano urbanistico attuativo; viceversa le procedure autorizzative nonché le dotazioni pertinenziali saranno riferite agli interventi realizzati nelle singole unità edilizie.

Il livello dell'area commerciale integrata è definito dalla presenza o meno di singole grandi strutture di livello superiore, o dalla superficie territoriale totale.

Si definisce **area commerciale integrata di livello superiore** l'area che comprende più strutture di cui almeno una grande struttura di livello superiore alimentare o non alimentare, e comunque qualora superi la superficie territoriale di 5 ettari.

Tali aree sono definite **poli funzionali** in quanto costituite da parte del territorio ad elevata specializzazione funzionale ed a forte attrattività e pertanto sottoposte alle procedure di programmazione e di intervento individuate nella normativa regionale in materia di pianificazione territoriale e di programmazione urbanistica.

Parcheggi pertinenziali

I parcheggi pertinenziali sono aree o costruzioni adibiti al parcheggio di veicoli al servizio esclusivo di un insediamento commerciale. Le dimensioni lineari del singolo posto auto, al netto degli spazi di manovra, non devono essere inferiori a mt.2,50 x 4,80; ai fini del rispetto della legge n.122/89 la superficie convenzionale del posto auto, comprensiva dei relativi spazi di disimpegno, si considera pari a mq.25,00.

Nella loro realizzazione dovranno essere osservati i criteri contenuti nella Direttiva approvata con deliberazione del Consiglio Regionale n.1253 del 23/09/1999.

6 punto 1.7, ultimi capoversi, Atto C.R. n. 1253/1999

La realizzazione di tali complessi commerciali di vicinato o gallerie commerciali di vicinato è ammessa solo nell'ambito di interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente con opere di manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, anche nell'ambito di piani di recupero e di programmi di riqualificazione.

Per tali "complessi" o "gallerie" non trova applicazione la disciplina dei centri commerciali se realizzati all'interno della zona A come individuata dai Piani regolatori generali. Per gli stessi non si considera quindi la superficie di vendita complessiva: sia le procedure autorizzative, sia le prescrizioni e i requisiti urbanistici di cui ai punti successivi si applicano con riferimento ai singoli esercizi.

Nel caso di "complessi" e di "gallerie", aventi le caratteristiche sopra descritte, realizzati in unità edilizie esistenti, al di fuori della zona A, purché non si superi la superficie di vendita complessiva di 2.500 mq. nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti e di 3.500 mq. nei rimanenti comuni, viene considerata la superficie di vendita complessiva ai soli fini dell'applicazione delle norme specifiche sugli standard urbanistici e sulle dotazioni di parcheggi pertinenziali e di aree per il carico e scarico merci di cui ai punti 5.1 e 5.2.

Attività di somministrazione di alimenti e bevande

Si intende per attività di somministrazione la vendita per il consumo sul posto in tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti in locali o superfici aperte al pubblico attrezzati a tal fine.

Superficie di somministrazione

Area destinata alla somministrazione di alimenti e bevande, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e quella dei locali frequentabili dai clienti e collegati direttamente all'esercizio di somministrazione. Non costituisce superficie di somministrazione quella dei locali destinati a cucina, laboratorio di preparazione dei cibi, servizi igienici, depositi, magazzini e simili.

Art.11 – Requisiti tecnici delle opere edilizie

1. L'esecuzione delle opere edilizie è subordinata all'osservanza dei requisiti tecnici in materia di sicurezza, igiene, benessere ambientale, fruibilità, mobilità e risparmio energetico previsti dalla vigente legislazione, integrati dalle eventuali ulteriori specificazioni del presente regolamento, con particolare riguardo alle esigenze da soddisfare, alle tipologie d'intervento, alle destinazioni d'uso e ai livelli di prestazione.
2. I requisiti tecnici delle opere edilizie devono essere definiti e verificati:
 - a) in sede progettuale con l'indicazione dei requisiti pertinenti all'opera edilizia progettata in funzione delle attività previste ed i livelli pertinenti ai singoli spazi o ai singoli componenti dell'organismo edilizio e con la dichiarazione di conformità ai livelli di prestazione ed ai campi di applicazione richiesti
 - b) a lavori ultimati con dichiarazione di conformità delle opere e gli eventuali collaudi richiesti dalla legislazione vigente.

Art.12 – Caratteristiche dei locali

1. Sono definiti locali tutti gli spazi coperti e delimitati da pareti nei quali si svolge la vita, la permanenza o l'attività delle persone; non si considera come divisoria di due locali la parete interrotta da notevole apertura (almeno 2/3 della superficie) ed analogamente nel caso in cui uno di essi, per le sue piccole dimensioni, risulti parte integrante dell'altro.
2. Gli spazi dell'organismo edilizio per attività principale e secondaria devono rispondere alle esigenze connesse allo svolgimento delle attività previste mediante un'adeguata distribuzione e dimensionamento dello spazio, tenuto conto:
 - delle possibili sovrapposizioni e/o contemporaneità delle singole attività e dei movimenti che le persone devono compiere in relazione alle funzioni abitative o lavorative previste;
 - della dotazione di arredi e/o attrezzature.
3. In particolare per edifici di abitazione sia individuale che collettiva devono essere prese in considerazione le esigenze relative alle seguenti attività:

spazi per attività principale:

 - soggiorno
 - preparazione e consumo dei cibi
 - studio
 - riposo e sonno

spazi per attività secondaria:

 - circolazione e collegamento (orizzontale e verticale)
 - cura e igiene della persona
 - guardaroba
 - rimessa veicoli, motocicli e cicli

- cantine
- ricovero attrezzature per la cura del verde privato
- fruizione degli spazi aperti come ad esempio balconi, terrazze, ecc.

A) ALTEZZA DEI LOCALI

A1 -Destinazioni residenziali

4. Nel caso di interventi di nuova costruzione destinati a residenza l'altezza utile o virtuale degli spazi è una caratteristica dimensionale correlata alla disponibilità di adeguate cubature d'aria (volume utile - Vu).
5. Nel caso di soffitti orizzontali per la verifica dei limiti di altezza stabiliti dal presente regolamento si fa riferimento all'altezza utile (Hu), mentre nel caso di soffitti non orizzontali si fa riferimento all'altezza virtuale (Hv). ⁷
6. I valori minimi prescritti relativamente all'altezza dei locali sono i seguenti:
 - m.2,70, con un minimo di m.1,80 per il livello inferiore nel caso di soffitto inclinato, per gli spazi per attività principale, per gli spazi di circolazione e collegamento comuni a più unità immobiliari e per le salette condominiali o per locali assimilabili
 - m. 2,40 per spazi per attività secondarie, per i soppalchi (anche per attività principali), in questo caso ammessa sia per l'altezza delle parti sovrastanti che sottostanti
 - m. 2.00 per le autorimesse di capacità inferiore a 9 autovetture e per le cantine e locali analoghi e relativi collegamenti.
7. Non è consentito l'uso abitativo di locali interrati o seminterrati. ⁸
8. Nel caso di cambio di destinazione d'uso senza opere edilizie si applicano le disposizioni previste dal precedente comma 6, con una tolleranza di cm.10.
9. Gli spazi per attività principale e secondaria degli alloggi devono rispondere per forma e dimensione alle esigenze derivanti dalle funzioni assegnate, rispettando in particolare le superfici minime indicate dal punto 2 del D.M. 5.7.1975 ⁹ e le esigenze di utenti con impedita o ridotta capacità motoria o sensoriale, qualora si tratti di spazi accessibili o visitabili.

⁷ **Altezza utile (Hu)** = Altezza netta del vano misurata dal piano di calpestio all'intradosso del solaio sovrastante o delle strutture sottoemergenti dal soffitto (travetti), senza tener conto delle irregolarità e dei punti singolari. Ai fini della individuazione degli spazi fruibili (ossia aventi un'altezza utile non inferiore a m. 1,80), e di quelli non fruibili, l'altezza utile si misura senza tenere conto di eventuali controsoffitti, salvo il caso in cui gli stessi siano necessari per la copertura di impianti tecnologici. Ai fini del rispetto dei requisiti cogenti in materia di altezza minima dei locali, essa si misura fino all'altezza dell'eventuale controsoffitto (altezza utile netta).

Altezza virtuale (o altezza utile media) (Hv) = Rapporto tra il volume (eventualmente calcolato come somma di più parti) dello spazio considerato e la relativa superficie di pavimento, con esclusione delle porzioni con altezza inferiore a m 1,80.

⁸ **Piano interrato** = Piano di un edificio il cui soffitto si trova ad una quota uguale o inferiore a quella del terreno circostante, intesa come linea di stacco dell'edificio. Ai fini del computo delle superfici, sono assimilati agli interrati i seminterrati con quota di soffitto sopraelevata rispetto a quella del terreno circostante di una misura media inferiore a m 0,90.

Piano seminterrato = Piano di un edificio il cui pavimento si trova a una quota inferiore (anche solo in parte) a quella del terreno circostante e il cui soffitto si trova ad una quota media uguale o superiore a m 0,90 rispetto al terreno, misurata sulla linea di stacco dell'edificio. Ai fini del computo delle superfici, i piani con quota di soffitto sopraelevata rispetto a quella del terreno circostante di una misura in media inferiore a m 0,90 sono assimilati ai piani interrati. Sono assimilati a piani fuori terra:

- i seminterrati il cui pavimento sia, almeno su un fronte, ad una quota uguale o superiore a quella del terreno circostante;
- i seminterrati il cui pavimento sia ad una quota media uguale o superiore a m -0,30 rispetto a quella del terreno circostante.

⁹ Il punto 2 del D.M. 5.7.1975 indica che "Le stanze da letto debbono avere una superficie minima di mq 9 se per una persona e di mq 14 se per due persone. Ogni alloggio deve essere dotato di una stanza di soggiorno di almeno mq.14."

10. E' ammessa la realizzazione di cucine in nicchia o di zone cottura purché realizzate in superficie aggiuntiva a quella minima per lo spazio soggiorno stabilita in mq. 14.
11. Ogni alloggio monolocale, deve avere una superficie utile (Su) minima non inferiore a mq. 28 per una persona ed a mq. 36 se per due persone, computando in entrambi i casi anche la superficie utile dell'eventuale soppalco.
12. Per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente che mantengono la destinazione d'uso in atto, qualora non s'intervenga sulle strutture orizzontali o non sia possibile adeguare le altezze esistenti dei vani per vincoli oggettivi **10** è consentito conservare le esistenti altezze utili o virtuali, anche se inferiori a quelle stabilite al precedente comma 6, con un minimo di m. 2,40 per gli spazi per attività principale e m. 2,20 per attività secondaria, fatti salvi gli usi per i quali sono consentite altezze inferiori. Sono fatte salve le deroghe ai limiti di altezza previste dalle norme vigenti a disciplina dell'agriturismo.
13. Nel caso di recupero abitativo di spazi esistenti con destinazione extraresidenziale si applicano le disposizioni previste al precedente comma 6; è comunque ammessa in tutti i casi di recupero abitativo una tolleranza di cm.15 rispetto alle disposizioni del precedente comma 6 qualora vengano messi in atto interventi per il risparmio energetico o la produzione di energia da fonti rinnovabili in misura pari almeno al 10% dei nuovi fabbisogni.
14. La realizzazione di soppalchi è ammessa quando:
 - la proiezione della superficie utile del soppalco sul locale sottostante non eccede la metà della superficie utile dello stesso
 - nel caso di soffitti orizzontali, l'altezza utile è \geq m.2,40
 - nel caso di soffitti inclinati, l'altezza minima del soppalco è \geq m. 1.80 e l'altezza virtuale è \geq m.2,40
 - lo spazio è aperto sul solaio sottostante
 - l'altezza utile o l'altezza virtuale della parte dello spazio soppalcato per attività principali è \geq a m.2.40
 - l'altezza utile o l'altezza virtuale della parte dello spazio non soppalcato è \geq a m.2.70
 - il soppalco sia dotato di illuminazione naturale e ventilazione nella misura prescritta con riferimento alla somma delle superfici dei diversi livelli.
15. I vani di sottotetti non abitabili, di norma, non devono avere altezze utili o virtuali eccedenti mt.1,70, salvo comprovate esigenze esplicitate dal richiedente, nel qual caso la superficie risulterà ricompresa nella S.u. e continueranno ad applicarsi le disposizioni relative alle dimensioni massime delle aperture ed ai rapporti aeroilluminanti.

A2 – Destinazioni extra-residenziali

16. Nel caso di interventi di nuova costruzione con destinazione extraresidenziale gli spazi devono rispettare, per forma e dimensioni, i minimi funzionali specificati ai commi successivi, le prescrizioni dimensionali definite dalla normativa igienico-sanitaria vigente con particolare riferimento a quelle relative all'igiene e alla sicurezza dei luoghi di lavoro; in analogia agli edifici di abitazione gli spazi con destinazione extraresidenziale sono distinti in:
 - spazi per attività principale, luoghi di lavoro (caratterizzati dalla presenza continua di persone)
 - spazi per attività secondaria (caratterizzati dall'assenza di persone o da presenza solo occasionale e limitata a ben definite operazioni temporanee).
17. I valori minimi prescritti relativamente all'altezza dei locali sono stabiliti con riferimento alle specifiche attività lavorative da svolgere e non devono essere inferiori a:

10 Per vincoli oggettivi s'intendono quelli del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, vincoli degli strumenti urbanistici comunali al restauro scientifico o al restauro e risanamento conservativo ovvero vincoli di salvaguardia dell'unitarietà dei prospetti.

- m 2.70 stabiliti ai sensi del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i. – Allegato IV – Requisiti dei luoghi di lavoro – punto 1.2.5. **11** per gli spazi principali destinati ad ufficio o ad attività commerciali e per analogia agli spazi per attività secondaria quali mensa, ambulatorio, archivio con permanenza di persone, ecc.
 - m 3.00 stabiliti ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. – Allegato IV – punto 1.2.1.1. per gli spazi per attività principale diversi dai precedenti, come definiti nel precedente punto 1.2.1. e salvo deroghe dell'organo di vigilanza competente previste al successivo punto 1.2.4 **12**
 - m 2.40 per gli spazi di circolazione e collegamento, per i bagni, i ripostigli, gli archivi senza permanenza di persone, spogliatoi, ecc.
18. Gli spazi per attività principali di tipo lavorativo vanno dimensionati in relazione allo specifico tipo di lavoro da svolgere, nel rispetto della normativa sull'igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro con particolare riferimento all'Allegato IV - Requisiti dei luoghi di lavoro – punti 1.2.1.2. e 1.2.1.3. del D.Lgs. n. 81/2008 **13**; i locali adibiti ad attività principali di tipo lavorativo debbono avere una superficie minima di 14 m²; gli spazi adibiti ad ufficio non debbono essere inferiori a 9 m², mentre i servizi igienici, dovranno avere superficie utile ≥ 1.2 mq.
19. I requisiti minimi obbligatori per i locali sede di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono i seguenti:
- in materia di abbattimento barriere architettoniche, deve essere garantita la presenza di almeno un servizio igienico accessibile distinto e separato da quelli destinati agli addetti dell'impresa di somministrazione;
 - deve essere garantita preferibilmente l'accessibilità alla totalità dei locali destinati alla somministrazione, e comunque ad almeno uno di essi;
 - debbono essere presenti adeguati spazi funzionali alla gestione differenziata dei rifiuti, degli imballaggi e dei contenitori a perdere prodotti dall'attività, al fine di incrementare la raccolta differenziata; tali spazi non dovranno di norma avere superficie inferiore a m² 10,00;

11 D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. - Allegato IV – Requisiti dei luoghi di lavoro – punti 1.2.1 e 1.2.5.

1.2.1. I limiti minimi per altezza, cubatura e superficie dei locali chiusi destinati o da destinarsi al lavoro nelle aziende industriali che occupano più di cinque lavoratori, ed in ogni caso in quelle che eseguono le lavorazioni che comportano la sorveglianza sanitaria, sono i seguenti:

-omissis -

1.2.5. Per i locali destinati o da destinarsi a uffici, indipendentemente dal tipo di azienda, e per quelli delle aziende commerciali, i limiti di altezza sono quelli individuati dalla normativa urbanistica vigente.

12 D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. - Allegato IV – Requisiti dei luoghi di lavoro – punti 1.2.1, 1.2.1.1. e 1.2.4.

1.2.1. I limiti minimi per altezza, cubatura e superficie dei locali chiusi destinati o da destinarsi al lavoro nelle aziende industriali che occupano più di cinque lavoratori, ed in ogni caso in quelle che eseguono le lavorazioni che comportano la sorveglianza sanitaria, sono i seguenti:

1.2.1.1. altezza netta non inferiore a m 3;

-omissis -

1.2.4. Quando necessità tecniche aziendali lo richiedono, l'organo di vigilanza competente per territorio può consentire altezze minime inferiori a quelle sopra indicate e prescrivere che siano adottati adeguati mezzi di ventilazione dell'ambiente. L'osservanza dei limiti stabiliti dal presente articolo circa l'altezza, la cubatura e la superficie dei locali chiusi di lavoro è estesa anche alle aziende industriali che occupano meno di cinque lavoratori quando le lavorazioni che in esse si svolgono siano ritenute, a giudizio dell'organo di vigilanza, pregiudizievoli alla salute dei lavoratori occupati.

13 D.Lgs. n. 81/2008 - Allegato IV - punti 1.2.1, 1.2.1.2. e 1.2.1.3.

1.2.1. I limiti minimi per altezza, cubatura e superficie dei locali chiusi destinati o da destinarsi al lavoro nelle aziende industriali che occupano più di cinque lavoratori, ed in ogni caso in quelle che eseguono le lavorazioni che comportano la sorveglianza sanitaria, sono i seguenti:

-omissis -

1.2.1.2. cubatura non inferiore a mc 10 per lavoratore;

1.2.1.3. ogni lavoratore occupato in ciascun ambiente deve disporre di una superficie di almeno mq 2.

- la superficie destinata alla somministrazione **14** non dovrà essere inferiore al 40% della superficie complessiva dell'esercizio **15** al fine di garantire un equilibrato riparto fra superficie destinata alla preparazione, conservazione e produzione di alimenti e bevande, compresa quella dei locali destinati ai dipendenti, e quella dei locali a cui i clienti hanno libero accesso;
 - l'unità dovrà essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico (L. 26.10.1995 n° 447, D.P.C. M. 16.04.1999 n.215, L.R. 9.5.2001 n.15, deliberazione G.R. n.673 del 14.4.2004, Zonizzazione Acustica Comunale)
20. Nel caso di interventi con destinazione extraresidenziale di cui alle lettere e), f), h) dell'Allegato di cui all'articolo 9, comma 1, della L.R. n.15/2013 "Definizione degli interventi edilizi" da attuarsi su edifici esistenti, debbono essere garantiti i valori minimi di cui ai precedenti commi 17 e 18, fatte salve le deroghe previste ai successivi commi 20 e 21.
21. Negli interventi su edifici esistenti con destinazione extraresidenziale non comportanti cambio della destinazione d'uso possono essere mantenute altezze e superfici esistenti, qualora non in contrasto con la vigente normativa sulla salute nei luoghi di lavoro, previa deroga rilasciata dall'organo di vigilanza competente ai sensi dell'Allegato IV – punto 1.2.4. del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i., prescritta nel caso di attività produttive definite ai punti 1.2.1. e 1.2.4., secondo capoverso.
22. Nel caso di recupero di spazi esistenti con cambio di destinazione d'uso per attività extraresidenziali si applicano le disposizioni previste dai precedenti commi 17 e 18; è ammessa una tolleranza di cm.15 qualora le opere non riguardino le strutture orizzontali e vengano messi in atto interventi per il risparmio energetico o la produzione di energia da fonti rinnovabili in misura pari ad almeno il 10% dei nuovi fabbisogni.
23. E' vietato destinare al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei, fatte salve le deroghe previste dall'art.65 del D.Lgs. n.81/2008. **16**

B) VENTILAZIONE DEGLI SPAZI CHIUSI

24. Si intende per ventilazione naturale gli scambi d'aria tra ogni singolo locale e l'ambiente circostante che avvengono sotto la spinta della pressione generata dalla differenza di temperatura che per una diversa pressione d'aria fra esterno ed interno. Il controllo della ventilazione degli spazi chiusi è finalizzato a:
- regolare il grado di umidità relativa, per garantire adeguati livelli di benessere igrotermico invernale, contenere gli effetti della condensa del vapore ed evitare la formazione di colonie microbiche;
 - contribuire al raggiungimento di un sufficiente benessere igrotermico estivo;
 - assicurare le condizioni di benessere respiratorio olfattivo;
 - assicurare un adeguato ricambio d'aria, per evitare la presenza di impurità dell'aria e di gas nocivi;

14 Per superficie di somministrazione dell'esercizio è da intendersi quella netta calpestabile dei locali in cui si esercita l'attività, misurati da muro a muro, compresi gli scaffali, banchi ed altre eventuali attrezzature; restano escluse soltanto le cucine, i depositi, gli uffici, i servizi, la superficie all'aperto.

15 Per superficie totale dell'esercizio s'intende quella netta calpestabile relativa a tutti i locali utilizzati per l'esercizio dell'attività.

16 D.Lgs. n. 81/2008 - Art. 65.- Locali sotterranei o semisotterranei

1. E' vietato destinare al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei.

2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, possono essere destinati al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei, quando ricorrano particolari esigenze tecniche. In tali casi il datore di lavoro provvede ad assicurare idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima.

3. L'organo di vigilanza può consentire l'uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei anche per altre lavorazioni per le quali non ricorrono le esigenze tecniche, quando dette lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettate le norme del presente decreto legislativo e si sia provveduto ad assicurare le condizioni di cui al comma 2.

- assicurare l'afflusso dell'aria in misura adeguata nei locali in cui sono installati apparecchi a combustione.
25. Devono concorrere a garantire una buona ventilazione naturale le più opportune scelte progettuali in ordine alle caratteristiche tipologiche, all'orientamento, alla collocazione delle aperture ed all'esposizione al vento degli edifici.
26. I parametri che sono utilizzati per descrivere l'areazione naturale sono:
- R.A. = Rapporto aerante, quale rapporto fra la superficie apribile delle finestre di un ambiente e la sua area di pavimento
 - n = numero di ricambi d'aria orario " n " [m^3/hm^3], il quale rappresenta il rapporto tra il volume dello spazio e il volume d'aria rinnovato in un'ora all'interno del medesimo spazio.
27. I ricambi d'aria si distinguono in:
- continui, se ottenuti attraverso la permeabilità degli infissi, interstizi delle chiusure opache, prese d'aria esterne;
 - discontinui, se avvengono con il controllo da parte dell'utente, ad esempio, tramite l'apertura delle finestre, oppure tramite la ventilazione meccanica comandata dall'utente.
28. Qualora la permeabilità degli infissi e le prese d'aria esterna non riescano a garantire il raggiungimento dei ricambi d'aria continui prescritti, occorre ricorrere anche alla ventilazione continua meccanica, da intendersi non come sostitutiva ma come integrazione dell'areazione naturale.

B1 -Destinazioni residenziali

29. Nel caso di interventi di nuova costruzione con destinazione residenziale gli spazi devono garantire i seguenti rapporti di areazione naturale:

spazi per attività principale:

Il livello di prestazione richiesto, espresso in numero di ricambi d'aria orario " n " [m^3/hm^3] è il seguente:

- $n > 0,5 m^3/hm^3$

Esso si intende convenzionalmente soddisfatto se è rispettata la seguente condizione:

- superficie apribile $\geq 1/8$ della superficie di pavimento a condizione che la gestione del ricambio discontinuo mediante apertura delle finestre avvenga correttamente in modo da garantire il rispetto del suddetto livello di prestazione)
- in particolare per le cucine, comprese quelle in nicchia, o zona cottura:
 - R.A. $\geq 1/8$ della superficie di pavimento (compresa la superficie della zona cottura)
 - $n \geq 0,5 m^3/hm^3$ e, in aggiunta, $n \geq 3 m^3/hm^3$ (ricambio discontinuo) da ubicare in corrispondenza dei punti di cottura, con collegamento esterno tramite canna di esalazione

bagni, servizi igienici:

- R.A. $\geq 1/8$ della superficie di pavimento (ricambio discontinuo)
- in assenza di apertura all'esterno, deve essere assicurato da impianto di estrazione forzata (ricambi discontinui) che garantisca un numero di ricambi d'aria $n \geq 5 m^3/hm^3$
- i suddetti locali debbono avere accesso diretto da spazi per attività principale solo attraverso disimpegni, salvo il caso di alloggi con più servizi igienici, di cui almeno uno deve avere le caratteristiche precedenti

spazi di circolazione e collegamento ad uso comune:

- R.A. $\geq 1/20$ della superficie di pavimento (ricambio discontinuo)

spazi ad uso comune per attività collettive (es. sale condominiali):

- superficie apribile $\geq 1/8$ della superficie di pavimento (ricambio discontinuo)

Al fine di perseguire migliori prestazioni sotto il profilo del risparmio energetico è ammesso che, per locali di significative dimensioni dotati di grandi aperture, con riferimento ad ogni locale, i serramenti siano dotati di parti fisse di superficie complessiva non superiore al 50%; in tali situazioni la gestione dei ricambi d'aria discontinui mediante controllo da parte dell'utente tramite l'apertura delle finestre, dovranno tener conto della riduzione di superficie apribile.

spazi di pertinenza dell'unità immobiliare o dell'organismo abitativo destinati ad attività secondarie:

- R.A. \geq 1/12 della superficie di pavimento (ricambio discontinuo)
- le cantine, le legnaie, i corridoi e collegamenti verticali al servizio della singola unità immobiliare possono essere privi di illuminazione ed areazione diretta, comprese le autorimesse per le quali è richiesto unicamente il rispetto delle norme di sicurezza vigenti in materia di prevenzione incendi

vani di sottotetti non abitabili:

- al fine di prevenire utilizzi impropri dei locali la superficie apribile non dovrà superare il valore di 1/30 con finestre o lucernai di superficie singola non superiore a m^2 0,80, fermo restando che per ogni locale è comunque consentita almeno una apertura di m^2 0,80; queste limitazioni non trovano applicazione nei casi di recupero dei sottotetti disciplinati dalla L.R. n.11/1998.

30. Nel caso di interventi definiti alle lettere e), h) dell'Allegato di cui all'articolo 9, comma 1 della L.R. n.15/2013, con destinazione finale a residenza, debbono essere garantiti i valori minimi di areazione naturale di cui al punto precedente; nel caso di interventi di tipo diverso su edifici esistenti, negli spazi in cui viene mantenuta la destinazione d'uso residenziale in essere, qualora non si raggiungano i rapporti previsti per le nuove costruzioni e non sia possibile, per vincoli oggettivi, intervenire sul numero e sulla dimensione delle aperture, il progettista dovrà dimostrare mediante raffronto fra i valori della situazione di fatto e quella di progetto che non viene peggiorata la situazione esistente.

B2 -Destinazioni extra-residenziali

31. Nel caso di interventi con destinazione finale extra-residenziale di nuova costruzione, di ristrutturazione edilizia (solo se attuati mediante demolizione e ricostruzione) e di ristrutturazione urbanistica, gli spazi devono garantire i rapporti di areazione naturale ed i requisiti di seguito indicati:

spazi per attività principale:

- R.A. \geq 1/8 della superficie di pavimento (ricambio discontinuo) per uffici, ambulatori, negozi, bar e ristoranti, ecc. salvo deroghe previste dal presente comma o da altre disposizioni vigenti
- R.A. \geq 1/16 se di superficie inferiore a mq.1000, R.A. \geq 1/20 se di superficie superiore a mq. 1000, per locali adibiti ad attività lavorative diverse da quelle precedenti, compresi magazzini con presenza continua di persone
- R.A. \geq 1/30 per locali adibiti ad attività lavorative con presenza occasionale di breve durata
- almeno il 50% della superficie apribile deve essere a parete e le finestre situate in copertura devono avere meccanismi di apertura facilmente azionabili dal basso

Al fine di perseguire migliori prestazioni sotto il profilo del risparmio energetico è ammesso che, con riferimento ad ogni locale, i serramenti siano dotati di parti fisse di superficie complessiva non superiore al 50%.

Bagni, servizi igienici:

- R.A. \geq 1/8 della superficie di pavimento (ricambio discontinuo)
- in assenza di apertura all'esterno, deve essere assicurato da impianto di estrazione forzata (ricambi discontinui) che garantisca un numero di ricambi d'aria $n \geq 5 m^3/hm^3$

I suddetti locali non possono avere accesso diretto da spazi per attività principale se non attraverso disimpegni, salvo il caso di particolari destinazioni (es. alberghi)

Spazi ad uso comune per attività collettive, come per la funzione abitativa

Luoghi di lavoro:

- oltre alle norme contenute nel presente regolamento occorre attenersi a quanto

prescritto dalla normativa vigente (D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i.–Allegato IV–punto1.9.1). **17**

32. Per le medie e grandi strutture di vendita è ammesso un R.A.inferiore a condizione che l'aerazione naturale venga integrata mediante installazione di impianto di areazione forzata e condizionamento realizzato conformemente ai parametri della Norma tecnica UNI 10339 del 1995 con potenzialità proporzionata al difetto di areazione naturale previsto calcolato sulla base dell'indice di affollamento definito dalla suddetta Norma UNI. **18**

C) ILLUMINAMENTO DEI LOCALI

33. Il controllo dell'illuminamento naturale concorre in modo determinante al soddisfacimento dell'esigenza di benessere visivo; con riferimento ad ogni attività quindi e allo specifico compito visivo dell'utenza, l'illuminamento naturale deve essere assicurato da elementi tecnici di adeguate caratteristiche.
34. I livelli di prestazione sono misurati dal fattore di luce diurna medio (FLDm), definito come rapporto [%], fra l'illuminamento medio dello spazio chiuso e l'illuminamento esterno ricevuto, nelle identiche condizioni di tempo e di luogo, dall'intera volta celeste su una superficie orizzontale esposta all'aperto, senza irraggiamento diretto del sole. Negli spazi di fruizione per attività principale il livello del fattore di luce diurna medio deve essere: $FLDm \geq 2\%$.
35. Nel caso di interventi definiti alle lettere e), h) dell'Allegato di cui all'articolo 9, comma1 della L.R. n.15/2013, con destinazione finale a residenza, debbono essere garantiti i valori minimi di illuminamento naturale di cui al punto precedente; nel caso di interventi di tipo diverso su edifici esistenti, negli spazi in cui viene mantenuta la destinazione d'uso residenziale in essere, qualora non si raggiungano i rapporti previsti per le nuove costruzioni e non sia possibile, per vincoli oggettivi, intervenire sul numero e sulla dimensione delle aperture, il progettista dovrà evidenziare il raffronto fra i valori della situazione esistente e quelli di progetto, garantendo che questi ultimi non saranno peggiorativi dell'esistente.

C1 -Destinazioni residenziali

36. I livelli di prestazione definiti al precedente comma 32 si intendono convenzionalmente soddisfatti se sono rispettate le seguenti condizioni:

spazi per attività principale:

- rapporto di illuminazione $R_i \geq 1/8$ (R_i = rapporto fra la superficie del pavimento e la superficie del vano nella muratura)
- superfici vetrate con coefficienti di trasparenza $t \geq 0,7$;

bagni, servizi igienici:

- rapporto di illuminazione $R_i > 1/8$ (R_i = rapporto fra la superficie del pavimento e la superficie del vano nella muratura)

17 Allegato IV – punto 1.2.4. del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i.,1.9.1. Aerazione dei luoghi di lavoro chiusi

1.9.1.1. Nei luoghi di lavoro chiusi, è necessario far sì che tenendo conto dei metodi di lavoro e degli sforzi fisici ai quali sono sottoposti i lavoratori, essi dispongano di aria salubre in quantità sufficiente anche ottenuta con impianti di areazione.

1.9.1.2. Se viene utilizzato un impianto di aerazione, esso deve essere sempre mantenuto funzionante. Ogni eventuale guasto deve essere segnalato da un sistema di controllo, quando ciò è necessario per salvaguardare la salute dei lavoratori.

1.9.1.3. Se sono utilizzati impianti di condizionamento dell'aria o di ventilazione meccanica, essi devono funzionare in modo che i lavoratori non siano esposti a correnti d'aria fastidiosa.

1.9.1.4. Gli stessi impianti devono essere periodicamente sottoposti a controlli, manutenzione, pulizia e sanificazione per la tutela della salute dei lavoratori.

1.9.1.5. Qualsiasi sedimento o sporcizia che potrebbe comportare un pericolo immediato per la salute dei lavoratori dovuto all'inquinamento dell'aria respirata deve essere eliminato rapidamente.

18 Il valore di riferimento, come da Norma UNI 10339, è per i locali di vendita pari a $32,4 \text{ m}^3/\text{h}/\text{per persona}$ con un indice di affollamento di $0,1 \text{ persone}/\text{m}^2 = n. 1 \text{ persona}/10 \text{ m}^2$ mentre per i locali di preparazione/ confezionamento è pari a $59,4 \text{ m}^3/\text{h}/\text{m}^2$ di superficie degli spazi

spazi di circolazione e collegamento ad uso comune:

- rapporto di illuminazione $R_i > 1/20$ (R_i = rapporto fra la superficie del pavimento e la superficie del vano nella muratura)

spazi ad uso comune per attività collettive (es. sale condominiali):

- rapporto di illuminazione $R_i > 1/8$ (R_i = rapporto fra la superficie del pavimento e la superficie del vano nella muratura)

spazi di pertinenza dell'unità immobiliare o dell'organismo abitativo destinate ad attività secondarie:

- rapporto di illuminazione: $> 1/12$ (R_i = rapporto fra la superficie del pavimento e la superficie del vano nella muratura)
- le cantine, le legnaie, i corridoi e collegamenti verticali al servizio della singola unità immobiliare possono essere privi di illuminazione ed areazione diretta, comprese le autorimesse per le quali è richiesto unicamente il rispetto delle norme di sicurezza vigenti in materia di prevenzione incendi

vani di sottotetti non abitabili:

- al fine di prevenire utilizzi impropri dei locali il rapporto illuminante dovrà superare il valore di $1/30$ con finestre o lucernai di superficie singola non superiore a $m^2 0,80$, fermo restando che per ogni locale è comunque consentita almeno una apertura di $m^2 0,80$; queste limitazioni non trovano applicazione nei casi di recupero dei sottotetti disciplinati dalla L.R. n.11/1998.

C2 -Destinazioni extra-residenziali

37. Nei luoghi di lavoro l'illuminazione naturale ed artificiale degli spazi per attività principali deve essere garantita in relazione allo specifico tipo di lavoro da svolgere, nel rispetto della normativa sull'igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro con particolare riferimento all'Allegato IV – Requisiti dei luoghi di lavoro – punto 1.10 del D.Lgs. n. 81/2008 **19**; la superficie vetrata può essere collocata in parte a soffitto, fermo restando che ove possibile va garantita la visione di elementi del paesaggio dai punti fissi di lavoro.
38. Per le medie e grandi strutture di vendita è ammesso un rapporto di illuminazione R_i inferiore ad $1/8$ o addirittura assente a condizione che l'illuminazione naturale venga integrata o sostituita mediante installazione di impianto di illuminazione artificiale realizzato conformemente alle vigenti disposizioni di salute e sicurezza e proporzionata al difetto di illuminazione naturale.
39. Per dimostrare il rispetto del livello di prestazione richiesto al precedente comma 32 ove non si intenda fare riferimento alle condizioni stabilite al precedente comma 35, si possono usare metodi di calcolo per il raggiungimento del livello di FLDm normalmente accettati ed in tal caso si potrà procedere ad eventuale verifica a lavori ultimati con la prova in opera.

19 Allegato IV - Requisiti dei luoghi di lavoro del D.Lgs. n.81/2008

1.10. Illuminazione naturale ed artificiale dei luoghi di lavoro

1.10.1. A meno che non sia richiesto diversamente dalle necessità delle lavorazioni e salvo che non si tratti di locali sotterranei, i luoghi di lavoro devono disporre di sufficiente luce naturale. In ogni caso, tutti i predetti locali e luoghi di lavoro devono essere dotati di dispositivi che consentano un'illuminazione artificiale adeguata per salvaguardare la sicurezza, la salute e il benessere di lavoratori.

1.10.2. Gli impianti di illuminazione dei locali di lavoro e delle vie di circolazione devono essere installati in modo che il tipo d'illuminazione previsto non rappresenti un rischio di infortunio per i lavoratori.

1.10.3. I luoghi di lavoro nei quali i lavoratori sono particolarmente esposti a rischi in caso di guasto dell'illuminazione artificiale, devono disporre di un'illuminazione di sicurezza di sufficiente intensità.

1.10.4. Le superfici vetrate illuminanti ed i mezzi di illuminazione artificiale devono essere tenuti costantemente in buone condizioni di pulizia e di efficienza.

1.10.5. Gli ambienti, i posti di lavoro ed i passaggi devono essere illuminati con luce naturale o artificiale in modo da assicurare una sufficiente visibilità.

1.10.6. Nei casi in cui, per le esigenze tecniche di particolari lavorazioni o procedimenti, non sia possibile illuminare adeguatamente gli ambienti, i luoghi ed i posti indicati al punto 1.10.5, si devono adottare adeguate misure dirette ad eliminare i rischi derivanti dalla mancanza e dalla insufficienza della illuminazione.

40. Per il corretto livello di illuminamento naturale occorre considerare anche il contesto naturale o antropizzato nel quale l'edificio è inserito (edifici prospicienti, ostruzioni, orografia, ecc.), tenendo presente anche le previsioni urbanistiche (edifici ammessi o previsti dagli strumenti urbanistici ma non ancora realizzati).

D) COLLEGAMENTI VERTICALI

41. Nella realizzazione delle scale dovranno essere rispettate, oltre alle normative vigenti in materia di abbattimento delle barriere architettoniche (D.M. LL.PP. 236/89, punti 4.1.10 e 8.1.10) e le seguenti condizioni e prescrizioni:
- la struttura portante delle scale interne al servizio di più unità immobiliari deve essere in cemento armato o in materiale di analoghe caratteristiche di resistenza al fuoco ed alle sollecitazioni orizzontali o sismiche; le pareti del vano-scala confinanti con locali abitabili devono essere in muratura laterizia o in calcestruzzo di cemento o di altro materiale riconosciuto idoneo e dotate di adeguato coibente acustico. Strutture diverse sono consentite soltanto per scale interne alle unità immobiliari;
 - la larghezza minima delle rampe e dei pianerottoli delle scale al servizio di piani abitabili composti da più unità immobiliari non deve essere inferiore a mt.1,20; le rampe di scale che non costituiscono parte comune o non sono di uso pubblico devono avere una larghezza minima di 0,80 m. In tal caso devono comunque essere rispettati il rapporto tra alzata e pedata (in questo caso minimo 25 cm), e la altezza minima del parapetto;
 - i gradini delle scale comuni devono essere caratterizzati da un corretto rapporto tra alzata e pedata (pedata minimo 30 cm.) determinato con il criterio che la somma tra il doppio dell'alzata e la pedata deve essere compresa tra 62/64 cm; ogni scala comune può servire fino ad un massimo di venti unità immobiliari, salvo disposizioni più restrittive stabilite ai fini della sicurezza e/o prevenzione incendi;
 - nei vani scala è vietata l'apertura di finestre per l'aerazione dei locali contigui; potrà essere tollerata l'apertura di finestre murate di vetrocemento o con vetri opachi e telai fissi esclusivamente per l'illuminazione di locali per attività secondaria;
 - il sottotetto deve essere accessibile dal vano-scala o da botola, nel qual caso la stessa deve avere dimensione minime di mt.0,60 per 0,80;
 - le scale devono essere dotate di corrimano ad altezza non inferiore a mt.1,00, misurata al centro della pedata ed essere inattraversabile da una sfera di diametro di cm 10. In corrispondenza delle interruzioni del corrimano, questo deve essere prolungato di 30 cm oltre il primo e l'ultimo gradino. In caso di scale comuni, o di edifici aperti al pubblico, e comunque in ogni caso in cui la larghezza della rampa sia uguale o superiore a ml. 1,80, i corrimano dovranno essere presenti su entrambi i lati;
 - le scale prefabbricate messe in opera debbono essere realizzate nel rispetto delle norme UNI 10803 gennaio 1999, UNI 10804 gennaio 1999, UNI 10810 gennaio 1999, UNI 10811 gennaio 1999, UNI 10812 gennaio 1999.
42. Nella realizzazione degli ascensori dovranno essere rispettate le seguenti condizioni e prescrizioni:
- l'impianto di ascensore dovrà essere previsto in tutti i fabbricati con più di tre livelli fuori terra e comunque in edifici in cui l'accesso alla più alta unità immobiliare è posto oltre il terzo livello, ivi compresi eventuali livelli interrati e/o porticati. Ogni ascensore non potrà servire più di venti unità immobiliari. In ogni caso dovrà essere previsto un ascensore per ogni scala principale raggiungibile mediante rampe prive di gradini;
 - qualora il vano ascensore o di montacarichi fosse attiguo a camere da letto dovrà esserne separato tramite doppia parete con interposizione di coibente acustico;
 - l'impianto di ascensore deve essere progettato nel rispetto delle norme per la prevenzione degli incendi, nonché nel rispetto delle norme per la prevenzione infortuni;
 - la porta della cabina deve avere luce libera minima pari a ml.0,90; sul ripiano di fermata, anteriormente alla porta della cabina, deve esservi uno spazio libero di non meno di ml.2,00 di profondità;
 - dovranno in ogni caso essere rispettate tutte le norme e specifiche tecniche previste dal D.M.LL.PP. n.236/89 in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, con

- particolare riferimento all'art.3, all'art.4, punti 4.1.12, all'art.6, punti 6.1 e 6.2, all'art.8, voce 8.1.12;
- dovranno in ogni caso essere rispettate le norme contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 30.04.1999, n.162 "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio". In particolare, ai sensi delle sopracitate disposizioni, dovrà essere rispettato l'obbligo da parte dei proprietari, di comunicare al Comune la messa in esercizio degli impianti ai fini del rilascio del numero di matricola.

TITOLO II – INTERVENTI EDILIZI ED URBANISTICI

Capo I –Interventi edilizi

Art.13 – Definizione degli interventi edilizi

1. Ai fini della L.R. n.15/2013 e del presente regolamento, si intendono per:

a) Interventi di manutenzione ordinaria

2. le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
3. Per "finiture" si intendono quelle parti di un elemento strutturale o tecnologico sostituibili e rinnovabili senza sostituire l'intero elemento strutturale o tecnologico, distinte in FINITURE ESTERNE (a titolo esemplificativo intonaci, rivestimenti, tinteggiatura, infissi, elementi architettonici e decorativi, pavimentazioni, manto di copertura ecc.) e FINITURE INTERNE (a titolo esemplificativo tinteggiatura, intonaci e rivestimenti, controsoffitti, pavimenti, infissi, elementi architettonici decorativi ecc.
4. Per "integrazione di impianti tecnologici esistenti" si intende l'ammodernamento di impianti esistenti e l'aggiunta di componenti tecnologiche in impianti esistenti, mentre non vi è ricompresa la realizzazione di nuovi impianti precedentemente non presenti, o la destinazione ex-novo di vani ad ospitare servizi igienici o impianti tecnologici.
5. A titolo esemplificativo e con specifico riferimento agli edifici, sono interventi di manutenzione ordinaria:
 - opere interne: riparazione rinnovamento e sostituzione di intonaci, rivestimenti, infissi, serramenti, controsoffitti, pavimenti, apparecchi sanitari, canne fumarie e di ventilazione; aggiunta di nuovi apparecchi sanitari in bagni esistenti, aggiunta di nuove canalizzazioni per liquidi, aeriformi, ecc.
 - opere esterne: riparazione e sostituzione, purché senza alterazione delle caratteristiche, posizioni, forme e colori preesistenti di intonaci, rivestimenti, serramenti, manti di copertura, impermeabilizzazioni, guaine tagliamuro, grondaie, pluviali, canne e comignoli, antenne, cornicioni e cornici, zoccolature, bancali, gradini, ringhiere, inferriate, vetrine, recinzioni, pavimentazioni, sistemazioni e arredi dell'area di pertinenza.

b) Interventi di manutenzione straordinaria

6. le opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso.

c) Interventi di restauro scientifico

7. sono volti alla conservazione e valorizzazione dei caratteri architettonici o artistici di edifici di particolare pregio, secondo le definizioni contenute alla lett. c) dell'Allegato alla L.R. n.15/2013.

20

20 Il testo della lett. c) dell'Allegato alla L.R. n.15/2013 è il seguente:

- c) "restauro scientifico", gli interventi che riguardano le unità edilizie che hanno assunto rilevante importanza nel contesto urbano territoriale per specifici pregi o caratteri architettonici o artistici. Gli interventi di restauro

d) Interventi di restauro e risanamento conservativo

8. le opere volte a conservare l'organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentono destinazioni d'uso con essi compatibili; tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.

e) Ripristino tipologico

9. gli interventi che riguardano le unità edilizie fatiscenti o parzialmente demolite di cui è possibile reperire adeguata documentazione della loro organizzazione tipologica originaria, come definiti dalla lett. e) dell'Allegato alla L.R. n.15/2013. **21**

f) Interventi di ristrutturazione edilizia

10. le opere finalizzate alla trasformazione degli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere, come definite alla lett. f) dell'Allegato alla L.R. n.15/2013. **22**

scientifico consistono in un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'edificio, ne consentono la conservazione, valorizzandone i caratteri e rendendone possibile un uso adeguato alle intrinseche caratteristiche.

Il tipo di intervento prevede:

- c1) il restauro degli aspetti architettonici o il ripristino delle parti alterate, cioè il restauro o ripristino dei fronti esterni ed interni, il restauro o il ripristino degli ambienti interni, la ricostruzione filologica di parti dell'edificio eventualmente crollate o demolite, la conservazione o il ripristino dell'impianto distributivo-organizzativo originale, la conservazione o il ripristino degli spazi liberi, quali, tra gli altri, le corti, i larghi, i piazzali, gli orti, i giardini, i chiostri;
- c2) consolidamento, con sostituzione delle parti non recuperabili senza modificare la posizione o la quota dei seguenti elementi strutturali:
- murature portanti sia interne che esterne;
 - solai e volte;
 - scale;
 - tetto, con ripristino del manto di copertura originale;
- c3) l'eliminazione delle superfetazioni come parti incongrue all'impianto originario e agli ampliamenti organici del medesimo;
- c4) l'inserimento degli impianti tecnologici e igienico-sanitari essenziali.

21 Il testo della lett. e) dell'Allegato alla L.R. 15/2013 è il seguente:

- e) "ripristino tipologico", gli interventi che riguardano le unità edilizie fatiscenti o parzialmente demolite di cui è possibile reperire adeguata documentazione della loro organizzazione tipologica originaria individuabile anche in altre unità edilizie dello stesso periodo storico e della stessa area culturale. Il tipo di intervento prevede:
- e1) il ripristino dei collegamenti verticali od orizzontali collettivi quali androni, blocchi scale, portici;
- e2) il ripristino ed il mantenimento della forma, dimensioni e dei rapporti fra unità edilizie preesistenti ed aree scoperte quali corti, chiostri;
- e3) il ripristino di tutti gli elementi costitutivi del tipo edilizio, quali partitura delle finestre, ubicazione degli elementi principali e particolari elementi di finitura.

22 Il testo della lett. f) dell'Allegato alla L.R. n.15/2013 è il seguente:

- f) "Interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto od in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti, nonché la realizzazione di volumi tecnici necessari per l'installazione o la revisione di impianti tecnologici. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono compresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria del fabbricato preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'installazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico degli edifici.
- Gli interventi di ristrutturazione edilizia comprendono altresì quelli che comportino, in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che limitatamente agli immobili compresi nei centri storici e negli insediamenti e infrastrutture storiche del territorio rurale, di cui agli articoli A-7 e A-8 dell'Allegato della legge regionale n.20 del 2000 comportino mutamenti della destinazione d'uso.

11. In attuazione alle disposizioni del comma 4 dell'art.13 della L.R. n.15/2013, nei *Centri storici* di cui al Capo II del successivo Titolo VII, non sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia con modifica della sagoma.

g) Interventi di nuova costruzione

12. la realizzazione di nuovi manufatti edilizi, anche in ampliamento agli esistenti, e l'attrezzamento di opere infrastrutturali comportanti trasformazioni permanenti del territorio e comunque ogni intervento non rientrante nelle categorie precedentemente definite; gli interventi vanno riferiti a quelli dettagliatamente elencati alla lett. g) dell'Allegato alla L.R. n.15/2013, **23** con la specificazione che, con riferimento alla lett. g6) dell'Allegato, sono qualificati come nuove costruzioni i nuovi corpi di fabbrica pertinenziali ricadenti in zona omogenea A e quelli ricadenti in altre zone che eccedono i limiti volumetrici previsti alla suddetta lett. g6).
13. Al fine della determinazione dell'incidenza volumetrica degli edifici pertinenziali di cui alla lett. g6) dell'Allegato alla L.R. n.15/2013, il parametro da assumere per la determinazione del volume dell'edificio principale va riferito al Volume totale o lordo (Vt), come definito nell'Allegato 1 al presente RUE.

h) Interventi di ristrutturazione urbanistica

14. gli interventi rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.

i) Demolizione con o senza ricostruzione

15. gli interventi di demolizione con ricostruzione sono finalizzati all'abbattimento di edifici esistenti e alla realizzazione di nuovi manufatti edilizi, anche su diverso sedime e con sagoma planivolumetrica differente dai precedenti edifici; gli interventi di demolizione senza ricostruzione riguardano gli elementi incongrui quali superfetazioni e corpi di fabbrica incompatibili con la struttura dell'insediamento, la cui demolizione concorre all'opera di risanamento funzionale e formale delle aree destinate a verde privato e a verde pubblico.

l) Recupero e risanamento delle aree libere

16. gli interventi che riguardano le aree e gli spazi liberi. L'intervento concorre all'opera di risanamento, funzionale e formale, delle aree stesse. Il tipo di intervento prevede l'eliminazione di opere incongrue esistenti e la esecuzione di opere capaci di concorrere alla riorganizzazione funzionale e formale delle aree e degli spazi liberi con attenzione alla loro accessibilità e fruibilità.

23 Il testo della lett. g) dell'Allegato alla L.R. n.15/2013 è il seguente:

- g) "interventi di nuova costruzione", gli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali:
- g1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo restando per gli interventi pertinenziali, quanto previsto al punto g.6);
 - g2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune;
 - g3) la realizzazione di infrastrutture ed impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo ineditato;
 - g4) l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione da realizzare sul suolo;
 - g5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee;
 - g6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualificano come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20 per cento del volume dell'edificio principale;
 - g7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione dei lavori cui consegue la trasformazione permanente del suolo in edificato.

m) Significativi movimenti di terra

17. i rilevanti movimenti morfologici del suolo non a fini agricoli e comunque estranei all'attività edificatoria quali gli scavi, i livellamenti, i riporti di terreno, gli sbancamenti che comportano modificazioni permanenti e rilevanti della morfologia del suolo, quali scavi e rinterri, che non riguardino la coltivazione di cave e torbiere o la sistemazione di terreni per le usuali pratiche agricole o per l'attività edificatoria.
18. Ai sensi del presente Regolamento si intendono come "significativi" gli interventi che modificano, anche per fasi successive, la quota originaria del piano-campagna oltre le soglie minime di seguito indicate:
- l'intervento dovrà interessare una superficie complessiva almeno superiore a mq.2 500
 - la massima variazione di quota rispetto all'esistente dovrà superare il valore di mt.1,20, ridotta a mt.0,60 in corrispondenza dei confini di proprietà
 - la variazione di quota media ponderale (volume/superficie) dovrà superare il valore di mt.0,60.
19. Le soglie di cui al precedente comma sono ridotte al 50% nelle *Zone di particolare interesse paesaggistico ed ambientale* e nelle *Zone di tutela naturalistica* di cui ai punti 1) e 2) dell'art.27 del PSC e nei *Principali crinali* di cui al punto 2) dell'art. 26 del PSC.
20. Non si configurano come rilevanti movimenti morfologici del suolo le modeste modifiche connesse alle attività produttive agricole, la coltivazione di cave, le sistemazioni idrauliche delle acque pubbliche ed il consolidamento della stabilità dei versanti ove effettuate dagli Enti competenti; sono invece ricomprese a titolo esemplificativo, ove eccedenti le soglie di cui ai precedenti commi, le bonifiche, i prosciugamenti e tombamenti di zone umide, la sistemazione di terreni con opere di drenaggio.
21. Nelle *Zone soggette a vincolo idrogeologico*, come individuate nel PSC alla tav. PSC7, non si applicano le disposizioni dei commi precedenti, in quanto le zone sono assoggettate alla specifica normativa stabilita dal R.D.L. n.3267/1923 e dalla Deliberazione della G.R. n.1117/2000.

n) Cartelloni e altri mezzi pubblicitari

22. La collocazione lungo le strade o in vista di esse di cartelli e di altri mezzi pubblicitari, come definiti dall'art.47 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada (legge n.495/1992) **24** è

24 Art. 47.Reg.- Definizione dei mezzi pubblicitari.

1. Si definisce «insegna di esercizio» la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.
2. Si definisce «preinsegna» la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.
3. Si definisce «sorgente luminosa» qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.
4. Si definisce «cartello» un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
5. Si definisce «striscione, locandina e stendardo» l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido.
6. Si definisce «segno orizzontale reclamistico» la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.
7. Si definisce «impianto pubblicitario di servizio» qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

soggetta ad autorizzazione nel rispetto delle specifiche disposizioni contenute nel comma 1 dell'art.23 del Codice della Strada (Pubblicità sulle strade e sui veicoli) **25** e degli art. 48 e 49 del suddetto Regolamento di Attuazione. **26**

o) Recupero dei sottotetti

23. le opere di recupero dei sottotetti esistenti alla data dell'8 aprile 1998 negli edifici destinati in prevalenza a residenza, ovvero dei volumi sovrastanti l'ultimo piano abitabile degli edifici direttamente a contatto con la copertura dell'edificio stesso, ai sensi della L.R. n.11/1998; per queste opere il presente regolamento definisce, ai sensi dell'art.2 della citata L.R., le seguenti condizioni e limiti per il loro recupero a fini abitativi:

- l'altezza non deve essere inferiore a m.2,40 per i locali adibiti ad abitazione, e a m. 2,20 per i locali di servizio quali corridoi, disimpegno, bagni e ripostigli; l'altezza è determinata dal

8. Si definisce «impianto di pubblicità o propaganda» qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

9. Nei successivi articoli le preinsegne, gli striscioni, le locandine, gli stendardi, i segni orizzontali reclamistici, gli impianti pubblicitari di servizio e gli impianti di pubblicità o propaganda sono indicati per brevità, con il termine «altri mezzi pubblicitari».

10. Le definizioni riportate nei commi precedenti sono valide per l'applicazione dei successivi articoli relativi alla pubblicità, nei suoi riflessi sulla sicurezza stradale.

25 Art. 23. CdS - Pubblicità sulle strade e sui veicoli

1. Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possono renderne difficile la comprensione o ridurre la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarre l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione; in ogni caso, detti impianti non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide. Sono, altresì, vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento. Sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica.

Omissis

5. Quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati su una strada sono visibili da un'altra strada appartenente ad ente diverso, l'autorizzazione è subordinata al preventivo nulla osta di quest'ultimo.

26 Art. 48. Reg. - Dimensioni.

1. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari previsti dall'articolo 23 del codice e definiti nell'articolo 47, se installati fuori dai centri abitati non devono superare la superficie di 6 m², ad eccezione delle insegne di esercizio poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza ai fabbricati, che possono raggiungere la superficie di 20 m²; qualora la superficie di ciascuna facciata dell'edificio ove ha sede l'attività sia superiore a 100 m², è possibile incrementare la superficie dell'insegna di esercizio nella misura del 10% della superficie di facciata eccedente 100 m², fino al limite di 50 m².

2. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari installati entro i centri abitati sono soggetti alle limitazioni dimensionali previste dai regolamenti comunali.

omissis

Art. 49. Reg. - Caratteristiche dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari.

1. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.

2. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.

4. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari hanno sagoma regolare, che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale, specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni. Occorre altresì evitare che il colore rosso utilizzato nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari costituisca sfondo di segnali stradali di pericolo, di precedenza e d'obbligo, limitandone la percettibilità.

5. Il bordo inferiore dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari, ad eccezione degli impianti pubblicitari di servizio, posti in opera fuori dai centri abitati, deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 1,5 m rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente. Il bordo inferiore degli striscioni, delle locandine e degli stendardi, se posizionati al di sopra della carreggiata, sia sulle strade urbane che sulle strade extraurbane, deve essere in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 5,1 m rispetto al piano della carreggiata.

- rapporto tra il volume utile della parte di sottotetto la cui altezza superi mt.1,80 e la relativa superficie utile;
- non è ammessa alcuna modificazione delle altezze di colmo e di gronda, nonchè delle linee di pendenza delle falde;
 - il rapporto illuminante, da garantire preferibilmente con aperture in falda, deve essere pari o superiore a 1/16;
 - le aperture dovranno essere di norma a filo di falda e realizzate con ogni accorgimento necessario per garantire il rispetto degli aspetti paesistici, ambientali e monumentali dell'edificio oggetto di intervento. È comunque raccomandata, ove possibile, la collocazione di almeno una parte delle aperture a parete, al fine di migliorare il riscontro dell'aria, a condizione che venga garantita uniformità dei prospetti e, in caso di documentate esigenze, la realizzazione di abbaini in misura adeguata alle dimensioni della falda. Il responsabile dello Sportello Unico per l'Edilizia potrà impartire specifiche prescrizioni per garantire il raggiungimento delle suddette finalità di tutela;
 - le aperture ottenute in falda dovranno avere infissi preferibilmente muniti di dispositivi di termoregolazione per lo scioglimento della neve accumulata e dispositivi automatici di chiusura in caso di pioggia;
 - gli interventi sono subordinati al reperimento degli spazi per parcheggi pertinenziali, di cui all'art.41 sexies della Legge 17 agosto 1942, n.1150 e successive modificazioni ed integrazioni o in alternativa, qualora ciò risulti impossibile o non opportuno, è prescritta la monetizzazione delle aree stesse con le modalità stabilite dal presente regolamento
 - le opere realizzate nell'ambito del recupero dei sottotetti dovranno essere conformi alle norme nazionali e regionali vigenti in materia di impianti tecnologici e di contenimento dei consumi energetici.

Capo II – Strumenti urbanistici attuativi

Art.14 – Piani urbanistici attuativi (PUA)

1. I Piani urbanistici attuativi (PUA) sono strumenti urbanistici di dettaglio da redigere per l'attuazione degli interventi di nuova urbanizzazione e di riqualificazione, conformemente alle previsioni del POC, qualora lo stesso non ne assuma i contenuti.
2. Le norme contenute nel presente Regolamento relative ai Piani urbanistici attuativi sono riferibili ai seguenti piani o programmi:
 - piani particolareggiati e piani di lottizzazione, di cui agli artt.13 e 28 della Legge 17 agosto 1942, n.1150
 - piani per l'edilizia economica e popolare di cui alla Legge 18 aprile 1962, n.167
 - piani delle aree da destinare ad insediamenti produttivi di cui all'art.27 della Legge 22 ottobre 1971, n.865
 - piani di recupero di cui alla Legge 5 agosto 1978, n.457
 - programmi integrati di intervento di cui all'art.16 della Legge 17 febbraio 1992, n.179
 - programmi di recupero urbano di cui all'art.11 del D.L. 5 ottobre 1993, n.398, convertito dalla Legge 4 dicembre 1993, n.493
 - programmi di riqualificazione urbana, di cui all'art.4 della L.R. 3 luglio 1998, n.19, che assumono il valore e producono gli effetti del PUA ai sensi dell'art.31 della LR 20/2000.
3. I contenuti, gli elaborati costitutivi, le procedure di formazione ed approvazione e le modalità di attuazione sono stabiliti dalla legislazione urbanistica nazionale vigente, dagli artt. 31 e 35 della L.R. n.20/2000 e s.m.i. e dal presente Regolamento.

4. Il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo alla presentazione di piano urbanistico attuativo può chiedere preliminarmente allo sportello unico per l'edilizia una valutazione preventiva sull'ammissibilità degli interventi previsti, allegando la documentazione stabilita dal successivo art.15 "*Elaborati dei piani urbanistici attuativi di iniziativa privata*".
5. I Piani Urbanistici Attuativi dovranno di norma estendersi alle intere zone individuate graficamente nelle cartografie di POC, ma potranno limitarsi anche a stralci funzionali delle stesse a condizione che, da parte dei richiedenti lo stralcio, venga presentata un'ipotesi progettuale sull'infrastrutturazione dell'intero comparto previsto; nel caso di attuazione per stralci, il procedimento avviato con la presentazione del progetto è soggetto alle procedure del Capo III della legge 241/1990. Nell'ambito del procedimento di approvazione Il Comune verifica, valutando gli eventuali apporti partecipativi dei privati coinvolti nel procedimento, la congruenza dello stralcio funzionale proposto rispetto alla ipotesi progettuale complessiva, la quale dovrà garantire un'equa distribuzione dei diritti edificatori e degli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali tra tutti i proprietari degli immobili compresi nel perimetro di zona inserita nel POC.
6. Gli aventi titolo inoltrano al Sindaco apposita domanda di autorizzazione al deposito del Piano completa di tutta la documentazione tecnica ed amministrativa indicata nel presente regolamento; in seguito alla presentazione della domanda viene comunicato ai richiedenti il nominativo del responsabile del procedimento, ai sensi degli artt.4 e 5 della legge 7/8/1990 n. 241.
7. Il responsabile del procedimento procede alla verifica preliminare di completezza, controllando:
 - che la documentazione presentata sia completa di tutti gli elementi progettuali necessari;
 - che gli elaborati tecnici siano regolarmente sottoscritti da un tecnico abilitato;
 - che siano stati allegati i prescritti pareri, nulla-osta ed atti di assenso comunque denominati o, in alternativa, che sia stata prodotta la documentazione completa affinché il Comune possa procedere a richiederli ai soggetti competenti.
8. Il responsabile del procedimento formula l'istruttoria tecnica, eventualmente con la collaborazione di altri servizi comunali interessati, al fine di valutare:
 - se la proposta di Piano è conforme al PSC vigente;
 - se la proposta di Piano è conforme al POC vigente, ovvero comportamenti varianti allo stesso
 - se le proposte progettuali relative alle opere di urbanizzazione primaria sono soddisfacenti in termini di efficienza, di efficacia, di sicurezza e di buona manutenibilità, e se le stesse si integrino correttamente con il sistema di urbanizzazioni in cui si inseriscono;
 - se le proposte progettuali riguardanti le aree da cedere al Comune quali dotazioni di aree per attrezzature e spazi collettivi siano soddisfacenti in termini di dimensione, localizzazione, fruibilità da parte degli utenti, efficacia rispetto alle esigenze sottese e di buona manutenibilità.
9. Il responsabile del procedimento provvede inoltre:
 - a richiedere i pareri preventivi e le autorizzazioni necessarie da parte di altri Enti nel caso non siano state già prodotte;
 - ad acquisire il parere di competenza della C.Q.
10. Il responsabile del procedimento svolge le verifiche e l'istruttoria precedentemente descritte entro il termine di giorni 30 dalla presentazione della domanda; in caso di carenza o irregolarità dei documenti prodotti provvede a richiedere, in un'unica soluzione, le necessarie integrazioni documentali, stabilendo un termine non superiore a 90 giorni per la produzione delle stesse; in tal caso i termini del procedimento indicati ai commi successivi decorrono dalla data di acquisizione completa di quanto richiesto.

11. Decorso inutilmente il termine stabilito nella richiesta di integrazione di cui al comma precedente, salvo proroga accordata a seguito di richiesta motivata inoltrata dai richiedenti, verrà comunicato agli stessi che la pratica è stata respinta d'ufficio.
12. Entro il termine di 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, ovvero dalla data di acquisizione completa di quanto richiesto, ovvero dal ricevimento dei pareri preventivi ed autorizzazioni necessarie non allegati all'istanza, il responsabile del procedimento, provvede, senza necessità della preventiva adozione
 - a depositare il Piano per sessanta giorni per la libera consultazione presso il competente Servizio Comunale e presso il sito web comunale dandone avviso, oltre che sul BURERT e sul sito web comunale, eventualmente anche su un quotidiano a diffusione locale con spese a carico dei richiedenti
 - in alternativa a comunicare ai proponenti, i rilievi di merito sollevati rispettivamente dagli uffici comunali, dalla C.Q. e dagli altri soggetti tenuti al rilascio di nulla-osta ed atti di assenso comunque denominati, affinché gli stessi possano provvedere alle opportune rielaborazioni necessarie per rimuovere le carenze riscontrate e ripresentare il piano così modificato consentendo in tal caso di riavviare il procedimento di approvazione.
13. Qualora ciò sia stato espressamente richiesto dal proponente ed a condizione che il PUA contenga
 - planimetria di progetto e sezioni e profili in scala 1:500 per gli insediamenti produttivi e in scala 1:200 per gli insediamenti residenziali e terziari
 - rappresentazione planivolumetrica in assonometria o in prospettiva, o in alternativa, simulazione fotografica dell'inserimento nel contesto da punti di vista realistici
 - indicazioni vincolanti sufficientemente dettagliate sulle sagome degli edifici, sulle tipologie edilizie, sulle finiture e colori delle facciate, sui tipi, materiali, pendenze e colori delle coperture, sui tipi delle recinzioni
 - indicazione dei contenuti del PUA che hanno carattere vincolante per consentire il ricorso ai fini dell'attuazione alla procedura semplificata della segnalazioneed espletate le procedure previste al comma precedente con esito positivo, tra cui l'acquisizione del parere favorevole della C.Q, il responsabile dello Sportello unico propone l'approvazione del PUA con la prescrizione normativa che i successivi interventi edilizi attuativi, per la durata di validità del PUA, potranno essere assoggettati ordinariamente a SCIA, mentre il permesso di costruire sarà prescritto solo nel caso di discostamento delle previsioni progettuali dai contenuti vincolanti del Piano stesso.
14. All'atto deliberativo di approvazione del PUA può inoltre essere attribuito il valore di Permesso di Costruire, per tutti o parte degli interventi urbanizzativi previsti, a condizione che sussistano tutti i requisiti delle opere e siano stati ottenuti i pareri, le autorizzazioni ed i nulla osta cui è subordinato il rilascio del titolo abilitativo.
15. Ai Piani urbanistici attuativi già approvati si applicano gli indici, le norme e le prescrizioni degli stessi fino al termine stabilito per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione previsto dalla Convenzione urbanistica. Decorso tale termine, qualora siano state completate le opere di urbanizzazione, in applicazione del primo comma dell'art.17 di L.N. n.1150/1942, continuano ad applicarsi agli interventi edificatori le norme e le prescrizioni contenute nel Piano approvato, ovvero esse continuano ad applicarsi solo per la parte dotata di opere complete e diventano inefficaci per la parte in cui le opere non hanno avuto attuazione.
16. La possibilità di dare attuazione al PUA divenuto inefficace, anche mediante modifiche allo stesso, potranno apportarsi esclusivamente tramite la formazione di nuovo Piano conforme alle disposizioni vigenti al momento dell'approvazione, in applicazione del secondo comma dell'art.17 della L. n.1150/1942 e s.m.i.

Art.15 – Elaborati dei piani urbanistici attuativi di iniziativa privata

1. La documentazione da allegare alla richiesta di approvazione di piani urbanistici attuativi è la seguente:

A. RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La relazione deve contenere, anche con specifici allegati

- a) l'analisi del contesto ambientale in cui l'area interessata è collocata ed, in particolare per gli edifici esistenti in essa inclusi o circostanti, l'analisi storica e la descrizione dei corpi di fabbrica;
- b) la descrizione delle caratteristiche funzionali, formali e tecniche dell'intervento in rapporto al contesto territoriale, ambientale, storico-architettonico e socioeconomico;
- c) l'illustrazione del programma cronologico di attuazione del piano;
- d) visura ed estratto di mappa catastale delle aree interessate dal Piano;
- e) estratti delle cartografie del PTCP, del P.S.C. e del P.O.C. con relative legende e NTA pertinenti all'intervento.

B. ELABORATI RELATIVI ALLO STATO DI FATTO

- a) ortofoto, estratti -con indicazione del perimetro dell'area interessata- della mappa catastale e della Carta Tecnica Regionale, estesi alle zone circostanti per almeno 200 mt.;
- b) planimetria, almeno in scala 1:500, comprendente:
 1. rilievo planoaltimetrico, con l'indicazione di un caposaldo fisso permanente e delle quote assolute dei punti significativi riferite alla C.T.R.;
 2. rilievo del verde esistente con le indicazioni delle essenze arboree ed arbustive;
 3. indicazione delle costruzioni e manufatti esistenti di qualsiasi genere;
 4. documentazione relativa alla presenza di sorgenti di campi elettromagnetici e radiazioni non ionizzanti (quali elettrodotti AT/MT, cabine di trasformazione, ripetitori ed antenne radiobase ecc.), con specificazione della loro collocazione spaziale e dei relativi ambiti di tutela individuati ai sensi delle vigenti norme nazionali e regionali;
 5. reti di acquedotti, metanodotti, oleodotti, fognature, corpi idrici superficiali, condotte d'acqua superficiali e sotterranee, impianti di depurazione, altri servizi in sotterraneo quali linee elettriche, telefoniche, fibre ottiche, impianti di pubblica illuminazione, bacini e serbatoi, anche interrati, ed altre eventuali infrastrutture, con indicazione delle eventuali fasce di rispetto e/o servitù;
 6. viabilità e toponomastica;
 7. vincoli di natura ambientale, paesaggistica, storico-testimoniale, ed ulteriori vincoli di altra natura che interessino il comparto di intervento e l'immediato intorno;
- c) per gli edifici esistenti da mantenere, piante schematiche in scala opportuna di tutti i piani. Possono essere utilizzate all'uopo le planimetrie catastali ove aggiornate, anche nelle destinazioni;
- d) sezioni e profili del terreno e di eventuali costruzioni esistenti in scala 1:500 o 1:200, eseguite nei punti più rappresentativi, con indicazione di quote altimetriche relative ed assolute e delle altezze dei fabbricati;
- e) documentazione fotografica dell'area di intervento e del contesto circostante, con planimetria indicante i punti di ripresa.

C. ELABORATI DI PROGETTO

- a) planimetrie di progetto in scala 1:200 e/o 1:500 con l'indicazione
 1. dell'inserimento nel contesto, riportato per un'estensione di almeno m. 200, dei collegamenti dei servizi con l'esterno, delle reti stradali veicolari, pedonali e ciclabili interne ed esterne debitamente quotate, dei parcheggi pubblici e delle altre infrastrutture e servizi pubblici o di pubblico interesse;
 2. dell'assetto planoaltimetrico di progetto con l'individuazione di un caposaldo fisso permanente con indicazione della quote assolute più significative riferite alla C.T.R.;

3. delle aree distinte per destinazione (strade, marciapiedi e piste ciclabili, parcheggi pubblici distinguendo la quota di 1/50 riservata ai disabili, verde pubblico di urbanizzazione primaria, aree di urbanizzazione secondaria, aree per altri servizi pubblici quali cabine elettriche ec., lotti edificabili), opportunamente quotate e con indicazione delle singole superfici;
 4. dei servizi pubblici in sotterraneo e di superficie;
 5. delle diverse modalità di trattamento delle superfici, con distinzioni fra aree permeabili, semipermeabili ed impermeabili;
 6. del posizionamento degli accessi carrai ai singoli lotti e delle relative dimensioni, seppure parzialmente indicative; di una tabella dei lotti edificabili con indicazione delle superfici, degli indici edificatori e delle superfici/volumi edificabili;
 7. delle destinazioni specifiche delle aree e dei fabbricati con particolare riferimento al rispetto delle tutele previste dalla L.R. n.30/2000 (Elettrosmog)
- b) sezioni stradali in opportuna scala (di norma 1:50) riportanti carreggiata, banchina, marciapiedi, eventuali piste ciclabili, con ubicazione delle singole reti tecnologiche e manufatti, riportando per ognuno di essi profondità/quota altimetrica, posizione planimetrica e distanza dai servizi latitanti;
 - c) identificazione, dimensione e destinazione delle eventuali ulteriori aree da cedere al Comune ai sensi delle previsioni del PSC e del POC, con particolare riferimento alle disposizioni inerenti la perequazione urbanistica relativa ai diritti edificatori ed agli oneri per la realizzazione delle dotazioni territoriali;
 - d) sezioni e profili in scala almeno 1:500 riportanti lo skiline dei fabbricati, l'indicazione schematica delle tipologie edilizie, delle altezze e delle destinazioni d'uso distinte per ogni piano ove non omogenee;
 - e) tavole rappresentanti prospettive, assonometrie o rendering riferite ai principali punti di visuale;
 - f) progetto definitivo degli impianti tecnici, delle opere di urbanizzazione e delle reti di distribuzione, ivi compresi gli opportuni particolari costruttivi, con definizione dei punti di allacciamento ai pubblici servizi esistenti (rete idrica, comprensiva di idranti antincendio e di impianto di irrigazione del verde pubblico, rete fognaria di norma duale, comprese opere per garantire l'invarianza idraulica, rete di distribuzione dell'energia elettrica, rete telefonica, del gas, eventuali impianti di depurazione, ecc.) ivi compresa la definizione di eventuali infrastrutture indotte di carattere generale anche esterne al comparto di intervento;
 - g) planimetria con la segnaletica stradale orizzontale e verticale di progetto;
 - h) relazione specialistica contenente i calcoli idraulici per il dimensionamento delle reti fognarie bianche e nere, la verifica della capacità dei collettori e degli impianti di depurazione in cui recapitano le reti di progetto, il dimensionamento delle opere necessarie per garantire l'invarianza idraulica;
 - i) progetto dell'impianto di illuminazione pubblica con ubicazione dei quadri ed armadi a protezione degli stessi, con relativa relazione illuminotecnica specialistica comprendente calcoli illuminometrici di dettaglio; si richiama in proposito il rispetto della normativa di in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico negli impianti di illuminazione esterna richiamata nel presente RUE;
 - j) norme tecniche di attuazione che devono contenere, di massima, i seguenti dati di fatto e di progetto
 1. superficie catastale
 2. superficie territoriale con la specificazione, qualora l'intervento comprenda zone omogenee a destinazione diversa, della St relativa a ciascuna zona omogenea
 3. superficie fondiaria complessiva
 4. superficie fondiaria di ciascun lotto o unità minima di intervento, riportata secondo l'ordine indicato nella planimetria di progetto
 5. superficie utile e/o volumi totali esistenti nonchè massimi ed eventualmente minimi realizzabili, distinti secondo le varie destinazioni d'uso ammesse

6. superficie utile e/o volumi esistenti nonchè massimi ed eventualmente minimi realizzabili su ciascun lotto o unità minima d'intervento, distinti secondo le varie destinazioni d'uso ammesse
7. indice di utilizzazione fondiaria di progetto e/o indice di fabbricabilità fondiaria di progetto massimi ed eventualmente minimi realizzabili in totale e in ciascun lotto o unità minima di intervento
8. superficie destinata alle opere di urbanizzazione primaria, distinta in superficie per strade, superficie per parcheggi, superficie per verde pubblico di urbanizzazione primaria, superficie per impianti tecnici
9. superficie destinata ad aree o opere di urbanizzazione secondaria
10. superficie aree dovute in applicazione della perequazione urbanistica
11. verifica tra i parametri di cui sopra e le prescrizioni del PSC e del POC
12. superficie eventualmente destinata a verde privato e a verde condominiale
13. tipologie edilizie da adottare per l'edificazione, altezza massima degli edifici riferita ai singoli tipi edilizi
14. modalità attuative degli interventi previsti dal piano (eventuali sub-comparti, eventuali unità minime di intervento, ecc.) e definizione del rapporto fra le fasi di realizzazione delle opere di urbanizzazione ed il rilascio dei singoli atti abilitativi
15. norme relative alla definizione della qualità dell'intervento con riferimento a
 - spazi esterni ed elementi di arredo urbano ed ambientale
 - verde pubblico con l'indicazione delle essenze da mettere a dimora e spazi di verde privato
 - materiali da impiegare nelle finiture delle costruzioni con indicazione dei colori
 - recinzioni
 - materiali e particolari costruttivi delle opere di urbanizzazione (percorsi, passi carrai, manufatti esterni relativi all'erogazione dei servizi, piazzali per bus, piazzole per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, ecc.)
 - numero e caratteristiche degli accessi carrai.

Le norme dovranno inoltre specificare quali fra le previsioni contenute negli elaborati del PUA hanno carattere indicativo e non prescrittivo (es.: suddivisione dei lotti, tipologie edilizie riferite al singolo lotto, ecc.) e quali modifiche, che peraltro dovranno essere limitate a variazioni di modesta entità, potranno apportarsi alle previsioni del PUA senza configurare una variante allo stesso (es. traslazione di aree di sosta a parità di superficie per modifica ubicazione accessi carrai).

Relativamente ai casi, previsti al comma 13 del precedente articolo, in cui i successivi interventi edilizi attuativi, per la durata di validità del PUA, potranno essere assoggettati ordinariamente a SCIA, dovranno specificarsi i contenuti vincolanti del Piano per i quali il discostamento delle previsioni progettuali richiede l'attuazione mediante permesso di costruire.

- k) ulteriori elaborati necessari per definire i contenuti planivolumetrici, formali, tipologici e costruttivi, ove si opti per la possibilità di attuare gli interventi di trasformazione edilizia mediante SCIA;
 - l) computo metrico estimativo contenente l'indicazione analitica, a corpo o a misura, delle categorie di lavoro relative alle opere di urbanizzazione primaria, le quantità previste per ogni categoria, i prezzi unitari, corrispondenti a quelli di mercato normalmente applicati, desunti ove possibile dal vigente prezzario della Camera di Commercio di Piacenza; l'elaborato concorre a definire sia la completa individuazione delle opere previste per qualità e quantità che la determinazione dell'importo delle cauzioni da prestare a garanzia della corretta esecuzione delle opere, per cui il quadro economico comprendere gli oneri per spese tecniche e per IVA;
 - m) capitolato speciale d'appalto delle opere di urbanizzazione, redatto con riferimento alle norme vigenti per la progettazione, esecuzione e collaudo delle opere pubbliche.
- D. RELAZIONE GEOLOGICA - GEOTECNICA
- Dovrà contenere una valutazione sulle modificazioni che l'intervento porta nell'ambiente con riferimento ai contenuti del PSC, del Quadro Conoscitivo, della VALSAT, del POC. In

particolare dovrà valutare l'aspetto geologico dell'area e le sue caratteristiche per la fattibilità dell'insieme delle opere e la loro compatibilità con la stabilità e l'assetto idrogeologico del terreno di insediamento anche ai fini della prevenzione del rischio sismico, garantendo la tutela delle eventuali fonti idropotabili presenti in zona. La relazione deve essere firmata da tecnici dotati di idonea abilitazione ai sensi di legge.

- E. Studio Impatto Ambientale (S.I.A.) per la valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) o la documentazione prescritta per la procedura di verifica/screening, quando le stesse debbano essere espletate in applicazione delle norme vigenti.
- F. DOCUMENTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO
Documentazione dalla quale emerga che le previsioni del PUA garantiscono, entro il perimetro dell'area oggetto del PUA stesso, il rispetto dei valori limite stabiliti dalla vigente normativa di settore. Qualora il clima acustico nell'insediamento non rispetti i valori limite di cui sopra, il Piano attuativo deve prevedere l'attuazione di tutti i provvedimenti, opere ed accorgimenti progettuali (ad es. riguardanti la morfologia urbana, la modellazione del suolo, la vegetazione, la disposizione dei corpi di fabbrica, ecc.) in grado di garantire il rispetto dei valori suddetti. Gli oneri di tali provvedimenti e opere sono a carico dei soggetti attuatori e dovranno essere comprese nella stima dei costi delle opere di urbanizzazione primaria.
- G. RAPPORTO AMBIENTALE
Dovrà essere prodotto ove non ricorrano i casi di esenzione dei PUA dallo svolgimento della procedura di valutazione ambientale previsti ai commi 4 e 5 dell'art. 5 della LR 20/2000 e ss.mm.ii.; dovrà contenere una valutazione preliminare della significatività dell'impatto ambientale indotto dall'attuazione delle previsioni del PUA (Stima degli effetti ambientali, degli impatti potenziali, individuazione e valutazione delle alternative progettuali, individuazione delle misure di mitigazione o di compensazione, costruzione e selezione degli indicatori, ecc.) e quant'altro necessario per lo svolgimento della Valutazione preventiva di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (ValSAT) del Piano, ai sensi della parte seconda del D.Lgs. n.152/2006 e del D.Lgs. n.4/2008.
- H. SCHEMA DI CONVENZIONE
Lo schema di convenzione, che dovrà redigersi conformemente allo schema-tipo predisposto dal Comune ed allegato al presente Regolamento, contiene gli obblighi del soggetto attuatore del piano secondo quanto previsto dall'art.28 della L.17 giugno 1942, n.1150 e dalle ulteriori disposizioni vigenti in materia.
- I. ATTI DI ASSENSO, PARERI DA ACQUISIRE DA SOGGETTI DIVERSI
- a) Parere preventivo del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. Il parere è richiesto, in conformità con l'art.27 della L.1570/41, ai fini dell'installazione di bocche da incendio stradali secondo le possibilità dell'acquedotto e in relazione alla natura ed alla consistenza degli insediamenti. In luogo del parere preventivo nei casi nei quali non è prescritto o comunque non è rilasciato dal Comando Provinciale dei VV.FF., deve essere depositata presso il Comune apposita dichiarazione a firma e sotto la responsabilità del soggetto attuatore del piano e del progettista, in cui si attesti che nel progetto sono state rispettate tutte le norme di sicurezza antincendio vigenti
 - b) Autorizzazione della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici, e, nei casi previsti, della Soprintendenza ai Beni Archeologici, nel caso in cui il piano preveda interventi su immobili vincolati o su aree sottoposte al vincolo per la tutela delle bellezze naturali ai sensi del D.Lgs. 42/2004
 - c) Autorizzazione della Provincia o dell'A.N.A.S., nel caso in cui il piano preveda l'apertura di nuovi accessi carrai rispettivamente su strade provinciali o statali o preveda l'esecuzione di manufatti in adiacenza alle medesime strade
 - d) Autorizzazione del VII Comando Militare Territoriale di Firenze alla deroga a servitù militari, nel caso in cui il piano preveda interventi che comportino la deroga a tali servitù
 - e) Approvazione dei progetti da parte delle aziende fornitrici dei servizi, dall'Autorità d'Ambito o da parte di altri soggetti competenti (es. Gestore Servizio Idrico Integrato, Gestore rete gas metano, ENEL Distribuzione, Gestore Impianti Pubblica illuminazione,

Consorzio di Bonifica di Piacenza, Servizi Tecnici Bacini Affluenti del Po, ATERSIR ecc.) per la realizzazione delle opere di urbanizzazione previste dal piano o in relazione agli effetti dalle stesse determinati

2. Alla richiesta dovrà inoltre allegarsi dichiarazione inerente i vincoli rilasciata dal Comune attestante che il piano particolareggiato in questione ricade o meno all'interno di zone dichiarate beni paesaggistici e ambientali ai sensi del D.Lgs. n.42/2004, all'interno di zone soggette a vincolo idrogeologico-forestale, all'interno della zona territoriale omogenea A o in area d'interesse ambientale.
3. Ove il richiedente abbia optato per l'acquisizione totale o parziale a cura del Comune dei pareri, nulla-osta ed atti di assenso necessari per l'approvazione del progetto gli elaborati necessari dovranno essere consegnati nel numero di copie necessari e nei formati prescritti secondo le richieste dei singoli soggetti interessati.
4. Tutta la documentazione prodotta deve essere fornita al Comune sia su supporto cartaceo nel numero di copie di volta in volta stabilito, che in formato digitale su supporto informatico, in un formato commerciale diffuso e liberamente scambiabile e convertibile. Al fine di agevolare l'attività istruttoria la documentazione progettuale dovrà inoltre essere prodotta in formato vettoriale.
5. Nel caso in cui venga richiesta la valutazione preventiva del PUA la documentazione da allegare deve comprendere tutti gli elementi necessari per consentire una valutazione completa degli aspetti che ricorrono nell'intervento avendo riguardo, in modo in particolare, ai vincoli, agli indici urbanistici ed edilizi, alle destinazioni d'uso, agli standards urbanistici, agli aspetti morfologici delle trasformazioni e degli edifici. La documentazione minima deve essere costituita da una relazione che descriva l'analisi del contesto paesaggistico-ambientale e gli eventuali fabbricati esistenti (provenienza storica e consistenza), le caratteristiche funzionali, formali e tecniche dell'intervento previsto rapportate al contesto territoriale, i principali parametri progettuali, oltre a valutazioni preliminari di natura geologica-geotecnica-sismica sottoscritte da tecnico abilitato; dovranno inoltre essere prodotti gli elaborati elencati al precedente comma¹ lettere B e C redatti in forma semplificata.

Art.16 – Altre procedure preventive ed interventi diretti soggetti a progettazione unitaria

1. Attengono a strumenti da predisporre per l'attuazione delle previsioni degli strumenti urbanistici nelle zone e nei casi specificatamente previsti negli stessi.

A – Progetto unitario

2. Il Progetto unitario è richiesto per l'attuazione di previsioni urbanistiche a cui, di norma, farà riferimento un unico titolo abilitativo; in ogni caso con l'approvazione del progetto unitario può essere consentito un programma di intervento, articolato in fasi, ciascuna soggetta a specifico titolo abilitativo
3. Il Progetto unitario potrà limitarsi ad uno stralcio funzionale delle intere zone individuate graficamente nelle cartografie di Piano a condizione che, dai richiedenti lo stralcio, venga presentato uno studio di massima sull'infrastrutturazione dell'intero comparto perimetrato; nel caso di attuazione per stralci, il procedimento avviato con la presentazione del progetto è soggetto alle procedure del Capo III della legge 241/1990.
4. Qualora si renda necessaria la realizzazione di nuove opere di urbanizzazione, la loro esecuzione deve avvenire contestualmente alla graduale edificazione della zona ed il titolo abilitativo per l'edificazione della zona deve obbligatoriamente prevedere anche l'esecuzione delle opere di urbanizzazione.

5. Il Progetto unitario è corredato di atto unilaterale d'obbligo redatto in base allo schema in Allegato 4 al presente regolamento "Schema di atto unilaterale d'obbligo per interventi in cui è richiesto l'impegno a realizzare le opere di urbanizzazione mancanti."

B – Programma di riconversione e ammodernamento dell'attività agricola (PRA)

6. La predisposizione del PRA, indicato dall'art.A-19 della L.R. n.20/2000, è prevista come presupposto obbligatorio per l'ammissibilità di interventi significativi di trasformazione del suolo e di nuova costruzione di edifici aziendali funzionali alla produzione dell'azienda agricola, sia ad uso residenziale che per costruzioni rurali di servizio; il PRA ha la funzione di comprovare il rapporto tra l'intervento e l'attività aziendale, verificando che le opere previste siano coerenti con l'obiettivo di miglioramento della competitività dell'azienda agricola.
7. Il Programma di riconversione e ammodernamento dell'attività agricola è corredato dai seguenti elementi
- dichiarazione di possesso del titolo ad intervenire
 - elenchi e planimetrie catastali degli appezzamenti e dei fondi costituenti l'azienda, e relativi certificati catastali
 - planimetrie dello stato di fatto e di progetto dell'azienda con relativi indirizzi produttivi, riparto colturale ed infrastrutturale di servizio
 - planimetrie dei fabbricati esistenti e di progetto con la specificazione delle dimensioni e delle destinazione d'uso
 - relazione tecnico-economica che evidenzia
 - la situazione aziendale prima della realizzazione degli investimenti con l'indicazione dell'ubicazione, della dimensione dell'azienda, dell'indirizzo e ciclo produttivo, dell'appartenenza ad una specifica filiera produttiva, della consistenza occupazionale specificando gli occupati a tempo pieno e a tempo parziale, nonché gli occupati già residenti sul fondo e le esperienze lavorative e formative maturate dall'imprenditore
 - l'indicazione delle produzioni, e quindi della produzione lorda vendibile, specificate per le quote destinate all'autoconsumo, per il mercato o per il conferimento a cooperative agricole o altre forme associate, e con l'indicazione delle previsioni di sviluppo conseguenti o successive alle opere per cui si chiede l'edificazione
 - le strategie di sviluppo dell'azienda con riferimento ai miglioramenti tecnici, economici, organizzativi, di mercato, alla sostenibilità ambientale, in rapporto con gli obiettivi di miglioramento del rendimento globale dell'azienda e di miglioramento della competitività aziendale
 - la descrizione degli investimenti previsti: tipologia, costo, caratteristiche tecniche, finalità, elementi di innovazione introdotti rispetto alla situazione in essere, con particolare riferimento al programma di esecuzione delle opere e dei fabbricati di nuova costruzione, all'obiettivo di reddito previsto per gli occupati presenti in azienda alla fine del piano
 - gli orientamenti produttivi prescelti, i mezzi e gli strumenti messi in atto per realizzarli in relazione ai tempi di lavoro programmati
 - le condizioni di commercializzazione previste
 - il programma di investimenti e il piano dei finanziamenti
 - la descrizione degli interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica legati alla realizzazione degli investimenti e necessari quali compensazioni territoriali ove prescritti.

Capo III – Nulla-osta amministrativo

Art.17 – Interventi privi di rilevanza edilizia soggetti a nulla-osta amministrativo

1. L'installazione, la realizzazione o la modifica delle opere di seguito elencate, non configurandosi come interventi assoggettati a procedimento abilitativo di natura edilizia, ma soggette a controllo comunale preventivo, è subordinata al rilascio di preventivo nulla-osta amministrativo che, qualora interessi aree di competenza comunale, assume contestualmente il valore di autorizzazione all'occupazione temporanea o permanente all'occupazione di suolo pubblico:
 - a) mezzi pubblicitari diversi dai "Cartelloni pubblicitari" come definiti al precedente art.13 (insegne d'esercizio, sorgente luminosa, striscione, ecc.);
 - b) tende pensili sulle fronti esterne degli edifici qualora prospicienti su spazi pubblici;
 - c) opere di scavo su spazi pubblici comunali, manufatti esterni di modeste dimensioni ed opere nel sottosuolo al servizio delle reti tecnologiche collocati su suolo pubblico comunale realizzate da soggetti gestori di servizi pubblici, salvo il caso di interventi urgenti;
 - d) manufatti fissi di arredo esterno collocate da soggetti privati su suolo pubblico quali fioriere, panchine, chioschi, dissuasori di sosta;
 - e) abbattimento di alberi di alto fusto e di impianti vegetativi, nei casi previsti dal RUE all'art.42 "Salvaguardia e formazione del verde";
 - f) ogni altra opera riconducibile alle precedenti, per analogia, non soggetta a diverso procedimento.

2. La richiesta di nulla-osta amministrativo, redatta sulla base dei fac-simili predisposti dallo Sportello Unico dell'Edilizia, contenente generalità, residenza, domicilio e codice fiscale del richiedente, deve essere inoltrata dall'avente titolo allo suddetto Sportello Unico; solo nel caso in cui gli interventi presentino significative dimensioni e/o particolari implicazioni sotto il profilo della sicurezza e/o stabilità, essa dovrà contenere l'indicazione del progettista responsabile per le opere e le installazioni ed essere corredata dagli opportuni elaborati esplicativi indicati al comma successivo.

3. Alla richiesta devono essere allegati, di norma, in relazione alla specifica natura e consistenza dell'intervento, i seguenti documenti, pena l'inammissibilità della stessa:
 - estratto cartografico con evidenziato l'immobile e/o l'area di intervento (n.2 copie);
 - sintetica relazione descrittiva dell'intervento (n.2 copie);
 - documentazione fotografica (eccettuato il taglio alberature)(n.1 copia);
 - eventuali provvedimenti abilitativi, autorizzazioni, nulla-osta statali, regionali, comunali, ecc., ove richiesti dalla legislazione di settore (n.1 copia);
 - in generale, elaborati necessari, in relazione allo specifico intervento, al fine dell'univoca comprensione dell'oggetto del nulla-osta (n.2 copie).

4. Entro il termine di 20 giorni dalla presentazione della domanda di nulla-osta amministrativo, il responsabile del procedimento cura l'istruttoria ed emette il provvedimento definitivo di rilascio o diniego; il rilascio dell'autorizzazione amministrativa è comunque subordinato all'avvenuto versamento alla Tesoreria Comunale dell'importo eventualmente dovuto per l'occupazione del suolo pubblico e fa comunque salvi ed impregiudicati i diritti di terzi e non esonera il titolare dall'obbligo, sotto la propria completa responsabilità, di attenersi alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia urbanistica ed edilizia.

5. Il termine di 20 giorni di cui sopra può essere interrotto una sola volta se il responsabile del procedimento richiede all'interessato integrazioni documentali ulteriori rispetto alla documentazione generale fissata dal precedente comma 3, a condizione che la richiesta di tale documentazione integrativa non riguardi atti già in possesso dell'Amministrazione Comunale; tale documentazione integrativa potrà riguardare solo eventuali ulteriori documenti tecnico-amministrativi di specifico interesse per le opere richieste.

6. L'iter procedimentale della richiesta decorre nuovamente dall'inizio a partire dalla data di presentazione della documentazione integrativa; decorsi inutilmente 60 giorni dalla data della richiesta di integrazioni, la pratica verrà archiviata d'ufficio dandone comunicazione all'interessato.
7. La decisione di accoglimento o di motivata reiezione dell'istanza di nulla-osta amministrativo deve essere assunta entro il termine di cui al comma 4, ovvero del nuovo termine derivante dalla produzione integrale delle integrazioni documentali richieste; decorso inutilmente tale termine, la domanda di nulla-osta amministrativo si intende accolta.
8. Il rilascio del nulla-osta amministrativo in forma espressa è soggetto al pagamento dei diritti di segreteria nella misura stabilita da Comune.
9. L'esecuzione delle opere di cui al comma 1 del presente articolo in assenza del nulla-osta amministrativo o in difformità da esso, comporta l'irrogazione a carico del responsabile di una sanzione amministrativa, determinata dal Responsabile dello Sportello Unico dell'Edilizia, caso per caso, in relazione alla rilevanza economica dell'intervento, con un minimo di €. 25,00 ed un massimo di €. 250,00.

Capo IV – Interventi non soggetti a titoli abilitativi

Art.18 – Attività edilizia libera e interventi soggetti a comunicazione

1. Non sono soggetti a titoli abilitativi e sono quindi attuati liberamente, nel rispetto delle norme aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, gli interventi previsti dal 1° comma dell'art.7 della L.R. n.15/2013. 27

27 Il testo del comma 1 dell'art.7 della L.R. n.15/2013 è il seguente:

1. Nel rispetto della disciplina dell'attività edilizia di cui all'articolo 9, comma 3, sono attuati liberamente, senza titolo abilitativo edilizio:
 - a) gli interventi di manutenzione ordinaria;
 - b) gli interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche, sensoriali e psicologico-cognitive, intesi come ogni trasformazione degli spazi, delle superfici e degli usi dei locali delle unità immobiliari e delle parti comuni degli edifici, ivi compreso l'inserimento di elementi tecnici e tecnologici, necessari per favorire l'autonomia e la vita indipendente di persone con disabilità certificata, qualora non interessino gli immobili compresi negli elenchi di cui alla Parte Seconda del decreto legislativo n. 42 del 2004, nonché gli immobili aventi valore storico-architettonico, individuati dagli strumenti urbanistici comunali ai sensi dell'articolo A-9, comma 1, dell'Allegato della legge regionale n. 20 del 2000 e qualora non riguardino le parti strutturali dell'edificio o siano privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici e non rechino comunque pregiudizio alla statica dell'edificio e non comportino deroghe alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali e al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art.17 della legge 6 Agosto 1967, n.765);
 - c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato nonché i carotaggi e le opere temporanee per le analisi geologiche e geotecniche richieste per l'edificazione nel territorio urbanizzato;
 - d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
 - e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola;
 - f) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti, temporanee e stagionali e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a sei mesi compresi i tempi di allestimento e smontaggio delle strutture;
 - g) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro

2. L'esecuzione delle opere di cui al comma 1 lettera f) del suddetto art.7 è preceduta dalla comunicazione allo Sportello unico delle date di inizio dei lavori e di rimozione del manufatto, con l'eccezione delle opere insistenti su suolo pubblico comunale il cui periodo di permanenza è regolato dalla concessione temporanea di suolo pubblico.
3. Il mutamento di destinazione d'uso di cui al comma 1, lettera o) del suddetto art.7 è comunicato alla struttura comunale competente in materia edilizia mediante deposito della documentazione presentata all'Agenzia del Territorio, ai fini dell'applicazione del vincolo di cui all'articolo A-21, comma 3, lettera a), dell'Allegato della L.R. n.20/2000 e succ. mod. e integr.
4. Nel rispetto della disciplina dell'attività edilizia di cui all'art.9, comma 3 della L.R. n.15/2013 **28**, sono eseguiti previa comunicazione di inizio dei lavori le opere e gli interventi indicati al comma 4 dell'art.7 della L.R. n.15/2013, nel rispetto delle procedure previste ai successivi commi 5, 6 e 7 del medesimo articolo. **29**

l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrato e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;

- h) le opere esterne per l'abbattimento e superamento delle barriere architettoniche, sensoriali e psicologico-cognitive;
- i) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici senza creazione di volumetria e con esclusione delle piscine, che sono soggette a SCIA;
- l) le modifiche funzionali di impianti già destinati ad attività sportive senza creazione di volumetria;
- m) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori dei centri storici e degli insediamenti e infrastrutture storiche del territorio rurale, di cui agli articoli A-7 e A-8 dell'Allegato della legge regionale n. 20 del 2000;
- n) le installazioni dei depositi di gas di petrolio liquefatto di capacità complessiva non superiore a 13 metri cubi, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128 (Riordino della disciplina relativa all'installazione e all'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL, nonché all'esercizio dell'attività di distribuzione e vendita di GPL in recipienti, a norma dell'articolo 1, comma 52, della L. 23 agosto 2004, n. 239);
- o) i mutamenti di destinazione d'uso non connessi a trasformazioni fisiche dei fabbricati già rurali con originaria funzione abitativa che non presentano più i requisiti di ruralità e per i quali si provvede alla variazione nell'iscrizione catastale mantenendone la funzione residenziale.

28 Il testo del comma 3 dell'art.9 della L.R. n.15/2013 è il seguente:

3. I titoli abilitativi devono essere conformi alla disciplina dell'attività edilizia costituita:

- a) dalle leggi e dai regolamenti in materia urbanistica ed edilizia;
- b) dalle prescrizioni contenute negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica vigenti e adottati;
- c) dalle discipline di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, tra cui la normativa tecnica vigente di cui all'articolo 11;
- d) dalle normative sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali e di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico, gravanti sull'immobile.

29 Il testo dei commi 4, 5, 6 e 7 dell'art.7 della L.R. n.15/2013, come modificata dalla L.R. n.28/2013, è il seguente:

4. Nel rispetto della disciplina dell'attività edilizia di cui all'articolo 9, comma 3, sono eseguiti previa comunicazione di inizio dei lavori:

- a) le opere di manutenzione straordinaria e le opere interne alle costruzioni, qualora non comportino modifiche della sagoma, non aumentino le superfici utili e il numero delle unità immobiliari, non modificano le destinazioni d'uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, non riguardano le parti strutturali dell'edificio o siano privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici e non rechino comunque pregiudizio alla statica dell'edificio;
- b) le modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa;
- c) le modifiche della destinazione d'uso senza opere, tra cui quelle dei locali adibiti ad esercizio d'impresa, che non comportino aumento del carico urbanistico.

5. Per gli interventi di cui al comma 4, la comunicazione di inizio dei lavori riporta i dati identificativi dell'impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori e la data di fine dei lavori che non può essere superiore ai tre anni dalla data del loro inizio. La comunicazione è accompagnata dai necessari elaborati progettuali e da una relazione tecnica a firma di un professionista abilitato, il quale assevera, sotto la propria responsabilità, la corrispondenza dell'intervento con una delle fattispecie descritte al comma 4, il rispetto delle prescrizioni e delle normative di cui all'alinea del comma 1, nonché l'osservanza delle eventuali prescrizioni stabilite nelle autorizzazioni o degli altri atti di assenso acquisiti per l'esecuzione delle opere. Limitatamente agli interventi di cui al comma 4, lettere b) e c), in luogo delle asseverazioni dei professionisti possono essere trasmesse le dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia per le imprese di cui all'articolo 38, comma 3, lettera c), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al presente comma.

5. Non sono inoltre soggetti a titoli abilitativi le opere urgenti da realizzarsi in esecuzione di ordinanza contingibile ed urgente, emanata dal Sindaco ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, limitatamente alle opere ingiunte e a quelle funzionalmente connesse, salvo diversa prescrizione contenuta nell'ordinanza stessa. L'esecuzione di tali opere è comunque subordinata all'osservanza degli eventuali adempimenti prescritti dalla normativa sismica, dalle norme di sicurezza sul lavoro, di prevenzione incendi e dal Codice dei Beni Culturali.
6. Nei casi di attività edilizia libera di cui all'articolo 7, comma 4 della L.R. n. 15/2013, le violazioni sono assoggettate alle sanzioni previste dall'art.16 bis della L.R. n.23/2004. **30**

CAPO V – Opere ed interventi soggetti a particolari adempimenti procedurali

Art. 19 – Particolari adempimenti procedurali

1. Le attività edilizie e gli interventi di seguito elencati sono assoggettati a specifici e particolari adempimenti procedurali, ai sensi della legislazione nazionale o regionale e di particolari discipline di settore vigenti:
 - a) gli interventi sui beni culturali di interesse storico-artistico ricadenti negli elenchi previsti dal titolo I del D.Lgs. n.42/2004 sono sottoposti alla preventiva approvazione della soprintendenza, secondo le procedure degli artt. da 22 a 27 del D.Lgs. stesso

6. L'esecuzione delle opere di cui al comma 4 comporta l'obbligo della nomina del direttore dei lavori, della comunicazione della fine dei lavori e della trasmissione allo Sportello unico della copia degli atti di aggiornamento catastale, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, e delle certificazioni degli impianti tecnologici, qualora l'intervento abbia interessato gli stessi. Per i medesimi interventi non è richiesto il rilascio del certificato di conformità edilizia e di agibilità di cui all'articolo 23. Nella comunicazione di fine dei lavori sono rappresentate, con le modalità di cui al comma 5, secondo e terzo periodo, le eventuali varianti al progetto originario apportate in corso d'opera, le quali sono ammissibili a condizione che rispettino i limiti e le condizioni indicate dai commi 4 e 7.

7. Per gli interventi di cui al presente articolo, l'interessato acquisisce prima dell'inizio dei lavori le autorizzazioni e gli altri atti di assenso, comunque denominati, necessari secondo la normativa vigente per la realizzazione dell'intervento edilizio, nonché ogni altra documentazione prevista dalle normative di settore per la loro realizzazione, a garanzia della legittimità dell'intervento. Gli interessati, prima dell'inizio dell'attività edilizia, possono richiedere allo Sportello unico di provvedere all'acquisizione di tali atti di assenso ai sensi dell'articolo 4, comma 5, presentando la documentazione richiesta dalla disciplina di settore per il loro rilascio.

30 Il testo dell'art.16 bis della L.R. n.23/2004 è il seguente:

1. Nei casi di attività edilizia libera di cui all'articolo 7, comma 4, della legge regionale in materia edilizia la mancata comunicazione di inizio lavori e la mancata trasmissione della relazione tecnica comportano l'applicazione di una sanzione pecuniaria pari a 258,00 euro. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione.

2. La stessa sanzione si applica in caso di difformità delle opere realizzate, rispetto alla comunicazione, qualora sia accertata la loro conformità alle prescrizioni degli strumenti urbanistici.

3. La sanzione pecuniaria di cui al comma 1 trova altresì applicazione in caso di:

- mancata comunicazione della data di inizio dei lavori e di rimozione delle opere dirette a soddisfare esigenze contingenti, di cui all'articolo 7, comma 2, della legge regionale in materia edilizia;
- mancata comunicazione alla struttura comunale competente in materia urbanistica del mutamento di destinazione d'uso non connesso a trasformazione fisica di fabbricati già rurali, con originaria funzione abitativa, che non presentano più i requisiti di ruralità, per i quali si provvede alla variazione nell'iscrizione catastale, di cui all'articolo 7, comma 3, della legge regionale in materia edilizia.

4. Qualora gli interventi attinenti all'attività edilizia libera siano eseguiti in difformità dalla disciplina dell'attività edilizia, lo Sportello unico applica la sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi, determinata ai sensi dell'articolo 21, commi 2 e 2 bis, e comunque non inferiore a 1.000,00 euro, salvo che l'interessato provveda al ripristino dello stato legittimo. Rimane ferma l'applicazione delle ulteriori sanzioni eventualmente previste in caso di violazione della disciplina di settore.

- b) le opere su immobili od aree tutelati per legge ai sensi dell'articolo 142 del D.Lgs. n.42/2004 (zone di interesse paesaggistico) sono sottoposte alla preventiva autorizzazione di cui agli artt.146 e 147 del D.Lgs stesso, rilasciata dal Comune con specifico provvedimento, acquisito il parere della Commissione per la qualità architettonica ed il paesaggio e inviata alla competente Soprintendenza per l'acquisizione del relativo parere; per gli interventi in assenza di autorizzazione paesaggistica di cui al comma 1-*ter* dell'art.181 del D.Lgs. n.42/2004 è ammessa la regolarizzazione mediante espletamento, con le modalità previste dall'art.167, comma 5, del citato D.Lgs., del procedimento di accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi
- c) le opere ricadenti in zone soggette a vincolo idrogeologico sono sottoposte alla procedura autorizzativa prevista dal combinato disposto del R.D. 30/12/1923, n.3267 e delle L.R. n.3/1999, n.22/2000 e n.20/2000, nonché della Direttiva Regionale approvata con deliberazione di Giunta Regionale 11/7/2000 n.1117
- d) gli interventi all'interno del parco regionale dello Stirone e Piacenziano e del SIC 40200003 "Torrente Stirone" (nel territorio del Comune di Alseno l'area del Parco Regionale dello Stirone e Piacenziano coincide con quella del SIC 40200003 "Torrente Stirone" il quale è disciplinato dagli art.21 e seguenti della L.R. 24 del 23 dicembre 2011), ricadenti in tutte le zone del Parco e dell'Area contigua, ad esclusione della zona D, costituiti da proposte di piani, progetti, attività, opere, impianti o interventi sono assoggettati al preventivo rilascio del parere o del nulla-osta da parte dell'Ente Gestore dell'Area Protetta, ai sensi degli art.39 e 40 della L.R. n.6/2005 e della D.G.R. n.343/2010 "Direttiva relativa alle modalità specifiche e agli aspetti procedurali del rilascio del nulla-osta da parte degli enti di gestione delle aree protette".
All'interno del SIC 40200003 "Torrente Stirone" le proposte di piani, progetti, attività, opere, impianti o interventi sono assoggettate a procedura di valutazione di incidenza ai sensi della L.R. n.7/2004 e della DGR n.1191 del 30.7.2007 "Approvazione Direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione, la conservazione, la gestione ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS, nonché le Linee Guida per l'effettuazione della Valutazione d'Incidenza ai sensi dell'art.2, comma 2, della L.R. n.7/04". La conformità delle proposte è effettuata in relazione ai contenuti della D.G.R. n. 1419 del 07.10.2013 "Misure generali di conservazione dei siti natura 2000. Recepimento DM n.184/07 Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)" e alle relative Misure Specifiche di Conservazione e Piani di Gestione ove vigenti.
- e) le opere di particolare rilevanza e/o con significative interazioni con il contesto urbano, ambientale e paesaggistico, di cui alla L.R. n.9/1999 e succ. mod. sono assoggettate alle specifiche procedure di screening o di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A)
- f) i procedimenti abilitativi inerenti la realizzazione e la modifica degli impianti produttivi di beni e servizi, disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica n.160 del 2010, anche ove costituenti variante al POC o al RUE ai sensi dell'art.8 del suddetto Decreto **31**, debbono

31 DPR n.160/2010 - Art.8. Raccordi procedurali con strumenti urbanistici

1. Nei comuni in cui lo strumento urbanistico non individua aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti, fatta salva l'applicazione della relativa disciplina regionale, l'interessato può richiedere al responsabile del SUAP la convocazione della conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n.241, e alle altre normative di settore, in seduta pubblica. Qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, ove sussista l'assenso della Regione espresso in quella sede, il verbale è trasmesso al Sindaco ovvero al Presidente del Consiglio comunale, ove esistente, che lo sottopone alla votazione del Consiglio nella prima seduta utile. Gli interventi relativi al progetto, approvato secondo le modalità previste dal presente comma, sono avviati e conclusi dal richiedente secondo le modalità previste all'articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

2. E' facoltà degli interessati chiedere tramite il SUAP all'ufficio comunale competente per materia di pronunciarsi entro trenta giorni sulla conformità, allo stato degli atti, dei progetti preliminari dai medesimi sottoposti al suo parere con i vigenti strumenti di pianificazione paesaggistica, territoriale e urbanistica, senza che ciò pregiudichi la definizione dell'eventuale successivo procedimento; in caso di pronuncia favorevole il responsabile del SUAP dispone per il seguito immediato del procedimento con riduzione della metà dei termini previsti.

3. Sono escluse dall'applicazione del presente articolo le procedure afferenti alle strutture di vendita di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114, o alle relative norme regionali di settore.

essere svolti dallo Sportello Unico delle Attività Produttive il quale, conformemente alle disposizioni dell'art.5 della L.R. n.15/2013, acquisisce direttamente o tramite conferenza di servizi, le autorizzazioni e gli altri atti di assenso, comunque denominati, e rilascia il titolo unico per l'attuazione dell'intervento e l'avvio dell'attività. **32**

32 Il testo dell'art.5 della L.R. n.15/2013 è il seguente:

1. La gestione dei procedimenti abilitativi inerenti la realizzazione e la modifica degli impianti produttivi di beni e servizi, disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica n.160 del 2010, sono attribuiti al SUAP.
2. Nel caso di impianti produttivi di beni e servizi, il SUAP è il punto unico di accesso, le comunicazioni al richiedente sono trasmesse esclusivamente dallo Sportello unico e gli altri uffici comunali e le amministrazioni pubbliche diverse dal Comune, che sono interessati al procedimento di rilascio del permesso di costruire, non possono trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati, e sono tenuti a trasmettere immediatamente al SUAP le denunce, le domande, le segnalazioni, gli atti e la documentazione ad esse eventualmente presentati, dandone comunicazione al richiedente.
3. Il procedimento di competenza SUAP, disciplinato dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n.160 del 2010 trova applicazione per gli interventi attinenti all'attività edilizia libera soggetti a comunicazione e per quelli soggetti a SCIA, che riguardano la realizzazione e la modifica degli impianti produttivi di beni e servizi. Nel caso in cui per l'intervento edilizio siano necessari autorizzazioni ed atti di assenso, comunque denominati, di cui all'articolo 9, comma 5, lettere a), b), c) e d), della presente legge, gli interessati richiedono preventivamente al SUAP di provvedere all'acquisizione di tali atti di assenso, presentando la documentazione richiesta dalla disciplina di settore per il loro rilascio.
4. Ai fini del rilascio, ai sensi articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n.160 del 2010, del titolo unico per la realizzazione e la modifica degli impianti produttivi di beni e servizi, comprensivo del permesso di costruire, il SUAP acquisisce direttamente o tramite conferenza di servizi, le autorizzazioni e gli altri atti di assenso, comunque denominati, necessari.
5. Nell'ambito dei procedimenti di cui ai commi 3 e 4, qualora non sia stata costituita la struttura unica di cui all'articolo 4, comma 3, lo Sportello unico per l'edilizia svolge esclusivamente le funzioni di verifica della conformità alla disciplina dell'attività edilizia. Per tali interventi edilizi, lo Sportello unico per l'edilizia provvede altresì al rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità delle opere realizzate, nonché all'esercizio dei compiti di vigilanza e controllo dell'attività edilizia, secondo le disposizioni di cui alla presente legge e alla legge regionale 21 ottobre 2004, n. 23 (Vigilanza e controllo dell'attività edilizia ed applicazione della normativa statale di cui all'articolo 32 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modifiche dalla legge 24 novembre 2003, n. 326).

TITOLO III – TITOLI ABILITATIVI

Capo I – Disposizioni comuni ai titoli abitativi

Art. 20 – Definizione dei titoli abilitativi, soggetti aventi titolo

1. Ad esclusione degli interventi non soggetti a titolo abilitativo di cui al prec. art.18, l'attività edilizia, anche su aree demaniali, è soggetta a titolo abilitativo e la sua realizzazione è subordinata, salvi i casi di esonero, alla corresponsione del contributo di costruzione.
2. I titoli abilitativi sono costituiti dalla *Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)* e dal *Permesso di Costruire*; gli stessi non incidono sulla titolarità della proprietà e di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati a seguito della loro acquisizione nei modi di legge.
3. Hanno titolo a richiedere i titoli abilitativi i seguenti soggetti nei limiti del proprio diritto e fatti comunque salvi i diritti dei terzi:
 - a) il proprietario dell'immobile
 - b) il superficiario nei limiti del contratto di costituzione del diritto di superficie
 - c) l'enfiteuta nei limiti del contratto di enfiteusi
 - d) l'usufruttuario ed il titolare del diritto di uso e di abitazione, limitatamente agli interventi di manutenzione straordinaria
 - e) il titolare di diritti reali di servitù prediali coattive o volontarie, limitatamente alla manutenzione straordinaria ed agli altri interventi eventualmente rientranti nel titolo
 - f) il locatario, solo per gli interventi di manutenzione straordinaria urgenti, ai sensi dell'art.1577 del Codice Civile
 - g) l'affittuario agrario (L.11/71) ed il concessionario di terre incolte (D.L.279/44), limitatamente a miglioramenti ai fabbricati rurali ed alla casa di abitazione
 - h) le aziende erogatrici di pubblici servizi anche qualora non siano proprietarie delle aree sulle quali chiedono di intervenire e nei limiti dei loro compiti istituzionali. Il titolo deve essere attestato dall'accordo preliminare tra il proprietario del suolo e l'azienda stessa, oppure da un impegno del proprietario del suolo a vendere o ad assoggettarsi alla servitù necessaria per l'intervento.

Nei casi a), b), c), d), il titolo deve essere attestato da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà contenente gli estremi dell'atto di acquisizione della proprietà o di diverso diritto reale di godimento, della sua registrazione e trascrizione; per gli interventi in aree P.E.E.P., P.I.P. o delimitate ai sensi dell'art.51 della Legge 865/71 è sufficiente richiamare la delibera comunale con la quale viene assegnata l'area.

Nei casi e), f), g), il titolo deve essere attestato dalla copia autentica del contratto redatto a norma dell'art.1571 del Codice Civile o, nel caso di impossibilità a produrlo, da certificazione delle Associazioni di categoria o dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura
4. I titoli abilitativi sono trasferibili insieme all'immobile ai successori o ad altri aventi causa. La richiesta di voltura del titolo abilitativo deve essere presentata allo sportello unico per l'edilizia allegando una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa al documento di acquisizione del titolo di proprietà o di diverso diritto reale di godimento, contenente gli estremi dell'atto, della sua registrazione e trascrizione. La voltura non modifica i termini di validità del titolo abilitativo, fermo restando la facoltà di richiesta di proroghe previste dalla legislazione vigente.

Art.21 – Opere e interventi soggetti a procedure abilitative speciali

1. Non sono soggette ai titoli abilitativi di cui all'art.9 della L.R. n.15/2013:
 - le opere e gli interventi elencati ai commi 1 e 4 dell'art.10 della suddetta L.R. n.15/2013 **33**
 - la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili, nonché le modifiche sostanziali degli impianti stessi, sono soggetti all'Autorizzazione Unica di cui all'art.12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. **34**, oltre che nel rispetto dalle linee guida adottate ai sensi del comma 10 del medesimo articolo 12 nonché dalle relative disposizioni delle Regioni
 - la costruzione e l'esercizio degli impianti di cogenerazione di potenza termica inferiore ai 300 MW, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e

33 Il testo dei commi 1 e 4 dell'art.10 della L.R. n.15/2013 è il seguente:

1. Non sono soggetti ai titoli abilitativi di cui all'articolo 9:

- a) le opere, gli interventi e i programmi di intervento da realizzare a seguito della conclusione di un accordo di programma, ai sensi dell' articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e dell'articolo 40 della legge regionale n. 20 del 2000, a condizione che l'amministrazione comunale accerti che sussistono tutti i requisiti e presupposti previsti dalla disciplina vigente per il rilascio o la presentazione del titolo abilitativo richiesto;
- b) le opere pubbliche, da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio statale, da realizzarsi dagli enti istituzionalmente competenti;
- c) le opere pubbliche di interesse regionale, provinciale e comunale, a condizione che la validazione del progetto, di cui all'articolo 112 del decreto legislativo del 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), contenga il puntuale accertamento di conformità del progetto alla disciplina dell'attività edilizia di cui all'articolo 9, comma 3, della presente legge.

4. Sono fatte salve la Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), e la comunicazione per gli impianti alimentati da energia rinnovabile, nonché ogni altra procedura autorizzativa speciale prevista dalle discipline settoriali che consente la trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio.

34 D.Lgs. 29/12/2003, n.387 - Art. 12. Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative

1. Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti.

.....

3. La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. A tal fine la Conferenza dei servizi è convocata dalla regione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione. Resta fermo il pagamento del diritto annuale di cui all'articolo 63, commi 3 e 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni. Per gli impianti offshore l'autorizzazione è rilasciata dal Ministero dei trasporti, sentito il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con le modalità di cui al comma 4 e previa concessione d'uso del demanio marittimo da parte della competente autorità marittima.

4. L'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla 241/90, e successive modificazioni e integrazioni. Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto o, per gli impianti idroelettrici, l'obbligo alla esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale. Fatto salvo il previo espletamento, qualora prevista, della verifica di assoggettabilità sul progetto preliminare, di cui all' art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e successive modificazioni, il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a novanta giorni, al netto dei tempi previsti dall'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, per il provvedimento di valutazione di impatto ambientale.

.....

7. Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c) del Dlgs. 387/2003 e s.m.i. possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché dell'art. 8 del Dlgs. 228/2004.

- all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dall'amministrazione competente ai sensi dell' art. 8 del D.Lgs. n. 20/2007 ³⁵ nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico
- la realizzazione di linee e impianti per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica, comunque prodotta, avente tensione non superiore a 150 mila volts, disciplinata dalla L.R. n.10/1993 e s.m.i. ³⁶
 - le attività estrattive, laddove consentite nell'ambito del P.A.E., sono soggette alle procedure autorizzatorie previste al Titolo III "Provvedimenti autorizzativi" della L.R. n.17/91 e s.m., nonché dalle specifiche disposizioni del P.I.A.E. e del P.A.E. vigenti
 - gli impianti fissi per l'emittenza radio e televisiva e per la telefonia mobile devono essere autorizzati dando attuazione alle speciali procedure previste dalla L.R. n.30/2000, come modificata dalla L.R. n.30/2002 e dal combinato disposto fra le suddette normative.

Art.22 – Valutazione preventiva

1. Il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo alla presentazione della denuncia di inizio attività o al rilascio del permesso di costruire può chiedere preliminarmente allo sportello unico per l'edilizia una valutazione sull'ammissibilità dell'intervento, allegando una relazione predisposta da

35 D.Lgs. n. 20/2007 - Art. 8. Semplificazione delle procedure amministrative

1. Per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti di cogenerazione di potenza termica superiore a 300 MW, ivi comprese le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, si applica la normativa di cui al decreto-legge 7 febbraio 2002, n.7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n.55.
2. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio degli impianti di cogenerazione di potenza termica uguale o inferiore a 300 MW prevede a tale fine un procedimento unico, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n.241.

36 L.R. 22/2/1993, n.10 e s.m.i.

Art. 2 - Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di linee e impianti elettrici

1. La costruzione e l'esercizio di linee ed impianti elettrici per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica, la cui tensione nominale sia compresa fra 5000 e 150 mila volt, di opere accessorie, nonché di varianti di quelli esistenti che implicano modifiche delle caratteristiche tecniche indicate nella autorizzazione, sono soggetti ad autorizzazione, che può motivatamente imporre obblighi speciali o particolari prescrizioni. L'autorizzazione è rilasciata nell'osservanza delle norme vigenti e delle disposizioni della presente legge e previa acquisizione, a cura del richiedente, degli atti che consentano l'attraversamento di zone soggette a specifica tutela, definite, in particolare, dagli strumenti di pianificazione territoriale regionale e provinciale.
2. Non sono soggette ad autorizzazione le opere relative alle seguenti linee ed impianti elettrici per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica:
 - a) con tensione nominale fino a 5000 volt;
 - b) con tensione nominale massima fino a 20.000 volt e con lunghezza non superiore a 500 metri. Eventuali modificazioni della tensione nominale massima sono definiti con atto della Giunta regionale, in misura comunque non superiore a 30.000 volt.
3. Non sono altresì soggette ad autorizzazione:
 - a) le opere accessorie, le varianti, i rifacimenti degli elettrodotti di tensione nominale fino a 15000 volt a condizione che gli stessi interventi non modificchino lo stato dei luoghi;
 - b) gli interventi di manutenzione ordinaria degli elettrodotti esistenti.
4. Per le linee ed impianti di cui alla lett. a) del comma 2 l'esercente è tenuto a fornire semestralmente ai Comuni interessati l'elenco delle nuove linee realizzate corredato dalle relative planimetrie.

Art. 2-bis-Effetti dell'autorizzazione e parere preventivo

.....

3. L'autorizzazione per le linee ed impianti elettrici destinati al pubblico servizio che non siano previsti dagli strumenti vigenti comporta, ai fini dell'apposizione del vincolo espropriativo, variante al Piano operativo comunale (POC) o, in via transitoria, al Piano regolatore generale (PRG).
4. Ai fini dell'esame e dell'approvazione delle varianti al POC che il rilascio dell'autorizzazione comporta, il richiedente predisponde, assieme al progetto definitivo, gli elaborati relativi alla variazione del piano ed integra la relazione di cui all'articolo 2, comma 7 con riguardo agli effetti dell'opera sul sistema ambientale e territoriale e alle eventuali misure necessarie per l'inserimento della stessa nel territorio.

- un professionista abilitato, contenente i principali parametri progettuali, ed i necessari elaborati grafici esplicativi.
2. Gli elaborati devono comprendere tutti quegli elementi necessari per una valutazione completa degli aspetti, avendo riguardo in particolare ai vincoli, alla categoria dell'intervento, agli indici urbanistici ed edilizi e alle destinazioni d'uso; di norma devono contenere la seguente documentazione minima:
 - a) planimetria in scala idonea che consenta l'esatta individuazione dell'immobile e/o area di intervento
 - b) rilievo dell'area e/o immobile oggetto di intervento in scala idonea con l'indicazione dei limiti di proprietà dei fabbricati circostanti, delle opere di urbanizzazione primaria limitrofe al lotto e dello stato del sovrasuolo e del sottosuolo
 - c) ove opportuni o necessari ai fini dell'espressione della valutazione preventiva, l'indicazione delle piante di tutti i piani degli immobili, adeguatamente quotate, corredate delle destinazioni d'uso dei locali, e con l'indicazione altresì dei prospetti e delle opportune sezioni
 - d) documentazione fotografica dello stato di fatto relativa all'immobile e al suo intorno immediato
 - e) relazione illustrativa dell'intervento da realizzare e delle soluzioni progettuali di massima, comprendente anche l'individuazione dei principali materiali e colori da impiegare, corredata, se necessario, da tavole di progetto con eventuali rappresentazioni prospettiche o fotomontate dell'insieme; l'illustrazione deve tener conto della specifica destinazione d'uso proposta e fare esplicito riferimento alla compatibilità con i vincoli o prescrizioni che gravano sull'immobile e/o sull'area interessata
 - f) calcoli planivolumetrici di verifica degli indici urbanistico-edilizi
 - g) altri elaborati e/o documenti ritenuti necessari, al fine della formulazione del parere, per una migliore esplicazione dell'intervento richiesto.
 3. La valutazione preventiva è rilasciata dallo sportello unico per l'edilizia entro quarantacinque giorni dalla presentazione della relazione; trascorso tale termine la valutazione preventiva si intende rilasciata secondo quanto indicato nella relazione presentata e negli ulteriori elaborati progettuali prodotti.
 4. I contenuti della valutazione preventiva e della relazione tacitamente assentita sono vincolanti ai fini del rilascio del permesso di costruire o del controllo della SCIA a condizione che il progetto sia elaborato in conformità a quanto indicato nella richiesta di valutazione preventiva; le stesse conservano la propria validità per un anno, purché non intervengano modifiche agli strumenti di pianificazione urbanistica.
 5. Il rilascio della valutazione preventiva è subordinato al pagamento di una somma forfettaria per spese istruttorie, in misura pari a due terzi di quella stabilita per il rilascio del permesso di costruire.

Art.23 – Variazioni essenziali

1. Sono variazioni essenziali rispetto al titolo abilitativo originario come integrato dalla SCIA di fine lavori le modifiche indicate dall'art.14 bis della L.R. n.23/2004 inserito dalla L.R. n.15/2013. **37**

37 Il testo dell'art.14 bis della L.R. n.23/2004 inserito dall'art.41 della L.R. n.15/2013 è il seguente:

1. Sono variazioni essenziali rispetto al titolo abilitativo originario come integrato dalla SCIA di fine lavori:

- a) il mutamento della destinazione d'uso che comporta un incremento del carico urbanistico di cui all'articolo 30, comma 1, della legge regionale in materia edilizia;
- b) gli aumenti di entità superiore al 20 per cento rispetto alla superficie coperta, al rapporto di copertura, al perimetro, all'altezza dei fabbricati, gli scostamenti superiori al 20 per cento della sagoma o dell'area di sedime, la riduzione superiore al 20 per cento delle distanze minime tra fabbricati e dai confini di proprietà anche a diversi livelli di altezza;
- c) gli aumenti della cubatura rispetto al progetto del 10 per cento e comunque superiori a 300 metri cubi, con

Art.24 – Modifiche progettuali soggette a ulteriore titolo abilitativo

1. Le modifiche apportate al progetto previsto dal titolo abilitativo che si rendono necessarie dopo l'inizio dei lavori, sono regolamentate dalla disciplina prevista dall'art.22 della L.R. n.15/2013. **38**

Art.25 – Elaborati progettuali e documentazione da allegare ai titoli abilitativi

1. Gli elaborati progettuali e la documentazione da allegare ai titoli abilitativi sono indicati nell'Allegato B alla deliberazione del Consiglio Regionale n.279/2010 – *Documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi*, riportato nell'Allegato 2 al presente RUE; la documentazione prevista potrà subire modifiche e integrazioni in seguito all'approvazione di Atti regionali di coordinamento tecnico previsti dall'art.12 della L.R. n.15/2013.
2. I suddetti elaborati e documenti dovranno essere prodotti in formato cartaceo fino all'istituzione dell'obbligo di invio in formato elettronico, istituito con appositi provvedimenti comunali subordinatamente alla predisposizione ed attivazione dei necessari sistemi informatici.

esclusione di quelli che riguardino soltanto le cubature accessorie ed i volumi tecnici, così come definiti ed identificati dalle norme urbanistiche ed edilizie comunali;

- d) gli aumenti della superficie utile superiori a 100 metri quadrati;
 - e) ogni intervento difforme rispetto al titolo abilitativo che comporti violazione delle norme tecniche per le costruzioni in materia di edilizia antisismica;
 - f) ogni intervento difforme rispetto al titolo abilitativo, ove effettuato su immobili ricadenti in aree naturali protette, nonché effettuato su immobili sottoposti a particolari prescrizioni per ragioni ambientali, paesaggistiche, archeologiche, storico-architettoniche da leggi nazionali o regionali, ovvero dagli strumenti di pianificazione territoriale od urbanistica. Non costituiscono variazione essenziale i lavori realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, qualora rientrino nei casi di cui all'articolo 149 del decreto legislativo n. 42 del 2004 e qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, ai sensi dell'articolo 167 del medesimo decreto legislativo.
2. Ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale in materia edilizia, le varianti al titolo originario, che presentano le caratteristiche di cui al comma 1 del presente articolo e che siano conformi alla disciplina dell'attività edilizia, di cui all'articolo 9, comma 3, della medesima legge regionale in materia edilizia, possono essere attuate in corso d'opera e sono soggette alla presentazione di SCIA di fine lavori, fermo restando, nei casi di cui alle lettere e) ed f) del comma 1, la necessità di acquisire preventivamente i relativi atti abilitativi.
3. Per assicurare l'uniforme applicazione del presente articolo in tutto il territorio regionale, i Comuni, al fine dell'accertamento delle variazioni, utilizzano unicamente le nozioni, concernenti gli indici e parametri edilizi e urbanistici, stabilite dalla Regione ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale n. 20 del 2000.

38 Il testo dell'art.22 della L.R. n.15/2013 è il seguente:

Art. 22 - Varianti in corso d'opera

1. Le varianti al progetto previsto dal titolo abilitativo apportate in corso d'opera sono soggette a SCIA, ad esclusione delle seguenti, che richiedono un nuovo titolo abilitativo:
 - a) la modifica della tipologia dell'intervento edilizio originario;
 - b) la realizzazione di un intervento totalmente diverso rispetto al progetto iniziale per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione;
 - c) la realizzazione di volumi in eccedenza rispetto al progetto iniziale tali da costituire un organismo edilizio, o parte di esso, con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile.
2. Le varianti in corso d'opera devono essere conformi alla disciplina dell'attività edilizia di cui all'articolo 9, comma 3, alle prescrizioni contenute nel parere della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio e possono essere attuate solo dopo aver adempiuto alle eventuali procedure abilitative prescritte dalle norme per la riduzione del rischio sismico, dalle norme sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, forestali, ambientali e di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e dalle altre normative settoriali.
3. La SCIA di cui al comma 1 può essere presentata allo Sportello unico successivamente all'esecuzione delle opere edilizie e contestualmente alla comunicazione di fine lavori.
4. La mancata presentazione della SCIA di cui al presente articolo o l'accertamento della relativa inefficacia comportano l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge regionale n.23 del 2004 per le opere realizzate in difformità dal titolo abilitativo.
5. La SCIA per varianti in corso d'opera costituisce parte integrante dell'originario titolo abilitativo e può comportare il conguaglio del contributo di costruzione derivante dalle modifiche eseguite.

Art.26 – Pubblicità dei titoli abilitativi e richiesta di riesame

1. L'avviso di rilascio dei permessi di costruire deve essere pubblicato all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi; anche in periodo successivo i soggetti interessati possono prendere visione presso lo sportello unico dell'edilizia dei permessi di costruire rilasciati, insieme ai relativi elaborati progettuali e convenzioni, allo scopo di richiedere al Sindaco, entro dodici mesi dal rilascio, il riesame per contrasto con le disposizioni di legge o con gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai fini dell'annullamento o della modifica del permesso stesso.
2. Il medesimo potere è riconosciuto a chiunque con riguardo alle SCIA presentate, allo scopo di richiedere al Sindaco la verifica della presenza delle condizioni per le quali l'intervento è soggetto a tale titolo abilitativo e della conformità dell'intervento asseverato alla legislazione e alla pianificazione territoriale e urbanistica.
3. A seguito della presentazione della domanda di riesame, in cui devono essere indicati i motivi, opportunamente documentati, per cui si ritiene l'atto interessato illegittimo e quindi annullabile, ove si ravvisi la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della richiesta, il Sindaco conclude il procedimento con un provvedimento espresso di diniego redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.
4. Ove non si proceda ai sensi del precedente comma, in applicazione dell'art.7 della L. n.241/90 e s.m.i., con le modalità previste dall'art.8 della stessa legge, viene comunicato l'avvio del procedimento al richiedente il riesame, agli eventuali soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, nonché a quelli che eventualmente per legge debbono intervenire. Qualora dal provvedimento in accoglimento dell'istanza possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai richiedenti, il Comune è tenuto a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento.
5. Ai sensi dell'art.9 della L. n.241/90 e s.m.i. qualunque soggetto cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, ha facoltà di intervenire nel procedimento. Ai sensi del successivo art.10 della legge medesima, i soggetti di cui all'art.7 e quelli intervenuti ai sensi dell'art.9 hanno diritto:
 - a prendere visione degli atti del procedimento
 - a presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare, ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.
6. L'Amministrazione, richiede allo sportello unico per l'edilizia di provvedere al riesame del Permesso di costruire. Il responsabile dello sportello unico redige apposita relazione in merito:
 - a) all'avvenuto accertamento e meno dei vizi di legittimità contestati;
 - b) alla possibilità di sanare i vizi riscontrati;
 - c) all'esistenza di un interesse concreto e attuale all'annullamento del Permesso di costruire, in considerazione dell'interesse pubblico o privato.
7. L'Amministrazione, nei successivi quindici giorni ha la facoltà di contestare al titolare del Permesso, al progettista e al costruttore i vizi riscontrati, assegnando ad essi un termine di trenta giorni per esprimere le proprie deduzioni.
8. Il procedimento di riesame è concluso entro il termine di sessanta giorni con atto motivato del Sindaco.
9. Qualora, a seguito del riesame del titolo abilitativo, il Sindaco pervenga alla determinazione di adottare un provvedimento negativo all'accoglimento dell'istanza, ai sensi dell'art.10 bis della L. n.241/90 e s.m.i., è tenuto a comunicare tempestivamente ai richiedenti i motivi che ostano all'accoglimento. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza di esse, dalla scadenza del suddetto termine di 10 giorni.

Dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

10. Qualora, a seguito del riesame del titolo abilitativo, il Sindaco pervenga invece alla constatazione della illegittimità del titolo abilitativo, ove ricorrano i presupposti richiesti dalle disposizioni vigenti per l'assunzione dell'annullamento d'ufficio, provvederà ad assumere tale atto ai sensi dell'art. 21-nonies. della L. n.241/90 e s.m.i. 39
11. A seguito dell'intervenuto annullamento disposto dal Sindaco, lo Sportello Unico provvederà ai conseguenti adempimenti previsti dall'art.38 del D.P.R. 380/2001. 40

Art.27 – Mutamento di destinazione d'uso

2. I mutamenti di destinazione d'uso degli immobili sono regolamentati dall'art.28 della L.R. n.15/2013, con riferimento alle diverse fattispecie possibili, quali i cambi d'uso con opere soggetti a titolo abilitativo ed i cambi d'uso senza opere edilizie soggetti a SCIA, a comunicazione o attuabili liberamente. 41

39 L. 241/90 e s.m.i, art. 21-nonies. (Annullamento d'ufficio)

1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge.
2. È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole.

40 DPR 380/2001, art.38 (Interventi eseguiti in base a permesso annullato)

1. In caso di annullamento del permesso, qualora non sia possibile, in base a motivata valutazione, la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la restituzione in pristino, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale applica una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite, valutato dall'agenzia del territorio, anche sulla base di accordi stipulati tra quest'ultima e l'amministrazione comunale. La valutazione dell'agenzia è notificata all'interessato dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio e diviene definitiva decorsi i termini di impugnativa.
2. L'integrale corresponsione della sanzione pecuniaria irrogata produce i medesimi effetti del permesso di costruire in sanatoria di cui all'articolo 36.
- 2 bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all'articolo 22, comma 3, in caso di accertamento dell'inesistenza dei presupposti per la formazione del titolo.

41 Il testo dell'art.28 di L.R. n.15/2013

1. Gli strumenti di pianificazione urbanistica individuano nei diversi ambiti del territorio comunale le destinazioni d'uso compatibili degli immobili.
2. Il mutamento di destinazione d'uso senza opere è soggetto: a SCIA se comporta aumento di carico urbanistico; a comunicazione se non comporta tale effetto urbanistico. Per mutamento d'uso senza opere si intende la sostituzione, non connessa a interventi di trasformazione, dell'uso in atto nell'immobile con altra destinazione d'uso definita compatibile dagli strumenti urbanistici comunali.
3. La destinazione d'uso in atto dell'immobile o dell'unità immobiliare è quella stabilita dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o l'ultimo intervento di recupero o, in assenza o indeterminazione del titolo, dalla classificazione catastale attribuita in sede di primo accatastamento ovvero da altri documenti probanti.
4. Qualora la nuova destinazione determini un aumento del carico urbanistico, come definito all'articolo 30, comma 1, il mutamento d'uso è subordinato all'effettivo reperimento delle dotazioni territoriali e pertinenti richieste e comporta il versamento della differenza tra gli oneri di urbanizzazione per la nuova destinazione d'uso e gli oneri previsti, nelle nuove costruzioni, per la destinazione d'uso in atto. È fatta salva la possibilità di monetizzare le aree per dotazioni territoriali nei casi previsti dall'articolo A-26 dell'Allegato della legge regionale n. 20 del 2000.
5. Il mutamento di destinazione d'uso con opere è soggetto al titolo abilitativo previsto per l'intervento edilizio al quale è connesso.
6. Non costituisce mutamento d'uso ed è attuato liberamente il cambio dell'uso in atto nell'unità immobiliare entro il limite del 30 per cento della superficie utile dell'unità stessa e comunque compreso entro i 30 metri quadrati. Non costituisce inoltre mutamento d'uso la destinazione di parte degli edifici dell'azienda agricola a superficie di vendita diretta al dettaglio dei prodotti dell'impresa stessa, secondo quanto previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), purché contenuta entro il limite del 20 per cento della superficie totale degli immobili e comunque entro il limite di 250 metri quadrati ovvero, in caso di aziende florovivaistiche, di 500 metri quadrati. Tale attività di vendita può essere altresì attuata in strutture precarie o amovibili nei casi stabiliti dagli strumenti urbanistici.

3. Al fine della determinazione dei mutamenti d'uso si fa riferimento alle diverse funzioni dettagliate nel succ. art. 62 "Destinazioni d'uso".

Capo II – Segnalazione Certificata di inizio attività

Art.28 – Interventi soggetti a Segnalazione Certificata di inizio attività (SCIA)

1. Sono obbligatoriamente assoggettati a Segnalazione Certificata di inizio attività (SCIA) i seguenti interventi non riconducibili alla attività edilizia libera e non soggetti a permesso di costruire:
 - a) gli interventi definiti dall'art.13 della L.R. n.15/2013 ⁴²
 - b) la regolarizzazione di opere abusive mediante accertamento di conformità ai sensi dell'art.17 della L.R. n.23/2004 mediante presentazione di SCIA in sanatoria

⁴² Il testo dell'art.13 della L.R. n.15/2013 è il seguente:

1. Sono obbligatoriamente subordinati a SCIA gli interventi non riconducibili alla attività edilizia libera e non soggetti a permesso di costruire, tra cui:

- a) gli interventi di manutenzione straordinaria e le opere interne che non presentino i requisiti di cui all'articolo 7, comma 4;
- b) gli interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche, sensoriali e psicologico-cognitive come definite all'articolo 7, comma 1, lettera b), qualora interessino gli immobili compresi negli elenchi di cui alla Parte Seconda del decreto legislativo n. 42 del 2004 o gli immobili aventi valore storico-architettonico, individuati dagli strumenti urbanistici comunali ai sensi dell'articolo A-9, comma 1, dell'Allegato della legge regionale n. 20 del 2000, qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio e comportino modifica della sagoma e degli altri parametri dell'edificio oggetto dell'intervento;
- c) gli interventi restauro scientifico e quelli di restauro e risanamento conservativo;
- d) gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui alla lettera f) dell'Allegato, compresi gli interventi di recupero a fini abitativi dei sottotetti, nei casi e nei limiti di cui alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti);
- e) il mutamento di destinazione d'uso senza opere che comporta aumento del carico urbanistico;
- f) l'installazione o la revisione di impianti tecnologici che comportano la realizzazione di volumi tecnici al servizio di edifici o di attrezzature esistenti;
- g) le varianti in corso d'opera di cui all'articolo 22;
- h) la realizzazione di parcheggi da destinare a pertinenza delle unità immobiliari, nei casi di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393);
- i) le opere pertinenziali non classificabili come nuova costruzione ai sensi della lettera g.6) dell'Allegato;
- l) le recinzioni, le cancellate e i muri di cinta;
- m) gli interventi di nuova costruzione di cui al comma 2;
- n) gli interventi di demolizione parziale e integrale di manufatti edilizi;
- o) il recupero e il risanamento delle aree libere urbane e gli interventi di rinaturalizzazione.
- p) i significativi movimenti di terra di cui alla lettera m) dell'Allegato.

2. Gli strumenti urbanistici comunali possono individuare gli interventi di nuova costruzione disciplinati da precise disposizioni sui contenuti planovolumetrici, formali, tipologici e costruttivi, per i quali gli interessati, in alternativa al permesso di costruire, possono presentare una SCIA. Le analoghe previsioni riferite nei piani vigenti alla denuncia di inizio attività sono attuate mediante SCIA.

3. Ove non sussistano ragionevoli alternative progettuali, gli interventi di cui al comma 1, lettera b) possono comportare deroga alla densità edilizia, all'altezza e alla distanza tra i fabbricati e dai confini stabilite dagli strumenti di pianificazione urbanistica e dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.

4. Gli strumenti urbanistici possono limitare i casi in cui gli interventi di ristrutturazione edilizia, di cui al comma 1, lettera d), sono consentiti mediante demolizione e successiva ricostruzione del fabbricato, con modifiche agli originari parametri. All'interno del centro storico di cui all'articolo A-7 dell'Allegato alla legge regionale n. 20 del 2000 i Comuni individuano con propria deliberazione, da adottare entro il 31 dicembre 2013 e da aggiornare con cadenza almeno triennale, le aree nelle quali non è ammessa la ristrutturazione edilizia con modifica della sagoma e quelle nelle quali i lavori di ristrutturazione edilizia non possono in ogni caso avere inizio prima che siano decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della SCIA. Nella pendenza del termine per l'adozione della deliberazione di cui al secondo periodo, non trova applicazione per il predetto centro storico la ristrutturazione edilizia con modifica della sagoma.

- c) gli interventi sugli elettrodotti che comportino varianti di lunghezza non superiore a m.1.500 e che utilizzino il medesimo tracciato, ovvero se ne discostino per un massimo di 40 m. e componenti di linea, nonché varianti all'interno delle stazioni elettriche che non comportino aumenti della cubatura degli edifici
 - d) gli interventi per l'attuazione delle previsioni contenute nei PUA, in seguito ad espressa richiesta dei soggetti proponenti, nel caso in cui il piano sia redatto con i contenuti planovolumetrici, formali, tipologici e costruttivi specificati al comma 13 del prec. art.14 "*Piani urbanistici attuativi*".
 - e) l'installazione dei cartelli pubblicitari, come definiti dall'art.47 comma 4 del Regolamento del C.d.S.
2. In attuazione delle disposizioni del comma 4 dell'art.13 della L.R. n.15/2013, nei Centri storici, di cui al Capo II del successivo Titolo VII, nei complessi a cui si applica la disciplina dell'art.72 "*Tutela delle tipologie edilizie di pregio*", non sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia con modifica della sagoma ed i lavori di ristrutturazione edilizia consentiti non possono avere inizio prima che siano decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della SCIA.

Art.29 – Disciplina della SCIA

1. La SCIA è presentata al Comune dal proprietario dell'immobile o da chi ne ha titolo nell'osservanza dei contenuti dell'atto di coordinamento tecnico previsto dall'articolo 12 della L.R. n.15/2013, deve essere corredata dalla documentazione prescritta dalle disposizioni vigenti e dal presente regolamento ed è sottoposta alla disciplina prevista dall'art.14 della legge medesima. **43**

43 Il testo dell'art.14 della L.R. n.15/2013 è il seguente:

1. La SCIA è presentata al Comune dal proprietario dell'immobile o da chi ne ha titolo nell'osservanza dell'atto di coordinamento tecnico previsto dall'articolo 12, corredata dalla documentazione essenziale, tra cui gli elaborati progettuali previsti per l'intervento che si intende realizzare e la dichiarazione con cui il progettista abilitato assevera analiticamente che l'intervento da realizzare:
- a) è compreso nelle tipologie di intervento elencate nell'articolo 13;
 - b) è conforme alla disciplina dell'attività edilizia di cui all'articolo 9, comma 3, nonché alla valutazione preventiva di cui all'articolo 21, ove acquisita.
2. La SCIA è corredata altresì dalle autorizzazioni e dagli atti di assenso, comunque denominati, o dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di tecnici abilitati relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti necessari ai fini della realizzazione dell'intervento edilizio di cui all'articolo 9, comma 5, dagli elaborati tecnici e dai documenti richiesti per iniziare i lavori, nonché dall'attestazione del versamento del contributo di costruzione, se dovuto. Gli interessati, prima della presentazione della SCIA, possono richiedere allo Sportello unico di provvedere all'acquisizione di tali atti di assenso ai sensi dell'articolo 4, comma 5, presentando la documentazione richiesta dalla disciplina di settore per il loro rilascio.
3. Nella SCIA è elencata la documentazione progettuale che gli interessati si riservano di presentare alla fine dei lavori, in attuazione dell'atto di coordinamento tecnico di cui all'articolo 12, comma 5, lettera c).
4. Entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione della SCIA, lo Sportello unico verifica la completezza della documentazione e delle dichiarazioni prodotte o che il soggetto si è riservato di presentare ai sensi del comma 3 e:
- a) a) in caso di verifica negativa, comunica in via telematica all'interessato e al progettista l'inefficacia della SCIA;
 - b) b) in caso di verifica positiva, trasmette in via telematica all'interessato e al progettista la comunicazione di regolare deposito della SCIA. La SCIA è efficace a seguito della comunicazione di regolare deposito e comunque decorso il termine di cinque giorni lavorativi dalla sua presentazione, in assenza di comunicazione della verifica negativa.
5. Entro i trenta giorni successivi all'efficacia della SCIA, lo Sportello unico verifica la sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla normativa e dagli strumenti territoriali ed urbanistici per l'esecuzione dell'intervento. L'amministrazione comunale può definire modalità di svolgimento del controllo a campione qualora le risorse organizzative non consentono di eseguire il controllo sistematico delle SCIA.
6. Tale termine può essere sospeso una sola volta per chiedere chiarimenti e acquisire integrazioni alla documentazione presentata.
7. Ove rilevi che sussistono motivi di contrasto con la disciplina vigente preclusivi dell'intervento, lo Sportello unico vieta la prosecuzione dei lavori, ordinando altresì il ripristino dello stato delle opere e dei luoghi e la rimozione di ogni eventuale effetto dannoso.
8. Nel caso in cui rilevi violazioni della disciplina dell'attività edilizia di cui all'articolo 9, comma 3, che possono essere superate attraverso la modifica conformativa del progetto, lo Sportello unico ordina agli interessati di predisporre

2. Nel caso di opere da realizzarsi in esecuzione di ordinanze urgenti emanate dal Sindaco ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, non è richiesta, limitatamente alle opere ingiunte, la SCIA.
3. Nel caso di SCIA con inizio dei lavori differito si applicano le disposizioni dell'art.15 della L.R. n.15/2013. **44**
4. I termini di validità della SCIA sono regolamentati dall'art.16 della L.R. n.15/2013. **45**
5. Agli interventi edilizi eseguiti in assenza o in difformità dalla SCIA si applicano le sanzioni previste dall'art.16 della L.R. 23/2004 e s.m.i. **46**

apposita variazione progettuale entro un congruo termine, comunque non superiore a sessanta giorni. Decorso inutilmente tale termine, lo Sportello unico assume i provvedimenti di cui al comma 7.

9. Decorso il termine di trenta giorni di cui al comma 5, lo Sportello unico adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'intervento e di rimozione degli effetti dannosi di esso nel caso in cui si rilevi la falsità o mendacia delle asseverazioni, delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o degli atti di notorietà allegati alla SCIA.

10. Lo Sportello unico adotta i medesimi provvedimenti di cui al comma 9 anche in caso di pericolo di danno per il patrimonio storico artistico, culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o per la difesa nazionale, previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare i beni e gli interessi protetti mediante conformazione dell'intervento alla normativa vigente. La possibilità di conformazione comporta l'applicazione di quanto disposto dal comma 8.

11. Decorso il termine di trenta giorni di cui al comma 5, lo Sportello unico segnala altresì agli interessati le eventuali carenze progettuali circa le condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, efficienza energetica, accessibilità, usabilità e fruibilità degli edifici e degli impianti che risultino preclusive al fine del rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità.

12. Nei restanti casi in cui rilevi, dopo la scadenza del termine di cui al comma 5, motivi di contrasto con la disciplina vigente, lo Sportello unico può assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge n. 241 del 1990.

13. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, dalla legge regionale n. 23 del 2004 e dalla legislazione di settore, in tutti i casi in cui lo Sportello unico accerti la violazione della disciplina dell'attività edilizia.

44 Il testo dell'art.15 della L.R. n.15/2013 è il seguente:

1. Nella SCIA l'interessato può dichiarare che i lavori non saranno avviati prima della conclusione del procedimento di controllo, di cui all'articolo 14, commi da 4 a 8, ovvero può indicare una data successiva di inizio lavori, comunque non posteriore ad un anno dalla presentazione della SCIA.

2. Qualora nella SCIA sia dichiarato il differimento dell'inizio dei lavori, l'interessato può chiedere che le autorizzazioni e gli atti di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione dell'intervento siano acquisiti dallo Sportello unico ai sensi dell'articolo 4, comma 5. In tale caso, i trenta giorni per il controllo di cui all'articolo 14, comma 5, decorrono dal momento in cui lo Sportello unico acquisisce tutti gli atti di assenso necessari.

3. La SCIA con inizio dei lavori differito è efficace dalla data indicata ai sensi del comma 1 o dal conseguimento di tutti gli atti di assenso di cui al comma 2.

45 Il testo dell'art.16 della L.R. n.15/2013 è il seguente:

1. I lavori oggetto della SCIA devono iniziare entro un anno dalla data della sua efficacia e devono concludersi entro tre anni dalla stessa data. Decorsi tali termini, in assenza di proroga di cui al comma 2, la SCIA decade di diritto per le opere non eseguite. La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata è soggetta a nuova SCIA.

2. Il termine di inizio e quello di ultimazione dei lavori possono essere prorogati, anteriormente alla scadenza, con comunicazione motivata da parte dell'interessato. Alla comunicazione è allegata la dichiarazione del progettista abilitato con cui assevera che a decorrere dalla data di inizio lavori non sono entrate in vigore contrastanti previsioni urbanistiche.

3. La sussistenza del titolo edilizio è provata con la copia della SCIA, corredata dai documenti di cui all'articolo 14, commi 1 e 2, e dalla comunicazione di regolare deposito della documentazione di cui al comma 4, lettera b), del medesimo articolo, ove rilasciata. L'interessato può motivatamente richiedere allo Sportello unico la certificazione della mancata assunzione dei provvedimenti di cui all'articolo 14, commi 7 e 8, entro il termine di trenta giorni per lo svolgimento del controllo sulla SCIA presentata.

4. Gli estremi della SCIA sono contenuti nel cartello esposto nel cantiere.

46 Il testo dell'art.16 della L.R. n.15/2013 è il seguente

1. Fuori dai casi di cui agli articoli 13, 14 e 15, gli interventi edilizi eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività comportano la sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi, determinata ai sensi dell'articolo 21, commi 2 e 2 bis, e comunque non inferiore a 1.000 euro, salvo che l'interessato provveda al ripristino dello stato legittimo. Assieme alla sanzione pecuniaria il Comune può prescrivere l'esecuzione di opere dirette a rendere l'intervento più consono al contesto ambientale, assegnando un congruo termine per l'esecuzione dei lavori.".

Capo III – Permesso di costruire

Art.30 – Interventi soggetti a permesso di costruire

1. Sono soggetti a permesso di costruire gli interventi definiti dall'art.17 della L.R. 15/2013; sono in particolare soggetti al rilascio del permesso di costruire:
 - gli interventi di nuova costruzione, con esclusione di quelli soggetti a SCIA di cui all'articolo 13, lettere h), i) ed m) della suddetta L.R.
 - gli interventi di ripristino tipologico
 - gli interventi di ristrutturazione urbanistica.
 - la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria.
2. Sono altresì subordinate a nuovo permesso di costruire le modifiche a permessi rilasciati, nei casi indicati dal precedente art.24 “*Modifiche progettuali soggette a ulteriore titolo abilitativo*”, conformemente alle disposizioni dell'art.22, comma 1, lett. a), b) e c) della L.R. n.15/2013, trattandosi di varianti che non possono essere oggetto di SCIA a fine lavori. **47**
3. Nel caso di opere da realizzare in esecuzione di ordinanze urgenti emanate dal Sindaco ai sensi dell'art.54 del D.Lgs. 18/8/2000 n.267, non è richiesto, limitatamente alle opere ingiunte, il permesso di costruire.

Art.31 – Procedimento per il rilascio del permesso di costruire

1. Il procedimento per il rilascio del permesso di costruire è stabilito dall'art.18 della L.R. n.15/2013. **48**

47 Il testo del comma 1, lett. a), b) e c) dell'art.22 della L.R. n.15/2013 è il seguente:

1. Le varianti al progetto previsto dal titolo abilitativo apportate in corso d'opera sono soggette a SCIA, ad esclusione delle seguenti, che richiedono un nuovo titolo abilitativo:

- a) la modifica della tipologia dell'intervento edilizio originario;
- b) la realizzazione di un intervento totalmente diverso rispetto al progetto iniziale per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione;
- c) la realizzazione di volumi in eccedenza rispetto al progetto iniziale tali da costituire un organismo edilizio, o parte di esso, con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile.

48 Il testo dell'art.18 della L.R. n.15/2013 è il seguente:

1. La domanda per il rilascio del permesso, sottoscritta dal proprietario o da chi ne abbia titolo, è presentata allo Sportello unico nell'osservanza dell'atto di coordinamento tecnico previsto dall'articolo 12, corredata dalla documentazione essenziale, tra cui gli elaborati progettuali previsti per l'intervento che si intende realizzare e la dichiarazione con cui il progettista abilitato assevera analiticamente che l'intervento da realizzare:

- q) è compreso nelle tipologie di intervento elencate nell'articolo 17;
- r) è conforme alla disciplina dell'attività edilizia di cui all'articolo 9, comma 3, nonché alla valutazione preventiva di cui all'articolo 21, ove acquisita.

2. Nella domanda per il rilascio del permesso di costruire è elencata la documentazione progettuale che il richiedente si riserva di presentare prima dell'inizio lavori o alla fine dei lavori, in attuazione dell'atto di coordinamento tecnico di cui all'articolo 12, comma 5, lettera c).

3. L'incompletezza della documentazione essenziale di cui al comma 1, determina l'improcedibilità della domanda, che viene comunicata all'interessato entro dieci giorni lavorativi dalla presentazione della domanda stessa.

4. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento cura l'istruttoria, acquisendo i prescritti pareri dagli uffici comunali e richiedendo alle amministrazioni interessate il rilascio delle autorizzazioni e degli altri atti di assenso, comunque denominati, necessari al rilascio del provvedimento di cui all'articolo 9, comma 5. Il responsabile del procedimento acquisisce altresì il parere della Commissione di cui all'articolo 6, prescindendo comunque dallo stesso qualora non venga reso entro il medesimo termine di sessanta giorni. Acquisiti tali atti, formula una proposta di provvedimento, corredata da una relazione.

5. Qualora il responsabile del procedimento, nello stesso termine di sessanta giorni, ritenga di dover chiedere chiarimenti ovvero accerti la necessità di modeste modifiche, anche sulla base del parere della Commissione di cui all'articolo 6, per l'adeguamento del progetto alla disciplina vigente, può convocare l'interessato per concordare, in un

2. I progetti particolarmente complessi richiamati al comma 9 del predetto art.18 per i quali il termine di conclusione del procedimento relativo al P.d.C. è raddoppiato sono riferibili, fino all'approvazione dello specifico atto di coordinamento tecnico regionale, ai seguenti interventi:
 - edifici prevalentemente residenziali con superficie utile superiore a mq.1.000
 - strutture per esercizi commerciali di superficie di vendita superiore a mq.800
 - insediamenti produttivi o per altre attività terziarie diverse dalle commerciali con superficie utile superiore a mq.2.000
 - ogni ulteriore intervento con parametri pari ad almeno il 50% di quelli precedentemente definiti, qualora oggetto di procedimento particolarmente complesso in relazione ad una rilevante compresenza di vincoli di natura storico-architettonica, ambientale o archeologica, di sicurezza idraulica, di tutela idrogeologica, ecc.

Art.32 – Caratteristiche ed efficacia del permesso di costruire

1. Nel permesso di costruire sono indicati i termini di inizio e quello entro il quale i lavori debbono essere ultimati.
2. Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo, il termine di ultimazione delle opere non può superare tre anni dalla data di rilascio del provvedimento. Entrambi i termini possono essere prorogati, anteriormente alla scadenza, per una sola volta, con comunicazione motivata dell'interessato. Alla comunicazione deve essere allegata la dichiarazione del progettista abilitato con cui lo stesso assevera che a decorrere dalla data di inizio lavori non sono entrate in vigore contrastanti previsioni urbanistiche. Decorso tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita.
3. La data di effettivo inizio dei lavori deve essere comunicata allo Sportello unico, con l'indicazione del direttore dei lavori e dell'impresa cui si intendono affidare i lavori.

apposito verbale, i tempi e le modalità di modifica del progetto.

6. Il termine di sessanta giorni resta sospeso fino alla presentazione della documentazione concordata.

7. Se entro il termine di cui al comma 4 non sono intervenute le autorizzazioni e gli altri atti di assenso, comunque denominati, delle altre amministrazioni pubbliche o è intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni interpellate, qualora tale dissenso non risulti fondato su un motivo assolutamente preclusivo dell'intervento, il responsabile dello Sportello unico indice la conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge n.241 del 1990. Le amministrazioni che esprimono parere positivo possono non intervenire alla conferenza di servizi e trasmettere i relativi atti di assenso, dei quali si tiene conto ai fini dell'individuazione delle posizioni prevalenti per l'adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento, di cui all'articolo 14-ter, comma 6 bis, della legge n. 241 del 1990. La determinazione motivata di conclusione del procedimento, assunta nei termini di cui agli articoli da 14 a 14-ter della legge n. 241 del 1990, è, ad ogni effetto, titolo per la realizzazione dell'intervento.

8. Fuori dai casi di convocazione della conferenza di servizi, il provvedimento finale, che lo Sportello unico provvede a notificare all'interessato, è adottato dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio, entro il termine di quindici giorni dalla proposta di cui al comma 4. Tale termine è fissato in trenta giorni con la medesima decorrenza qualora il dirigente o il responsabile del procedimento abbia comunicato all'istante i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'articolo 10 bis della legge n. 241 del 1990. Dell'avvenuto rilascio del permesso di costruire è data notizia al pubblico mediante affissione all'albo pretorio. Gli estremi del permesso di costruire sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere.

9. Il termine di cui al comma 4 è raddoppiato per i progetti particolarmente complessi indicati dall'atto di coordinamento tecnico di cui all'articolo 12, comma 4 lettera c). Fino all'approvazione dell'atto di coordinamento tecnico il medesimo termine è raddoppiato per i Comuni con più di 100 mila abitanti nonché per i progetti particolarmente complessi individuati dal RUE.

10. Decorso inutilmente il termine per l'assunzione del provvedimento finale, di cui al comma 8, la domanda di rilascio del permesso di costruire si intende accolta. Su istanza dell'interessato, lo Sportello unico rilascia una attestazione circa l'avvenuta formazione del titolo abilitativo per decorrenza del termine.

11. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il termine di cui al comma 8 decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, decorso il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto.

12. Fatti salvi i casi di cui all'articolo 9, comma 6, l'efficacia del permesso di costruire è altresì sospesa nei casi previsti dall'articolo 12 della legge regionale 26 novembre 2010, n.11 (Disposizioni per la promozione della legalità e della semplificazione nel settore edile e delle costruzioni a committenza pubblica e privata).

4. La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito è subordinata a nuovo titolo abilitativo per le opere ancora da eseguire ed all'eventuale aggiornamento del contributo di costruzione per le parti non ancora eseguite.
5. Il permesso di costruire è irrevocabile. Esso decade con l'entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine stabilito nel permesso stesso ovvero entro il periodo di proroga anteriormente concesso.
6. Il permesso di costruire decade inoltre nei seguenti casi:
 - a) mancato ritiro entro il termine di 60 giorni dalla data della comunicazione del suo rilascio; in presenza di validi e comprovati motivi che impediscano il ritiro dell'atto, su richiesta dell'interessato, da inoltrarsi prima della scadenza dei 60 giorni al front office dello Sportello Unico dell'Edilizia, il termine può essere prorogato dal Responsabile dello Sportello Unico fino ad un massimo di 180 giorni, decorsi i quali il permesso di costruire decade
 - b) mancato inizio ed ultimazione lavori nei termini indicati nell'atto di permesso o nel nuovo termine prorogato
 - c) a seguito di provvedimento di annullamento in via di autotutela per mancanza di legittimità.
7. La decadenza opera automaticamente al verificarsi di una delle condizioni a) o b) del precedente comma, senza la necessità di alcuna dichiarazione espressa e formale da parte del Responsabile dello Sportello Unico dell'Edilizia, fermo restando che comunque è facoltà del Responsabile stesso di dichiarare la decadenza con apposito atto notificato agli interessati. Nell'ipotesi indicata con lettera c), la decadenza viene dichiarata dal Responsabile dello Sportello Unico dell'Edilizia con apposito provvedimento notificato agli interessati.
8. I permessi di costruire assentiti per decorrenza dei termini, nel caso in cui vengano riscontrati contrasti con le norme vigenti sono annullati per mancanza di legittimità.

Art.33 – Permesso di costruire in deroga

1. Il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici è rilasciato previa deliberazione del Consiglio comunale esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, ovvero per interventi su beni di proprietà pubblica o privata il cui "particolare interesse pubblico" è qualificato dalla rispondenza degli interventi stessi ai fini perseguiti dalla pubblica amministrazione.
2. La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza e dei limiti inderogabili stabiliti dalle disposizioni statali e regionali, può riguardare esclusivamente le destinazioni d'uso ammissibili, la densità edilizia, l'altezza e la distanza tra i fabbricati e dai confini, stabilite dagli strumenti di pianificazione urbanistica.
3. Si considerano di interesse pubblico gli interventi di riqualificazione urbana e di qualificazione del patrimonio edilizio esistente, per i quali è consentito richiedere il permesso in deroga fino a quando la pianificazione urbanistica non abbia dato attuazione all'art.7-ter della L.R. n.20/2000 e all'art.39 della L.R. n.19/2012.
4. Sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni in materia di beni culturali e ambientali contenute nel D.Lgs n.42/2004.
5. Dell'avvio del procedimento viene data comunicazione agli interessati ai sensi dell'art.7 della Legge 7 agosto 1990, n.241.

Art.34 – Misure incentivanti per realizzare obiettivi di interesse pubblico

1. Ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. n.28/2011 gli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazioni rilevanti che assicurino una copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento

mediante FER in misura superiore di almeno il 30 per cento rispetto ai valori minimi obbligatori di cui all'allegato 3 del D.Lgs. suddetto D.Lgs. n.28/2011 **49**, (cioè dal 35% al 45,5% fino al 31.12.2016 e dal 50% al 65% dal 01.01.2017) beneficiano, in sede di rilascio del titolo edilizio, di un bonus volumetrico del 5 per cento, fermo restando il rispetto delle norme in materia di distanze minime tra edifici e distanze minime di protezione del nastro stradale, nei casi previsti e disciplinati dagli strumenti urbanistici comunali e fatte salve le aree individuate come zona omogenea A; il suddetto bonus è riferito alla S.u. o al Volume totale o lordo, con riferimento ai parametri edilizi-urbanistici stabiliti dal RUE per le singole zone interessate. Nel caso in cui le disposizioni incentivanti introdotte dalle presenti norme stabiliscano misure analoghe alla disciplina statale soprarichiamata ma con un diverso meccanismo di regolazione è data facoltà all'interessato di optare per le misure più favorevoli.

2. Al fine di favorire ulteriormente il miglioramento del rendimento energetico del patrimonio edilizio esistente e di definire la disciplina degli strumenti urbanistici comunali in merito alle distanze di cui al precedente comma, il presente regolamento recepisce integralmente le misure di incentivazione previste al comma 2 dell'art.11 della L.R. n.15/2013. **50**, le quali trovano applicazione in tutto il territorio comunale ad esclusione delle zone omogenee A.
3. In applicazione dell'art.7 ter della L.R. n.20/2000 recante "*Misure urbanistiche per incentivare la qualificazione del patrimonio edilizio esistente*" le trasformazioni negli ambiti consolidati e nel territorio rurale relative ad interventi di nuova costruzione, di demolizione e ricostruzione, di ampliamento e di ristrutturazione possono usufruire, oltre che delle misure citate ai commi precedenti, di incentivi di tipo volumetrico o di superficie utile aggiuntivi, ove i progetti presentati per conseguire il titolo abilitativo siano finalizzati a realizzare i seguenti obiettivi di interesse pubblico:
 - a) promuovere la *riqualificazione urbana*, mediante la sostituzione integrale di fabbricati con caratteristiche e prestazioni inadeguate, da attuare in alternativa ad interventi conservativi dell'esistente, riducendo in tal modo il consumo di suolo
 - b) realizzare *interventi di adeguamento o miglioramento sismico* in applicazione della normativa tecnica per le costruzioni, che prevedano misure aggiuntive rispetto a quelle minime prescritte ed inoltre promuovere la sostituzione edilizia al fine di migliorare significativamente la sicurezza sismica globale

49 D.Lgs. 28/2011 - ALLEGATO 3

Obblighi per i nuovi edifici o gli edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti

1. Nel caso di edifici nuovi o edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, gli impianti di produzione di energia termica devono essere progettati e realizzati in modo da garantire il contemporaneo rispetto della copertura, tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, del 50% dei consumi previsti per l'acqua calda sanitaria e delle seguenti percentuali della somma dei consumi previsti per l'acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento:

- a) il 20 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013;
- b) il 35 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016;
- c) il 50 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è rilasciato dal 1° gennaio 2017 .

50 Il testo dell'art.11, comma 2, della L.R. n.15/2013 è il seguente:

2. Al fine di favorire il miglioramento del rendimento energetico del patrimonio edilizio esistente trovano applicazione le seguenti misure di incentivazione, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE):

- a) i maggiori spessori delle murature, dei solai e delle coperture, necessari ad ottenere una riduzione minima del 10 per cento dell'indice di prestazione energetica previsto dalla normativa vigente, non costituiscono nuovi volumi e nuova superficie nei seguenti casi:
 - 1) per gli elementi verticali e di copertura degli edifici, con riferimento alla sola parte eccedente i 30 centimetri e fino a un massimo di ulteriori 25 centimetri;
 - 2) per gli elementi orizzontali intermedi, con riferimento alla sola parte eccedente i 30 centimetri e fino ad un massimo di ulteriori 15 centimetri;
- b) è permesso derogare a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprietà e alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nella misura massima di 20 centimetri per il maggiore spessore delle pareti verticali esterne, nonché alle altezze massime degli edifici, nella misura di 25 centimetri per il maggiore spessore degli elementi di copertura. La deroga può essere esercitata nella misura massima da entrambi gli edifici confinanti.

- c) garantire il *requisito dell'accessibilità in materia di eliminazione delle barriere architettoniche* per interventi edilizi in cui tale obiettivo non è prescritto dalle disposizioni vigenti.
4. I suddetti incentivi, che in alcuni casi sono estesi anche agli interventi di nuova costruzione, sono parametrati ai livelli prestazionali raggiunti, come di seguito indicato:
- a. interventi per la riqualificazione urbana:
le presenti norme intendono incentivare la sostituzione o comunque la riqualificazione del tessuto edilizio con riferimento prioritario agli edifici non utilizzati in quanto non abitabili a causa delle pessime condizioni di conservazione, ma anche agli edifici utilizzati ma che presentano caratteristiche e prestazioni scadenti e nettamente inferiori a quelle prescritte per le nuove costruzioni, sia in materia di sicurezza sismica, che di risparmio energetico, di comfort abitativo, di accessibilità ed anche di qualità architettonica.
A tal fine sono previsti sistemi incentivanti indicati nelle singole misure stabilite ai punti successivi volte a favorire interventi di sostituzione integrale del tessuto edilizio in alternativa al suo semplice recupero mediante Ristrutturazione edilizia c.d. "*conservativa*" **51**.
 - b. realizzazione di interventi di miglioramento della sicurezza ai fini sismici **52**, di risparmio energetico e utilizzo fonti rinnovabili.
5. Fermo restando il rispetto delle prescrizioni di tutela di cui al Capo I "*Disciplina per la tutela e conservazione degli insediamenti di interesse storico, culturale e testimoniale*" e Capo II "*Centri storici*" del successivo Titolo VII, vengono riconosciuti incentivi costituiti da incrementi rapportati alla S.u. o al volume e/o alla possibilità di aumentare il numero di piani abitabili per perseguire l'obiettivo dell'adeguamento delle costruzioni ai fini sismici, di risparmio energetico e utilizzo fonti rinnovabili, nei casi e con le modalità previste ai commi successivi, con riferimento alle specifiche discipline di zona.
6. Zone di vecchia formazione, disciplinate dal successivo art.75
nel caso di interventi di Ristrutturazione edilizia "*conservativa*" associata ad ampliamento:
- a) l'ampliamento una tantum del **10%** è consentito anche in assenza di interventi volti ad accrescere il livello di sicurezza
 - b) l'ampliamento una tantum del **15%** viene riconosciuto nei casi in cui, prescritta la **Riparazione**, venga volontariamente messo in atto l'intervento di **Miglioramento**

51 Ristrutturazione edilizia "*conservativa*": se l'intervento prevede la conservazione della struttura complessiva dell'edificio originario (cioè non ne prevede la demolizione e ricostruzione integrale); essa è definita "*LEGGERA*" se si limita ad un insieme sistematico di opere sull'edificio esistente, quindi con esclusione delle limitate modifiche che configurano la "*Ristrutturazione Ricostruttiva Pesante*"

52 Interventi di miglioramento della sicurezza ai fini sismici

8.4.1 intervento di adeguamento

È fatto obbligo di procedere alla valutazione della sicurezza e, qualora necessario, all'adeguamento della costruzione, a chiunque intenda:

- a) sopraelevare la costruzione;
- b) ampliare la costruzione mediante opere strutturalmente connesse alla costruzione;
- c) apportare variazioni di classe e/o di destinazione d'uso che comportino incrementi dei carichi globali in fondazione superiori al 10%; resta comunque fermo l'obbligo di procedere alla verifica locale delle singole parti e/o elementi della struttura, anche se interessano porzioni limitate della costruzione;
- d) effettuare interventi strutturali volti a trasformare la costruzione mediante un insieme sistematico di opere che portino ad un organismo edilizio diverso dal precedente.

In ogni caso, il progetto dovrà essere riferito all'intera costruzione e dovrà riportare le verifiche dell'intera struttura post-intervento, secondo le indicazioni del presente capitolo.

Una variazione dell'altezza dell'edificio, per la realizzazione di cordoli sommitali, sempre che resti immutato il numero di piani, non è considerata sopraelevazione o ampliamento, ai sensi dei punti a) e b). In tal caso non è necessario procedere all'adeguamento, salvo che non ricorrano le condizioni di cui ai precedenti punti c) o d).

8.4.2 intervento di miglioramento

Rientrano negli interventi di miglioramento tutti gli interventi che siano comunque finalizzati ad accrescere la capacità di resistenza delle strutture esistenti alle azioni considerate.

È possibile eseguire interventi di miglioramento nei casi in cui non ricorrano le condizioni specificate al paragrafo 8.4.1. Il progetto e la valutazione della sicurezza dovranno essere estesi a tutte le parti della struttura potenzialmente interessate da modifiche di comportamento, nonché alla struttura nel suo insieme.

- c) l'ampliamento una tantum del **25%** viene riconosciuto nei casi in cui, prescritta la **Riparazione** o il **Miglioramento**, venga volontariamente messo in atto l'intervento di **Adeguamento**
- d) per gli interventi di ampliamento associati a **“nuova costruzione conseguente a demolizione e ricostruzione”** ⁵³, anche in posizione diversa dall'originaria, o a **ristrutturazione edilizia “ricostruttiva pesante”** ⁵⁴ l'incremento in misura superiore al **15%** dei Volumi totali o lordi preesistenti (Vt) è consentito solo a condizione che l'intervento contempli anche la messa in atto di interventi per il risparmio energetico e/o la produzione di energia da fonti rinnovabili con le seguenti modalità:
- fino al **20%** a condizione che il fabbricato realizzato sia certificabile in **classe B**
 - fino al **30%** a condizione che il fabbricato realizzato sia certificabile in **classe A**.
7. Zone di completamento residenziale, disciplinate dal successivo art.76
- a) gli interventi di **“nuova costruzione conseguente a demolizione e ricostruzione”** con previsioni di aumenti della S.U. e/o associati ad ampliamenti, in quanto interventi scelti volontariamente in alternativa alla c.d. ristrutturazione edilizia **“conservativa”**, possono usufruire di un incremento dell'indice Uf da 0,50 a **0,58** (+15%) per le frazioni e da 0,67 a **0,77** (+15%) per il Capoluogo
- b) gli interventi indicati al precedente punto a) che contemplino la messa in atto di interventi per il risparmio energetico o la produzione di energia da fonti rinnovabili possono usufruire di un ulteriore incentivo volumetrico stabilito con le seguenti modalità:
- da 0,58 a **0,60** (+20%) e da 0,77 a **0,80** (+20%) a condizione che il fabbricato realizzato sia certificabile in **classe B**
 - da 0,60 a **0,65** (+30%) e da 0,80 a **0,87** (+30%) a condizione che il fabbricato realizzato sia certificabile in **classe A**
- c) gli interventi di **“nuova costruzione non conseguente a demolizione e ricostruzione”** ove gli stessi contemplino anche la messa in atto di interventi per il risparmio energetico e/o la produzione di energia da fonti rinnovabili possono usufruire di un incentivo volumetrico stabilito con le seguenti modalità:
- da 0,50 a **0,53** (+5%) per le frazioni e da 0,67 a **0,70** (+5%) per il Capoluogo a condizione che il fabbricato realizzato sia certificabile in **classe B**
 - da 0,50 a **0,58** (+15%) per le frazioni e da 0,67 a **0,77** (+15%) per il Capoluogo a condizione che il fabbricato realizzato sia certificabile in **classe A**
- d) interventi di **ristrutturazione “conservativa” associati ad ampliamento**
- viene riconosciuto un aumento dell'indice Uf da 0,50 a **0,54** (+8%) per le frazioni e da 0,67 a **0,72** (+8%) per il Capoluogo a condizione che nella parte esistente venga messo in atto un intervento di **Miglioramento** in luogo della **Riparazione** ove prescritta per la natura delle opere previste
 - viene riconosciuto un aumento dell'indice Uf da 0,50 a **0,56** (+12%) per le frazioni e da 0,67 a **0,75** (+12%) per il Capoluogo a condizione che nella parte esistente venga messo in atto un intervento di **Adeguamento** in luogo della **Riparazione** o del **Miglioramento** ove prescritti per la natura delle opere previste
 - ove l'intervento di cui alla precedente interlinea contempli anche la messa in atto di misure per il risparmio energetico o la produzione di energia da fonti rinnovabili è previsto un incremento volumetrico aggiuntivo stabilito con le seguenti modalità:

53 **“Nuova costruzione” conseguente a demolizione e ricostruzione:** se l'intervento prevede la **demolizione completa** dell'edificio esistente e la sua ricostruzione ove, oltre al recupero dell'esistente, comporti **aumento** del volume, delle superfici, della sagoma, del numero delle unità immobiliari, cambio di destinazione d'uso nel centro storico

54 **Ristrutturazione edilizia “ricostruttiva”:** se l'intervento prevede la **demolizione completa** dell'edificio esistente e la sua ricostruzione; essa è definita **“PESANTE”** ove, oltre al recupero dell'esistente, comporti **limitate modifiche** del volume, delle superfici, della sagoma, dei prospetti, del numero delle unità immobiliari, cambio di destinazione d'uso nel centro storico

per intervento di **Miglioramento** in luogo della **Riparazione**:

- da 0,50 a **0,56** (+12%) nelle frazioni e da 0,67 a **0,75** (+12%) nel Capoluogo a condizione che il fabbricato realizzato sia certificabile in **classe B**
- da 0,50 a **0,59** (+18%) nelle frazioni e da 0,67 a **0,84** (+18%) nel Capoluogo a condizione che il fabbricato realizzato sia certificabile in **classe A**

per intervento di **Adeguamento** in luogo della **Riparazione** o del **Miglioramento**:

- da 0,50 a **0,58** (+16%) nelle frazioni e da 0,67 a **0,78** (+ 16%) nel Capoluogo a condizione che il fabbricato realizzato sia certificabile in **classe B**
- da 0,50 a **0,61** (+ 22%) nelle frazioni e da 0,75 a **0,82** (+ 22%) nel Capoluogo a condizione che il fabbricato realizzato sia certificabile in **classe A**.

8. Complessi edilizi da rifunzionalizzare, disciplinati dal successivo art.79:
nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione col recupero dei Volumi totali o lordi preesistenti (Vt), sono consentiti incrementi volumetrici a condizione che l'intervento contempli anche la messa in atto di interventi per il risparmio energetico e/o la produzione di energia da fonti rinnovabili, definito in misura differenziata come segue
- in misura del **20%** purchè il fabbricato realizzato sia certificabile in **classe B**
 - In misura del **30%** purchè il fabbricato realizzato sia certificabile in **classe A**
9. Zone di completamento per attività terziarie e ricettive, disciplinate dal successivo art.81
- a) Per interventi di **“ristrutturazione conservativa” associati ad ampliamento** viene riconosciuto un aumento dell'indice Uf da 0,60 a **0,66** (+10%) e comunque un ampliamento una tantum pari al 5% anche nel caso di inadeguata o nulla capacità edificatoria residua, a condizione che, nella parte esistente, venga messo in atto un intervento di **Adeguamento**
 - b) E' consentito un aumento dell'indice di Uf pari a **0,03 mq/mq** (+5%) anche aggiuntivo a quello del precedente punto a condizione che l'intervento di cui al punto precedente contempli anche la messa in atto di **misure per la produzione di energia termica per riscaldamento, raffrescamento e produzione da FER in misura almeno pari al 10% in aggiunta ai limiti di copertura minima dei consumi complessivamente previsti per i suddetti usi stabiliti dalle disposizioni vigenti al momento della richiesta del titolo edilizio**
 - c) E' consentito un aumento dell'indice di Uf pari **0,03 mq./mq** (+5%) anche aggiuntivo a quello del precedente punto a condizione che l'intervento contempli anche la messa in atto di **interventi per la produzione di energia elettrica da FER in misura almeno pari al 10% in aggiunta ai livelli minimi stabiliti dalle disposizioni vigenti al momento della richiesta del titolo edilizio**
 - d) Nel caso di interventi di ampliamento attuati in associazione con la **“nuova costruzione conseguente a demolizione e ricostruzione”** o alla c.d. **“ristrutturazione ricostruttiva”** in alternativa alla c.d. **“ristrutturazione edilizia conservativa”** si applica un incentivo aggiuntivo costituito dall'aumento dell'indice Uf da 0,60 a **0,75** (+25%)
 - e) E' consentito un aumento dell'indice di Uf pari a **0,03 mq/mq** (+5%) anche aggiuntivo a quello del precedente punto a condizione che l'intervento contempli anche la messa in atto di **interventi per la produzione di energia termica per riscaldamento, raffrescamento e produzione da FER in misura almeno pari al 10% in aggiunta ai limiti di copertura minima dei consumi complessivamente previsti per i suddetti usi stabiliti dalle disposizioni vigenti al momento della richiesta del titolo edilizio**
 - f) E' consentito un aumento dell'indice di Uf pari **0,03 mq/mq** (+5%) anche aggiuntivo a quello del precedente punto a condizione che l'intervento contempli anche la messa in atto di **interventi per la produzione di energia elettrica da FER in misura almeno pari al 10% in aggiunta ai livelli minimi stabiliti dalle disposizioni vigenti al momento della richiesta del titolo edilizio**
10. Zone di completamento per insediamenti produttivi polifunzionali, disciplinate dal successivo art.82
- a) Per interventi di ristrutturazione **“conservativa”** associati ad ampliamento viene riconosciuto un aumento dell'indice Uf da 0,60 a **0,69** (+15%) e comunque un ampliamento

una tantum pari al 5%, applicabile anche nel caso di inadeguata o nulla capacità edificatoria residua, a condizione che nella parte esistente venga messo in atto un intervento di **Adeguamento**. Nei casi in cui per l'ampliamento di attività esistenti il successivo art.82 consente di elevare l'indice a 0,65 mq/mq il nuovo valore dell'Uf incrementato ai sensi della presente norma è stabilito in misura di 0,71 mq/mq e viene comunque garantito un ampliamento una tantum pari al 5% ove più favorevole, nel rispetto delle ulteriori condizioni specifiche stabilite dal citato art.82

- b) E' consentito un aumento dell'indice di Uf pari a **0,03 mq/mq (+5%)** anche aggiuntivo a quello del precedente punto a condizione che l'intervento contempli anche la messa in atto di **interventi per la produzione di energia termica per riscaldamento, raffrescamento e produzione da FER in misura almeno pari al 10% in aggiunta ai limiti di copertura minima dei consumi complessivamente previsti per i suddetti usi stabiliti dalle disposizioni vigenti al momento della richiesta del titolo edilizio**
- c) E' consentito un aumento dell'indice di Uf pari **0,03 mq/mq (+5%)** anche aggiuntivo a quello del precedente punto a condizione che l'intervento contempli anche la messa in atto di **interventi per la produzione di energia elettrica da FER in misura almeno pari al 10% in aggiunta ai livelli minimi stabiliti dalle disposizioni vigenti al momento della richiesta del titolo edilizio**
- d) Nel caso di interventi di ampliamento attuati in associazione con la **“nuova costruzione conseguente a demolizione e ricostruzione”** o alla c.d. **“ristrutturazione ricostruttiva”** in alternativa alla c.d. ristrutturazione edilizia **“conservativa”** si applica un incentivo aggiuntivo costituito dall'incremento volumetrico mediante aumento dell'indice Uf da 0,60 a **0,75 (+25%)**
- e) E' consentito un aumento dell'indice di Uf pari a **0,03 mq/mq (+5%)** anche aggiuntivo a quello del precedente punto a condizione che l'intervento contempli anche la messa in atto di **interventi per la produzione di energia termica per riscaldamento, raffrescamento e produzione da FER in misura almeno pari al 10% in aggiunta ai limiti di copertura minima dei consumi complessivamente previsti per i suddetti usi stabiliti dalle disposizioni vigenti al momento della richiesta del titolo edilizio**
- f) E' consentito un aumento dell'indice di Uf pari **0,03 mq/mq (+5%)** anche aggiuntivo a quello del precedente punto a condizione che l'intervento contempli anche la messa in atto di **interventi per la produzione di energia elettrica da FER in misura almeno pari al 10% in aggiunta ai livelli minimi stabiliti dalle disposizioni vigenti al momento della richiesta del titolo edilizio.**
11. Nuove costruzioni rurali - Abitazioni rurali, disciplinate dal successivo art. 89 – lett.A
Ove in alternativa alla ristrutturazione edilizia associata ad ampliamento l'interessato opti per la c.d. **“ristrutturazione ricostruttiva”** o per la **“nuova costruzione conseguente a demolizione e ricostruzione”** in alternativa alla c.d. **“ristrutturazione conservativa”**, i limiti di superficie per all'ogni e/o totali stabiliti dal successivo art.89 sono incrementati del **15%**.
12. Nuove costruzioni rurali - Costruzioni rurali per l'allevamento aziendale o interaziendale e relativi fabbricati ed impianti accessori e di servizio, disciplinate dal successivo art.89 – lett.B
Per tutti gli interventi è consentito un incremento dell'indice di Uf e della superficie utile massima ammissibile pari al **5%** a condizione che l'intervento contempli anche la realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili che garantiscano una produzione pari ad almeno il 50% di quella prescritta dalle vigenti disposizioni di settore per gli edifici classificati dall'art.3 del DPR 412/1993 ed un incremento pari al **10%** in caso di applicazione integrale degli obblighi prescritti per le suddette destinazioni.
13. Nuove costruzioni rurali – Costruzioni rurali di servizio e destinate alla lavorazione, trasformazione, conservazione ed alienazione di prodotti agricoli o zootecnici dell'azienda, serre fisse, disciplinate dal successivo art.90 – lett.C
Per tutti gli interventi è consentito un incremento dell'indice di Uf e della superficie utile massima ammissibile pari al **5%** a condizione che l'intervento contempli anche la realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili che garantiscano una produzione pari

ad almeno il 50% di quella prescritta dalle vigenti disposizioni di settore per gli edifici classificati dall'art.3 del DPR 412/1993 ed un incremento pari al **10%** in caso di applicazione integrale degli obblighi prescritti per le suddette destinazioni.

14. Nuove costruzioni rurali – Costruzioni destinate ad altre attività complementari e di supporto all'attività rurale, disciplinate dal successivo art.90 – lett.D
Per tutti gli interventi è consentito un incremento dell'indice di Uf, della superficie utile massima ammissibile e del limite di ampliamento una tantum del 20% della S.U. esistente in misura pari al **5%** a condizione che l'intervento contempli anche la realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili che garantiscano una produzione pari ad almeno il 50% di quella prescritta dalle vigenti disposizioni di settore per gli edifici classificati dall'art. 3 del DPR 412/1993 ed un incremento pari al **10%** in caso di applicazione integrale degli obblighi prescritti per le suddette destinazioni.
15. Insedimenti esistenti nel territorio extraurbano – Patrimonio edilizio di origine rurale destinabile ad altre attività, disciplinato dal successivo art.90- lett.C
- a) Ove in alternativa alla ristrutturazione edilizia associata ad ampliamento l'interessato opti volontariamente per la c.d. **“ristrutturazione ricostruttiva”** o alla **“nuova costruzione conseguente a demolizione e ricostruzione”** in alternativa alla c.d. **“ristrutturazione conservativa”** viene riconosciuto un aumento del limite del numero di alloggi realizzabili da 4 a **5** o comunque di una ulteriore unità
 - b) Il suddetto incentivo è riconosciuto anche nel caso di interventi di Ristrutturazione edilizia **“conservativa”** ove venga volontariamente attuato un intervento di **Adeguamento** in luogo della **Riparazione** o del **Miglioramento**
 - c) Nel caso di interventi di Ristrutturazione edilizia **“conservativa”** associati ad ampliamento, ammessi unicamente per la realizzazione, in ogni edificio, di un'unica unità immobiliare (oltre ad unità accessorie), il suddetto ampliamento è subordinato alla ulteriore condizione che l'intervento contempli obbligatoriamente misure per il risparmio energetico e/o la produzione di energia da fonti rinnovabili; i limiti dimensionali in tal modo raggiungibili sono di seguito stabiliti in misura differenziata a seconda degli obiettivi perseguiti
 - **fino a mq.120**, con ampliamento volumetrico non superiore al 10%, a condizione che il fabbricato sia certificabile in **classe C**
 - **fino a mq.130**, con ampliamento volumetrico non superiore al 20%, a condizione che il fabbricato sia certificabile in **classe B**
 - **fino a mq.140**, con ampliamento volumetrico non superiore al 30%, a condizione che il fabbricato sia certificabile in **classe A**
 - d) Per i suddetti interventi di Ristrutturazione edilizia **“conservativa”** associati ad ampliamento viene inoltre riconosciuto un incremento aggiuntivo dei suddetti parametri di superficie, e fino al raggiungimento del **limite di mq.160**, a condizione che, nella parte esistente, venga messo in atto volontariamente un intervento di **Adeguamento** in luogo dei prescritti **Riparazione** o **Miglioramento**
 - e) Ove nei casi consentiti in alternativa alla ristrutturazione edilizia **“conservativa”** associata ad ampliamento l'interessato opti volontariamente per la c.d. **“ristrutturazione ricostruttiva”** o per la **“nuova costruzione conseguente a demolizione e ricostruzione”** in alternativa alla c.d. **“ristrutturazione conservativa”** è consentito il raggiungimento dei limiti dimensionali di seguito stabiliti in misura differenziata a seconda degli obiettivi perseguiti
 - **fino a mq. 160**, con ampliamento volumetrico non superiore al **30%**, a condizione che il fabbricato sia certificabile in **classe B**
 - **fino a mq.180**, con ampliamento volumetrico non superiore al **40%**, a condizione che il fabbricato sia certificabile in **classe A**.
16. Insedimenti esistenti nel territorio extraurbano - Edifici extra-agricoli non aventi origine rurale, disciplinati dal successivo art.90 - lett.D

- a) Nel caso di interventi di Ristrutturazione edilizia “**conservativa**” di fabbricati esistenti associati ad ampliamento una tantum dei Volumi totali o lordi preesistenti (Vt) l’ampliamento medesimo è consentito subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni:
- con un limite del **5%** del Vt a condizione che venga messo in atto un intervento di **Miglioramento** esteso a tutto il fabbricato esistente
 - con un limite del **15%** del Vt a condizione che venga messo in atto un intervento di **Adeguamento** esteso a tutto il fabbricato esistente
- b) Per i suddetti interventi è consentito un incremento aggiuntivo dei Volumi totali o lordi preesistenti (Vt) a condizione che l’intervento contempli anche la messa in atto di interventi per il risparmio energetico e/o per la produzione di energia da fonti rinnovabili, stabilito con le seguenti modalità:
- per i fabbricati residenziali
- in misura del **5%** a condizione che il fabbricato sia certificabile in **classe B**
 - in misura del **10%** a condizione che il fabbricato sia certificabile in **classe A**
- per i fabbricati extraresidenziali
- in misura del **5%** a condizione che l’intervento contempli anche la messa in atto di **interventi per la produzione di energia termica per riscaldamento, raffrescamento e produzione da FER in misura almeno pari al 10% in aggiunta ai limiti di copertura minima dei consumi complessivamente previsti per i suddetti usi stabiliti dalle disposizioni vigenti al momento della richiesta del titolo edilizio**
 - in misura del **5%** a condizione che l’intervento contempli anche la messa in atto di **interventi per la produzione di energia elettrica da FER in misura almeno pari al 10% in aggiunta ai livelli minimi stabiliti dalle disposizioni vigenti al momento della richiesta del titolo edilizio.**
- c) Nel caso di interventi attuati mediante “**nuova costruzione conseguente a demolizione e ricostruzione**” o mediante la c.d. “**ristrutturazione ricostruttiva**” in alternativa alla c.d. ristrutturazione edilizia “**conservativa**” si applica un incentivo aggiuntivo costituito dall’incremento volumetrico “una tantum” del 20% sempre riferito al Vt iniziale.
17. Altre zone disciplinate dal RUE
- a) In tutte le altre zone non specificatamente individuate ai punti precedenti nel caso di interventi di Ristrutturazione edilizia “**conservativa**” di fabbricati esistenti associati ad ampliamento una tantum dei Volumi totali o lordi preesistenti (Vt) l’ampliamento medesimo è consentito subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni:
- con un limite del **5%** del Vt a condizione che venga messo in atto un intervento di **Miglioramento** esteso a tutto il fabbricato esistente
 - con un limite del **15%** del Vt a condizione che venga messo in atto un intervento di **Adeguamento** esteso a tutto il fabbricato esistente
- b) Per gli interventi di cui al precedente punto è consentito un incremento aggiuntivo dei Volumi totali o lordi preesistenti (Vt) a condizione che l’intervento contempli anche la messa in atto di **interventi per il risparmio energetico e/o per la produzione di energia da fonti rinnovabili**, stabilito con le seguenti modalità:
- per i fabbricati residenziali
- in misura del **5%** a condizione che il fabbricato sia certificabile in **classe B**
 - in misura del **10%** a condizione che il fabbricato sia certificabile in **classe A**
- per i fabbricati extraresidenziali
- in misura del **5%** a condizione che l’intervento contempli anche la messa in atto di **interventi per la produzione di energia termica per riscaldamento, raffrescamento e produzione da FER in misura almeno pari al 10% in aggiunta ai limiti di copertura minima dei consumi complessivamente previsti per i suddetti usi stabiliti dalle disposizioni vigenti al momento della richiesta del titolo edilizio**
 - in misura del **5%** a condizione che l’intervento contempli anche la messa in atto di **interventi per la produzione di energia elettrica da FER in misura almeno pari al 10% in aggiunta ai livelli minimi stabiliti dalle disposizioni vigenti al momento della richiesta del titolo edilizio**

18. Realizzazione di interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche
 Per interventi di nuova costruzione o di recupero associato ad ampliamento o di semplice ampliamento nell'ambito dei quali viene garantito in tutto o in parte il **requisito dell'accessibilità alle unità immobiliari** non prescritto dalla L.13/89, sono previsti gli incentivi di seguito stabiliti in relazione ai risultati previsti, fatto salvo il rispetto delle norme relative alle distanze da confini e fra i fabbricati ed altre norme non derogabili:
- a) per la **realizzazione di impianto ascensore** viene riconosciuto un incentivo del **20%** della Su. o del volume ammissibili e la possibilità di aumentare di uno il numero di piani abitabili consentiti
 - b) per l'**accessibilità estesa** ad almeno il 15% degli alloggi nel caso di edifici condominiali, del 25% nel caso di edifici con 4 alloggi, del 33% nel caso di edifici con 3 alloggi, del 50% nel caso di edifici bifamiliari viene riconosciuto **un incentivo del 10%** della Su. o del volume ammissibili e la possibilità di aumentare di uno il numero di piani abitabili consentiti.

Art.35 – Procedimenti per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili

1. La costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili sono disciplinati secondo speciali procedure amministrative semplificate, accelerate, proporzionate e adeguate, sulla base delle specifiche caratteristiche di ogni singola applicazione, secondo un criterio di proporzionalità di seguito indicate:
 - a) autorizzazione unica di cui all'art.12 del D.Lgs. n.387/2003, come modificato dall'art.5 del D.Lgs. n.28/2011;
 - b) procedura abilitativa semplificata (P.A.S.) di cui all'art.6, D.Lgs. n. 28/2011
 - c) comunicazione relativa alle attività in edilizia libera ai sensi del comma 1, lett. m), dell'art.7 della L.R. n.15/2013;
 - d) comunicazione per interventi assimilati alla manutenzione ordinaria di cui all'art.11, comma 3, del DLgs. n.115/2008 per gli interventi di incremento dell'efficienza energetica che prevedano l'installazione di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro, nonché di impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi.
2. L'Autorizzazione Unica è prescritta per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili di cui al paragrafo 12 delle Linee guida di cui al D.M. 10/9/2010, nonché per gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione degli stessi, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti medesimi. La suddetta Autorizzazione Unica, viene rilasciata dalla Provincia in quanto ente delegato, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico.
3. Il procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica è disciplinato dall'art.12 del D.Lgs. n.387/2003 e s.m.i., nonché dalle Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui al D.M. 10/9/.2010.
4. L'Autorizzazione Unica, conforme alla determinazione motivata di conclusione assunta all'esito dei lavori della conferenza di servizi, sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni coinvolte.
5. Il rilascio dell'Autorizzazione Unica costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto o, per gli impianti idroelettrici, l'obbligo alla esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale.

6. Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs. n.387/2003 e s.m.i. possono essere ubicati anche in zone classificate come agricole dai vigenti piani urbanistici.
7. Gli impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili delle suddette Linee-Guida ai paragrafi 11 e 12 **55**

55 11. Interventi soggetti a denuncia di inizio attività (DIA) e interventi di attività edilizia libera: principi generali

- 11.1. Nel rispetto del principio di non aggravamento del procedimento di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n.241 del 1990, per gli impianti di cui al paragrafo 12, l'autorità competente non può richiedere l'attivazione del procedimento unico di cui all'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo n. 387 del 2003. Resta ferma la facoltà per il proponente di optare, in alternativa alla DIA, per tale procedimento unico.
- 11.2. Nel caso di interventi soggetti a DIA, in relazione ai quali sia necessario acquisire concessioni di derivazioni ad uso idroelettrico, autorizzazioni ambientali, paesaggistiche, di tutela del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità, le stesse sono acquisite e allegate alla DIA, salvo che il Comune provveda direttamente per gli atti di sua competenza.
- 11.3. Sono realizzabili mediante DIA gli impianti nonché le eventuali opere per la connessione alla rete elettrica. In tal caso, le autorizzazioni, i nulla osta o atti d'assenso comunque denominati previsti dalla vigente normativa sono allegati alla DIA (verifica gestore rete/ preventivo per la connessione). Per gli impianti soggetti a comunicazione, le eventuali opere per la connessione alla rete elettrica sono autorizzate separatamente.
- 11.4. Il ricorso alla DIA e alla comunicazione è precluso al proponente che non abbia titolo sulle aree o sui beni interessati dalle opere e dalle infrastrutture connesse. In tal caso, si applica l'articolo 12, commi 3 e 4, del decreto legislativo 387 del 2003, in tema di autorizzazione unica.
- 11.5. Sono soggette a DIA le opere di rifacimento realizzate sugli impianti fotovoltaici ed eolici esistenti che non comportano variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi, né delle opere connesse.
- 11.6. I limiti di capacità di generazione e di potenza indicati al successivo paragrafo 12 sono da intendere come riferiti alla somma delle potenze nominali, per ciascuna fonte, dei singoli impianti di produzione appartenenti allo stesso soggetto o su cui lo stesso soggetto ha la posizione decisionale dominante, facenti capo al medesimo punto di connessione alla rete elettrica. Per capacità di generazione o potenza dell'impianto si intende la potenza attiva nominale dell'impianto, determinata come somma delle potenze attive nominali dei generatori che costituiscono l'impianto. La potenza attiva nominale di un generatore è la massima potenza attiva determinata moltiplicando la potenza apparente nominale per il fattore di potenza nominale, entrambi riportati sui dati di targa del generatore medesimo.
- 11.7. La locuzione " *utilizzo delle fonti di energia rinnovabile in edifici ed impianti industriali*" di cui all'articolo 123, comma 1, del DPR 380 del 2001, è riferita a quegli interventi in edifici ed impianti industriali esistenti in cui gli impianti hanno una capacità di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto.
- 11.8. La locuzione " *installazione di pannelli solari fotovoltaici a servizio degli edifici*", di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d) del DPR 380 del 2001, è riferita a quegli interventi in cui gli impianti sono realizzati su edifici esistenti o su loro pertinenze ed hanno una capacità di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto.
- 11.9. Nel caso di interventi di installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui all'articolo 6, comma 2 lettere a) e d), del DPR 380 del 2001, alla Comunicazione ivi prevista si allegano:
 - a) le autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore;
 - b) limitatamente agli interventi di cui alla lettera a) del medesimo comma 2, i dati identificativi dell'impresa alla quale intende affidare la realizzazione dei lavori e una relazione tecnica provvista di data certa e corredata degli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato, il quale dichiara di non avere rapporti di dipendenza con l'impresa né con il committente e che assevera, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo. Per "titolo abilitativo" si intende il permesso di costruire di cui all'articolo 10 e seguenti del DPR n. 380 del 2001.
- 11.10. Alla Comunicazione di cui all'articolo 27, comma 20, della legge n. 99 del 2009 e di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 115 del 2008, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 del DPR 380 del 2001.
- 11.11 Sono fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 6, comma 6, del DPR 380 del 2001 e 11, comma 4, del decreto legislativo 115 del 2008.

12. Interventi soggetti a denuncia di inizio attività e interventi di attività edilizia libera: dettaglio per tipologia di impianto

FOTOVOLTAICO

- 12.1. I seguenti interventi sono considerati attività ad edilizia libera e sono realizzati previa **comunicazione** secondo quanto disposto dal punto 11.9 e 11.10, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione comunale: a) impianti solari fotovoltaici aventi tutte le seguenti caratteristiche (ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115):
 - i. impianti aderenti o integrati nei tetti di edifici esistenti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi;
 - ii. la superficie dell'impianto non è superiore a quella del tetto su cui viene realizzato;
 - iii. gli interventi non ricadono nel campo di applicazione del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, nei casi previsti dall'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n. 115 del 2008.

- b) impianti solari fotovoltaici aventi tutte le seguenti caratteristiche (ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera d) del DPR 380 del 2001):
- i. realizzati su edifici esistenti o sulle loro pertinenze;
 - ii. aventi una capacità di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto;
 - iii. realizzati al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
- 12.2. Sono realizzabili mediante **denuncia di inizio attività**:
- a) impianti solari fotovoltaici non ricadenti fra quelli di cui al punto 12.1 aventi tutte le seguenti caratteristiche (ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del DM):
 - i. moduli fotovoltaici sono collocati sugli edifici;
 - ii. la superficie complessiva dei moduli fotovoltaici dell'impianto non sia superiore a quella del tetto dell'edificio sul quale i moduli sono collocati.
 - b) impianti solari fotovoltaici non ricadenti fra quelli di cui al paragrafo 12.1, e 12.2 lettera a), aventi capacità di generazione inferiore alla soglia indicata alla Tabella A allegata al d.lgs. 387 del 2003, come introdotta dall'articolo 2, comma 161, della legge n. 244 del 2007.
- IMPIANTI DI GENERAZIONE ELETTRICA ALIMENTATI DA BIOMASSE, GAS DI DISCARICA, GAS RESIDUATI DAI PROCESSI DI DEPURAZIONE E BIOGAS**
- 12.3. I seguenti interventi sono considerati attività ad edilizia libera e sono realizzati previa **comunicazione** secondo quanto disposto dai punti 11.9 e 11.10, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione comunale:
- a) Impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas aventi tutte le seguenti caratteristiche (ai sensi dell'articolo 27, comma 20, della legge n. 99 del 2009):
 - i. operanti in assetto cogenerativo;
 - ii. aventi una capacità di generazione massima inferiore a 50 kWe (microgenerazione);
 - b) impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas non ricadenti fra quelli di cui al punto a) ed aventi tutte le seguenti caratteristiche (ai sensi dell'articolo 123, comma 1, secondo periodo e dell'articolo 6, comma 1, lettera a) del DPR 380 del 2001):
 - i. realizzati in edifici esistenti, sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche delle destinazioni di uso, non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implicino incremento dei parametri urbanistici;
 - ii. aventi una capacità di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto.
- 12.4. Sono realizzabili mediante **denuncia di inizio attività**:
- a) Impianti di generazione elettrica alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas non ricadenti fra quelli di cui al punto 12.3 ed aventi tutte le seguenti caratteristiche (ai sensi dell'articolo 27, comma 20, della legge n. 99 del 2009):
 - i. operanti in assetto cogenerativo;
 - ii. aventi una capacità di generazione massima inferiore a 1000 kWe (piccola cogenerazione) ovvero a 3000 kWt;
 - b) impianti di generazione elettrica alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas, non ricadenti fra quelli di cui al punto 12.3 e al punto 12.4 lettera a) ed aventi capacità di generazione inferiori alle rispettive soglie indicate alla Tabella A allegata al d.lgs. 387 del 2003, come introdotta dall'articolo 2, comma 161, della legge n. 244 del 2007.
- EOLICO**
- 12.5 I seguenti interventi sono considerati attività ad edilizia libera e sono realizzati previa **comunicazione** secondo quanto disposto dai punti 11.9 e 11.10, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione comunale:
- a) Impianti eolici aventi tutte le seguenti caratteristiche (ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115):
 - i. Installati sui tetti degli edifici esistenti di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro;
 - ii. gli interventi non ricadono nel campo di applicazione del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, nei casi previsti dall'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n. 115 del 2008.
 - b) Torri anemometriche finalizzate alla misurazione temporanea del vento aventi tutte le seguenti caratteristiche:
 - i. realizzate mediante strutture mobili, semifisse o comunque amovibili;
 - ii. installate in aree non soggette a vincolo o a tutela, a condizione che vi sia il consenso del proprietario del fondo;
 - iii. sia previsto che la rilevazione non duri più di 36 mesi;
 - iv. entro un mese dalla conclusione della rilevazione il soggetto titolare rimuove le predette apparecchiature ripristinando lo stato dei luoghi.
- 12.6. Sono realizzabili mediante **denuncia di inizio attività**:
- a) impianti eolici non ricadenti fra quelli di cui alla lettera a) ed aventi capacità di generazione inferiore alle soglie indicate alla Tabella A allegata al d.lgs. 387 del 2003, come introdotta dall'articolo 2, comma 161, della legge n. 244 del 2007.
 - b) Torri anemometriche finalizzate alla misurazione temporanea del vento di cui al punto 12.5 lettera b), nel caso in cui si preveda una rilevazione di durata superiore ai 36 mesi.
- IDROELETTRICO E GEOTERMoeLETTRICO**
- 12.7. I seguenti interventi sono considerati attività ad edilizia libera e sono realizzati previa **comunicazione**

- sono soggetti ad attività edilizia libera senza obbligo di comunicazione nei casi in cui le Linee Guida medesime prevedono l'obbligo di comunicazione
- sono assoggettati a "PAS -Procedura Abilitativa Semplificata" disciplinata dall'art.6 del D.Lgs. 3/03/2011 n.28 **56**, in sostituzione della procedura di DIA nei casi previsti dalle Linee-Guida medesime.

secondo quanto disposto dai punti 11.9 e 11.10, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione comunale:

- a) impianti idroelettrici e geotermoelettrici aventi tutte le seguenti caratteristiche (ai sensi dell'articolo 123, comma 1, secondo periodo e dell'articolo 6, comma 1, lettera a) del DPR 380 del 2001):
 - i. realizzati in edifici esistenti sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche delle destinazioni di uso, non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implicino incremento dei parametri urbanistici;
 - ii. aventi una capacità di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto.
- 12.8. Sono realizzabili mediante **denuncia di inizio attività**:
- b) impianti idroelettrici non ricadenti fra quelli di cui alle lettere a) ed aventi capacità di generazione inferiori alla soglia indicate alla Tabella A allegata al d.lgs. 387 del 2003, come introdotta dall'articolo 2, comma 161, della legge n. 244 del 2007.

56 Art.6. D.Lgs. 3/03/2011 n.28 - Procedura abilitativa semplificata e comunicazione per gli impianti alimentati da energia rinnovabile

1. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sull'energia elettrica, per l'attività di costruzione ed esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui ai paragrafi 11 e 12 delle linee guida, adottate ai sensi dell'articolo 12, comma 10, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 si applica la procedura abilitativa semplificata di cui ai commi seguenti.

2. Il proprietario dell'immobile o chi abbia la disponibilità sugli immobili interessati dall'impianto e dalle opere connesse presenta al Comune, mediante mezzo cartaceo o in via telematica, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, una dichiarazione accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che attestino la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. Alla dichiarazione sono allegati gli elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore della rete. Nel caso in cui siano richiesti atti di assenso nelle materie di cui al comma 4 dell'articolo 20 della legge 241/1990, e tali atti non siano allegati alla dichiarazione, devono essere allegati gli elaborati tecnici richiesti dalle norme di settore e si applica il comma 5.

3. Per la procedura abilitativa semplificata si applica, previa deliberazione del Comune e fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti regionali di cui al comma 9, quanto previsto dal comma 10, lettera c), e dal comma 11 dell'articolo 10 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68.

4. Il Comune, ove entro il termine indicato al comma 2 sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni stabilite al medesimo comma, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l'autorità giudiziaria e il consiglio dell'ordine di appartenenza; è comunque salva la facoltà di ripresentare la dichiarazione, con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia. Se il Comune non procede ai sensi del periodo precedente, decorso il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della dichiarazione di cui comma 2, l'attività di costruzione deve ritenersi assentita.

5. Qualora siano necessari atti di assenso, di cui all'ultimo periodo del comma 2, che rientrino nella competenza comunale e non siano allegati alla dichiarazione, il Comune provvede a renderli tempestivamente e, in ogni caso, entro il termine per la conclusione del relativo procedimento fissato ai sensi dell'articolo 2 della L. 241/90 e successive modificazioni. Se gli atti di assenso non sono resi entro il termine di cui al periodo precedente, l'interessato può adire i rimedi di tutela di cui all'articolo 117 del D.LGS. n.104/2010. Qualora l'attività di costruzione e di esercizio degli impianti di cui al comma 1 sia sottoposta ad atti di assenso di competenza di amministrazioni diverse da quella comunale, e tali atti non siano allegati alla dichiarazione, l'amministrazione comunale provvede ad acquisirli d'ufficio ovvero convoca, entro venti giorni dalla presentazione della dichiarazione, una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e ss. Della L. n.241/90 e successive modificazioni. Il termine di trenta giorni di cui al comma 2 è sospeso fino alla acquisizione degli atti di assenso ovvero fino all'adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 6-bis, o all'esercizio del potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 14-quater, comma 3, della medesima legge n.241/90.

6. La realizzazione dell'intervento deve essere completata entro tre anni dal perfezionamento della procedura abilitativa semplificata ai sensi dei commi 4 o 5. La realizzazione della parte non ultimata dell'intervento è subordinata a nuova dichiarazione. L'interessato è comunque tenuto a comunicare al Comune la data di ultimazione dei lavori.

7. La sussistenza del titolo è provata con la copia della dichiarazione da cui risulta la data di ricevimento della dichiarazione stessa, l'elenco di quanto presentato a corredo del progetto, l'attestazione del professionista abilitato, nonché gli atti di assenso eventualmente necessari.

8. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che deve essere trasmesso al Comune, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la dichiarazione, nonché ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento catastale.

8. La Comunicazione di cui all'articolo 27, comma 20, della legge n.99 del 2009 57, va effettuata con le modalità previste dall'articolo 11, comma 5, del DLgs.n.115/2008 58 e, conseguentemente, non trovano applicazione per l'installazione di queste unità le disposizioni di cui all'articolo 6 del D.P.R. n. 380 del 2001.
9. Ed infine agli impianti per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili si applicano i regimi di autorizzazione previsti dall'art. 7 del D.Lgs. n.28/2011. 59
10. I regimi di cui al paragrafo 12 Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui al D.M. 10/9/2010 sono riepilogati nelle seguenti tabelle

57 Art. 27, comma 20, L. n.99/2009

20. L'installazione e l'esercizio di unità di microcogenerazione così' come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n.20, sono assoggettati alla sola comunicazione da presentare alla autorità competente ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380. L'installazione e l'esercizio di unità di piccola cogenerazione, così come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n.20, ovvero di potenza termica nominale inferiore a 3 MW, sono assoggettati alla disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380.

58 Art. 11, comma 3, del DLgs.n.115/2008

3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 26, comma 1, secondo periodo, della legge 9 gennaio 1991, n.10, in materia di assimilazione alla manutenzione straordinaria degli interventi di utilizzo delle fonti rinnovabili di energia, di conservazione, risparmio e uso razionale dell'energia in edifici ed impianti industriali, gli interventi di incremento dell'efficienza energetica che prevedano l'installazione di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro, nonchè di impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi, sono considerati interventi di manutenzione ordinaria e non sono soggetti alla disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, qualora la superficie dell'impianto non sia superiore a quella del tetto stesso. In tale caso, fatti salvi i casi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, è sufficiente una comunicazione preventiva al Comune.

59 Art. 7. D.Lgs. n. 28/2011 - Regimi di autorizzazione per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili

1. Gli interventi di installazione di impianti solari termici sono considerati attività ad edilizia libera e sono realizzati, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del D.Lgs. n. 115/2008, previa comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione comunale, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

- a) siano installati impianti aderenti o integrati nei tetti di edifici esistenti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi;
- b) la superficie dell'impianto non sia superiore a quella del tetto su cui viene realizzato;
- c) gli interventi non ricadano nel campo di applicazione del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D.Lgs. n° 42/2004 e successive modificazioni.

2. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera a), e dell'articolo 123, comma 1, del d.P.R. n. 380/01, gli interventi di installazione di impianti solari termici sono realizzati previa comunicazione secondo le modalità di cui al medesimo articolo 6, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

- a) gli impianti siano realizzati su edifici esistenti o su loro pertinenze, ivi inclusi i rivestimenti delle pareti verticali esterne agli edifici;
- b) gli impianti siano realizzati al di fuori della zona A), di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.

3. All'articolo 6, comma 2, lettera d), del d.P.R. n. 380 del 2001, sono soppresse le parole: «e termici, senza serbatoio di accumulo esterno».

- omissis-

5. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera a), e dell'articolo 123, comma 1, del DPR n.380/01 gli interventi di installazione di impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili diversi da quelli di cui ai commi da 1 a 4, realizzati negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi e destinati unicamente alla produzione di acqua calda e di aria per l'utilizzo nei medesimi edifici, sono soggetti alla previa comunicazione secondo le modalità di cui al medesimo articolo 6.

FONTE	RIF.	CONDIZIONI DA RISPETTARE		POTENZA	REGIME URBANISTICO/EDILIZIO
		MODALITA' OPERATIVE DI INSTALLAZIONE	ULTERIORI CONDIZIONI		
FOTOVOLTAICA	12.1	impianti aderenti o integrati nei tetti di edifici esistenti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi; la superficie dell'impianto non è superiore a quella del tetto su cui viene realizzato	realizzati al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444; gli interventi non ricadono nel campo di applicazione del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, nei casi previsti dall'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n. 115 del 2008	--	L.R. n.15/2013 - art.7, comma 1 - Attività edilizia libera
	12.1	realizzati su edifici esistenti o sulle loro pertinenze	realizzati al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444; gli interventi non ricadono nel campo di applicazione del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, nei casi previsti dall'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n. 115 del 2008	0-200 kW	L.R. n.15/2013 - Art.7, comma 1 - Attività edilizia libera
	12.2	i moduli fotovoltaici sono collocati sugli edifici; ii. la superficie complessiva dei moduli fotovoltaici dell'impianto non sia superiore a quella del tetto dell'edificio sul quale i moduli sono collocati	nessuna	--	PAS
	12.2	nessuna	nessuna	0-20 kW	PAS

FONTE	RIF.	CONDIZIONI DA RISPETTARE		POTENZA	REGIME URBANISTICO/EDILIZIO
		MODALITA' OPERATIVE DI INSTALLAZIONE	ULTERIORI CONDIZIONI		
BIOMASSA, GAS DI DISCARICA, GAS RESIDUATI DAI PROCESSI DI DEPURAZIONE E BIOGAS	12.3	operanti in assetto cogenerativo	nessuna	0-50 kW	COMUNICAZIONE art.11 comma 3 del DLgs.n.115/2008
		realizzati in edifici esistenti, sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche delle destinazioni di uso, non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implicino incremento dei parametri urbanistici	nessuna	0-200 kW	COMUNICAZIONE art.11 comma 3 del DLgs.n.115/2008
	12.4	operanti in assetto cogenerativo	nessuna	50 -1000 kW e ovvero a 3000 kWt	PAS
		alimentati da biomasse	nessuna	0-200 kW	PAS
		alimentati da gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas	nessuna	0-250 kW	PAS

FONTE	RIF.	CONDIZIONI DA RISPETTARE		POTENZA	REGIME URBANISTICO/EDILIZIO
		MODALITA' OPERATIVE DI INSTALLAZIONE	ULTERIORI CONDIZIONI		
EOLICA	12.5	installati sui tetti degli edifici esistenti di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro	gli interventi non ricadono nel campo di applicazione del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, nei casi previsti dall'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n. 115 del 2008	--	COMUNICAZIONE art.11 comma 3 del DLgs.n.115/2008
	12.6	nessuna	nessuna	0-60 kW	PAS

FONTE	RIF.	CONDIZIONI DA RISPETTARE		POTENZA	REGIME URBANISTICO/EDILIZIO
		MODALITA' OPERATIVE DI INSTALLAZIONE	ULTERIORI CONDIZIONI		
IDRAULICA E GEOTERMICA	12.7	impianti idroelettrici e geotermoelettrici realizzati in edifici esistenti, sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche delle destinazioni di uso, non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implicino incremento dei parametri urbanistici	nessuna	0-200 kW	COMUNICAZIONE art.11 comma 3 del DLgs.n.115/2008
	12.8	alimentati da fonte idraulica	nessuna	0-100 kW	PAS

Capo IV – Contributo di costruzione

Art.36 – Contributo di costruzione

1. Fatti salvi i casi di riduzione o esonero totale o parziale successivamente indicati, il proprietario dell'immobile o colui che ha titolo per chiedere il rilascio del permesso o per presentare la SCIA è tenuto a corrispondere, nei casi previsti, un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione.
2. Per la determinazione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, e del contributo sul costo di costruzione, si fa riferimento agli atti di recepimento del Consiglio Comunale con le eventuali specificazioni delle disposizioni regionali di settore in vigore al momento della presentazione della richiesta di permesso di costruire o della SCIA.
3. Il contributo può essere corrisposto per intero al momento del rilascio del PdC o di presentazione della SCIA o, in alternativa, può essere in parte rateizzato, a richiesta dell'interessato, con le modalità stabilite dal Comune e previa prestazione delle relative garanzie finanziarie richieste.
4. Nel caso di decadenza del titolo abilitativo, ove le opere siano state completate almeno a livello della struttura e delle suddivisioni interne dei locali, il rilascio di nuovo titolo abilitativo per il completamento delle opere senza modifiche rispetto al progetto allegato al titolo abilitativo non è soggetto a rideterminazione del contributo di costruzione del titolo abilitativo originario.

5. Nel caso in cui la struttura sia stata realizzata solo parzialmente il rilascio di nuovo titolo abilitativo per il completamento delle opere è soggetto all'applicazione delle nuove modalità di calcolo del contributo ove siano intervenute modifiche delle modalità di determinazione e/o delle tariffe.
6. Il contributo di costruzione non è dovuto nei casi previsti dall'art.7 L.R. n.15/2013 "*Attività edilizia libera e interventi soggetti a comunicazione*" e negli ulteriori casi previsti dal comma 1, lettere da b) a l) dell'art. 32 "*Riduzione ed esonero dal contributo di costruzione*" della L.R. n.15/2013 **60** e per le opere di edilizia funeraria.
7. Il contributo di costruzione è ridotto alla sola quota afferente agli oneri di urbanizzazione:
 - a) nei casi di edilizia abitativa convenzionata, anche relativa ad edifici esistenti, qualora il titolare del permesso o il soggetto che ha presentato la SCIA si impegni, attraverso una convenzione con il Comune, ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione determinati ai sensi della convenzione-tipo prevista all'art.33 della L.R. 15/2013;
 - b) per gli interventi da realizzare su immobili di proprietà dello Stato;
 - c) nei casi di costruzioni o impianti destinati ad attività industriali o artigianali dirette alla trasformazione di beni ed alla prestazione di servizi. In questi casi, oltre alla corresponsione degli oneri di urbanizzazione, viene determinato, con deliberazione del Consiglio comunale in base ai parametri definiti dall'Assemblea legislativa ai sensi dell'articolo 30, comma 3 della L.R. 15/2013 ed in relazione ai tipi di attività produttiva, il contributo dovuto per l'incidenza delle opere necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di quelle relative alla sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche.
8. Per interventi residenziali di edilizia sostenibile, anche finalizzati al recupero dell'esistente, intendendo come tali le soluzioni tecniche atte a garantire il risparmio energetico, l'utilizzo delle fonti rinnovabili, il risparmio di acqua potabile, il riutilizzo delle acque piovane, e/o che si avvalgano di materiali da costruzione, componenti, impianti esenti dallo sviluppo di gas tossici ed emissioni di particelle, radiazioni o gas pericolosi, l'uso di materiali e manufatti recuperabili ecc.) è prevista una riduzione degli oneri di U2 fino al 35%, di cui il 25% introdotti con deliberazione del C.C. n.7 del 31.3.2009. Tale riduzione viene determinata, con riferimento ad

60 L.R. n. 15/2013 - Art. 32 -Riduzione ed esonero dal contributo di costruzione

1. Il contributo di costruzione non è dovuto:

- e) per gli interventi di cui all'articolo 7;
- f) per gli interventi, anche residenziali, da realizzare nel territorio rurale in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), e e), della L. 7 marzo 2003, n.38), ancorché in quiescenza;
- g) per gli interventi di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 13;
- h) per gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche;
- i) per la realizzazione dei parcheggi da destinare a pertinenza delle unità immobiliari, nei casi di cui all'articolo 9, comma 1, della legge n.122 del 1989 e all'articolo 41-sexies della legge 17 agosto 1942, n.1150 (Legge urbanistica), limitatamente alla misura minima ivi stabilita;
- j) per gli interventi di ristrutturazione edilizia o di ampliamento in misura non superiore al 20 per cento della superficie complessiva di edifici unifamiliari;
- k) per il frazionamento di unità immobiliari, qualora non sia connesso ad un insieme sistematico di opere edilizie che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e qualora non comporti aumento delle superfici utili e mutamento della destinazione d'uso con incremento delle dotazioni territoriali; con delibera, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta definisce le fattispecie oggetto della presente disciplina;
- l) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici, e i parcheggi pertinenziali nella quota obbligatoria richiesta dalla legge;
- m) per gli interventi da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità;
- l) per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche e installazioni relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia, nel rispetto delle norme urbanistiche e di tutela dei beni culturali ed ambientali.

ogni intervento edilizio, mediante apposita scheda di valutazione approvata con Determina del responsabile del competente servizio n.194 del 18.05.2009.

9. Il contributo dovuto per la realizzazione o il recupero della prima abitazione è pari a quello stabilito per l'edilizia in locazione fruente di contributi pubblici, purché sussistano i requisiti previsti dalla normativa di settore.
10. Qualora la destinazione d'uso delle costruzioni o impianti destinati ad attività industriali o artigianali dirette alla trasformazione di beni ed alla prestazione di servizi, ad attività turistiche, commerciali e direzionali o allo svolgimento di servizi, nonché di quelle realizzate nel territorio rurale, anche residenziali, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo professionale, sia modificata nei dieci anni successivi all'ultimazione dei lavori, il contributo di costruzione è dovuto nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione ed è determinato con riferimento al momento dell'intervenuta variazione.
11. Ove il titolare del titolo abilitativo, per qualsiasi ragione, non proceda alla esecuzione in tutto o in parte delle opere, oppure in caso di rinuncia al permesso di costruire rilasciato o alla SCIA presentata, lo Sportello unico dell'edilizia, previa esplicita richiesta da parte dell'interessato, procede alla restituzione totale o parziale, senza interessi, del contributo di costruzione versato con le seguenti modalità:
 - la restituzione integrale dell'importo complessivo del contributo introitato in caso di mancata utilizzazione del titolo abilitativo;
 - la restituzione di parte del contributo stabilito con l'atto originario relativamente alla quota-parte di opere non realizzata, in caso di variante alle opere previste nel permesso di costruire o nella SCIA, previa acquisizione del titolo abilitativo relativo alle opere variate e ricalcolo del contributo dovuto;
 - i diritti di segreteria corrisposti non verranno restituiti, in quanto destinati all'istruttoria tecnica d'ufficio e non all'effettiva realizzazione delle opere edilizie.
12. Nel caso di realizzazione di locali di pertinenza, dovrà essere versata la sola quota di contributo afferente il costo di costruzione, anche nel caso in cui rientrino nella determinazione della Superficie utile e/o siano realizzati successivamente e separatamente dal fabbricato principale.
13. Gli oneri di urbanizzazione sono dovuti per gli interventi di nuova edificazione, di ristrutturazione edilizia e per tutti gli ulteriori interventi che determinano un incremento del carico urbanistico in funzione di
 - un aumento delle superfici utili degli edifici;
 - un mutamento delle destinazioni d'uso degli immobili con variazione delle dotazioni territoriali;
 - un aumento delle unità immobiliari, fatto salvo il caso di cui all'articolo 32, comma 1, lettera g) della L.R. n.15/2013.
14. Per gli interventi sugli edifici esistenti gli oneri di urbanizzazione sono corrisposti in riferimento alla superficie delle sole parti oggetto di intervento, applicando tariffe differenziate nel caso in cui singole parti dell'edificio siano sottoposte a interventi assoggettati a distinti e differenti valori indicati dalle tabelle parametriche.
15. A scomputo totale o parziale dell'onere relativo alle opere di urbanizzazione primaria, il soggetto attuatore può realizzare direttamente, in tutto o in parte, le relative opere; nel caso in cui il soggetto attuatore realizzi direttamente parte delle opere di urbanizzazione primaria, esso è tenuto a corrispondere gli oneri afferenti alla quota-parte di opere non realizzate, secondo le quote percentuali stabilite dal Comune. Nel caso di realizzazione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale dell'onere occorre sempre verificare che il valore delle opere realizzate sia pari o superiore al valore scomputato; in caso contrario deve essere corrisposta la corrispondente somma dovuta a conguaglio.
16. Nel caso in cui il Comune provveda direttamente alla realizzazione o all'adeguamento di opere di urbanizzazione primaria, il soggetto attuatore è tenuto a cedere gratuitamente al Comune stesso le aree necessarie, oltrechè a corrispondere il relativo onere.

17. Per le opere di urbanizzazione secondaria l'onere:
 - è dovuto, nella misura risultante dalle tabelle parametriche per ogni intervento edilizio diretto sul territorio;
 - è dovuto per tutti gli interventi compresi in strumenti urbanistici attuativi di iniziativa pubblica e privata;
 - nell'ambito degli interventi soggetti a PUA è corrisposto, di norma, al momento del rilascio dei singoli atti abilitativi.
18. Contestualmente all'atto del rilascio del Permesso di Costruire, ovvero all'atto della presentazione della SCIA, deve essere corrisposto integralmente anche l'onere relativo all'eventuale monetizzazione per la cessione di aree per attrezzature e spazi collettivi, nei casi in cui tale facoltà sia consentita dal presente regolamento.
19. Il mancato versamento, nei termini stabiliti, del contributo di costruzione comporta le sanzioni previste dall'art.42, comma 2, del D.P.R. n.380/2001 **61** ; le suddette sanzioni si applicano anche nel caso di presentazione di SCIA con versamento incompleto del contributo ove l'interessato non provveda al pagamento del conguaglio dovuto entro la scadenza stabilita dalla richiesta dello Sportello Unico.

61 Art.42, commi 2, 3 e 4 del DPR n.380/2001 - Ritardato od omesso versamento del contributo di costruzione

2. Il mancato versamento, nei termini stabiliti, del contributo di costruzione di cui all'articolo 16 comporta:

- a) l'aumento del contributo in misura pari al 10 per cento qualora il versamento del contributo sia effettuato nei successivi centoventi giorni;
- b) l'aumento del contributo in misura pari al 20 per cento quando, superato il termine di cui alla lettera a), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni;
- c) l'aumento del contributo in misura pari al 40 per cento quando, superato il termine di cui alla lettera b), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni.

3. Le misure di cui alle lettere precedenti non si cumulano.

4. Nel caso di pagamento rateizzato le norme di cui al secondo comma si applicano ai ritardi nei pagamenti delle singole rate.

TITOLO IV – ESECUZIONE E VERIFICA DELLE OPERE REALIZZATE

Capo I – Esecuzione delle opere

Art.37 – Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia

1. Il responsabile dello *Sportello unico per l'edilizia* esercita la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi, ai sensi dell'art.27 del D.P.R. n.380/2001 62, secondo le modalità definite dalle norme nazionali e regionali e dal presente regolamento.
2. Il Comune può effettuare, in qualsiasi momento, visite di controllo per verificare la rispondenza degli interventi edilizi al titolo abilitativo e relativi elaborati, allegati e prescrizioni specifiche, ed alle norme vigenti in materia di costruzioni.
3. L'attività di controllo viene svolta nell'osservanza dei seguenti criteri:
 - a) il controllo è effettuato ordinariamente, fatto salvo l'esercizio motivato della facoltà di cui al precedente comma 2, solo dopo l'ultimazione dei lavori e la presentazione della domanda di certificato di conformità edilizia e agibilità
 - b) il campione da assoggettare a controllo ai sensi dei commi 6 e 7 del successivo art.39 relativo ad una quota non inferiore al 25 per cento viene determinato mediante sorteggio con scadenza di norma semestrale
 - c) il campione dovrà essere individuato di norma mediante procedura informatizzata con le seguenti modalità:
 - si utilizzerà un software per la generazione di numeri casuali (*random number generator*)
 - l'algoritmo di calcolo di tale software dovrà essere basato sul generatore congruenziale moltiplicativo di Lehmer, in grado di generare una sequenza numerica con le stesse proprietà statistiche di una sequenza casuale; preferibilmente si utilizzerà il generatore

62 Il testo dell'art.27 del D.P.R. n.380/2001 è il seguente:

1. Il Dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale esercita, anche secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'Ente, la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.
2. Il dirigente o il responsabile, quando accerti l'inizio di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate, da leggi statali, regionali o da altre norme urbanistiche vigenti o adottate, a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi. Qualora si tratti di aree assoggettate alla tutela di cui al R.D. 30 dicembre 1923, n.3267, o appartenenti ai beni disciplinati dalla legge 16 giugno 1927, n.1766, nonché delle aree di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.490, il dirigente provvede alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi, previa comunicazione alle amministrazioni competenti le quali possono eventualmente intervenire, ai fini della demolizione, anche di propria iniziativa.
3. Ferma rimanendo l'ipotesi prevista dal precedente comma 2, qualora sia constatata, dai competenti uffici comunali d'ufficio o su denuncia dei cittadini, l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità di cui al comma 1, il dirigente ordina l'immediata sospensione dei lavori, che ha effetto fino all'adozione dei provvedimenti definitivi di cui ai successivi articoli, da adottare e notificare entro quarantacinque giorni dall'ordine di sospensione dei lavori.
4. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ove nei luoghi in cui vengono realizzate le opere non sia esibita la concessione ovvero non sia apposto il prescritto cartello, ovvero in tutti gli altri casi di presunta violazione urbanistico-edilizia, ne danno immediata comunicazione all'autorità giudiziaria, al presidente della giunta regionale e al dirigente del competente ufficio comunale, il quale verifica entro trenta giorni la regolarità delle opere e dispone gli atti conseguenti.

- numerico casuale fornito dalla regione Emilia Romagna e disponibile al sito internet www.regione.emilia-romagna.it/sin_info/generatore
- di norma all'inizio di ogni semestre lo Sportello Unico dell'Edilizia provvederà alla estrazione del campione, utilizzando il generatore automatico, sulla base dei seguenti parametri
 - intervallo: dal valore minimo pari a 1 al valore massimo attribuiti alle pratiche edilizie che verranno presentate nel corso del periodo di riferimento
 - percentuale del campione: 25%
 - seme generatore: n. dell'anno di riferimento
 - i numeri della serie ottenuta corrisponderanno ai numeri progressivi attribuiti alle pratiche edilizie nell'anno interessato in successione cronologica.
4. La presa d'atto della serie numerica casuale ottenuta dovrà avvenire mediante specifico verbale del Responsabile dello Sportello Unico dell'Edilizia, il quale dovrà dare inconfutabile dimostrazione delle modalità seguite per la determinazione della serie stessa.

Art.38 – Esecuzione dei lavori

1. Il titolare del permesso di costruire e, nel caso di SCIA/CIL ove la data di inizio lavori sia successiva a quella di inoltro delle stesse, deve comunicare allo Sportello unico per l'edilizia la data di inizio dei lavori, utilizzando l'apposita modulistica completa di:
 - a) nominativi e relative qualifiche degli operatori incaricati e quindi responsabili della direzione dei lavori; qualunque variazione deve essere comunicata al Comune entro quindici giorni
 - b) copia della notifica preliminare trasmessa all'azienda USL e alla Direzione Provinciale del Lavoro (ove prescritta)
 - c) certificato antimafia rilasciato dalla Prefettura territorialmente competente o, per lavori inferiori a 70.000 euro, autocertificazione ex art.12, comma 3, della L.R. n.11/2010
 - d) documentazione inerente l'idoneità tecnica e regolarità contributiva delle imprese esecutrici, che deve comprendere:
 - dichiarazione di affidamento dell'incarico all'impresa esecutrice con allegato certificato di iscrizione alla Camera di Commercio/Industria/Artigianato
 - ove prescritta, copia della notifica preliminare trasmessa all'azienda USL e alla Direzione Provinciale del Lavoro ai sensi dell'art.99 del D.Lgs. n.81/2008
 - dichiarazione resa dal titolare dell'impresa esecutrice circa l'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle posizioni INPS, INAIL e Casse edili, con indicazione del contratto collettivo applicato, così come previsto dagli artt.3 e 8 del D.Lgs. n.494/1996
 - autocertificazione in ordine al possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale previsti nell'allegato XVII del D.Lgs. 81/2008.
2. Qualora l'intervento ricada nelle parti di territorio in cui sono segnalati siti di interesse archeologico, ove non già acquisito in sede istruttoria, occorre produrre la documentazione comprovante l'avvenuto controllo e/o il rilascio del nulla-osta prescritti ai sensi del D.Lgs n.42/2004.
3. Il titolo abilitativo, comprensivo di copia degli elaborati tecnici, deve essere tenuto in cantiere ad uso degli incaricati delle verifiche.
4. Il cantiere deve essere provvisto di tabella visibile con indicazione dell'opera, degli estremi del titolo abilitativo, del nominativo del titolare, del progettista, del direttore dei lavori, dell'impresa esecutrice e del responsabile del cantiere.
5. Il cantiere per tutta la durata dei lavori deve essere ben organizzato, recintato e mantenuto libero da materiali inutili o dannosi, con segnalazioni di pericolo e di ingombro, diurne e notturne, integrate da illuminazione stradale gestite dal costruttore che ne è responsabile.

6. Dovranno essere espletate tutte le procedure inerenti la sicurezza dei cantieri previste dalla D.Lgs. n.81/2008, nonché quelle prescritte per la manipolazione, lo stoccaggio temporaneo e lo smaltimento dei materiali contenenti amianto.
7. Dovranno essere osservati i limiti di rumore previsti dalla legislazione vigente per l'esercizio dei cantieri temporanei, ovvero dovranno essere richieste allo Sportello unico le necessarie autorizzazioni per tali particolari attività.
8. Per l'eventuale occupazione di suolo pubblico il titolare del titolo abilitativo deve presentare, al Responsabile dell'applicazione della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche, separata domanda di concessione del suolo per la durata dei lavori, con indicazione planimetrica dell'area da includere nel recinto del cantiere; la concessione è rinnovabile, soggetta a tassazione ed al versamento cauzionale per la rimessa in pristino integrale del suolo alla scadenza. Per l'occupazione di suolo pubblico in sede stradale è richiesto il rispetto del D.Lg. n.285/ 1992.
9. L'ultimazione dei lavori è comunicata al responsabile dello sportello unico per l'edilizia sottoscritta dal titolare dell'atto abilitativo, dal direttore lavori e dall'esecutore. I lavori di costruzione si considerano ultimati quando siano idonei a richiedere il Certificato di conformità edilizia e agibilità.

Art.39 – Certificato di conformità edilizia e agibilità

1. Il certificato di conformità edilizia e agibilità attesta che l'opera realizzata corrisponde al progetto approvato o presentato, dal punto di vista dimensionale, prestazionale e delle prescrizioni urbanistiche ed edilizie ed in particolare certifica la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente.
2. Il Certificato di conformità edilizia e di agibilità è richiesto per tutti gli interventi edilizi soggetti a SCIA ed a permesso di costruire e per gli interventi privati la cui realizzazione sia prevista da accordi di programma, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera a) della L.R. n.15/2013.
3. Il rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità parziale può essere richiesto:
 - a) per singoli edifici e singole porzioni della costruzione, purché strutturalmente e funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti relative all'intero edificio e siano state completate le parti comuni relative al singolo edificio o singola porzione della costruzione nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni;
 - b) per singole unità immobiliari, purché siano completate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti, siano completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione dichiarate funzionali rispetto all'intero edificio di cui fanno parte.
4. Nel caso di richiesta di agibilità parziale, la comunicazione di fine lavori individua specificamente le opere edilizie richiamate dalle lettere a) e b) del comma precedente, trovando applicazione per ogni altro profilo il procedimento di cui all'articolo 23 della L.R. n.15/2013.
5. Il procedimento per il rilascio del Certificato di conformità edilizia e di agibilità è disciplinato dall'art.23, commi da 2 a 4 e da 7 a 10, della L.R. n.15/2013. **63**

63 Il testo dell'art.23 della L.R. n.15/2013, come modificata dalla L.R. n.28/2013 è il seguente:

1. Il Certificato di conformità edilizia e di agibilità è richiesto per tutti gli interventi edilizi soggetti a SCIA e a permesso di costruire e per gli interventi privati la cui realizzazione sia prevista da accordi di programma, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera a).
2. L'interessato trasmette allo Sportello unico, entro quindici giorni dall'effettiva conclusione delle opere e comunque entro il termine di validità del titolo originario, la comunicazione di fine dei lavori corredata:
 - a) dalla domanda di rilascio del certificato di conformità edilizia e di agibilità;
 - b) dalla dichiarazione asseverata, predisposta da professionista abilitato, che l'opera realizzata è conforme al progetto approvato o presentato ed alle varianti, dal punto di vista dimensionale, delle prescrizioni urbanistiche ed

6. Il controllo degli interventi di cui al comma 4 dell'art. 23 della L.R. 15/2013 interessa una quota non inferiore al 25 per cento degli stessi, in quanto le risorse organizzative disponibili del Comune di Alseno non consentono di eseguirne il controllo sistematico totale; alla suddetta

-
- edilizie, nonché delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, efficienza energetica degli edifici e degli impianti negli stessi installati, superamento e non creazione delle barriere architettoniche, ad esclusione dei requisiti e condizioni il cui rispetto è attestato dalle certificazioni di cui alla lettera c);
- c) dal certificato di collaudo statico, dalla dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico e da ogni altra dichiarazione di conformità comunque denominata, richiesti dalla legge per l'intervento edilizio realizzato;
- d) dall'indicazione del protocollo di ricevimento della richiesta di accatastamento dell'immobile, quando prevista, presentata dal richiedente;
- e) dalla SCIA per le eventuali varianti in corso d'opera realizzate ai sensi dell'articolo 22;
- f) dalla documentazione progettuale che si è riservato di presentare all'atto della fine dei lavori, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, lettera c).
3. La Giunta regionale, con atto di coordinamento tecnico assunto ai sensi dell'articolo 12, individua i contenuti dell'asseverazione di cui al comma 2, lettera b), e la documentazione da allegare alla domanda di rilascio del certificato di conformità edilizia e di agibilità, allo scopo di assicurare la semplificazione del procedimento per il rilascio dello stesso e l'uniforme applicazione della relativa disciplina.
4. Lo Sportello unico, rilevata l'incompletezza formale della documentazione presentata, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla presentazione della domanda, richiede agli interessati, per una sola volta, la documentazione integrativa non a disposizione dell'amministrazione comunale. La richiesta interrompe il termine per il rilascio del certificato di cui al comma 10, il quale ricomincia a decorrere per intero dal ricevimento degli atti.
5. La completa presentazione della documentazione di cui al comma 2 ovvero l'avvenuta completa integrazione della documentazione richiesta ai sensi del comma 4 consente l'utilizzo immediato dell'immobile, fatto salvo l'obbligo di conformare l'opera realizzata alle eventuali prescrizioni stabilite dallo Sportello unico in sede di rilascio del certificato di conformità edilizia e di agibilità, ai sensi del comma 11, secondo periodo.
6. Ai fini del rilascio del certificato di conformità edilizia e di agibilità, sono sottoposte a controllo sistematico le opere realizzate in attuazione di:
- a) interventi di nuova edificazione;
- b) interventi di ristrutturazione urbanistica;
- c) interventi di ristrutturazione edilizia;
- d) interventi edilizi per i quali siano state attuate varianti in corso d'opera che presentino i requisiti di cui all'articolo 14 bis della legge regionale n. 23 del 2004.
7. L'amministrazione comunale può definire modalità di svolgimento a campione dei controlli di cui al comma 6, comunque in una quota non inferiore al 25 per cento degli stessi, qualora le risorse organizzative disponibili non consentano di eseguire il controllo di tutte le opere realizzate.
8. Fuori dai casi di cui al comma 6, almeno il 25 per cento dei restanti interventi edilizi è soggetto a controllo a campione.
9. Entro venti giorni dalla presentazione della domanda ovvero della documentazione integrativa richiesta ai sensi del comma 4, lo Sportello unico comunica agli interessati che le opere da loro realizzate sono sottoposte a controllo a campione ai fini del rilascio del certificato di conformità edilizia e di agibilità. In assenza della tempestiva comunicazione della sottoposizione del controllo a campione, il certificato di conformità edilizia e di agibilità si intende rilasciato secondo la documentazione presentata ai sensi del comma 2.
10. Il certificato di conformità edilizia e di agibilità è rilasciato entro il termine perentorio di novanta giorni dalla richiesta, fatta salva l'interruzione di cui al comma 4, secondo periodo. Entro tale termine il responsabile del procedimento, previa ispezione dell'edificio, controlla:
- a) che le varianti in corso d'opera eventualmente realizzate siano conformi alla disciplina dell'attività edilizia di cui all'articolo 9, comma 3;
- b) che l'opera realizzata corrisponda al titolo abilitativo originario, come integrato dall'eventuale SCIA di fine lavori presentata ai sensi dell'articolo 22;
- c) la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, efficienza energetica degli edifici e degli impianti negli stessi installati, superamento e non creazione delle barriere architettoniche, in conformità al titolo abilitativo originario;
- d) la correttezza della classificazione catastale richiesta, dando atto nel certificato di conformità edilizia e di agibilità della coerenza delle caratteristiche dichiarate dell'unità immobiliare rispetto alle opere realizzate ovvero dell'avvenuta segnalazione all'Agenzia delle entrate delle incoerenze riscontrate.
11. In caso di esito negativo dei controlli di cui al comma 10, lettere a) e b), trovano applicazione le sanzioni di cui alla legge regionale n. 23 del 2004, per le opere realizzate in totale o parziale difformità dal titolo abilitativo o in variazione essenziale allo stesso. Ove lo Sportello unico rilevi la carenza delle condizioni di cui al comma 10, lettera c), ordina motivatamente all'interessato di conformare l'opera realizzata, entro il termine di sessanta giorni. Trascorso tale termine trova applicazione la sanzione di cui all'articolo 26, comma 2, della presente legge.
12. Decorso inutilmente il termine per il rilascio del certificato di conformità edilizia e di agibilità, sulla domanda si intende formato il silenzio-assenso, secondo la documentazione presentata ai sensi del comma 2.
13. La conformità edilizia e l'agibilità, comunque certificata ai sensi del presente articolo, non impedisce l'esercizio del potere di dichiarazione di inagibilità di un edificio o di parte di esso, ai sensi dell'articolo 222 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie), ovvero per motivi strutturali.

quota si aggiungono d'ufficio gli interventi di maggiore rilevanza locale, che interessino cioè una superficie non inferiore a mq. 4.000.

7. Fuori dai casi di cui al suddetto comma 4, almeno il 25 per cento dei restanti interventi edilizi è soggetto a controllo a campione, selezionato secondo i criteri uniformi definiti con atto di coordinamento tecnico regionale di cui all'articolo 12, comma 4, lettera e) L.R. 15/2013.
8. Lo Sportello unico, entro il termine perentorio di dieci giorni lavorativi dalla presentazione della domanda di certificato di conformità edilizia e agibilità, comunica agli interessati che le opere da loro realizzate sono sottoposte a controllo a campione ai fini del rilascio del certificato stesso.
9. Il certificato di conformità edilizia e agibilità ha il valore e sostituisce il certificato di agibilità di cui agli artt.24 e 25 del DPR 6 giugno 2001, n.380, restando ferme le autorizzazioni all'esercizio delle attività previste dalla legislazione vigente.
10. La richiesta del certificato di conformità edilizia e di agibilità ove effettuata dopo la scadenza della validità del titolo, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria per unità immobiliare di 100,00 euro per ogni mese di ritardo, fino ad un massimo di dodici mesi.
11. Trascorso tale termine il Comune, previa diffida a provvedere entro il termine di sessanta giorni, applica la sanzione di 1.000,00 euro per la mancata presentazione della domanda di conformità edilizia e agibilità.

Art.40 – Dichiarazione di inagibilità

1. La conformità edilizia e agibilità comunque attestata non impedisce l'esercizio del potere di dichiarazione di inagibilità di un edificio o di parte di esso ai sensi dell'art.222 del Regio Decreto 27/7/1934, n.1265, oppure per motivi strutturali.
2. Il Responsabile del servizio competente, ove ricorrano motivate ragioni in ordine alle condizioni igieniche e/o di sicurezza dei fabbricati, ordina la sospensione dell'uso del fabbricato o di parte di esso. Tale ordinanza si applica anche nel caso di risultanza negativa conseguente all'effettuazione di controllo a campione previsto nel precedente articolo, in relazione a gravi carenze o difformità rispetto a quanto previsto dal presente regolamento edilizio.
3. Il Responsabile del servizio competente può dichiarare inagibile una costruzione o parte di essa, quando ricorra almeno una delle seguenti situazioni:
 - condizioni di degrado delle strutture, delle finiture e degli impianti tali da poter pregiudicare la salute e sicurezza degli occupanti;
 - locali utilizzati in modo improprio per la permanenza di persone (sottotetti, seminterrati, box, edifici al grezzo ecc.);
 - insufficienti requisiti di superficie (es. inferiore a 28 mq per alloggio), o di altezza (minima dei locali con permanenza di persone inferiore a 2,20 m.);
 - condizioni di areazione e/o illuminazione dei suddetti locali gravemente insufficienti o addirittura assenti;
 - indisponibilità di acqua potabile;
 - grave carenza o addirittura assenza di servizi igienici;
 - mancato allacciamento alla fognatura, ove esistente, o assenza di altro idoneo sistema di trattamento delle acque reflue;
 - mancanza strutturale di condizioni tecniche atte a garantire l'installazione di apparecchi o impianti atti a consentire un adeguato riscaldamento dei locali.
4. La dichiarazione di inabitabilità richiesta per usufruire delle riduzioni fiscali previste dalla vigente legislazione di settore viene rilasciata unicamente sotto condizione che le carenze riscontrate dai competenti uffici comunali non possano essere eliminate con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

TITOLO V – NORME PARTICOLARI

Capo I – Tutela dell'ambiente

Art.41 – Regolamentazione delle acque reflue e meteoriche e tutela delle acque sotterranee

1. Nelle aree di nuova urbanizzazione e in tutti gli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione integrale, le reti di scarico di pertinenza dell'edificio o dell'insediamento devono essere separate fra acque bianche e per le acque nere, anche qualora la fognatura comunale a cui recapitano sia di tipo misto. Nelle aree di nuova urbanizzazione destinate ad usi prevalentemente non residenziali, le reti private di scarico delle acque meteoriche, ove prescritto, devono essere dotate di idonei presidi antinquinamento (disoleatori, dissabbiatori, impianti di depurazione, ecc.) ai sensi della delibera della G.R. 14/02/2005 n. 286.
2. In ogni caso le reti di scarico dei reflui e gli allacciamenti dovranno essere realizzati in conformità alle disposizioni dettate dal D.Lgs. 3/04/2006, n.152 e s.m.i., nonché dalle relative disposizioni regionali e comunali e dai regolamenti del Servizio Idrico Integrato approvati dalla competente Autorità d'Ambito.
3. Al fine di garantire il rispetto dell'invarianza idraulica negli insediamenti di nuova urbanizzazione dovranno essere previsti sistemi di raccolta, ad uso di una o più zone da urbanizzare, localizzati in modo da raccogliere le acque piovane prima della loro immissione nel corso d'acqua o collettore di bonifica ricevente individuato dall'Autorità idraulica competente (Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po o Consorzio di Bonifica), della quale dovrà essere acquisito preventivamente il parere sulle soluzioni tecniche di cui è prevista l'adozione. In caso di collettamento delle acque meteoriche nel reticolo superficiale in gestione al Consorzio di Bonifica, al fine del dimensionamento di eventuali invasi o altre opere di laminazione per il controllo delle portate massime si dovrà tenere conto di un tempo di ritorno di pioggia: $T_r = 50$ anni, mentre la portata massima in uscita dalle nuove urbanizzazioni dovrà essere calcolata assumendo un coeff. idrometrico: $u = 5 \text{ l/sec x ha}$.
4. Nelle zone di tutela dei pozzi idrici comunali devono osservarsi le speciali cautele previste ai commi 3, 4, 5 e 6 dell'art.94 del D.Lgs. n.152/2006 al fine di preservare le acque potabili dall'inquinamento relative rispettivamente alle Zone di tutela assoluta, con un'estensione di almeno 10 m. di raggio dal punto di captazione, e Zone di rispetto, aventi una estensione minima di raggio di 200 m. dal punto di captazione o secondo la fascia individuata nelle cartografie di PSC.
5. Le strade, i parcheggi e i piazzali di sosta di veicoli, ricadenti nelle zone soggette a particolare protezione delle risorse idriche sotterranee debbono essere pavimentate in modo da renderle impermeabili, garantendo che le acque meteoriche di "prima pioggia" siano raccolte e convogliate alla fognatura delle acque nere oppure opportunamente trattate. La norma vale inoltre per tutte quelle superfici dove è possibile un accidentale sversamento di fluidi o polveri inquinanti, quali ad esempio i piazzali dei distributori di carburanti o delle officine di riparazione dei veicoli. Per gli insediamenti produttivi deve in ogni caso essere garantito che il deposito temporaneo dei rifiuti avvenga in condizioni di massima sicurezza. Le soluzioni tecniche realizzate dovranno essere conformi alle linee guida regionali approvate con delibera di Giunta Regionale n.1860/2006.
6. Le acque reflue domestiche e industriali debbono essere convogliate a cura dei proprietari nella fognatura comunale, laddove esistente o in altro idoneo sistema di smaltimento, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

7. È di competenza del Comune l'autorizzazione allo scarico
- di acque reflue domestiche che recapitano in corpi idrici superficiali **64** o nel suolo
 - gli scarichi di acque reflue industriali, che recapitano nelle reti fognarie, compresa l'eventuale assimilazione.
- Sono fatte salve le disposizioni in materia autorizzazione unica ambientale stabilite dal DPR 13/3/2013 N.59.
8. Per le acque reflue domestiche convogliate in pubblica fognatura l'inoltro della domanda di allaccio alla rete fognaria, secondo le modalità e con la documentazione prescritta dal regolamento di pubblica fognatura, equivale alla presentazione della domanda di autorizzazione allo scarico.
9. È di competenza della Provincia l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e/o assimilate alle domestiche che non recapitano in reti fognarie; sono fatte salve le disposizioni in materia autorizzazione unica ambientale stabilite dal DPR 13/3/2013 N.59.
10. Il parere di conformità tecnica all'allacciamento alla pubblica fognatura è rilasciato dal Gestore del Servizio Irico Integrato e costituisce elemento indispensabile ai fini del rilascio del Permesso di Costruire ovvero dell'avvio dei lavori se trattasi di opere soggette a SCIA.
11. Ove prescritta la domanda di autorizzazione allo scarico, redatta su apposito modulo predisposto dall'Autorità competente (Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po o Consorzio di Bonifica), dovrà essere presentata contestualmente alla richiesta di permesso o alla denuncia di attività e corredata della seguente documentazione:
- a) relazione descrittiva delle caratteristiche dell'insediamento e dello scarico, del tipo di lavorazione effettuato nell'insediamento, dei materiali impiegati, dell'acqua utilizzata, specificando quantità ed impieghi specifici, la qualità e quantità presunta degli scarichi, la descrizione dell'impianto di trattamento e/o pretrattamento adottato/i e del loro funzionamento
 - b) planimetria in scala adeguata con individuazione:
 - 1. della rete fognaria pubblica esterna all'insediamento con indicazione delle principali caratteristiche e quote altimetriche
 - 2. della rete interna con rappresentazione degli elementi costitutivi e dati dimensionali, ubicazione e quote altimetriche, eventuali impianti di pretrattamento o depurazione nonché del pozzetto ufficiale di prelievo
 - 3. se presenti, della posizione delle condotte idropotabili, delle opere di presa esterna e/o delle opere di captazione, accumulo e depurazione di tali acque
 - c) se previste, scheda tecnica descrittiva delle opere di trattamento.
12. Qualora intervengano modifiche delle caratteristiche dello scarico (qualità, portata, ecc.) conseguenti ad interventi sul fabbricato o a mutamenti della destinazione d'uso, il titolare dello scarico dovrà richiedere una nuova autorizzazione allegando le planimetrie delle reti di scarico aggiornate secondo le nuove attività o destinazioni, nonché l'eventuale ulteriore documentazione esplicativa delle reti di scarico aggiornate, fatti salvi gli ulteriori adempimenti disposti dall'Ente Gestore del servizio di pubblica fognatura e/o dall'ente competente al rilascio dell'Autorizzazione.
13. Nel caso di aree non servite da pubblica fognatura, contestualmente all'edificazione dovrà in ogni caso essere progettato e realizzato un adeguato sistema di trattamento dei reflui. Le tipologie di impianti per il trattamento appropriato degli scarichi domestici ed il loro dimensionamento sono definite dalla normativa tecnica regionale (DGR 1053/2003 nel testo vigente) e dalla Delibera del Comitato dei Ministri 04/02/1977 Allegato 5.
14. I sistemi di trattamento appropriato degli scarichi di acque reflue industriali ed industriali assimilate posti in aree non servite da pubblica fognatura sono da valutarsi caso per caso in

64 Ai fini dello scarico delle acque reflue, sono di norma equiparati ai corpi idrici superficiali i canali, i fossati, gli scoli interpoderali, ecc., con esclusione delle cunette stradali, nei quali sono presenti acque fluenti solo occasionalmente.

relazione ai valori limite prescritti nell'allegato 5, alla parte terza, del D.Lgs. 3/04/2006, n.152 e s.m.i.

15. È vietata l'esecuzione di lavori nel sottosuolo che ostacolano il deflusso delle acque sotterranee, come pure è vietato sbarrare o intercettare acque superficiali senza l'autorizzazione regionale prescritta ai sensi del R.D. n.1775/33.
16. L'approvvigionamento idrico attraverso l'emungimento da acque sotterranee, comporta l'autorizzazione da parte degli uffici regionali competenti; esso comporta il titolo abilitativo solo per le eventuali opere edilizie connesse (serbatoi, locali tecnici ecc.).

Art.42 – Salvaguardia e formazione del verde

1. In tutto il territorio comunale la formazione ed il mantenimento del verde esistente che assolve funzioni ornamentali, bioclimatiche, di salubrità e qualità ambientale, è soggetto a tutela e controllo nonché all'applicazione delle misure ed iniziative per la costruzione e lo sviluppo della rete ecologica definite dalle Linee Guida emanate dall'Amministrazione Provinciale a cui le presenti norme, per quanto di competenza, fanno riferimento.
2. Le alberature aventi diametro del tronco superiore a 30 cm. e le piante con più tronchi se almeno uno di essi presenta un diametro di cm.20, rilevati a 1 m. dal colletto, devono essere conservate, anche se non tutelate con specifico decreto regionale o non soggette ad altre forme di tutela ai sensi della legislazione paesaggistico-ambientale vigente; nessuna limitazione è in ogni caso prevista per la messa a dimora di nuove alberature, fatte salve le vigenti norme di sicurezza stradale, del Codice Civile o altre norme specifiche a tutela della salute e/o della pubblica incolumità.
3. L'abbattimento di alberature può essere consentito solo in caso di pubblica utilità o a tutela dell'incolumità pubblica o privata, o comunque per altre esigenze documentate, ivi compreso il diradamento ove troppo ravvicinate in rapporto alla specie e alle dimensioni; la presente normativa non si applica agli interventi sulle alberature connessi con l'esercizio dell'attività agricola, nel caso di tagli colturali ed all'attività floro-vivaistica. L'abbattimento di ogni pianta deve essere accompagnato dalla sua sostituzione con un'altra di specie equivalente, salvo che ricorrano documentate condizioni ostative e fatta eccezione per i necessari diradamenti.
4. Gli interventi di abbattimento delle alberature con le caratteristiche precedentemente definite sono assoggettati al nulla-osta amministrativo di cui al precedente art.17, da rilasciarsi eventualmente anche avvalendosi della consulenza del Corpo Forestale dello Stato.
5. Le siepi esistenti in zona agricola poste lungo la viabilità, i corsi d'acqua ed i canali devono essere mantenute in quanto elementi caratterizzanti il paesaggio; il taglio di porzioni di esse avente sviluppo lineare superiore a 5,00 m. deve essere preventivamente autorizzato con le modalità previste al precedente comma, previo espletamento delle procedure previste in applicazione delle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale (PMPF).
6. Negli interventi edilizi di nuova costruzione su lotti liberi è obbligatoria la messa a dimora, nelle aree pertinenziali, di un numero di piante, almeno per tre quarti autoctone, in misura non inferiore al rapporto di una pianta ogni 200 mq. di superficie non coperta del lotto nel caso di destinazione residenziale e di una pianta ogni 400 mq di superficie non coperta del lotto nel caso di destinazione extraresidenziale; le alberature devono essere messe a dimora entro la data di ultimazione dei lavori o, nel caso di documentata impossibilità derivante dalle particolari condizioni stagionali, nel periodo idoneo immediatamente successivo.
7. Negli interventi edilizi di nuova costruzione in zona agricola dovranno essere previsti, in rapporto alla natura e consistenza dell'intervento, opportune opere di mitigazione ed inserimento ambientale, da definirsi caso per caso, consistenti nella messa a dimora di siepi e/o alberature nell'ambito del complesso edilizio aziendale, lungo le carraie o i corsi d'acqua o per la ricostituzione di zone boscate e la formazione di corridoi ecologici. La quantità di essenze verdi

da mettere a dimora è stabilita in un albero equivalente, come definito al successivo comma 9, ogni 100 mq di Superficie utile da edificare fino a 1.000 mq., ed in un albero equivalente ogni 300 mq per la superficie eccedente.

8. Nella realizzazione di strade e parcheggi, quando gli stessi presentino adeguate dimensioni, dovrà sempre essere prevista la messa a dimora di alberature ad alto fusto con funzioni di arredo ed ombreggiatura.
9. Ad integrazione degli obblighi previsti dai precedenti commi 6 e 7, al fine di conseguire un bilancio ecologico locale positivo e più specificatamente di concorrere alla formazione della rete ecologica locale gli interventi di trasformazione del territorio che comportino l'impermeabilizzazione del suolo sono inoltre soggetti all'applicazione di meccanismi di perequazione/compensazione ed incentivazione finalizzate alla formazione di macchie di alberi ad alto fusto, a filari di alberi ed essenze arbustive, a diverse combinazioni di alberi, arbusti, formazioni prative, stabilite in rapporto ai diversi tipi di intervento sia diretto che preventivo, con le modalità di seguito indicate:
 - a) gli interventi da attivare sono soggetti ad opere di compensazione ambientale regolate dal parametro di "albero equivalente" inteso come valore che rappresenta in modo omogeneo le diverse tipologie di piantumazione che si possono combinare per ottenere il risultato finale. Un albero equivalente corrisponde ad una pianta ad alto fusto, mentre gli arbusti per la formazione di siepi e le alberature a basso fusto possono concorrere a garantire la dotazione di verde prescritta in misura di 1/10 per quanto attiene gli arbusti, 1/3 per quanto attiene gli alberi a basso fusto, per mq.40 di aree a macchia-radura; è comunque necessario che nel caso di associazione di specie arboree ed arbustive di norma almeno il 40% delle essenze sia costituita da alberi ad alto fusto
 - b) nelle zone residenziali gli interventi di compensazione ambientale sono quantificati in 1 albero equivalente ogni 50 mq. di superficie impermeabilizzata mentre nelle zone produttive o terziarie in 1 albero equivalente ogni 100 mq. di superficie impermeabilizzata
 - c) gli interventi dovranno essere attuati contestualmente alla trasformazione prevista in aree di cui il titolare dell'intervento dovrà documentare adeguatamente la disponibilità ai fini del rilascio del titolo abilitativo; la gestione delle aree piantumate sarà a carico del soggetto attuatore per i quattro anni decorrenti dall'impianto, fatti salvi diversi accordi per un periodo più prolungato ed il relativo costo dovrà essere garantito con modalità stabilite dalla giunta Comunale
 - d) negli ambiti consolidati e nelle zone di nuovo insediamento, ove all'interno di esse non ricadano in tutto o in parte aree destinate alla formazione della rete ecologica, è consentita monetizzazione parziale o totale degli alberi equivalenti sulla base delle modalità stabilite dalla Giunta Comunale con apposito provvedimento soggetto di norma a periodico aggiornamento. Le risorse introitate sono vincolate all'attuazione di progetti a scala locale elaborati dal Comune o come concorso all'attuazione di nel territorio comunale di interventi a cura di altri enti competenti (Provincia, consorzi di bonifica, ente Parco ecc.)
 - e) sia che vengano attuati direttamente dai soggetti privati interessati che dagli altri soggetti competenti anche con l'impiego prioritario degli introiti delle monetizzazioni, gli interventi dovranno fare riferimento alla definizione degli interventi tipo per componenti fisiche della rete ecologica locale e per la progettazione e dimensionamento delle "Fascie tampone" contenute rispettivamente nelle appendici 2 e 3 delle Linee guida per la costruzione della rete ecologica locale.
10. La scelta delle specie ai fini dell'applicazione delle presenti norme deve comprendere esclusivamente specie autoctone per interventi nel territorio rurale e per almeno per tre quarti essenze autoctone nel rimanente territorio non rurale ⁶⁵; le piante di alto fusto messe a dimora

⁶⁵ La gamma delle essenze autoctone, appartenenti quindi alle associazioni vegetali locali, oltre a quelle non autoctone ma accettate, è indicativamente la seguente:
ALBERI

non debbono presentare altezza inferiore a 3,00-3,50 m. e devono avere, a 1,00 m. dal colletto, diametro non inferiore a 6 cm.

11. In caso di impossibilità a rispettare le prescrizioni precedentemente esposte, documentata da particolari esigenze di utilizzo delle aree scoperte, il Responsabile dello sportello unico dell'edilizia potrà autorizzare deroghe alle stesse, previa monetizzazione delle essenze non messe a dimora, con tariffe unitarie stabilite dalla Giunta comunale, previo utilizzo delle risorse così reperite per l'incremento e la manutenzione del verde pubblico comunale.
12. I progetti edilizi, ed in particolare quelli comportanti opere nel sottosuolo, dovranno garantire la salvaguardia delle alberature di alto fusto esistenti, avendo particolare cura alla salvaguardia degli apparati radicali; gli scavi per la posa in opera di impianti tecnologici a rete (gas, acqua, energia elettrica, telefonia, fognatura, ecc.) devono osservare distanze e precauzioni tali da non compromettere gli apparati radicali. L'eventuale realizzazione di impianti di illuminazione, pubblica o privata, deve evitare interazioni con la fisiologia delle piante ed in particolare si devono evitare tipologie di proiettori che producano calore tale da danneggiare le alberature.
13. Le aree private sistemate a verde devono essere oggetto di periodiche manutenzioni ed in particolare devono essere eseguiti gli interventi di pulizia dell'area da erbe infestanti, ramaglie, foglie, taglio dell'erba, sramatura di parti legnose secche, potatura a regola d'arte delle essenze, difesa da parassiti con mezzi idonei e prodotti fitosanitari a bassa tossicità per l'uomo e l'ambiente, con particolare riguardo agli interventi necessari a tutela della pubblica incolumità.
14. Nel caso di mancato rispetto degli obblighi previsti al precedente comma, il responsabile del competente servizio comunale, con provvedimento motivato, per motivi igienici o di decoro ambientale, l'autorità competente a tutela del decoro urbano e della pubblica incolumità può imporre interventi di manutenzione del verde accordando un congruo termine; ove gli interessati

Genere: QUERCUS	Q.cerris CERRO (consigliata in collina), Q.robur FARNIA (consigliata in pianura), Q.pubescens ROVERELLA (consigliata in collina), Q.petraea ROVERE (consigliata in collina)
Genere: POPULUS	P.alba PIOPPO BIANCO, P.nigra PIOPPO NERO, P.nigra var. italica PIOPPO CIPRESSINO (non autoctono ma accettato)
Genere: PLATANUS	P.occidentalis PLATANO, P.orientalis, P.hybrida (accettato anche se non autoctono)
Genere: ACER	A.campestre ACERO CAMPESTRE, A.platanoides ACERO RICCIO A.negundo ACERO AMERICANO (non autoctono ma accettato)
Genere: ULMUS	U.campestris OLMO CAMPESTRE
Genere: CARPINUS	C.betulus CARPINO BIANCO Ostrya carpifoglia CARPINO NERO
Genere: ALNUS	A.incana ONTANO BIANCO, A.glutinosa ONTANO NERO (specie consigliata vicina ai corsi d'acqua), A.cordata ONTANO NAPOLETANO (non autoctono ma accettato)
Genere: TILIA	T.cordata TIGLIO SELVATICO
Genere: FRAXINUS	F.ornus FRASSINO ORNIELLO, F.exelsior FRASSINO MAGGIORE
Genere: PRUNUS	P.avium CILIEGIO SELVATICO
Genere: SORBUS	S.Domestica SORBO DOMESTICO
Genere: AESCULUS	A.Hippocastanum IPOCASTANO (non autoctono ma accettato)
Genere: SALIX	S.alba SALICE BIANCO, S.babylonica SALICE PIANGENTE (non autoctono ma accettato)
Genere: MORUS	M.nigra GELSO NERO, M.alba GELSO BIANCO (non autoctoni ma accettati)

ARBUSTI

Genere: PRUNUS	P.spinosa PRUGNOLO
Genere: CORNUS	C.mas CORNIOLO, C.sanguinea SANGUINELLO
Genere: CORONILLA	C.emerus CORONILLA
Genere: FRANGOLA	F.alnus FRANGOLA
Genere: EUONIMUS	E.europaeus FUSAGGINE
Genere: CRATAEGUS	C.monogyra BIANCOSPINO (salvo divieti fitosanitari)
Genere: SPARTIUM	S.junceum GINESTRA ODOROSA (consigliata in collina)
Genere: VIBURNUM	V.Lantana LANTANA, V.Opulus PALLA DI NEVE
Genere: LIGUSTRUM	L.Vulgare LIGUSTRO VULGARE
Genere: LABURNUM	L.anagyroides MAGGIOCIONDOLO
Genere: CORYLUS	C.avellana NOCCIOLIO
Genere: SAMBUCUS	S.Nigra SAMBUCCO NERO
Genere: COTYNUUS	C.coggyria SCOTANO
Genere: RHAMNUS	R.catharticus SPINO CERVINO
Genere: COLUTEA	C.arborescens VESCICARIA

non provvedano nel termine stabilito si applicheranno a loro carico le sanzioni amministrative previste al successivo art.93.

15. E' fatto obbligo ai proprietari di alberi, o di altra vegetazione adiacente alla via pubblica, di effettuare i tagli necessari affinché non sia intralciata la viabilità veicolare e pedonale o compromessa la leggibilità della segnaletica, la visione di eventuali specchi riflettenti e la visibilità della carreggiata. Con provvedimento motivato, per motivi igienici o di decoro ambientale, l'autorità competente a tutela del decoro urbano e della pubblica incolumità può imporre interventi di manutenzione del verde accordando un congruo termine; ove gli interessati non provvedano nel termine stabilito si applicheranno a loro carico le sanzioni amministrative previste dal Codice della strada o dal successivo art.93.
16. Le potature debbono essere eseguite a regola d'arte **66**; ogni intervento di potatura non eseguito a regola d'arte ed ogni altro intervento che possa compromettere la vitalità delle alberature si configura, a tutti gli effetti, come abbattimento e pertanto è assoggettato alle sanzioni previste per tale violazione al successivo art.93; ove possibile, gli alberi abbattuti o compromessi devono essere sostituiti da altrettanti esemplari.
17. Il taglio non autorizzato di alberature ovvero il mancato rispetto della messa a dimora di alberature previsti dal presente articolo comporta l'applicazione delle sanzioni previste per ogni specifico caso al successivo art.93.

Capo II – Indirizzi per il decoro degli edifici

Art.43 – Manutenzione e sicurezza delle costruzioni

1. Gli edifici e le loro parti devono essere mantenuti in condizioni di pubblico decoro e sicurezza in conformità alle disposizioni vigenti in materia.
2. Quando tali condizioni vengono a mancare i proprietari devono provvedere alle opportune riparazioni, previo ottenimento, se necessario, di titolo abilitativo.
3. Qualora non provvedano, il Sindaco potrà ordinare l'esecuzione delle opere necessarie al fine del mantenimento della sicurezza, incolumità e decoro accordando un congruo termine; ove gli interessati non provvedano nel termine stabilito si applicheranno a loro carico una sanzione amministrativa di importo da €.250,00 a €.1.500,00
4. Nei casi in cui ricorrano condizioni di pericolo per la stabilità degli immobili e l'incolumità delle persone, il proprietario procede mediante un "intervento urgente" alla rimozione delle condizioni di pericolo temuto, anche in assenza di titolo abilitativo, ma sotto la sua personale responsabilità anche per quanto riguarda l'effettiva esistenza del pericolo. È comunque fatto obbligo al proprietario di dare immediata comunicazione dei lavori al Sindaco e di presentare, entro 30 giorni dall'inizio degli stessi, la richiesta di titolo abilitativo.

66 Per potature eseguite a regola d'arte si considerano:

- per le sole specie decidue: quelle effettuate nel solo periodo autunno-vernino (15/10-15/3);
- quelle effettuate sull'esemplare arboreo interessando branche e rami di diametro non superiore a cm.7 e praticando tagli all'inserimento della branca o ramo di ordine superiore su quella inferiore, e cioè ai "nodi" o biforcazioni, in modo tale da non lasciare porzioni di branca e di ramo privi di più giovani vegetazioni apicali; tale tecnica risulta comunemente definita "potatura a tutta cima tramite taglio di ritorno";
- quelle ove i tagli praticati siano opportunamente trattati con fungistatici o antisettico-coprenti.

Art.44 – Tinteggiature e colori

1. Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente dovranno tendere alla salvaguardia degli aspetti architettonici di valore storico-artistico e degli elementi di interesse storico-testimoniale presenti nelle facciate degli edifici quali infissi di particolare pregio, segnapiano, parapetti, balaustre, inferriate, zoccolature, santelle o nicchie votive, portali, ecc.
2. Gli interventi di recupero di edifici per i quali sono prescritti interventi di restauro scientifico e restauro e risanamento conservativo dovranno prevedere il ripristino dei paramenti originari di facciata (intonaci, rivestimenti, faccia a vista) con l'impiego di materiali tradizionali, anche conservando e riproponendo le tinteggiature originarie per le quali è raccomandabile l'impiego di pitture a calce o ai silicati.
3. Per gli interventi sul rimanente patrimonio edilizio e per le nuove costruzioni la tinteggiatura delle facciate intonacate dovrà eseguirsi con tonalità che si rifanno ai colori della terra e dei materiali naturali che intervengono nella composizione cromatica, come gli ocra, i rossi, i grigi e i verdi in tutte le loro sfumature chiare o scure. Si raccomanda di evitare colorazioni come gli azzurri ed altre tonalità troppo acide e stridenti (certi verdi e gialli non naturali e troppo dissonanti) che presuppongono l'intervento di prodotti sintetici, mentre è vietato per gli edifici di edilizia tradizionale di epoca non recente l'impiego del colore bianco in quanto estraneo alla tradizione locale. A titolo esemplificativo le tonalità dovranno ricondursi alle seguenti indicazioni
 - *tinteggiature gialle*: oltre al colore ottenuto con polvere di vecchi mattoni "albasi" di recupero macinati, si possono usare la "terra gialla naturale" e la "terra gialla di Siena naturale o bruciata"
 - *tinteggiatura travertino*: dovrà essere ottenuta con adeguata miscelatura di gialli chiari
 - *tinteggiature rosse*: il colore rosso può essere ottenuto con la polvere di vecchi mattoni "ferrioli" di recupero macinati, ovvero ricorrendo all'uso di terre naturali "terra rossa comune" e "terra rossa di Spagna"
 - *tinteggiature arancio*: dovranno essere ottenute con adeguata miscelatura dei "gialli" e dei "rossi" sopra detti
 - *tinteggiature grigie*: si ottengono con adeguata miscelatura di "terra d'ombra" rosso-giallo e bianco. La tonalità deve adeguarsi il più possibile alle diverse gamme dell'arenaria. Le tonalità grigie dovranno normalmente usarsi per tinteggiare le parti decorative, quali stipiti, portali, cornici, cornicioni, ecc.
 - *tinteggiature verdi*: anche in questo caso dovranno essere ottenute con elementi coloranti naturali per evitare colorazioni stridenti e dissonanti.

Art.45 – Elementi aggettanti delle facciate

1. Gli aggetti delle facciate degli edifici e dei muri fronteggianti spazi pubblici non devono costituire pericolo per le persone o le cose.
2. Sono ammessi i seguenti aggetti:
 - cm.20 per le sporgenze di cornici, bancali, inferriate, fino all'altezza di m.2,50 dal suolo;
 - cm.150 per balconi e pensiline che dovranno essere posti ad un'altezza superiore a m.2,50 dal piano del marciapiede, qualora lo stesso sia sopralzato di almeno 15 cm. dal piano stradale, e a m.4,50 dal piano stradale negli altri casi;
 - le vetrate, le gelosie e le persiane possono aprirsi all'esterno solo a un'altezza non inferiore a 2,50 m., misurata dal piano del marciapiede, o di m.4,50 sul piano stradale.
3. Elementi aggettanti chiusi (bow-window) sono soggetti al criterio della visuale libera e sono considerati ai fini del calcolo della distanza dai confini di proprietà e di zona, dagli altri fabbricati e dai cigli stradali.

4. Per gli edifici pubblici o di notevole interesse o pregio artistico e architettonico, il Responsabile del servizio competente può consentire sporgenze maggiori di quelle fissate e anche occupazione di suolo pubblico con zoccoli, basamenti di colonne, gradini, corpi aggettanti, ecc.

Art.46 – Allineamenti

1. Gli allineamenti dei nuovi edifici e la ricostruzione di edifici esistenti dovranno essere armonizzati col tessuto urbano esistente. Il Responsabile del servizio competente potrà consentire o imporre allineamenti stradali degli edifici o dei manufatti diversi da quelli esistenti o previsti dal presente regolamento, qualora lo consiglino ragioni estetiche, ambientali, di traffico e urbanistiche in genere.

Art.47 – Coperture, canali di gronda, pluviali

1. Le coperture ed i volumi da esse sporgenti (comignoli, abbaini, ecc.) devono essere considerate elementi architettonici dell'edificio in quanto concorrenti alla valutazione estetica della costruzione e pertanto la loro realizzazione deve rispondere a precise previsioni di progetto mediante il coordinamento dei diversi elementi e materiali.
2. Le coperture dei tetti debbono essere munite, tanto verso il suolo pubblico quanto verso i fronti interni, di canali di gronda impermeabili, atti a convogliare le acque meteoriche nei pluviali e quindi nella pubblica fognatura; è consentita la permanenza di situazioni di scarico in giardini o in cisterne.
3. Nei canali di gronda e nei pluviali è vietato immettere acque luride domestiche.
4. Nel caso di edifici prospicienti spazi pubblici i pluviali devono essere incassati per un'altezza di almeno metri 2,50 dal piano stradale. È consentito installare i pluviali esternamente alle colonne o ai pilastri degli edifici di pregio nei casi in cui non sia possibile incassarli; in tale caso dovranno essere realizzati in materiale indeformabile nella parte basamentale.

Art.48 – Aperture dei sotterranei su spazi pubblici o ad uso pubblico

1. Le aperture dei sotterranei dovranno essere praticate verticalmente sui muri delle fronti e senza sporgenze dal vivo dei muri, oppure in piano se ubicate sotto portici, purchè dotate di coperture adeguate, con superfici di calpestio scabre, ordinatamente disposte e a perfetto livello dei pavimenti.
2. Sono vietate le aperture all'imbocco laterale di portici e in corrispondenza di passi carrai. I materiali di protezione delle aperture dovranno essere adeguati alle caratteristiche dell'edificio e dell'ambiente ed essere idonei a sorreggere i sovraccarichi previsti.
3. Il Comune può concedere fasce di aree stradali pubbliche per la realizzazione di intercapedini, riservandosi la facoltà di attraversamento delle stesse con servizi a rete di pubblica utilità; le intercapedini devono essere lasciate libere e, qualora necessario, dotate di coperture adeguate alla sosta di automezzi e con superficie di calpestio che non costituisca pericolo per il transito dei pedoni. La violazione delle norme previste nel presente articolo, oltre alla remissione in pristino ove necessaria a tutela della pubblica incolumità, comporta l'applicazione di una sanzione di importo da € 150,00 a € 500,00.

Art.49 – Numerazione civica e tabellazioni stradali

1. Le tabelle stradali ed i numeri civici sono collocati dal Comune sui muri esterni degli edifici senza che i proprietari possano fare opposizione.
2. I proprietari hanno l'obbligo di non rimuoverli, di non occultarli alla pubblica vista e di sostenere le spese di ripristino nel caso che venissero distrutti, danneggiati o rimossi per fatti loro imputabili.

Art.50 – Interventi relativi all'arredo urbano e alle opere minori

1. Si definiscono "Interventi relativi all'arredo urbano e alle opere minori" i seguenti interventi:
 - a) cartelloni, insegne e altri indicatori pubblicitari;
 - b) tende pensili o sulle fronti esterne degli edifici;
 - c) manufatti per accessi pedonali e carrai, pavimentazioni esterne;
 - d) arredi esterni (tralicci, pergolati scoperti o con copertura permeabile, chioschi, gazebo, voliere, ecc...);
 - e) installazione di manufatti temporanei e/o stagionali asportabili;
 - f) bacheche;
 - g) fioriere;
 - h) mostre provvisorie.
2. Le insegne, i cartelli pubblicitari, le vetrine, le mostre, le tende e tutti gli altri oggetti che a scopo pubblicitario o per qualsiasi altro scopo si intenda apporre, dovranno essere in armonia con il fabbricato, il suo intorno, e posti in opera a regola d'arte. Inoltre gli stessi non dovranno costituire pericolo per le persone e le cose a causa di rottura, caduta, urti ecc.
3. L'apposizione è soggetta a nulla-osta amministrativo ed al pagamento della tassa sulle pubbliche affissioni, ove dovuta.
4. Il Comune, attraverso gli Uffici competenti, ha facoltà di applicare agli edifici ed alle altre costruzioni quei cartelli e/o apparecchi che risultino di pubblico interesse, dandone preventiva comunicazione ai Titolari interessati e fatte salve le disposizioni relative agli immobili tutelati ai sensi del D. Lgs. 42/2004. Rientrano fra gli apparecchi di pubblico interesse quelli che servono per l'illuminazione pubblica, per la circolazione pubblica, e per le altre funzioni relative alla sicurezza, all'efficienza ed al decoro dell'ambiente urbano.
5. L'apposizione di tende deve assumere come riferimento formale l'unità-edificio e a riferimento dimensionale l'apertura di cui intende costituire protezione. Le tende non devono costituire ostacolo alla circolazione, né occultare la segnaletica stradale o la toponomastica.
6. Negli spazi aperti alla circolazione veicolare, le tende sono ammesse solo in presenza di marciapiede, la loro installazione è soggetta a nulla-osta amministrativo e deve rispettare i seguenti requisiti:
 - il loro oggetto non deve essere superiore a 1,5 ml e deve essere arretrato almeno di 50 cm dal bordo esterno del marciapiede
 - l'altezza minima tra marciapiede e punto più basso delle stesse non deve essere minore di mt. 2,20; esse debbono inoltre essere prive di pendagli e frange
 - le tende debbono rientrare nel quadro dell'apertura cui si riferiscono, con sporgenza laterale massima di cm. 20 per parte
 - nello stesso edificio le tende aggettanti debbono presentare la stessa tipologia, lo stesso materiale e colori tra loro bene armonizzati
 - non sono ammesse tende che coprono elementi decorativi delle facciate degli edifici.
7. L'apposizione di bacheche sui fronti degli edifici prospettanti la pubblica via o spazi di uso pubblico, è consentito nel rispetto dei seguenti limiti e/o requisiti:

- esse devono avere un ingombro rapportato correttamente alle dimensioni della facciata, spessore non superiore a mt. 0,15 di spessore, ed essere posizionate ad una altezza da terra correttamente stabilita in modo da garantire una adeguata visione dei materiali affissi
 - le bacheche possono essere realizzate in legno, in metallo o vetro, con scelte cromatiche e materiche atte a garantire piena armonia con i colori della facciata.
8. La collocazione di fioriere è ammessa a delimitazione dello spazio pubblico o privato complementare ad una attività di pubblico esercizio. Sugli spazi pubblici essa ha carattere temporaneo ed è soggetta ad obbligo di immediata rimozione su richiesta dell'amministrazione pubblica.

Capo III – Prescrizioni varie

Art.51 – Vigilanza su opere e costruzioni per la riduzione del rischio sismico

1. La progettazione degli interventi edilizi dovrà avvenire in conformità a quanto stabilito dalla normativa dettata dalle seguenti disposizioni nazionali e regionali:
 - Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri 20/3/2003, n.3274 "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zone sismiche" e relativi allegati, come modificata dal D.P.C.M. n.3431 del 3.5.2005
 - D.M. 14.09.2005
 - Deliberazione della Giunta Regionale n.1677 del 24.10.2005
 - art.93, commi 3, 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica n.380 del 2001 (T.U. dell'Edilizia)
 - L.R. 30 ottobre 2008, n.19 "Norme per la riduzione del rischio sismico"
 - D.G.R. n.1661/2009 e Decreto del Capo della Protezione Civile n.3685 del 21/10/2003
 - Atto di Indirizzo D.G.R. n.121 del 1/2/2010 inerente l'elenco degli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici
 - atto di indirizzo D.G.R. n.1071/2010 inerente l'individuazione dei contenuti cogenti del progetto esecutivo riguardante le strutture
 - vademecum 29.7.2010 sulle procedure di vigilanza e controllo delle costruzioni ai fini della riduzione del rischio sismico
 - atto di indirizzo D.G.R. n.1373/2011 inerente l'individuazione della documentazione attinente alla riduzione del rischio sismico necessaria per il rilascio dei titoli edilizi
 - atto di indirizzo D.G.R. n.1878/2011 inerente la "Modulistica Unificata Regionale relativa ai procedimenti in materia sismica"
 - atto di indirizzo D.G.R. n.1879/2011 inerente la definizione degli interventi di sopraelevazione, ampliamento e delle strutture compenetranti, ecc.
2. Il Titolo IV della Legge regionale n.19/2008 ("Vigilanza su opere e costruzioni per la riduzione del rischio sismico") stabilisce per i Comuni, come quello di Alseno, classificati a bassa sismicità (zona 3), l'obbligo del rilascio dell'autorizzazione sismica preventiva o il deposito del progetto strutturale relativo a lavori di nuova costruzione, recupero del patrimonio edilizio esistente, sopraelevazione di edifici o varianti sostanziali a progetti presentati.
3. L'autorizzazione è prescritta soltanto per le seguenti tipologie di opere ed interventi:
 - interventi edilizi in abitati dichiarati da consolidare di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001
 - progetti presentati a seguito di accertamento di violazione delle norme antisismiche

- interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso. (elencati dalla D.G.R. n. 1661/2009 e dal Decreto del Capo della Protezione Civile n. 3685 del 21/10/2003)
 - sopraelevazioni degli edifici di cui all'articolo 90, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.
4. I lavori previsti dal titolo abilitativo edilizio non possono essere iniziati fino a quando non sia stata rilasciata l'autorizzazione sismica preventiva o effettuato il deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture nei casi previsti rispettivamente dagli art.11 e 13 della L.R. n.19/2008.
 5. La domanda per il rilascio del permesso di costruire e la segnalazione Certificata di inizio attività (SCIA) sono corredate, a scelta del committente, da una delle seguenti documentazioni:
 - dall'istanza dell'autorizzazione preventiva o dalla denuncia di deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture, unitamente ad una dichiarazione asseverata del progettista strutturale
 - oppure da una dichiarazione del c.d. "progettista architettonico" che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e delle prescrizioni sismiche (Modulo D) contenente l'indicazione del progettista abilitato che cura la progettazione strutturale dell'intero intervento. A tale dichiarazione deve essere allegata una relazione tecnica corredata dagli elaborati grafici relativi agli schemi e alle tipologie della stessa struttura; il committente può in questo caso presentare il progetto strutturale in un momento successivo.
 6. Il titolo IV della L.R. n.19/2008 non si applica agli interventi non strutturali o privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità individuati con D.G.R. n.121 del 1/2/2010 e s.m.i., che definisce anche gli elaborati progettuali atti a dimostrare la ricorrenza di tali ipotesi, nonché le varianti che non rivestono carattere sostanziale, escluse dal preventivo rilascio dell'autorizzazione sismica o dal deposito del progetto esecutivo strutturale.
 7. La domanda di autorizzazione sismica deve essere presentata allo Sportello unico per l'edilizia che provvederà ad inoltrarla tempestivamente alla Struttura Tecnica competente che per il Comune di Alseno è costituita al Servizio Tecnico Bacini Affluenti del Po; il procedimento deve essere concluso entro il termine di 60 giorni dalla presentazione della domanda all'Ufficio, fatte salve eventuali interruzioni.
 8. Alla domanda deve essere allegata la prescritta documentazione in 3 copie, tutte da trasmettere alla Struttura Tecnica da parte dello Sportello Unico del Comune di riferimento (una copia da restituire al richiedente, una per l'archivio presso la Struttura tecnica competente, una per il Comune di riferimento); l'autorizzazione sismica ha validità per 5 anni a decorrere dalla data di comunicazione al richiedente del rilascio.
 9. Nei casi in cui non è richiesta l'autorizzazione sismica, l'inizio dei lavori è subordinata al deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture.
 10. Ai sensi dell'articolo 22 L.R. n.19/2008, la richiesta o la presentazione del titolo a sanatoria è subordinata alternativamente all'asseverazione del professionista abilitato che le opere realizzate non comportano modifiche alle parti strutturali dell'edificio o agli effetti dell'azione sismica sulle stesse ovvero all'asseverazione del professionista che le medesime opere rispettano la normativa tecnica per le costruzioni vigente al momento della loro realizzazione; fuori dai casi suddetti, il titolo in sanatoria è subordinato alla realizzazione dei lavori necessari per rendere le opere conformi alla normativa tecnica per le costruzioni vigente al momento della richiesta o della presentazione della sanatoria.
 11. Alla denuncia di deposito (Modulo C – Denuncia di deposito integrata con l'Allegato 1 in caso di interventi sull'esistente) devono essere allegati:
 - il progetto esecutivo riguardante le strutture definiti dalla Giunta Regionale con il citato atto di indirizzo D.G.R. n.1071/2010
 - una dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme

- l'attestazione di avvenuto versamento del rimborso forfettario delle spese per lo svolgimento delle attività istruttorie.
12. La documentazione costituente il progetto esecutivo strutturale e la dichiarazione del progettista, vanno presentate in 2 copie, da integrare con una terza per gli interventi da assoggettare a controllo mediante sorteggio.
 13. Tutti gli interventi, ad eccezione delle "riparazioni o interventi locali" per le quali sarà comunque necessario il rilascio da parte del Direttore dei Lavori strutturali della prescritta "attestazione di conformità", dovranno essere sottoposti a collaudo statico da parte di un tecnico abilitato nominato al momento del deposito progetto o di inoltro della richiesta di autorizzazione; il collaudo non è dovuto inoltre per gli interventi dichiarati privi di rilevanza per la pubblica incolumità.
 14. Completate le opere strutturali il direttore dei lavori ne dà comunicazione allo SUE ed al collaudatore, che nei sessanta giorni successivi provvede a depositare il certificato di collaudo statico presso la suddetta struttura.

Art.52 – Abbattimento delle barriere architettoniche

1. Tutte le opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico che sono suscettibili di limitare l'accessibilità e la visitabilità di cui alla Sezione I del capo III del D.P.R. n.380/2001, sono eseguite in conformità alle disposizioni di cui alla legge 30/3/1971, n.118 e successive modificazioni, al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24/7/1996, n.503, recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche e al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14/6/1989, n.236.
1. Per gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico soggetti ai vincoli di cui al D.Lgs. n. 42/2004 in materia di beni culturali e ambientali, nonché a vincoli previsti da leggi speciali aventi le medesime finalità, qualora le autorizzazioni non possano essere concesse per il mancato rilascio del nulla osta da parte delle autorità competenti alla tutela del vincolo, la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche può essere realizzata con opere provvisoriale, come definite dall'art.7 del D.P.R. 7/1/1956, n.164, sulle quali sia stata acquisita l'approvazione delle predette autorità.
2. Alle Segnalazioni certificate di inizio attività presentate allo sportello unico riguardanti edifici pubblici e aperti al pubblico, debbono essere allegate un'adeguata documentazione grafica ed una dichiarazione di conformità alla normativa vigente in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche.
3. Il titolo abilitativo per interventi su edifici pubblici e privati aperti al pubblico è subordinato alla verifica di conformità del progetto al rispetto delle normative per l'eliminazione delle barriere architettoniche; il Responsabile dello sportello unico dell'edilizia nel rilasciare il certificato di conformità edilizia ed agibilità deve accertare che le opere siano state realizzate conformemente alle suddette normative.
2. Tutte le opere realizzate negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico in difformità dalle disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche, nelle quali le difformità siano tali da rendere impossibile l'utilizzazione dell'opera da parte dei portatori di handicap, sono dichiarate inagibili.
3. Il progettista, il direttore dei lavori, il responsabile tecnico degli accertamenti per il rilascio del certificato di conformità edilizia ed agibilità ed il collaudatore, ciascuno per la propria competenza, sono direttamente responsabili per le opere eseguite dopo l'entrata in vigore della legge 5/2/1992, n.104, delle difformità che siano tali da rendere impossibile l'utilizzazione degli edifici pubblici e privati aperti al pubblico da parte di persone handicappate. Essi sono puniti con le sanzioni stabilite dall'art.82 del D.P.R. n.380/2001.

4. Nei fabbricati privati, ivi compresi quelli di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata, in caso di nuova costruzione o di ristrutturazione di interi edifici, ivi comprese strutture sanitarie soggette ad autorizzazione ai sensi della L.R. n.34/98 e studi professionali, questi ultimi anche nel caso di cambio d'uso con o senza opere, dovranno essere osservate le disposizioni dettate dalla legge 9/1/89, n.13 e relativo Regolamento di attuazione, approvato con D.M. 14/6/89, n.236, oltre che dal Capo III della Parte II del D.P.R. 6/6/2001, n.380, con riferimento all'obiettivo di garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici; è fatto obbligo di allegare al progetto una dichiarazione di conformità degli elaborati alle disposizioni adottate ai sensi del presente comma, a firma di professionista abilitato.
5. La progettazione deve comunque prevedere:
 - a) accorgimenti tecnici idonei all'installazione di meccanismi per l'accesso ai piani superiori, ivi compresi i servoscala;
 - b) idonei accessi alle parti comuni degli edifici e alle singole unità immobiliari;
 - c) almeno un accesso in piano, rampe prive di gradini o idonei mezzi di sollevamento;
 - d) l'installazione, nel caso di immobili con più di tre livelli fuori terra, di un ascensore per ogni scala principale raggiungibile mediante rampe prive di gradini.
6. I progetti di cui al comma 7 che riguardano immobili vincolati ai sensi del D.Lgs. n.42/2004 in materia di beni culturali e ambientali, devono essere approvati dalla competente autorità, a norma degli articoli 23 e 151 del medesimo decreto.
7. Le opere di cui all'articolo 78 del D.P.R. n. 380/2001, possono essere realizzate in deroga alle norme sulle distanze previste dal presente Regolamento, anche per le corti e le chiostrine interne ai fabbricati o comuni o di uso comune a più fabbricati; è fatto comunque salvo l'obbligo di rispetto delle distanze di cui agli artt.873 e 907 del codice civile, nell'ipotesi in cui tra le opere da realizzare ed i fabbricati alieni non sia interposto alcuno spazio o alcuna area di proprietà o di uso comune.
8. Ai titoli abilitativi relativi alla realizzazione di interventi di cui al precedente comma 7 è allegato un certificato medico in carta libera attestante l'handicap e una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 28/12/2000, n.445, dalla quale risultino l'ubicazione della propria abitazione, nonché le difficoltà per l'accesso alla medesima.
9. Le opere relative all'eliminazione delle barriere architettoniche presenti nelle strutture e negli spazi pubblici dovranno avvenire in conformità alle disposizioni contenute nell'eventuale Piano di circolazione urbana a servizio dei portatori di handicap, di cui alla L.R. 2/11/1989, n.38.

Art.53 – Isolamento termico e contenimento dei consumi energetici

4. Le caratteristiche costruttive degli edifici dovranno conformarsi con quanto prescritto dai requisiti minimi definiti con la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna n.156/2008 e s.m.i., nel rispetto comunque delle prescrizioni successivamente esposte. Con la suddetta deliberazione n.156/2008 e s.m.i. la Regione ha provveduto a disciplinare
 - a) l'applicazione di requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli impianti energetici in essi installati
 - b) le metodologie per la valutazione della prestazione energetica degli edifici e degli impianti
 - c) il rilascio dell'attestato di certificazione energetica degli edifici
 - d) il sistema di accreditamento degli operatori preposti alla certificazione energetica degli edifici
 - e) l'esercizio e la manutenzione degli edifici e degli impianti
 - f) il sistema informativo regionale per il monitoraggio della efficienza energetica degli edifici e degli impianti
 - g) le misure di sostegno e di promozione finalizzate all'incremento dell'efficienza energetica ed alla riduzione delle emissioni climalteranti

5. Nella Parte Prima dell'Allegato al provvedimento regionale sono contenute le definizioni ed i principali termini, mentre nell'Allegato 2 sono definiti i Requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli impianti energetici; ad essi le norme del presente articolo fanno espresso rinvio.
6. I requisiti minimi di prestazione energetica di cui alla Parte Seconda dell'Allegato alla deliberazione n.156/2008 e s.m.i. si applicano alla progettazione e realizzazione degli interventi edilizi con i limiti e le modalità specificati nel citato Allegato e trovano
 - a) applicazione integrale nel caso di edifici di nuova costruzione ed impianti in essi installati, demolizione totale e ricostruzione degli edifici esistenti, interventi di ristrutturazione integrale di edifici di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati;
 - b) applicazione integrale ma limitata al solo ampliamento dell'edificio nel caso che il volume a temperatura controllata della nuova porzione di edificio risulti superiore al 20% di quello dell'edificio esistente e comunque in tutti i casi in cui l'ampliamento sia superiore agli 80 metri quadrati;
 - c) applicazione limitata al rispetto di specifici parametri, livelli prestazionali e prescrizioni, nel caso di interventi su edifici esistenti non ricadenti nelle tipologie di cui alle precedenti lettere a) e b), quali
 - ampliamenti volumetrici, sempre che il volume a temperatura controllata della nuova porzione dell'edificio non risulti superiore al 20% di quello esistente e comunque in tutti i casi in cui l'ampliamento sia inferiore agli 80 metri quadrati
 - ristrutturazione totale o parziale di edifici esistenti di superficie utile non superiore a 1000 metri quadrati
 - manutenzione straordinaria dell'involucro edilizio
 - recupero di sottotetti per finalità d'uso
 - nuova installazione o ristrutturazione di impianti termici in edifici esistenti
 - sostituzione di generatori di calore.
7. Sono invece escluse dalla applicazione dei requisiti minimi del presente articolo le seguenti categorie di edifici ed impianti:
 - a) gli immobili tutelati ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda e dell'art.136, comma1, lett.b) e c) del D.Lgs. 42/2004, nonché quelli di valore storico architettonico e gli edifici di pregio storico-culturale e testimoniale individuati dalla pianificazione urbanistica ai sensi dell'art.A-9, commi 1 e 2, dell'Allegato alla L.R.20/2000, nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni implicherebbe un'alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto con particolare riferimento ai caratteri storico-artistici
 - b) i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono riscaldati in virtù delle particolari esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili
 - c) i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati
 - d) gli impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell'edificio, anche se utilizzati, in parte non preponderante, per usi energetici tipici del settore civile, fermo restando l'osservanza delle norme urbanistiche ed edilizie.
8. A corredo del progetto degli interventi, il progettista abilitato predispone una relazione tecnica ai sensi dell'articolo 28 comma1, della L.10/1991, secondo lo schema riportato nell'Allegato 4 alla deliberazione n.156/2008 e s.m.i.; con la dichiarazione di cui all'art.10, comma 1 e all'art.13, comma 2, della L.R.31/2002, il progettista abilitato assevera la conformità del progetto e dei contenuti della relazione tecnica ai requisiti minimi di cui agli Allegati 2 e 3 alla citata deliberazione regionale. L'inosservanza delle prescrizioni del presente comma comporta l'applicazione delle pertinenti sanzioni di cui all'art.15 del D.Lgs.192/05 e successive modifiche.
9. Alla comunicazione di fine lavori deve essere allegata la dichiarazione di conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alla relazione tecnica per il soddisfacimento dei requisiti minimi di rendimento energetico di cui agli allegati 2 e 3 e dall'attestato di qualificazione energetica redatto secondo lo schema di cui all'Allegato 5; la predisposizione di tale documentazione non può costituire un onere aggiuntivo per il committente. L'inosservanza delle prescrizioni del presente

comma comporta l'applicazione delle pertinenti sanzioni di cui all'art.15 del D.Lgs.192/05 e successive modifiche.


10. Per gli interventi richiamati al precedente comma 3 lett.a) deve essere redatto l'attestato di qualificazione energetica (AQE) riferito al sistema edificio/impianto nella sua globalità. In tutti gli altri casi di cui al prec. comma 3, l'attestato può essere predisposto anche limitatamente alle parti dell'edificio o impianto oggetto di interventi di riqualificazione.
11. Nel caso di trasferimento a titolo oneroso che di locazione che interessino l'intero edificio o le singole unità immobiliari è obbligatorio l'attestato di certificazione energetica (ACE corrispondente all'APE), con onere a carico rispettivamente del venditore e del locatore.
12. L'attestato di qualificazione energetica (AQE), redatto da tecnici abilitati, e asseverato dal direttore dei lavori, attesta la conformità delle opere realizzate al progetto ed alle norme di riferimento vigenti.
13. L'attestato di certificazione energetica ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio, ed è aggiornato ad ogni intervento che modifica la prestazione energetica dell'edificio o dell'impianto ovvero in relazione agli esiti dei controlli di efficienza energetica.
14. L'attestato di certificazione energetica è aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione che modifica la prestazione energetica nei termini seguenti:
 - a) ad ogni intervento migliorativo della prestazione energetica a seguito di interventi di riqualificazione che riguardino almeno il 25% della superficie esterna dell'immobile
 - b) ad ogni intervento migliorativo della prestazione energetica a seguito di interventi di riqualificazione degli impianti di climatizzazione e di produzione di acqua calda sanitaria che prevedono l'installazione di sistemi con rendimenti più alti di almeno 5 punti percentuali rispetto ai sistemi preesistenti
 - c) ad ogni intervento di ristrutturazione o di sostituzione di componenti o apparecchi che, fermo restando il rispetto delle norme vigenti, possa ridurre la prestazione energetica dell'edificio
 - d) facoltativo in tutti gli altri casi.

Art.54 – Strade e corti pertinenziali


1. Nella progettazione delle nuove strade, come nell'adeguamento di quelle esistenti, si dovranno rispettare le "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade" emanate dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con D.M. 5/11/2001. La sezione complessiva delle strade urbane, costituita dalla carreggiata e dai percorsi pedonali e ciclabili adiacenti, non potrà essere inferiore a quella indicata nelle successive schede grafiche 1.3 e 1.4, ove siano presenti tutti gli elementi costitutivi ivi previsti, compreso il corredo vegetale; solo per brevi tratte potranno essere motivatamente ammesse nuove strade con sezioni inferiori.
2. Potranno comunque essere previsti schemi tipologici diversi (carreggiata separata dal percorso pedonale, unico senso di marcia, realizzazione delle alberature non a bordo strada, percorso pedonale da un solo lato, ecc.) pur garantendo la sicurezza della circolazione e dei pedoni, previo parere favorevole della Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio.
3. Nel caso di tratte stradali a fondo cieco dovrà prevedersi la realizzazione di adeguata rotatoria di ritorno.
4. Nell'ambito di P.U.A. di modeste dimensioni, o per strade a fondo cieco o con traffico particolarmente limitato potranno essere valutate soluzioni tecniche con caratteristiche inferiori, nel rispetto delle norme tecniche vigenti e previa valutazione positiva della Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio.
5. I piani urbanistici attuativi non devono comunque prevedere, di norma, strade urbane con pendenza superiore al 9%.

6. La realizzazione di strade carrabili private può derogare dai requisiti di cui sopra.
7. Laddove un tratto di viabilità di nuova formazione assuma particolare rilievo nell'ambito urbano essa dovrà essere dotata da adeguato corredo vegetale costituito da semplice o doppio filare alberato. In funzione della larghezza del marciapiede o delle aiuole si dovrà determinare il tipo di alberatura eventualmente utilizzabile, rispettando comunque adeguate distanza minime dalle utenze sotterranee e dalle aeree private e costruzioni, secondo la seguente articolazione:
 - a) per marciapiedi di larghezza inferiore a m. 2,00: nessuna alberatura
 - b) per marciapiedi di larghezza compresa tra m. 2,0 e 3: alberi di seconda grandezza (altezza <18 m.)
 - c) per marciapiedi di larghezza compresa tra m 3 e 4: alberi di prima grandezza (altezza >18 m.).

1.3- Strada urbana locale negli insediamenti residenziali




1.4- Strada urbana locale negli insediamenti residenziali con spazio di sosta



8. In corrispondenza delle curve, per garantire una agevole manovra di svolta dei veicoli, i marciapiedi dovranno avere raggio non inferiore a m. 7,50 in zona residenziale, m. 10,00 in zona produttiva o terziaria.
9. Nella realizzazione dei marciapiedi dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti prescritti dalle vigenti norme per il superamento delle barriere architettoniche.
10. Le suddette prescrizioni dovranno essere ottemperate anche nella realizzazione dei parcheggi e relativi collegamenti con la viabilità pedonale.

11. I parcheggi dovranno essere preferibilmente distribuiti in corrispondenza dei lotti, ove possibile parallelamente all'asse stradale o, in alternativa, perpendicolari ad esso o con angolo di 45 gradi ove ciò non costituisca pericolo per la circolazione a giudizio del competente Servizio comunale.
12. Nella costruzione di nuove strade dovranno prevedersi appositi spazi per la collocazione dei contenitori per la raccolta differenziata di rifiuti solidi urbani, sulla base delle indicazioni dettate in proposito dall'Ufficio ambiente comunale sentito il gestore del servizio.
13. La collocazione dei servizi a rete dovrà essere conforme alle indicazioni contenute nel grafico di seguito riportato, derogabili per documentate esigenze previo parere dei soggetti gestori dei singoli servizi interessati.



14. Le corti devono avere una pavimentazione che garantisca un adeguato deflusso delle acque meteoriche; nelle corti di grandi superfici è richiesta la realizzazione di marciapiedi pavimentati di larghezza pari almeno cm.100 lungo i muri dei fabbricati, al fine di evitare infiltrazioni nei fabbricati stessi.
15. Nelle corti prospicienti case di civile abitazione è vietato aprire finestre di luce o bocche d'aria di locali nei quali vengono esercitate attività che possono essere causa di insalubrità o di disturbo dei residenti; i suddetti locali dovranno comunque essere dotati di aeroilluminazione naturale diretta garantita attraverso aperture poste su altri lati della costruzione. Nelle corti prospicienti case di civile abitazione non debbono essere svolte attività che possano essere causa di insalubrità o disturbo per i residenti.
16. Nella realizzazione e/o sistemazione di aree pertinenziali superiori a mq.1.000 esenti da attività industriali sia di processo che di movimentazione e deposito di materiali e/o di automezzi, dovranno essere adottati gli opportuni accorgimenti al fine di assicurare:

- la raccolta ed il trattamento delle acque di prima pioggia, provvedendo al loro dissabbiamento e/o disoleamento, ove ritenuto necessario dai competenti servizi ARPA
 - un'adeguata quota di superfici permeabili, al fine di limitare la quantità di acqua che defluisce nel sistema idrico sotterraneo
 - lo smaltimento delle acque nei ricettori, effettuando le opportune verifiche idrauliche redatte da tecnico abilitato
 - un corretto inserimento nel contesto ambientale e paesaggistico circostante, con la previsione delle adeguate iniziative necessarie (materiali e colorazioni, siepi ed alberature, tipi di recinzione, ecc.).
17. Nella realizzazione delle strade dovrà essere privilegiato l'utilizzo di materiali riciclati o recuperati, nel rispetto delle vigenti norme in materia di durabilità e sicurezza; in particolare almeno il 60% in volume dei materiali costituenti il sottofondo dovrà essere costituito da materiali riciclati, valore che può essere diminuito qualora sia dimostrabile l'inadeguatezza tecnica di tale soluzione rispetto alle prestazioni che debbono essere garantite. L'impiego dei suddetti materiali sarà sottoposto a procedura di verifica e soggetto all'obbligo di produrre copia dei certificati e/o dichiarazioni relative alle caratteristiche e provenienza dei sottoprodotti impiegati.

Art.55 – Illuminazione stradale

1. Qualsiasi impianto di illuminazione stradale, pubblico o privato, deve garantire un'adeguata visibilità nelle ore serali e notturne affinché il traffico motorizzato e pedonale si svolga con sicurezza.
2. Nei nuovi impianti la disposizione dei centri luminosi dovrà avvenire con le modalità più idonee a garantire il raggiungimento delle seguenti finalità:
 - assicurare il contenimento dei consumi energetici attraverso appositi dispositivi ed adeguata scelta dei sistemi illuminanti oltre a prevenire forme di inquinamento luminoso; di norma dovranno essere equipaggiati di lampade al sodio ad alta e bassa pressione ovvero di lampade con almeno analoga efficienza in relazione allo stato della tecnologia e dell'applicazione
 - essere realizzati ottimizzando l'efficienza degli stessi, e quindi impiegando a parità di luminanza, apparecchi che conseguono impegni ridotti di potenza elettrica e condizioni ottimali di interesse dei punti luce;
 - essere realizzati in modo che le superfici illuminate non superino il livello minimo di luminanza media mantenuta previsto dalle norme di sicurezza, qualora esistenti, o, in assenza di queste, valori di luminanza media mantenuta omogenei e, in ogni caso, contenuti entro il valore medio di una candela al metro quadrato;
 - evitare fenomeni di abbagliamento ed offrire un accettabile grado di uniformità di illuminamento;
 - facilitare le operazioni connesse con la manutenzione (sostituzione delle lampade e pulizia periodica degli apparecchi di illuminazione);
 - non costituire fonte di pericolo per i veicoli o per i pedoni, attraverso un corretto posizionamento, e garantire la massima sicurezza contro i contatti diretti ed indiretti;
 - offrire un gradevole aspetto estetico (scelta dei sostegni e degli apparecchi di illuminazione le cui forme e dimensioni si armonizzino con l'ambiente circostante, accurato allineamento dei sostegni e degli apparecchi, ecc.);
 - essere provvisti di appositi dispositivi in grado di ridurre, entro l'orario stabilito dall'Amministrazione Comunale, l'emissione di luci degli impianti ridotta in misura non inferiore al 30% rispetto al pieno regime di operatività: la riduzione non va applicata qualora le condizioni d'uso della superficie illuminata siano tali da compromettere la sicurezza.
3. L'esecuzione dell'impianto deve essere eseguita sulla base di un progetto illuminotecnico redatto da una delle figure professionali specializzate previste per tale settore impiantistico, adottando soluzioni tecniche che garantiscano il rispetto dei requisiti prescritti, oltre che dalla

normativa tecnica nazionale, dalla vigente normativa regionale in materia di Riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico, articolata in tre diversi documenti:

- la Legge Regionale n.19/2003 "Norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico"
- la Direttiva applicativa di cui alla DGR n. 2263/2005 "Direttiva per l'applicazione dell'art.2 della legge regionale 29 settembre 2003 n.19 recante norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico", che ha fornito le specifiche indicazioni tecniche e procedurali per l'applicazione della legge
- la Circolare esplicativa delle norme di cui alla DDGA 14096/2006 "Circolare esplicativa delle Norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico" (con particolare riferimento agli allegati alla stessa C), D), E), F), G), I) e relative modifiche approvate con la Determinazione del Direttore Generale Ambiente n. 1431 del 16 febbraio 2010.

Le soluzioni progettuali devono privilegiare scelte che favoriscono maggiori risparmi energetici, manutentivi e minor numero di corpi illuminanti a parità di area da illuminare e di requisiti illuminotecnici.

4. Il progetto illuminotecnico non è obbligatorio per gli impianti di modesta entità (fino a due lampioni) o temporanei, per i quali, l'impresa installatrice deve rilasciare al richiedente il certificato di conformità ai requisiti minimi di legge dell'art.5, comma 2, e precisamente per:
 - gli impianti specificati all'articolo 8 della citata direttiva regionale;
 - la manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti esistenti con un numero di sostegni inferiore a cinque.
5. Al termine dei lavori, l'impresa installatrice è tenuta a rilasciare la dichiarazione di conformità dell'impianto realizzato secondo il progetto illuminotecnico ed i criteri applicativi minimi previsti all'art.5, comma 2, della citata Direttiva Regionale; la suddetta dichiarazione dovrà essere redatta utilizzando lo schema allegato alla suddetta direttiva.
In sede preventiva si dovrà procedere a contattare l'Ente distributore dell'energia elettrica per concordare:
 - le modalità di fornitura, in bassa o media tensione, in dipendenza della potenza installata e della configurazione della rete di proprietà dell'Ente distributore dell'energia elettrica;
 - l'indicazione del punto (o dei punti) di consegna dell'energia;
 - l'ubicazione del gruppo di misura, da collocare, a seconda dei casi, in appositi armadi o in vani praticati nei muri degli edifici se la fornitura dell'energia viene effettuata in bassa tensione, oppure direttamente nella cabina di trasformazione nel caso di fornitura a media tensione.
6. I committenti degli impianti sono tenuti ad assumere a proprio carico la cura e gli oneri dei collaudi; fino alla data della consegna essi debbono provvedere ad assumere ogni onere per la gestione e manutenzione degli stessi, ivi compresa la richiesta di fornitura dell'energia o le spese necessarie al collegamento agli impianti esistenti.
7. L'Amministrazione Comunale provvede con specifici atti, ove necessario, anche mediante integrazione delle presenti norme
 - a predisporre un abaco in cui sono indicate, zona per zona, le tipologie dei sistemi e dei singoli corpi illuminanti ammessi;
 - ad individuare, anche con la collaborazione dei soggetti gestori, gli apparecchi di illuminazione responsabili di abbagliamento e come tali pericolosi per la viabilità,
 - ad elencare le fonti di illuminazione che, in ragione delle particolari specificità, possono derogare dalle disposizioni del presente articolo;
 - a definire l'estensione delle zone di protezione dall'inquinamento luminoso nell'intorno degli osservatori astronomici e scientifici da tutelare, sulla base delle richieste inoltrate dai gestori dei medesimi, ai sensi dei criteri contenuti nella direttiva regionale emanata ai sensi dell'art.2, comma 2, lettera a), della L.R. n.19/2003;
 - a definire le funzioni di vigilanza sulla corretta applicazione delle disposizioni del presente articolo.

8. PRINCIPALI PRESCRIZIONI TECNICHE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI.

Le linee di alimentazione dell'impianto devono rispondere alle prescrizioni delle Norme CEI 11-17 e per i cavidotti posati su strade pubbliche del Nuovo Codice della strada, la scelta del tipo di cavo deve tener conto delle prescrizioni delle Norme CEI 64-7.

I centri luminosi dovranno essere alimentati in derivazione.

Le apparecchiature di illuminazione dovranno, in relazione alla protezione contro i contatti indiretti, appartenere alla Classe II, ossia dovranno essere provvisti di doppio isolamento 67 e senza morsetto di messa a terra ed in ogni caso nel rispetto delle Norme CEI 64-7, 31-21 e 34-33, Fascicolo 800 del 1987. I componenti per i quali le Norme relative non prevedono la classe II devono essere protetti con un secondo isolamento (guaina isolante o per i cavi) o con un isolamento rinforzato in modo da realizzare una rigidità dielettrica verso massa e una protezione meccanica equivalente a quella della classe II.

I sostegni da utilizzare comunemente per l'illuminazione stradale sono compresi nei seguenti tipi:

- a sezione circolare con profilo conico, con finestrella d'ispezione
- a sezione circolare con profilo rastremato saldati con finestrella d'ispezione
- a sezione circolare con profilo rastremato con finestrella d'ispezione
- le altezze più comuni dei pali sono: h nominale = 6 - 8 - 10 - 12 mt.

La verifica della stabilità dei sostegni per l'illuminazione deve essere eseguita secondo il DM 21 marzo 1988 "Approvazione delle norme tecniche per la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio delle linee elettriche aeree esterne" e la Legge 28.06.1986 n. 339, completando le ipotesi di carico con il carico dell'apparecchio illuminante e della mensola a bracci.

La verifica della stabilità dei basamenti di fondazione deve essere conforme alle prescrizioni del DM 21 marzo 1988 capitolo II sez. 5.

La profondità di infissione del palo nel blocco di fondazione dovrà essere pari ad almeno 0,12 H, essendo H la lunghezza totale del palo. Il blocco di fondazione dovrà comunque, ai fini del suo dimensionamento, tenere conto delle prescrizioni contenute nel D.P.R. n. 1062/68.

In ogni caso il foro di incastro del palo dovrà avere un diametro più grande del diametro di base del palo, da 8 a 10 cm; l'intercapedine dovrà essere riempita con sabbia fine costipata e poi con un anello di cemento, al fine di facilitare l'eventuale rimozione del palo.

L'estremità del palo non dovrà essere a contatto con il terreno e dovrà essere previsto un cordolo in calcestruzzo per evitare la corrosione della base del palo questo dovrà essere realizzato quando i sostegni non siano provvisti di fasciatura anticorrosione nel punto d'incastro.

9. MISURE DI SICUREZZA E DI PROTEZIONE DA GARANTIRE NELLA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI.

Sezionamento e interruzione: all'inizio dell'impianto deve essere installato un interruttore onnipolare (compreso il neutro) avente le caratteristiche di sezionatore.

Protezione contro i cortocircuiti: all'inizio dell'impianto devono essere installati adeguati dispositivi di protezione contro i corto circuiti, in grado d'interrompere la massima corrente che può verificarsi nell'impianto a valle del punto in cui è inserita la protezione. Questa protezione è da effettuarsi secondo i criteri del cap. VI della Norma CEI 64-8.

Protezione contro i contatti diretti: gli impianti devono essere disposti in modo che le persone non possono venire a contatto con le parti normalmente in tensione se non previo smontaggio o distruzione di elementi di protezione. Gli elementi di protezione devono potersi rimuovere solo con l'ausilio di chiavi o attrezzi.

Protezione contro i contatti indiretti: tutte le masse degli impianti devono essere protette contro i contatti indiretti utilizzando componenti in classe II o con isolamento equivalente secondo l'art. 5.4.02 della Norma CEI 64-8.

I principali componenti dell'impianto dovranno avere le caratteristiche specifiche di seguito indicate:

67 Per "isolamento speciale" si intende uno dei seguenti tipi:

- doppio isolamento: costituito da un isolamento funzionale e da uno supplementare;
- isolamento rinforzato: costituito da un isolamento funzionale migliorato, tale da assicurare lo stesso grado di protezione contro il contatto elettrico del doppio isolamento.

A. Centro Luminoso - Tipo per strade ed aree di parcheggio.

Palo tronco-conico, zincato a caldo, avente altezza utile fuori terra non inferiore a m. 8,00, completo di armatura superiore, base portalampada, con reattore per lampada, lampada a vapori di sodio ad alta pressione SAP (luce gialla) di idonea potenza, morsetti e cavo di collegamento, compreso plinto di fondazione in cls prefabbricato avente dimensioni di cm. 90x60x80 e pozzetto di derivazione con dimensioni interne da cm.30x30 e sovrastante chiusino e relativo telaio in ghisa, scavo, calcestruzzo di sottofondo e rinfianco, ed ogni altro onere ed accessorio.

B. Centro Luminoso - Tipo per percorsi pedonali ed aree verdi.

Centro luminoso costituito da palo conico in lamiera di acciaio, zincato a caldo, diam. Ø 58-115 mm., altezza fuori terra ml. 4,50, base portalampada, con reattore per lampada, fascio luminoso direzionato verso il basso, lampada a vapori di sodio ad alta pressione SAP (luce gialla) di idonea potenza, cavo di collegamento, collegamento con muffola per derivazione sigillata a gel, compreso plinto di fondazione in cls prefabbricato avente dimensioni di cm. 90x60x80 e pozzetto di derivazione con dimensioni interne da cm. 30x30 e sovrastante chiusino e relativo telaio in ghisa, scavo, calcestruzzo di sottofondo e rinfianco, ed ogni altro onere ed accessorio.

C. Conduttori.

Cavo butile per alimentazione dei pali di pubblica illuminazione (corda in rame flessibile) avente sezione minima di 1 x 6 mmq. (del tipo FG07R), trainato entro i tubi corrugati in PeAD, completo di collegamento alle linee esistenti ed alle morsettiere dei vari pali.

D. Armadietto.

Tra le opere da realizzare sarà ricompreso anche un idoneo armadietto in resina o materiale plastico contenente:

- quadri di comando ed apparecchiature di manovra ed eventuale sezionamento dell'impianto
- apparecchiatura di riduzione del flusso luminoso in grado di ridurre i consumi energetici in misura non inferiore al 30%
- apparecchio di misura
- altri eventuali dispositivi, ove necessari.

Art.56 – Opere di scavo su spazi pubblici

1. Ogni opera di scavo su spazi pubblici è assoggettata a specifica autorizzazione amministrativa, di cui al precedente art.17, anche se ricompresa in interventi edilizi assoggettati a titolo abilitativo.
2. La richiesta dovrà contenere la specificazione del periodo di durata delle opere di scavo e di ripristino dei suoli ed idonea planimetria con l'individuazione degli scavi da effettuare.
3. Lo scavo della sede stradale dovrà essere eseguito in due o più riprese al fine di consentire il transito degli autoveicoli, salvo casi particolari, almeno in metà della carreggiata stradale; la profondità dello scavo non dovrà essere mai inferiore a cm.100 e dovrà porsi la massima cura per non ostacolare lo scolo laterale delle acque stradali.
4. Il taglio della pavimentazione (strato bitumato) dovrà essere realizzato con idoneo strumento (martello pneumatico o disco) evitando strappi con benne di escavatore, collocando tutto il materiale di scavo al di fuori della sede stradale che non potrà essere ingombrata per nessun titolo o causa.
5. Il riempimento del cavo dovrà essere realizzato con materiale lapideo, di idonea granulometria, scevro da terra e da ogni sostanza organica, steso a strati ed opportunamente assestato e compattato. Il piano superiore bitumato della carreggiata dovrà essere ripristinato dalla ditta concessionaria a suo totale onere mediante l'attuazione del sottofondo, per uno spessore non inferiore a cm15, in misto granulare bitumato. Sullo strato di base così ottenuto dovrà essere eseguito, previa accurata pulitura della superficie e previa stesura bituminosa nella quantità almeno pari a kg 1/mq, il manto di usura non inferiore a cm.3. Detto manto dovrà essere realizzato con conglomerato bituminoso steso a più riprese, ben compresso e costantemente

mantenuto al preciso livello del circostante piano viabile esistente, fino ad assestamento completo.

6. La pavimentazione bituminosa dovrà essere ripristinata, almeno in modo provvisorio, appena ultimata la manomissione; fino al completo e perfetto ripristino del piano viabile e delle pertinenze stradali interessate, è fatto obbligo alla ditta concessionaria di provvedere alle necessarie e prescritte segnalazioni, sia diurne sia notturne, previste dall'art.30 e seguenti del DPR 16/2/1992, n.495, *Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada*, restando sollevata l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità che potesse derivare per danni a persone o cose in dipendenza dei lavori in oggetto. In mancanza dei predetti provvedimenti il Responsabile del Servizio comunale competente provvederà direttamente d'ufficio, a mezzo di personale comunale o ditta incaricata, addebitando alla ditta concessionaria le spese sostenute.
7. Il titolare dell'autorizzazione amministrativa alla esecuzione dei lavori sarà responsabile per anni due della manutenzione della tratta stradale ed obbligata al ripristino, per lo stesso periodo di tempo, in caso di cedimenti o rotture anche del solo manto bitumato; l'eventuale ripristino dovrà essere tassativamente eseguito entro giorni sette dalla richiesta formulata dall'Amministrazione Comunale e, in caso di inadempienza, il Responsabile del Servizio comunale competente provvederà direttamente d'ufficio al ripristino, addebitando al titolare dell'autorizzazione amministrativa le spese sostenute.
8. Il titolare dell'autorizzazione amministrativa dovrà versare presso le casse comunali, prima dell'inizio dei lavori, una somma stabilita di volta in volta, dal Responsabile del servizio competente, in relazione all'entità dei lavori di scavo, con un minimo comunque pari a €.250,00 a garanzia di eventuali danni alla strada ed alle relative pertinenze o di imperfetto ripristino delle manomissioni effettuate; trascorso un anno dall'avvenuto ripristino, il deposito è restituito nel caso in cui i lavori siano stati perfettamente eseguiti nel rispetto delle prescrizioni impartite. Il deposito può essere effettuato anche con titoli di Stato o mediante libretto di deposito bancario al portatore. Una somma maggiore potrà essere richiesta a titolo di garanzia commisurata alle dimensioni delle opere da eseguire. Dal versamento del deposito sono esentate le Società, gli Enti ed i soggetti espressamente autorizzati da apposite disposizioni legislative, espressamente documentate al rilascio dell'autorizzazione all'esecuzione dei lavori.

Art.57 – Occupazione di suolo pubblico 68

1. Il titolare di titolo abilitativo, quando l'esecuzione delle opere comporta l'occupazione temporanea di area pubblica, deve preventivamente richiedere al Comune la relativa formale autorizzazione.
2. L'autorizzazione viene rilasciata secondo le norme comunali vigenti in materia, è soggetta a tassazione di plateatico ed al versamento cauzionale per la rimessa in pristino del suolo alla scadenza, ove prevista.
3. Quando sia necessario prolungare l'occupazione oltre il termine stabilito, il titolare dell'autorizzazione o della concessione edilizia ha l'obbligo di presentare, prima della scadenza, domanda di rinnovo dell'autorizzazione.
4. Nel caso di manifesta instabilità del terreno in prossimità di strada comunale o di altri spazi di uso pubblico, i proprietari devono provvedere al consolidamento adottando provvedimenti suffragati da un progetto delle opere che si intendono eseguire.

68 Si vedano anche gli artt.20 e 21 del D.Lgs. 3/4/92, n.285 e succ. mod. ed integr.

Art.58 – Passi carrai ed uscita dalle autorimesse 69

1. L'apertura di passi carrai sulla pubblica viabilità è subordinata alla autorizzazione dell'Ente gestore della strada.
2. La loro ubicazione dovrà essere tale da non intralciare il traffico. Non sono ammesse parti mobili che invadano spazi pubblici. La costruzione è a carico della proprietà che sarà assoggettata ad apposita tassa, qualora dovuta.
3. Le rampe devono essere realizzate in materiale antisdrucchiolevole, con scanalature per il deflusso delle acque; la larghezza non deve essere inferiore a ml. 2,50 se la rampa è rettilinea, e ml. 3,50 se curva. Tra l'inizio della livelletta inclinata e lo spazio pubblico, dovrà essere previsto un tratto piano per una lunghezza di almeno 3,50 metri, atto alla sosta di un'autovettura, salvo deroghe totali o parziali che possono essere accordate per strade a ridotto transito pedonale e/o veicolare o a fondo cieco.
4. Trovano in ogni caso applicazione le normative vigenti in materia del Nuovo Codice della strada e del relativo Regolamento di esecuzione

Art.59 – Cavedi, pozzi luce, chiostrine e intercapedini

1. I cavedi potranno aerare ed illuminare solo locali non destinati alla permanenza delle persone. L'accesso deve avvenire solo dai locali comuni situati a livello del pavimento.
2. Il fondo dei cavedi deve essere impermeabile, munito di scarico delle acque piovane e realizzato in modo da evitare ristagni d'acqua; è vietato, in detto scarico, immettere acque di rifiuto provenienti dalle abitazioni.
3. Nei cavedi, pozzi luce e chiostrine non sono permessi oggetti.
4. Le intercapedini in adiacenza ai locali interrati o seminterrati devono essere praticabili o quanto meno ispezionabili e dotate sul fondo di cunetta per le acque deflusso.

Art.60 – Recinzioni 70

1. Le recinzioni devono avere un aspetto decoroso, intonato all'ambiente e rispettare tutte le caratteristiche e distanze dal ciglio stradale e dalle curve, richieste dall'ente preposto alla gestione della viabilità su cui prospettano; nel caso delle strade comunali l'ente locale potrà motivatamente prescrivere particolari accorgimenti al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale. Le recinzioni non possono superare l'altezza complessiva di m.2,00 (salvo speciali documentate esigenze) con muro pieno di altezza non superiore a cm. 80; in caso di terreno in pendenza, tale valore va riferito alla media di ogni singolo tratto di altezza variabile.
2. Negli insediamenti da attuare con piano urbanistico preventivo, con particolare riferimento agli insediamenti destinati a funzioni terziarie o produttive, è auspicabile la previsione di recinzioni uniformi per materiale, disegno ed altezza, in modo particolare sui fronti stradali.
3. Le distanze da rispettare, fuori dai centri abitati, nella costruzione o ricostruzione di muri di cinta di qualsiasi natura e consistenza non possono essere inferiori:
 - m. 5,00 per strade di tipo A (autostrade) e B (extraurbane principali);
 - m.3,00 per strade di tipo C (extraurbane secondarie) ed F (locali);

69 Si veda anche l'art.22, D.Lgs. 3/4/92, n.285 e succ. mod. ed integr.

70 Si vedano anche gli artt.16, 17 e 18 del D.Lgs. 3/4/92, n.285 e succ. mod. ed integr.

queste distanze sono ridotte a m.1,00 nel caso di recinzioni costituite da reti metalliche e materiali simili sostenute da paletti infissi nel terreno o da cordoli emergenti non più di cm.30 dal suolo.

4. I cancelli di ingresso carraio su strade e spazi pubblici, ove consentiti, devono essere arretrati dal ciglio stradale in modo da permettere la sosta di un autoveicolo in entrata o in uscita dinnanzi al cancello stesso, fuori dalla carreggiata; l'entità di tale arretramento è stabilita, di norma, nella dimensione di uno stallo per la sosta determinata in relazione allo specifico stato dei luoghi e al tipo di autoveicoli costituenti il traffico prevalente che accede all'attività interessata; esso non potrà in ogni caso essere inferiore a m.3,50.
5. Limitatamente alle strade ed agli spazi nei centri urbani, ove consentito dal Comune, i cancelli potranno essere costruiti in confine di proprietà solo nel caso in cui, per obiettive impossibilità costruttive o per gravi limitazioni della usufruibilità della proprietà privata, non sia possibile arretrare gli stessi; in tal caso i cancelli dovranno essere dotati di comando per l'apertura automatica a distanza.
6. Nel centro abitato è consentito derogare dall'arretramento degli accessi e dall'utilizzo di sistemi alternativi nel caso in cui le immissioni laterali avvengano da strade a fondo cieco o comunque con traffico estremamente limitato individuate con specifico atto comunale o, in carenza, con decisione del competente servizio.
7. Eventuali pensiline di protezione dell'accesso pedonale dovranno essere realizzate con proiezione contenuta nei limiti della proprietà privata, senza occupare in alcun modo il suolo pubblico.

TITOLO VI – ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI URBANISTICHE

Capo I – Diritto edificatorio, destinazioni d'uso e dotazioni territoriali

Art.61 –Diritto edificatorio e perequazione urbanistica

1. Gli ambiti destinati a nuovi insediamenti o alla riqualificazione urbanistica sono assoggettati alla perequazione urbanistica, ovvero all'equa distribuzione, tra i proprietari degli immobili interessati dagli interventi, dei diritti edificatori riconosciuti dalla pianificazione urbanistica nonché degli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali.
2. Il POC, conformemente alle indicazioni del PSC, provvede
 - alla perimetrazione dei comparti attuativi da assoggettare a Piani Urbanistici Attuativi
 - alla definizione dell'indice perequativo di riferimento attribuito ai singoli comparti, anche assegnando indici edificatori differenziati ai comparti medesimi, a ragione delle opere infrastrutturali da realizzare necessarie nell'intero ambito o per l'attuazione di interventi di interesse pubblico e collettivo.
3. L'assegnazione di quote di edificabilità proporzionalmente differenziate rispetto all'estensione delle singole proprietà ricadenti nel medesimo ambito di intervento, comporta la specificazione nella convenzione di PUA dei reciproci impegni fra i proprietari delle aree al riconoscimento a concorrere in misura proporzionale agli oneri derivanti dall'attuazione delle previsioni.

Art.62 – Destinazioni d'uso

1. Le destinazioni d'uso degli immobili si articolano nelle seguenti categorie:

A – Funzioni abitative

- a1) abitazioni singole e collettive e relativi ambienti di servizio.

B – Funzioni terziarie

- b1) attività per il commercio al dettaglio
- b2) pubblici esercizi quali ristoranti, bar, tavole calde ecc.
- b3) attività direzionali e finanziarie quali uffici, studi professionali e medici, banche, assicurazioni, servizi per l'industria, la ricerca e il terziario, sedi di attività culturali, ricreative e sanitarie, ecc.
- b4) attività artigianali di servizio alla persona, per cicli moto ed autoveicoli, per l'alimentazione, per gli elettrodomestici
- b5) attività produttive di tipo manifatturiero artigianale laboratoriale, cioè normalmente esercitate in locali utilizzabili per uso residenziale o terziario
- b6) attrezzature per il tempo libero e per lo spettacolo quali cinema, teatri, musei, locali da ballo e sale di ritrovo la cui attività risulti compatibile con la residenza
- b7) attrezzature per lo spettacolo e il tempo libero la cui attività comporta forte presenza di pubblico
- b8) insediamenti per servizi privati di interesse collettivo e per altre attività terziarie: scuole private, centri ricreativi di interesse generale, centri sportivi, centri assistenziali, ecc.

C – Funzioni di servizio pubbliche o di interesse pubblico

- c1) attrezzature per l'istruzione, asili nido, scuole materne

- c2) attrezzature di interesse comune quali sedi amministrative, culturali, sociali, assistenziali ed altre analoghe attività di interesse comunale
- c3) attrezzature religiose
- c4) spazi di verde attrezzato
- c5) attrezzature per impianti sportivi
- c6) parcheggi attrezzati
- c7) attrezzature di interesse generale quali servizi di carattere amministrativo, socio-sanitario, cimiteriale, di istruzione superiore
- c8) attrezzature per impianti tecnici e tecnologici.

D – Funzioni ricettive

- d1) attività di tipo turistico, alberghiero per il soggiorno temporaneo
- d2) insediamenti per attività turistiche temporanee all'aperto quali campeggi e strutture ricettive similari per il soggiorno temporaneo
- d3) attività per l'esercizio del turismo rurale.

E – Funzioni produttive

- e1) attività produttive quali artigianato non laboratoriale e industriale del settore manifatturiero, delle costruzioni e degli impianti ed ogni altra attività a carattere produttivo similare diretta alla trasformazione dei beni
- e2) attività agroindustriali quali artigianato non laboratoriale e industria di trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli e zootecnici non direttamente collegati alle aziende agricole
- e3) allevamenti zootecnici di tipo industriale non direttamente collegati alle aziende agricole
- e4) attività tecnico-distributive per il commercio all'ingrosso, attività di stoccaggio quali magazzini, depositi e frigoriferi, attività di trasporto e complementari ed ogni altra attività tecnico-distributiva similare diretta alla fornitura di beni e prestazione di servizi
- e5) attività per coltivazioni in serre di tipo industriale.

F – Funzioni agricole

- f1) abitazioni rurali per gli imprenditori agricoli a titolo principale
- f2) costruzioni rurali di servizio
- f3) costruzioni rurali per l'allevamento aziendale o interaziendale e fabbricati e impianti di servizio, a condizione che vengano rispettati il carico massimo ammissibile di peso-vivo per ettaro di S.A.U. e la percentuale minima di unità foraggere prodotte in azienda indicati nel prec. art.9 "Definizioni tecniche per l'edilizia e l'urbanistica" alla voce "Allevamenti intensivi" e comunque venga garantito il rispetto di altre norme regionali e nazionali vigenti relative alla connessione degli allevamenti con l'azienda
- f4) costruzioni rurali specializzate per la lavorazione, trasformazione, conservazione e alienazione di prodotti agricoli o zootecnici dell'azienda
- f5) costruzioni per l'esercizio di attività agrituristiche.

Art.63 – Aree per attrezzature e spazi collettivi e per infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti

1. La determinazione delle aree d'uso pubblico da prevedersi negli interventi edilizi diretti o nei piani urbanistici attuativi deve effettuarsi con riferimento alle funzioni prevalenti da insediare, riferite alle categorie di destinazioni d'uso specificate all'articolo precedente; per funzioni o destinazioni d'uso prevalenti debbono intendersi quelle la cui incidenza non sia inferiore al 75% della superficie utile o del volume complessivo dell'intervento o dell'unità immobiliare.
2. Qualora non sia presente una destinazione d'uso prevalente, ma siano previste destinazioni d'uso che richiedono standards urbanistici differenti, deve essere stabilita la quota massima di S.u. riferita ad ogni singolo uso e dimensionare conseguentemente la dotazione complessiva di aree per attrezzature e spazi collettivi applicando gli standards specifici stabiliti dal successivo comma 4.

3. Per la determinazione degli abitanti teorici insediabili, in applicazione delle disposizioni degli artt.73 e 75 del P.T.C.P., per tutte le zone in cui l'indice è riferito all'utilizzazione fondiaria, ad un abitante corrispondono 50 mq di Superficie utile massima realizzabile, mentre per le zone con indice volumetrico, ad un abitante corrispondono 150 mc di Volume utile o di Volume lordo massimo realizzabile a seconda dei differenti casi specifici.
4. Le dotazioni di standards minimi e inderogabili debbono essere garantite nel rispetto delle seguenti disposizioni:

A – Nuove costruzioni da realizzare nelle zone ad intervento edilizio diretto

Per il rilascio di nuovi titoli abilitativi per gli interventi di nuova costruzione e per gli ampliamenti di edifici esistenti deve essere soddisfatta unicamente la dotazione di parcheggi pubblici con le seguenti modalità:

- per le costruzioni a destinazione residenziale è dovuto uno standard pari a 10 mq. per ogni abitante teorico insediabile
- per le costruzioni a destinazione terziaria o alberghiera uno standard pari al 40% della Superficie utile
- per le costruzioni a destinazione produttiva uno standard pari a 5 mq. ogni 100 mq. di Superficie fondiaria necessaria per l'intervento.

Per i suddetti interventi diretti è di norma dovuta la cessione; in alternativa è consentita la monetizzazione nei casi in cui, a causa delle limitate dimensioni dell'intervento, le aree da cedere risultino inferiori a mq.100 oppure qualora, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, sia accertato che l'attrezzamento dei parcheggi sia impossibile, inopportuno o non necessario ed a condizione che l'intervento preveda un'adeguata dotazione di aree di sosta private, anche eventualmente collocate all'esterno della recinzione degli edifici. Nel territorio rurale, negli interventi diretti non programmati dal POC, laddove sia prescritta la cessione di aree a parcheggio si applica, di norma, la monetizzazione. Per le attività commerciali la monetizzazione è inoltre consentita nei casi previsti dall'Atto di indirizzo approvato con atto C.R. n. 1253/1999, punto 5.1.2.

B – Interventi sugli edifici esistenti alla data di adozione delle presenti norme

Per il rilascio di titoli abilitativi per interventi sugli edifici esistenti, decorsi dieci anni dall'ultimazione dei lavori, deve essere garantita unicamente la dotazione di parcheggi pubblici stabilita in misura pari alla metà degli standards determinati al precedente punto A) e più in particolare:

- per interventi di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, per le modifiche alle destinazioni d'uso senza svolgimento di opere edilizie, nonché per gli ampliamenti comportanti incremento di Superficie utile o Volume lordo fino al 30% dell'esistente, è consentita, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, la monetizzazione totale della dotazione
- per interventi di demolizione e ricostruzione e per gli ampliamenti comportanti incremento di Superficie utile o Volume lordo superiore al 30% è di norma prescritta la cessione delle aree; su richiesta motivata degli interessati, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, a ragione della modesta estensione delle aree a parcheggio da cedere, oppure dell'inopportunità dell'attrezzamento di aree in zone già ampiamente servite, è consentita la monetizzazione totale o parziale della dotazione
- per interventi di ristrutturazione urbanistica con piano preventivo è obbligatoria la cessione delle aree; è consentita la monetizzazione totale o parziale nei casi in cui, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, sia accertata l'inopportunità o la non necessità dell'attrezzamento delle stesse e a condizione che l'intervento edilizio preveda un'adeguata dotazione di aree di sosta private anche eventualmente collocate all'esterno delle recinzioni degli edifici
- per interventi comportanti il cambio di destinazione d'uso, decorsi dieci anni dall'ultimazione dei lavori, ove sia stato assolto precedentemente l'obbligo inerente le dotazioni territoriali e la nuova destinazione richieda uno standard maggiore, è dovuta la cessione o la monetizzazione in misura pari alla differenza tra la quantità prescritta per la destinazione esistente e quella riferita alla nuova destinazione prevista

- per le attività di commercio al dettaglio la monetizzazione può essere consentita a giudizio del Responsabile del SUE ed a seguito di motivata richiesta, nei seguenti casi:
 - per interventi di ristrutturazione o di ampliamento di preesistenti strutture di vendita costituite da esercizi di vicinato o medie strutture di vendita, entro il limite di ampliamento massimo del 20% della superficie di vendita e purché non si superi con l'ampliamento il limite dimensionale della struttura esistente, esclusi contesti che già presentino carenza di dotazioni
 - per la formazione di nuovi esercizi di vicinato, a condizione che gli interventi edilizi siano limitati al recupero di edifici preesistenti mediante cambio d'uso o ristrutturazione edilizia, esclusi contesti che già presentino carenza di dotazioni
- nel territorio rurale, negli interventi diretti non programmati dal POC, laddove sia prescritta la cessione di aree si applica di norma la monetizzazione.

C – Nuove costruzioni nelle zone di nuovo impianto

Nelle zone di nuovo impianto urbanizzativo devono garantirsi le seguenti quantità minime di aree attrezzate con opere di urbanizzazione primaria ed aree di urbanizzazione secondaria:

Aree ed opere di urbanizzazione primaria:

- zone a destinazione residenziale: parcheggi = 10 mq. ogni abitante teorico insediabile, verde attrezzato = 10 mq. ogni abitante teorico insediabile;
- zone a destinazione terziaria o alberghiera: parcheggi = 40% della Superficie utile;
- zone a destinazione produttiva: parcheggi = 5% della Superficie territoriale.

Aree di urbanizzazione secondaria:

- zone a destinazione residenziale = 10 mq. per ogni abitante teorico insediabile;
- zone a destinazione terziaria o alberghiera = 60 mq. ogni 100 mq. di Superficie utile;
- zone a destinazione produttiva = 10 mq. ogni 100 mq. di Superficie territoriale.

Le aree di urbanizzazione dovranno essere individuate dal PUA all'interno del comparto di intervento, nel rispetto di eventuali localizzazioni contenute nel PSC e/o nel POC ovvero all'esterno di esso, limitatamente alle aree di urbanizzazione secondaria, e nei casi ammessi, anche prevedendo la corresponsione della somma equivalente per l'acquisizione o l'attrezzamento di aree a cura del Comune in attuazione delle previsioni dei suddetti strumenti urbanistici. La monetizzazione parziale o totale si applica, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, a ragione della modesta estensione delle aree di urbanizzazione da cedere, oppure dell'inopportunità dell'attrezzamento di aree in zone già ampiamente servite.

Qualora in sede di POC all'interno di un ambito siano individuate aree per dotazioni territoriali, le quali, escludendo le sedi viarie, siano in misura superiore alle quantità previste dal presente articolo, l'attuazione delle previsioni è subordinata alla cessione gratuita estesa anche alle aree eccedenti. Il POC può individuare una differente ripartizione quantitativa delle destinazioni per le aree per parcheggi, verde ed attrezzature, nel rispetto della dotazione complessiva prescritta dal presente articolo.

I titoli abilitativi vengono rilasciati conformemente alle previsioni del piano attuativo approvato e nei dieci anni successivi all'ultimazione dei lavori potranno comunque consentirsi quelle modifiche alle destinazioni d'uso conformi alle previsioni del piano attuativo stesso.

Nel caso di piani attuativi già approvati, continuano ad applicarsi gli standards previsti nelle convenzioni con riferimento alle aree da cedersi in esse previste. Il rilascio dei titoli abilitativi è subordinato, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, all'eventuale pagamento del corrispettivo equivalente alla mancata cessione delle aree mancanti da determinarsi in base allo standard stabilito al precedente comma per i nuovi interventi preventivi.

Nel caso in cui sia decorso il termine stabilito per l'esecuzione del piano preventivo, o comunque qualora entro il suo termine di validità temporale venga richiesto di apportarvi modifiche sostanziali, per le parti rimaste inattuato si applicano gli standards vigenti a tale data per i nuovi piani urbanistici attuativi, mentre per le parti già realizzate lo standard è determinato con riferimento alla voce A) dell'articolo precedente relativo alle nuove costruzioni.

5. Le quantità di aree da cedere ai sensi dei precedenti punti A., B. e C. si intendono al netto di strade, marciapiedi, aiuole stradali, aree occupate da cabine elettriche o da altre costruzioni di urbanizzazione primaria fuori terra.

6. Le aree per parcheggi pubblici si intendono comprensive delle relative corsie di servizio e aiuole di arredo; di norma i parcheggi di significative dimensioni devono essere realizzati a pettine ed essere alberati con piante poste ad opportuni intervalli.
7. Le aree di urbanizzazione primaria destinate a verde possono prevedere percorsi pedonali e ciclabili che le percorrono, devono essere attrezzate a cura della ditta lottizzante con manto erboso, di norma con impianto fisso di irrigazione, con la messa a dimora di essenze arbustive ed arboree ed inoltre arredate con attrezzature per la fruizione, il riposo, la ricreazione, il gioco con caratteristiche da convenirsi con i competenti servizi comunali.
8. Le aree di urbanizzazione secondaria, di norma destinate a verde, devono essere sistemate a cura della ditta lottizzante con semplice sistemazione e livellamento del suolo compresa la realizzazione del manto erboso e, ove previsto dalla convenzione urbanistica, con la messa a dimora di essenze arbustive ed arboree, la collocazione di attrezzature per la fruizione, il riposo, la ricreazione, il gioco, oltre a comprendere percorsi pedonali e ciclabili che le percorrono.
9. Non sono computabili come aree di urbanizzazione destinate a verde le singole aiuole stradali ed aree, ancorché sistemate a verde, che non raggiungono la superficie minima di almeno mq.30 ciascuna.
10. Qualora il POC preveda un'utilizzazione delle aree di Urbanizzazione secondaria per la realizzazione di particolari edifici o attrezzature per servizi collettivi, esse devono essere cedute al Comune con semplice sistemazione del suolo ed impianti arborei secondo indicazioni dei competenti servizi comunali.
11. Nel caso di interventi edilizi diretti, le dotazioni territoriali devono essere individuate nel progetto e cedute al Comune a cura e spese degli interessati entro sei mesi dalla fine dei lavori. Esse sono di norma reperite nell'ambito del lotto di intervento; possono anche essere localizzate in aree diverse purché non eccessivamente distanti e purché tale localizzazione sia considerata idonea e utile da parte del Responsabile del SUE.

Art.64 – Dotazioni ecologiche-ambientali

1. Le dotazioni ecologiche e ambientali del territorio sono finalizzate alla riduzione della pressione antropica sull'ambiente naturale ed al miglioramento della salubrità dell'ambiente urbano; le suddette dotazioni sono volte in particolare alla tutela e al risanamento dell'aria e dell'acqua ed alla prevenzione del loro inquinamento, alla gestione integrata del ciclo idrico, alla riduzione dell'inquinamento acustico ed elettromagnetico, al mantenimento della permeabilità dei suoli e al riequilibrio ecologico dell'ambiente urbano ed alla raccolta differenziata dei rifiuti.
2. Il RUE regola i requisiti prestazionali delle dotazioni ecologiche e ambientali, dettando specifiche normative nei precedenti artt.41 "*Regolamentazione delle acque reflue e meteoriche e tutela delle acque sotterranee*", 42 "*Salvaguardia e formazione del verde*", 53 "*Isolamento termico e contenimento dei consumi energetici*" e nei successivi artt.73 "*Aree pertinenziali di interesse testimoniale*" e 80 "*Estese pertinenze di insediamenti residenziali*".

Capo II – Prescrizioni e limitazioni conferenti l'attività urbanistico-edilizia

Art.65 – Distanze dalle strade e fasce di rispetto stradale

1. All'interno dei centri abitati, con esclusione dei Centri storici, le distanze minime fra fabbricati tra i quali siano interposte strade destinate al traffico dei veicoli, con esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio di singoli edifici o di insediamenti, debbono corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata di:
 - m.5,00 per lato, per strade di larghezza inferiore a m.7,00
 - m.7,50 per lato, per strade di larghezza compresa tra mt.7,00 e m.15,00
 - m.10,00 per strade di larghezza superiore a m.15,00.
2. Qualora le distanze tra fabbricati risultino inferiori all'altezza del fabbricato più alto, le distanze stesse sono maggiorate fino a raggiungere la misura corrispondente all'altezza stessa; sono ammesse distanze inferiori nel caso di edifici che formino oggetto di piani urbanistici attuativi con previsioni planivolumetriche.
3. Nelle zone ricadenti nel territorio urbanizzato, nel caso in cui si manifesti la necessità di mantenere gli allineamenti preesistenti nella via, può essere concessa l'edificazione sugli allineamenti prevalenti.
4. Fuori dai centri abitati, come delimitati ai sensi dell'art.4 del Codice, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, ovvero per l'impianto di alberature o siepi e per l'apertura di canali o fossi sono stabilite dall'art.26 del Regolamento di attuazione 71 e dall'art.16 comma 2 del Codice.

71 Il testo dell'art.26 del DPR n°495/1992 (Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada) è il seguente:

1. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare nell'aprire canali, fossi o nell'eseguire qualsiasi escavazione lateralmente alle strade, non può essere inferiore alla profondità dei canali, fossi od escavazioni, ed in ogni caso non può essere inferiore a 3 m.
2. Fuori dai centri abitati, come delimitati ai sensi dell'articolo 4 del codice, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:
 - a) 60 m per le strade di tipo A;
 - b) 40 m per le strade di tipo B;
 - c) 30 m per le strade di tipo C;
 - d) 20 m per le strade di tipo F, ad eccezione delle «strade vicinali» come definite dall'articolo 3, comma 1, n. 52 del codice;
 - e) 10 m per le «strade vicinali» di tipo F.
3. Fuori dai centri abitati, come delimitati ai sensi dell'articolo 4 del codice, ma all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale, nel caso che detto strumento sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano già esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:
 - a) 30 m per le strade di tipo A;
 - b) 20 m per le strade di tipo B;
 - c) 10 m per le strade di tipo C.
4. Le distanze dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare nella costruzione o ricostruzione di muri di cinta, di qualsiasi natura e consistenza, lateralmente alle strade, non possono essere inferiori a:
 - a) 5 m per le strade di tipo A, B;
 - b) 3 m per le strade di tipo C, F.
5. Per le strade di tipo F, nel caso di cui al comma 3, non sono stabilite distanze minime dal confine stradale, ai fini della sicurezza della circolazione, sia per le nuove costruzioni, le ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali e gli ampliamenti fronteggianti le case, che per la costruzione o ricostruzione di muri di cinta di qualsiasi materia e consistenza. Non sono parimenti stabilite distanze minime dalle strade di quartiere dei nuovi insediamenti edilizi previsti o in corso di realizzazione.

5. Le aree di rispetto stradale sono normalmente destinate alla realizzazione di nuove strade e corsie di servizio, all'ampliamento delle carreggiate, ai parcheggi, ai percorsi pedonali o ciclabili, ai distributori di carburante e servizi agli utenti delle strade, alla piantumazione e sistemazione a verde, e agli impianti tecnologici pubblici.
 6. Tutti gli edifici esistenti nelle fasce di rispetto stradale per la profondità prevista per i diversi tipi di strade dall'art.26, comma 2, del Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada, possono essere abbattuti e ricostruiti sulle aree contigue al di fuori delle fasce di rispetto, con parità di Volume totale o lordo (Vt), anche con modifica alla destinazione d'uso esistente, esclusivamente per la realizzazione di nuovi edifici residenziali; sono comunque ammessi, nel rispetto degli indici massimi e delle prescrizioni della zonizzazione di Piano, la ristrutturazione edilizia e l'ampliamento da realizzarsi nella parte non prospiciente il fronte stradale.
 7. Gli interventi di demolizione e ricostruzione previsti dal precedente comma possono essere eseguiti, per comprovate motivazioni, anche in tempi successivi con distinti titoli abilitativi, a condizione che la ricostruzione sia richiesta entro e non oltre anni cinque dall'avvenuta demolizione dei manufatti; i suddetti interventi di abbattimento e ricostruzione, concorrendo al miglioramento delle condizioni di sicurezza stradale, possono usufruire degli eventuali incrementi dei carichi urbanistici consentiti dal presente regolamento ove l'interessato optasse, in alternativa, per interventi di recupero con ampliamento dell'esistente.
 8. Le distanze minime da rispettare per le strade di competenza comunale previste dal presente articolo, possono derogarsi per consentire le opere di seguito specificate, nel rispetto delle condizioni di sicurezza stradale da valutarsi da parte dei competenti Servizi comunali:
 - manufatti per l'alloggiamento di contatori delle utenze a rete
 - manufatti d'ingresso a corredo delle recinzioni con altezza massima 2,50 m.
 - scale di sicurezza, a condizione che siano aperte e scoperte, in struttura metallica e non sporgano dalla facciata in misura superiore a m.1,50
 - edifici, impianti e manufatti di interesse pubblico e/o per la distribuzione e la connessione dei servizi a rete di limitate dimensioni (cabine, centraline, manufatti tecnologici facenti parte delle reti di distribuzione di acqua, gas, elettricità, telefonia, reti informatiche, ecc)
 - costruzione sul perimetro esterno dei fabbricati esistenti di ascensori per il superamento delle barriere architettoniche, montacarichi, canne fumarie e di aspirazione, limitatamente ai volumi tecnici strettamente indispensabili a contenerli, qualora si renda necessaria e non sia diversamente realizzabile
 - adeguamenti tecnicamente indispensabili per la conformità di edifici esistenti alle norme di sicurezza e di prevenzione incendi, qualora prescritti dalle competenti autorità amministrative
 - costruzioni pertinenziali completamente interrato, la cui distanza minima dai confini stradali è stabilita in m.2,00
 - impianti tecnologici e di sicurezza al servizio di attività private di limitate dimensioni (volume non superiore a 20 mc.) la cui distanza minima dai confini stradali è stabilita in m.3,00
 - ampliamenti dei complessi aziendali agricoli esistenti alla data di adozione del presente regolamento per i quali potranno consentirsi, in seguito a motivata richiesta e purché venga comprovato l'impiego di accorgimenti necessari alla mitigazione degli impatti derivanti
-
6. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare alberi lateralmente alla strada, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6 m.
 7. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade siepi vive, anche a carattere stagionale, tenute ad altezza non superiore ad 1 m sul terreno non può essere inferiore a 1 m. Tale distanza si applica anche per le recinzioni non superiori ad 1 m costituite da siepi morte in legno, reti metalliche, fili spinati e materiali similari, sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno o in cordoli emergenti non oltre 30 cm dal suolo.
 8. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni di altezza superiore ad 1 m sul terreno, non può essere inferiore a 3 m. Tale distanza si applica anche per le recinzioni di altezza superiore ad 1 m sul terreno costituite come previsto al comma 7, e per quelle di altezza inferiore ad 1 m sul terreno se impiantate su cordoli emergenti oltre 30 cm dal suolo.
 9. Le prescrizioni contenute nei commi 1 ed 8 non si applicano alle opere e colture preesistenti.

dall'intervento; in ogni caso l'ampliamento potrà autorizzarsi nei limiti degli allineamenti esistenti e comunque ad una distanza minima dai confini stradali non inferiore a m.5.



9. L'occupazione delle fasce di rispetto è subordinata all'ottenimento del nulla osta preventivo da parte dell'ente competente; più in particolare il rilascio del titolo abilitativo per la realizzazione in precario di impianti per la distribuzione dei carburanti è subordinato alla sottoscrizione di un impegno irrevocabile che escluda il versamento di oneri aggiuntivi, oltre a quelli relativi al valore di acquisizione dell'area nuda, nel caso in cui terreni del sedime dell'impianto dovessero rendersi necessari per la realizzazione di opere stradali.



Art.66 – Distanze fra i fabbricati e dai confini di proprietà e di zona



1. Relativamente alle modalità di determinazione delle distanze da osservarsi tra fabbricati, dai confini di proprietà o di zona per interventi di nuova costruzione, demolizione con ricostruzione con modifiche della sagoma, ampliamenti e/o sopralzi, con riferimento alle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia (Allegato A alla delib. del Cons. Reg. n.279/2010) allegate al presente regolamento si stabilisce che:
 - è definita convenzionalmente Distanza dai confini di zona o di ambito urbanistico la lunghezza del segmento minimo che congiunge l'edificio, compresi i suoi punti di affaccio, con il confine di zona o di ambito urbanistico
 - è definita convenzionalmente Distanza dai confini di proprietà la lunghezza del segmento minimo che congiunge l'edificio, compresi i suoi punti di affaccio, con il confine della proprietà
 - è definita convenzionalmente Distanza tra edifici / Distacco (De) la lunghezza del segmento minimo che congiunge gli edifici, compresi i punti di affaccio
 - è definito convenzionalmente distanza D fra pareti antistanti di due edifici che si trovino nelle condizioni indicate nello SCHEMA 7B la lunghezza del segmento minimo che congiunge gli edifici, compresi i punti di affaccio, intercorrente fra due punti posti sulla sagoma delle pareti dei due edifici prospicienti, misurata ortogonalmente sul piano orizzontale. La distanza minima fra due edifici non aventi pareti antistanti è di m.3,00 (SCHEMA 7 A)
 - è definito convenzionalmente Indice di visuale libera (IvI) il rapporto fra la distanza dei singoli fronti del fabbricato dai confini di proprietà o dai confini stradali e l'altezza dei medesimi fronti; esso è stabilito per tutto il territorio comunale nel valore di 0,5 assunto in modo che la suddetta distanza sia pari alla metà dell'altezza.
2. In tutte le zone omogenee il distacco fra gli edifici è regolato dal suddetto criterio della visuale libera secondo il quale "non devono verificarsi sovrapposizioni fra le zone di visuale libera competenti alle fronti di due diversi edifici". La zona di visuale libera competente ad un fronte, misurata ortogonalmente alla fronte stessa, è data dal rapporto Hf / IvI in cui Hf è l'altezza della parete che costituisce la fronte e l'Indice di visuale libera pari a 0,5 (SCHEMA1). In corrispondenza degli spigoli le zone di visuale libera hanno l'andamento raccordato indicato nello SCHEMA 6; il distacco inteso come lunghezza del segmento minimo che congiunge la sagoma di due fronti prospicienti di due edifici con pareti finestrate misurato su un piano orizzontale anche per edifici che sorgono sullo stesso lotto o fra due fronti prospicienti dello stesso edificio, non deve essere inferiore a $X (= 0,5) \times (H1+H2)$ e non può in nessun caso essere minore di m.10 (SCHEMA 2), salvo deroghe espressamente previste dal presente regolamento.
3. Nel caso di corpi edilizi costituiti dal solo piano terreno e destinati esclusivamente a spazi per attività secondaria ed aventi caratteristiche tali da non essere conteggiati nella S.U., gli stessi dovranno rispettare il distacco dai fabbricati prospicienti che presentino al piano terreno locali con destinazioni analoghe applicando il solo criterio della Visuale Libera, con un minimo assoluto di m.5,00, ridotto a m.3,00 all'interno della medesima unità edilizia.
4. Gli interventi di ampliamento sono ammissibili anche nel caso in cui l'edificio preesistente non rispetti i limiti di cui ai punti precedenti a condizione che tali limiti siano rispettati per la porzione



ampliata; in particolare negli interventi di ampliamento per sopraelevazione i limiti vanno verificati misurando la distanza alla quota della porzione sopraelevata.

5. Nel caso in cui le fronti formino un angolo minore di 90° le parti delle fronti delimitate dalla sovrapposizione delle zone di visuale libera possono avere soltanto finestre di spazi per attività secondaria (SCHEMA 3).
6. Il criterio di visuale libera non si applica nel caso di fronti costituenti rientranze altimetriche o planimetriche di uno stesso corpo di fabbricato, nel caso in cui le stesse abbiano profondità non superiore alla metà della loro larghezza. (vedi SCHEMI 4.1 e 4.2).
7. Sono consentite soluzioni con spigoli ravvicinati (SCHEMA 5); in tal caso nei tratti delle fronti reciprocamente prospicienti non possono essere aperte finestre con caratteristiche di vedute a servizio di locali per attività principale se non con il rispetto della visuale libera.
8. I balconi sporgenti dal fronte dell'edificio fino a m.1,50 e le scale esterne non chiuse e non sorrette da strutture verticali infisse al suolo non sono considerati ai fini della verifica della distanza dai confini, dai fabbricati o dagli spazi pubblici a condizione che la distanza dal punto più sporgente non sia minore di m.1,50.
9. È ammessa la realizzazione di pensiline a protezione dell'accesso pedonale anche in confine con spazi pubblici purché aventi copertura di superficie non superiore a mq.6,00.
10. La distanza dal confine di proprietà, da determinarsi con l'applicazione del criterio di Visuale libera, non può comunque essere inferiore a m.5,00, salvo deroghe espressamente previste dal presente regolamento; la suddetta distanza minima può essere ridotta a m.0,00 mediante costruzione in aderenza, anche a quota diversa dal piano di campagna, nel caso preesista un edificio con parete cieca in confine.
11. La distanza dal confine di zona è riferita alle porzioni di territorio individuate dagli strumenti urbanistici vigenti. Essa deve essere rispettata esclusivamente nei confronti delle zone F e G ed è determinata con l'applicazione del criterio di Visuale Libera con un distacco minimo di m.5,00, salvo deroghe espressamente previste dal presente regolamento. La suddetta norma non si applica al nuovo confine determinato dalle aree che vengono scorporate dalla superficie fondiaria per la realizzazione e cessione al Comune dei parcheggi di urbanizzazione primaria.
12. Ai fini delle norme sui distacchi non sono considerate finestre le 'luci' di cui agli artt.900-904 del Codice Civile, né le porte di accesso, purché le stesse non concorrano a garantire il requisito minimo di illuminamento naturale dei locali. Non si considerano inoltre come pareti finestrate le chiusure di edifici produttivi ad un solo piano fuori terra, che presentino esclusivamente bucatore poste a non meno di m.4 di altezza dal pavimento dei locali o facenti parte di sistemi di illuminazione zenitale tipo "sheds" o simili.









Art.67 – Distanze e visuale libera nelle diverse zone urbanistiche, deroghe alle distanze

1. In applicazione dell'art.9 del D.I. del 2 aprile 1968 n.1444 la distanza da osservarsi tra fabbricati e tra essi e i confini di proprietà e di zona, sono le seguenti:
 - a) nei “*Centri storici*” e nelle “*Zone di vecchia formazione*” le distanze minime da osservarsi tra i fabbricati per interventi di restauro, risanamento, ristrutturazione edilizia e di abbattimento e ricostruzione non possono essere inferiori a quelli intercorrenti fra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente prive di valore storico, artistico, testimoniale o ambientale. Nel caso di sopralzo, ove la distanza dal confine sia inferiore a m.5,00, o quella fra i fabbricati a m.10,00, si applica per le parti aggiuntive il criterio di visuale libera indicato graficamente negli SCHEMI 1 e 2 del precedente articolo “*Distanze fra i fabbricati e dai confini di proprietà e di zona*”. Ove la suddetta disposizione risulti più restrittiva, è consentito in ogni caso applicare prescrizioni dettate al succ. punto b).
Qualora necessari una distanza inferiore a quella risultante dall'applicazione dei criteri sopraindicati è richiesta la stipula fra i proprietari confinanti, di un atto dal quale risulti l'assenso all'esecuzione dei lavori richiesti, soggetto a registrazione e trascrizione; il ricorso alla suddetta facoltà è subordinato alla verifica che l'intervento progettato non costituisca evidente contrasto alla salvaguardia degli elementi di valore storico, architettonico e/o testimoniale presenti nel contesto interessato.
 - b) Nelle rimanenti zone degli “*Ambiti urbani consolidati*” e nelle Zone di completamento degli “*Ambiti specializzati per attività produttive*” valgono le seguenti prescrizioni:
 - la distanza minima da rispettare nel caso di prospicienza diretta fra pareti, come indicato nello SCHEMA 7 B, dotate anche solo in parte di finestre, anche nel caso in cui una sola delle pareti sia finestrata, non può essere inferiore all'altezza del fabbricato più alto, con un minimo assoluto di m.10,00 eccettuate le situazioni di prospicienza per uno sviluppo orizzontale non superiore a m.6,00, limitatamente agli edifici della medesima proprietà o nel caso in cui venga stipulato, con i proprietari confinanti, un atto di un atto dal quale risulti l'assenso all'esecuzione dei lavori richiesti, soggetto a registrazione e trascrizione
 - la distanza minima fra pareti non finestrate è regolata dall'applicazione del criterio di visuale libera indicato graficamente negli SCHEMI 1 e 2; nel caso di pareti prospicienti di edifici di diversa proprietà, è prescritto un lvl uguale a 0,5, con un minimo di m.10,00, mentre nel caso di edifici di diversa proprietà è prescritto un lvl uguale a 0,3, con un minimo di m.5,00
 - gli edifici costruiti anteriormente all'entrata in vigore del D.M. 7/4/1968 n.1444 possono essere ampliati e/o sopraelevati purché la distanza minima fra gli edifici non sia inferiore a m.6,00 e la distanza dal confine non sia inferiore a m.3,00, con la specificazione che tale distanza deve già sussistere anche per tutti gli edifici prospicienti interessati dall'intervento
 - nel caso di due o più lotti contigui la costruzione in aderenza è ammessa a condizione che venga stipulato un atto redatto con le prescritte formalità, trascritto presso l'ufficio pubblicità immobiliari, con il quale i proprietari assumono l'impegno reciproco per la realizzazione di costruzione in aderenza; tale accordo non è necessario in caso di titoli abilitativi rilasciati o divenuti efficaci contestualmente, da attuarsi simultaneamente per intero.
 - c) Per le Zone di nuovo impianto la distanza minima fra pareti finestrate di edifici antistanti deve essere pari all'altezza del fabbricato più alto. Nel caso di due o più lotti contigui la costruzione in aderenza è ammessa ove specificatamente prevista dal PUA o a condizione che sia stipulato un atto redatto con le prescritte formalità, trascritto presso l'ufficio pubblicità immobiliari, con il quale i proprietari assumono l'impegno reciproco per la

realizzazione di costruzione in aderenza; tale accordo non è necessario in caso di titoli abilitativi rilasciati o divenuti efficaci contestualmente, da attuarsi simultaneamente per intero.

- d) Per le Zone destinate all'uso agricolo si applicano le distanze dai confini di proprietà e di zona e tra i fabbricati precedentemente determinate, salvo maggiori distacchi prescritti per ragioni ambientali e/o igienico-sanitarie dal presente RUE all'art.89 "*Nuove costruzioni rurali*" o da altre specifiche normative di settore.
 - e) Nel caso di edifici residenziali esistenti alla data di adozione del presente regolamento, ad esclusione di quelli ricadenti nelle Zone destinate all'uso agricolo, che intendano incrementare la dotazione di parcheggi mediante la realizzazione di autorimesse di pertinenza, previa dimostrazione dell'impossibilità tecnica a garantire il rispetto dei distacchi dai limiti di proprietà, è consentita la costruzione in confine, per una s.a. non eccedente il 35% della S.u nel caso di altezza fuori terra, non superiore a m.1,40, riferita al punto più sporgente della copertura ed alla quota più bassa dei terreni confinanti, oppure per una s.a. non eccedente il 50% della S.u nel caso di altezza fuori terra stabilita con i medesimi criteri non superiore a m.1,00. Il corpo di fabbrica realizzato deve inoltre presentare di norma un'altezza omogenea in tutto il suo sviluppo planimetrico. Nella verifica dei rapporti stabiliti fra S.n.r. e Su. deve essere considerata la superficie delle autorimesse esistenti anche nel caso di cambio di utilizzo previsto nell'ambito dell'intervento, salvo che esse non presentino caratteristiche dimensionali o difficile accessibilità tali da renderne estremamente difficoltoso l'impiego.
2. Sono ammesse distanze inferiori a quelle precedentemente prescritte nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di strumenti urbanistici attuativi con previsioni planovolumetriche.
 3. Trovano inoltre applicazione le speciali deroghe per le distanze dettate al punto b) del comma 2 dell'art.11 della L.R. n.15/2013 volte al miglioramento del rendimento energetico del patrimonio edilizio esistente riportate nel precedente art.34.
 4. Le disposizioni normative di cui ai precedenti commi, per quanto di competenza comunale e fatto salvo quanto prescritto dal Codice Civile, non si applicano in tutto o in parte nei seguenti casi:
 - per i manufatti per impianti tecnologici di modesta entità di interesse pubblico a servizio del territorio
 - per le strutture di arredo urbano
 - per i corpi di fabbrica completamente interrati, che possono essere realizzati, fatte salve le comuni norme di sicurezza, rispettando unicamente le distanze stabilite dal Codice Civile e dal Codice della Strada
 - per i muri di recinzione, ove presentino le caratteristiche previste dal Codice Civile
 - per la realizzazione di ascensori e montacarichi o altri interventi sui fabbricati esistenti finalizzati al superamento delle barriere architettoniche, nei casi consentiti dalle vigenti disposizioni
 - per adeguamenti tecnicamente indispensabili per l'adeguamento alle norme di sicurezza e di prevenzione incendi di edifici preesistenti alla data di adozione del RUE, qualora prescritti dalle competenti autorità amministrative, fermo restando il rispetto delle disposizioni del Codice Civile
 - per gli impianti tecnologici di modesta entità (sup. coperta < mq.2,50, volume < mc.7,50, purchè al servizio di fabbricati esistenti) fermo restando il rispetto delle disposizioni del Codice Civile
 - per le scale di sicurezza esterne quando imposte da norme di sicurezza o prevenzione incendi, limitatamente agli edifici esistenti
 - qualora il fabbricato da ampliare, ricostruire o costruire faccia parte di una cortina continua o si inserisca in una serie di fabbricati esistenti connotati da un allineamento consolidato, per cui si applicano le deroghe parziali previste dal presente regolamento
 - per gli edifici ricadenti all'interno di specifici ambiti per i quali il POC abbia definito l'assetto planivolumetrico

- per costruzioni di manufatti di pubblica utilità quali cabine e centraline elettriche, del gas, dell'acqua, del telefono e similari rispettando unicamente le distanze stabilite dal Codice Civile e dal Codice della Strada
- per manufatti complementari alla viabilità pubblica quali sovrappassi, sottopassi, rampe, scale, pensiline e cabine di sosta e di servizio e assimilabili
- per cavedi tecnologici, canne fumarie di ventilazione e di aspirazione indispensabili per la funzionalità e sicurezza degli edifici esistenti.

Art.68 – Attività insalubri e con significativi impatti sull'ambiente

1. Lo svolgimento di attività insalubri rientranti nella prima classe secondo il D.M. Sanità 5/9/1994 in applicazione dell'art.216 del T.U.L.S., approvato con R.D. 27/7/1934 e s.m.i., è subordinato all'adozione di determinate cautele tendenti ad eliminare o a ridurre entro limiti di accettabilità gli effetti nocivi derivanti da scarichi, liquami, gas, vapori e rumori.
2. Più in particolare all'interno di zone a prevalente destinazione residenziale e/o miste e/o per servizi pubblici, soprattutto ove siano presenti insediamenti scolastici, sanitari e socio-assistenziali e nelle fasce di territorio immediatamente adiacenti ad esse, per le attività classificate o classificabili come insalubri rientranti nella prima classe e comunque per quelle rientranti nella seconda classe che per emissioni di gas o altre esalazioni, vapori, fumi, scolo di acque, rifiuti solidi e liquidi, rumori, radiazioni ionizzanti e non, o altro, possono costituire pericolo, danno o molestia alle persone, è consentita la permanenza unicamente a condizione che chi le esercita dia dimostrazione che, grazie all'introduzione di particolari accorgimenti, le attività medesime siano compatibili con il tessuto urbano circostante in quanto non recano pericolo, danno o molestia al vicinato.
3. Nelle zone a prevalente destinazione residenziale e nei pressi di insediamenti scolastici, sanitari e socio-assistenziali è esclusa la possibilità di insediamento di nuove attività insalubri rientranti nella prima classe e comunque di tutte le attività che determinano significativi impatti sull'ambiente per le componenti emissioni in atmosfera, acque reflue, rifiuti, rumore e traffico indotto o altro.

Art.69 – Parcheggi di pertinenza

1. I parcheggi e le autorimesse sono spazi scoperti e coperti riservati al servizio di singoli edifici che debbono soddisfarne le specifiche esigenze di sosta degli autoveicoli e rimessaggio privato e/o condominiale.
2. I parcheggi pertinenziali fanno parte della superficie fondiaria di pertinenza dei singoli edifici e sono soggetti alle seguenti disposizioni
 - vanno progettati e realizzati nell'ambito di ciascun intervento edilizio nella misura successivamente prescritta per le diverse destinazioni d'uso; per le destinazioni non specificatamente previste si procede per analogia
 - i parcheggi pertinenziali possono essere costituiti da spazi aperti (scoperti oppure coperti), ma di preferenza vanno realizzati in forma di autorimesse chiuse entro la sagoma dell'edificio
 - le autorimesse per parcheggi possono anche costituire un edificio autonomo di pertinenza dell'edificio principale; è comunque esclusa la formazione di autorimesse mediante box in lamiera o comunque non convenientemente armonizzate con i caratteri dell'edificio principale e con il contesto ambientale urbano
 - i parcheggi, per la quota necessaria al raggiungimento dello standard minimo richiesto dalle presenti norme, indicata per ogni destinazione nella tabella del successivo comma 3, si intendono realizzati ai sensi dell'art.9 della L. n.122/1989 e successive modifiche e

- integrazioni, restano vincolati nella destinazione d'uso e non possono essere ceduti separatamente dall'unità immobiliare, alla quale sono legati da vincolo pertinenziale
- in casi specifici e particolari, su specifica richiesta opportunamente motivata, è possibile proporre al Comune la realizzazione di aree di parcheggio con vincolo pertinenziale su aree diverse rispetto all'area d'intervento dell'edificio abitativo
 - le aree a parcheggio possono essere sistemate a raso oppure utilizzate per la realizzazione di parcheggi interrati o fuori terra, anche multipiano, nel rispetto delle quantità di edificazione ammesse; in tutte le tipologie di parcheggio si applicano le prescrizioni del RUE ai fini della tutela del suolo dall'inquinamento, oltre a quelle in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico negli impianti di illuminazione esterna
 - i parcheggi di superficie superiore a mq. 250, se scoperti, devono essere di norma alberati e ciascun albero deve essere dotato di una adeguata superficie permeabile
 - nel caso di intervento di cambio di destinazione d'uso che determini un incremento della quantità di parcheggi pertinenziali rispetto a quella prescritta per l'uso precedente, l'intervento è da ritenersi ammissibile solo a condizione che venga reperita la quantità eventualmente mancante per il nuovo uso; deroghe a tale obbligo sono consentite solo nel caso di interventi su edifici tutelati dal Codice dei beni culturali e del paesaggio
 - nel caso di intervento di cambio di destinazione d'uso che non determini un incremento della quantità di parcheggi pertinenziali rispetto a quella prescritta per l'uso esistente, l'intervento è ammissibile anche qualora non siano presenti parcheggi pertinenziali nella misura minima prescritta
 - qualora nell'ambito della medesima unità edilizia siano compresenti unità immobiliari per due o più degli usi di cui al comma successivo, la quota di parcheggi dovrà risultare dalla somma delle specifiche quantità prescritte per ogni singolo uso.
3. In tutti gli interventi edilizi di nuova costruzione, nonché negli interventi che comportano l'integrale demolizione e ricostruzione dell'edificio, esclusa la ristrutturazione edilizia e, limitatamente alle attività commerciali, anche nel caso di cambio d'uso, ampliamento, ristrutturazione edilizia con aumento della superficie di vendita, devono essere realizzati parcheggi pertinenziali nelle quantità prescritte, per i diversi usi previsti, indicate nella seguente tabella:

Usi previsti	Dotazione minima di parcheggi pertinenziali
Residenziale	35 mq. ogni 100 mq. di Su
Somministrazione alimenti e bevande	200 mq. ogni 100 mq. di Su
Uffici Pubblici e privati	70 mq. ogni 100 mq. di Su
Attività sportive private	70 mq. ogni 100 mq. di Su
Attività di spettacolo	200 mq ogni 100 mq di Su
Artigianato di servizio alla persona	35 mq. ogni 100 mq. di Su
Artigianato di servizio agli automezzi	25 mq. ogni 100 mq. di Su
Attività culturali, espositive	50 mq. ogni 100 mq. di Su
Altre attività di carattere terziario	40 mq. ogni 100 mq. di Su
Artigianato produttivo manifatturiero di tipo laboratoriale	25 mq. ogni 100 mq. di Su
Esercizi commerciali di vicinato	70 mq. ogni 100 mq. di Su (solo nel caso di nuove costruzioni)
Medie e Grandi strutture di vendita	si veda il punto 5.2.4 della deliberazione

ZZ punto 5.2.4 della deliberazione del Consiglio Regionale n.1253/1999

- a) esercizi di vicinato: va richiesta di norma la medesima dotazione, in termini quantitativi, che è richiesta per la funzione residenziale, fermo restando che si deve trattare di spazi aperti direttamente accessibili da parte della clientela;
- b) medie e grandi strutture di vendita di prodotti alimentari:
- per esercizi fino a 400 mq. di superficie di vendita: 1 posto-auto ogni 30 mq. di superficie di vendita o frazione;

Usi previsti	Dotazione minima di parcheggi pertinenziali
	del Consiglio Regionale n.1253/1999 72 ed i punti 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3 per definizioni, misure, localizzazione, organizzazione, caratteristiche tipologiche
Attività produttive, tecnico distributive, commerciali all'ingrosso	25 mq. ogni 100 mq. di Su
Attività ricettive alberghiere	25 mq. per camera e comunque 100 mq. ogni 100 mq. di Su

4. Le dotazioni minime sopra definite possono essere derogate per le attività commerciali nei casi previsti dal punto 5.2.5 della Del. C.R. n.1253/1999, nei quali il Comune può richiedere in alternativa la realizzazione di opere di arredo urbano o di miglioramento dell'accessibilità pedonale o con veicoli leggeri.
5. Ai sensi dell'art.9 di L.N. n.122/1989 e succ. mod. e integr., fermo restando i vincoli previsti dalle previsioni vigenti in materia paesaggistica ed ambientale, nel sottosuolo degli edifici esistenti e delle aree pertinenziali o al piano terreno degli edifici stessi, possono essere realizzati parcheggi pertinenziali anche in deroga alle prescrizioni normative vigenti; questi interventi sono gravati da vincolo pertinenziale.

Art.70 – Installazioni pubblicitarie

1. L'installazione di pannelli pubblicitari permanenti o provvisori è regolata dall'art.23 del Nuovo Codice della Strada e dall'art.110 del PTCP.
2. In modo particolare, ai sensi dell'art.110 del PTCP è vietata, all'esterno del territorio urbanizzato, l'installazione di pannelli pubblicitari, permanenti o provvisori, di cui all'art. 47, commi 4, 5 e 8, del D.P.R. n.495/1992, ad eccezione dei segnali di indicazione di cui all'art.39, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n.285/1992 nelle aree ricadenti
 - nel "Sistema delle aree forestali e boschive" (art.8 del PTCP e art.28 del PSC)
 - nelle "Fasce A – invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua" (art.11 del PTCP e art.29 del PSC)

-
- per esercizi da 400 fino a 800 mq. di superficie di vendita: 1 posto-auto ogni 18 mq. di superficie di vendita o frazione;
 - per esercizi da 800 fino a 1.500 mq. di superficie di vendita: 1 posto-auto ogni 13 mq. di superficie di vendita o frazione;
 - per esercizi con oltre 1.500 mq. di superficie di vendita: 1 posto-auto ogni 8 mq. di superficie di vendita o frazione;
- c) medie e grandi strutture di vendita di prodotti non alimentari:
- per esercizi fino a 400 mq. di superficie di vendita: 1 posto-auto ogni 40 mq. di superficie di vendita o frazione;
 - per esercizi da 400 mq. fino a 800 mq. di superficie di vendita: 1 posto-auto ogni 25 mq. di superficie di vendita o frazione;
 - per esercizi da 800 mq. fino a 1.500 mq. di superficie di vendita: 1 posto-auto ogni 20 mq. di superficie di vendita o frazione;
 - per esercizi con oltre 1.500 mq. di superficie di vendita: 1 posto-auto ogni 16 mq. di superficie di vendita o frazione;
- d) centri commerciali: la dotazione richiesta è pari a quella che risulta considerando la somma delle superfici di vendita degli esercizi per la vendita di prodotti alimentari, separatamente, la somma delle superfici di vendita degli esercizi per la vendita di prodotti non alimentari, ed applicando a tali somme le dotazioni richieste ai sensi delle precedenti lettere b) e c).

Nel caso di centri commerciali, complessi commerciali di vicinato o aree commerciali integrate, alle dotazioni richieste di parcheggi pertinenziali relativi alle attività commerciali si sommano le dotazioni relative alle altre eventuali funzioni presenti o previste (pubblici esercizi, attività terziarie, attività ricreative, ecc.) nella misura prescritta dallo strumento urbanistico generale.

- nelle “Fasce B – zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d’acqua” (art.12 del PTCP e art.29 del PSC)
- nelle “Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale” (art.15 del PTCP e art.27 del PSC)
- nelle “Zone ed elementi di interesse storico-archeologico e paleontologico” (art.22 del PTCP e art.42 del PSC)
- nelle Zone di tutela naturalistica” (art.18 del PTCP e art.27 del PSC).

TITOLO VII – DISCIPLINA URBANISTICA DEGLI AMBITI DI PSC

Capo I – Disciplina per la tutela e conservazione degli insediamenti di interesse storico, culturale, testimoniale e archeologico

Art.71 – Tutela degli insediamenti edilizi di interesse storico, culturale e testimoniale e delle zone di interesse archeologico

1. Gli insediamenti di provenienza storica sono classificati nelle cartografie di PSC (PSC8.1/8.4) distinti secondo le seguenti categorie:
 - *Impianti fortificati*, articolati in Complessi castrensi e Impianti fortificati minori
 - *Complessi rurali*, articolati in Cascine a corte aperta, Cascine in linea, Cascine a corpi contrapposti e Case su stradello o corte comune
 - *Impianti per il culto*, articolati in Insedimenti conventuali, Complessi ecclesiali e Complessi funerari
 - *Insedimenti di edilizia civile*, articolati in Aggregazioni di edifici a cortina e Costruzioni isolate
 - *Impianti speciali*, articolati in Costruzioni per attività produttive ed Edifici destinati a pubblici servizi.
2. Per questi insediamenti gli interventi di recupero prescritti, oltre a salvaguardare gli elementi ancora presenti in condizione originaria, dovranno porre particolare riguardo alle caratteristiche essenziali e distintive dei diversi impianti insediativi con riferimento sia ai singoli elementi che all'interazione tra gli stessi, nonché alla tipicità degli assetti planivolumetrici descritti nel *Repertorio degli insediamenti* (elaborato QC-C4 del Quadro conoscitivo).
3. Le nuove costruzioni e gli ampliamenti dell'esistente, qualora consentiti dagli strumenti di pianificazione urbanistica, non dovranno pregiudicare le caratteristiche significative delle preesistenze e delle aree pertinenziali, come pure il recupero delle singole tipologie dovrà integrarsi con l'intero insediamento salvaguardando la tipicità dell'assetto planivolumetrico complessivo, anche tramite interventi di ripristino; a questo fine il progetto edilizio dovrà essere corredato dalla descrizione delle opere di ripristino da realizzarsi sugli spazi privati di pertinenza e sulle eventuali zone d'uso comune contermini all'intervento.
4. Per gli edifici e per gli spazi pertinenziali di interesse storico-testimoniale meritevoli di specifica tutela individuati nelle cartografie di PSC (PSC8.1/8.4) e riportati nella cartografia del RUE si applicano i tipi di intervento stabiliti dai successivi artt.72 e 73.
5. Le zone interessate da ritrovamenti archeologici, soggette alla disciplina del D.Lgs. 42/2004, per le quali gli strumenti urbanistici vigenti perseguono obiettivi di tutela, salvaguardia, conservazione e valorizzazione, sono individuate nel PTCP e nelle cartografie di PSC (PSC8.1/8.4), distinte secondo l'appartenenza alle seguenti categorie:
 - Complessi vincolati, tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004
 - Aree di concentrazione dei materiali archeologici, corrispondente alla categoria b1 "aree di accertata e rilevante consistenza archeologica" del PTCP (c.f.r. art.42 c.1 NTA del PSC)
 - Altri siti di rinvenimenti archeologici corrispondente alla categoria b2 "aree di concentrazione di materiali archeologici o di segnalazione di rinvenimenti"(c.f.r. art.42 c.2 NTA del PSC)
 - Assi principali della struttura centuriata corrispondente alla categoria c2 (c.f.r. art.42 c.3 NTA del PSC).

6. Le aree di cui alle lettere "a" e "b1" e le aree sulle quali vige un decreto di vincolo specifico sono soggette a vincolo archeologico di tutela consistente nel divieto di nuova edificazione. Nelle aree classificate "b1" dal PTCP e nelle aree ad esse limitrofe ricadenti in un raggio di 30 metri è ammessa l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo, fermo restando che ogni scavo o aratura dei terreni a profondità superiore a 50 cm deve essere autorizzato dalla competente Soprintendenza per i Beni archeologici.
7. Le aree di cui alla lettera "b2" del PTCP e le aree ad esse limitrofe ricadenti in un raggio di 30 metri sono assoggettate a controllo archeologico preventivo; le trasformazioni urbanistiche ed edilizie comportanti movimenti di terreno e scavi di qualsiasi natura, ivi comprese le opere pubbliche ed infrastrutturali, sono subordinate all'esecuzione di ricerche preliminari, svolte in accordo con la competente Soprintendenza per i Beni archeologici e in conformità alle eventuali prescrizioni da questa dettate, volte ad accertare l'esistenza di complessi e/o materiali archeologici e la compatibilità degli interventi proposti con gli obiettivi di tutela, in funzione della eventuale individuazione di aree di rispetto o di potenziale valorizzazione e/o fruizione. Particolare riguardo dovrà essere posto alla preesistenza dell'antico asse viario della Via Emilia ed alle fasce laterali di almeno 20 m. per lato da esso.
8. In applicazione dell'art.42 c.4 delle NTA del PSC, nei PUA relativi ad ambiti di nuovo insediamento ove gli scavi interessino una superficie riferita alla esecuzione delle opere di urbanizzazione ed all'edificazione prevista (per quest'ultima calcolata con riferimento alla massima superficie coperta ammissibile) complessivamente superiori ad un ettaro e che, per almeno il 30% di tale superficie si sviluppino ad una profondità superiore a m.1,20, nell'ambito del procedimento approvativo dovrà essere acquisita l'Autorizzazione preventiva della competente Soprintendenza per i Beni archeologici.
9. Le indagini archeologiche preventive prescritte dovranno essere dirette dalla Soprintendenza ed eseguite da ditte dotate di una documentata competenza specialistica; la relazione d'indagine archeologico-preventiva, redatta a seguito delle indagini prescritte, dovrà contenere una sintesi grafica e descrittiva delle indagini preliminari svolte e dei risultati ottenuti e dovrà essere redatta da un archeologo responsabile. Tale relazione dovrà essere inviata alla Soprintendenza che emetterà la competente Autorizzazione ai sensi dell'art. 21 comma 4 del D.Lgs. 42/2004 nel rispetto del procedimento disciplinato dall' art. 22 del suddetto Decreto.
10. Nei casi prescritti la richiesta di Autorizzazione da inoltrare alla Soprintendenza per i Beni archeologici deve contenere:
 - estratto di Tav. 8 del PSC, con esatta localizzazione dell'intervento
 - elaborati grafici relativi alle opere di scavo o modificazioni del sottosuolo, costituiti da planimetrie e sezioni in scala almeno 1:200
 - sintetica relazione illustrativa delle opere di scavo e/o modificazioni del sottosuolo previste.

Art.72 – Tutela delle tipologie edilizie di pregio

1. Le tipologie edilizie di pregio costituite dai corpi di fabbrica che rivestono particolare interesse per la loro peculiarità architettonica o di documento di interesse testimoniale sono classificate nelle cartografie di PSC (PSC8.1/8.4) e riportate anche nella cartografia del RUE nel caso in cui ricadono esternamente ai *Centri storici*, distinte secondo le seguenti categorie:
 - *Edifici di interesse storico*, distinti in *Chiese e oratori*, *Torri campanarie*, *Palazzi e ville*, *Costruzioni a torre o a colombaia*, *Castelli ed Edifici monastici*
 - *Costruzioni civili di valore testimoniale*, distinti in *Palazzotti mercantili*, *Palazzine padronali*, *Case a schiera e Villini*
 - *Costruzioni e impianti produttivi o speciali*, distinti in *Opifici*, *laboratori artigianali*, *Stalle con fienile*, *Portici e rustici rurali*, *Edifici rurali a porta morta*, *Edilizia pubblica*, *Mistadelli e Cappelle funerarie*.

2. Fermo restando il rispetto delle misure di protezione e conservazione e delle specifiche procedure previste per i "*Beni culturali tutelati ai sensi della Parte II del Codice dei beni culturali e del paesaggio*" e delle specifiche categorie di intervento indicate nelle cartografie di RUE per gli edifici ricadenti nei *Centri storici*, per i rimanenti *Edifici di interesse storico* (riportati nelle cartografia del RUE) si consentono i seguenti interventi
 - *Chiese e oratori, Torri campanarie, Palazzi e ville, Costruzioni a torre o a colombaia, Castelli ed Edifici monastici*: restauro e risanamento conservativo e ripristino tipologico per le unità edilizie fatiscenti o parzialmente demolite
 - *Costruzioni civili di valore testimoniale riferite a Palazzotti mercantili, Palazzine padronali, Case a schiera e Villini e per le Costruzioni e impianti produttivi o speciali individuate quali Opifici, laboratori artigianali, Stalle con fienile, Portici e rustici rurali, Edifici rurali a porta morta, Edilizia pubblica, Mistadelli e Cappelle funerarie*: ristrutturazione edilizia con esclusione di modifiche alla sagoma e ripristino tipologico per le unità edilizie fatiscenti o parzialmente demolite.
3. In ogni caso gli interventi dovranno tendere alla salvaguardia degli aspetti di interesse storico-testimoniale sia con riferimento alle specificità e peculiarità delle singole tipologie edilizie descritte nel *Catalogo delle tipologie* (elaborato QC-C5 del Quadro conoscitivo) che alla tipicità e rilevanza degli elementi strutturali e decorativi presenti negli edifici, riportati nei cataloghi degli *Elementi costitutivi di pregio* e degli *Elementi costitutivi tipici* (elaborati QC-C5a e QC-C5b del Quadro conoscitivo).
4. A tal fine gli elaborati progettuali dovranno quindi evidenziare:
 - gli elementi decorativi delle facciate quali infissi, segnapiano, parapetti di balconi, balaustre, inferriate, zoccolature, santelle o nicchie votive, portali, ecc.
 - gli elementi di arredo delle coperture quali comignoli, cornicioni, gronde, gocciolatoi, pinnacoli, velette, altane, ecc.
 - gli elementi costruttivi di particolare interesse delle murature, delle coperture, delle pavimentazioni, dei solai, dei collegamenti verticali e orizzontali
 - gli elementi di arredo delle aree pertinenziali quali murature di recinzione, lastricature, pilastrature, segnacoli e filari di ingresso, macchie vegetali, ecc.
5. Nel caso in cui questi elementi rivestano uno specifico pregio o un particolare contenuto, gli elaborati progettuali dovranno prevedere per essi le più opportune opere conservative.
6. In modo particolare per gli edifici sottoposti ad interventi di ristrutturazione edilizia e/o ampliamento per le parti da ricostruire o aggiuntive gli interventi dovranno uniformarsi agli elementi storico-testimoniali dell'intorno anche riproponendo, per quanto ammissibile, quegli elementi specifici o distintivi della zona oggetto di intervento.

Art.73 – Aree pertinenziali di interesse testimoniale

1. Gli spazi pertinenziali di interesse storico-testimoniale sono individuati nelle cartografie di PSC (PSC8.1/8.4) e riportati anche nelle cartografie del RUE secondo le seguenti categorie:
 - *spazi acciottolati e aree lastricate*
 - *parchi, giardini e altre aree piantumate di valore ambientale*
 - *aree pertinenziali di impianti fortificati*
 - *vedute prospettiche di ingresso ad insediamenti.*
2. Su queste aree è prescritta l'esecuzione di opere di "Recupero e risanamento delle aree libere", come definite alla lett.i) dell'ALLEGATO all'art.9, comma 1, della LR n.15/2013 "Definizioni degli interventi edilizi" tendenti alla riqualificazione funzionale delle pertinenze, compresa l'eliminazione degli elementi incongrui con riferimento all'unitarietà delle tipologie ed ai loro trascorsi storici.

3. È inoltre prescritta la conservazione degli elementi successivamente elencati, qualora rivestano un particolare pregio o comunque presentino speciale significatività con riferimento all'insediamento nel quale ricadono:
 - lastricature a pietre piatte o in costa, acciottolati di vario genere, ammattonati, cordolature
 - recinzioni, pilastrature segna-ingresso, portali
 - elementi accessori quali fontane e pozzi, forni e fornacette
 - edicole, arredi in pietra o altri materiali
 - ghiacciaie, collinette artificiali, tempietti
 - laghetti, arredi vegetali vari di giardini ed orti.
4. I cataloghi degli *Elementi costitutivi di pregio* e degli *Elementi costitutivi tipici* (elaborati QC-C5a e QC-C5b del Quadro conoscitivo) rappresentano questa specifica categoria di elementi alla voce "*Elementi pertinenziali*".

Capo II – Centri storici

Art.74 – Disciplina particolareggiata degli interventi

1. I centri storici, come specificatamente individuati nella tavola PSC4 del piano strutturale, si riferiscono ai tessuti edilizi di antica formazione che hanno mantenuto la riconoscibilità della loro struttura insediativa e della stratificazione dei processi formativi.
2. Questi insediamenti sono destinati alla residenza, ai servizi ed alle attività normalmente connesse alla funzione residenziale e più specificatamente alle funzioni abitative, terziarie, di servizio e ricettive di cui al prec. art.62 "*Destinazioni d'uso*" punti A., B., C. e D.; limitatamente agli insediamenti esterni alle zone urbane potranno comunque transitoriamente mantenersi le funzioni agricole già insediate. In ogni caso gli immobili e le aree libere in esse ricadenti dovranno essere adibiti ad usi conformi al loro carattere storico, così da non pregiudicarne la conservazione e l'integrità.
3. Fermo restando il rispetto delle misure di protezione e conservazione e delle specifiche procedure previste per i "*Beni culturali tutelati ai sensi della Parte II del Codice dei beni culturali e del paesaggio*", gli immobili sono sottoposti alla disciplina particolareggiata degli interventi edilizi specificata nelle cartografie di RUE con riferimento alle modalità di intervento sugli edifici e sugli spazi liberi; la disciplina, in relazione alle loro caratteristiche, stabilisce come di seguito indicato gli interventi consentiti:
 - edifici di interesse storico-artistico: interventi di Restauro scientifico
 - edifici di valore storico: interventi di Restauro e risanamento conservativo e/o di Ripristino tipologico per le unità edilizie fatiscenti o parzialmente demolite di cui è possibile reperire adeguata documentazione della loro organizzazione tipologica originaria
 - edifici di valore ambientale: interventi di Ristrutturazione edilizia (non è per essi ammessa la modifica della sagoma)
 - edilizia in contrasto con l'ambiente: interventi di Demolizione con ricostruzione con recupero del Volume totale o lordo (Vt) delle costruzioni preesistenti anche in posizione diversa dall'originaria a condizione che non venga compromessa l'unitarietà del complesso insediativo, ivi compresa la realizzazione di nuovi locali pertinenziali, ammessi purché completamente interrati
 - aree pertinenziali di interesse testimoniale: interventi di conservazione e riqualificazione dettati nel precedente art.73 "*Aree pertinenziali di interesse testimoniale*".

4. Gli interventi dovranno garantire la conservazione degli elementi di interesse storico-testimoniale; a tal fine gli elaborati tecnici per la richiesta del titolo abilitativo dovranno essere corredati di rilievo fotografico particolareggiato dell'intero complesso edilizio interessato.
5. In ogni caso dovranno essere salvaguardati quegli elementi di specifico pregio che concorrono alla definizione del valore storico-testimoniale sotto il profilo della qualità formale, compositiva e distributiva del singolo manufatto edilizio nonché del suo rapporto con l'intorno, quali elementi tipici di arredo delle facciate e delle coperture, caratteristici elementi compositivi o tipologici, particolari schemi di occupazione planivolumetrica dell'intero insediamento con riguardo alle aree libere significative.
6. L'intervento edilizio sugli immobili è in ogni caso subordinato alla specificazione delle opere da realizzarsi sulle aree di pertinenza, di pregio o meno, al fine della miglior conservazione dell'unitarietà del complesso insediativo.

Capo III – Ambiti urbani consolidati

Art.75 – Zone di vecchia formazione

1. Le zone di vecchia formazione sono riferite al tessuto edilizio minore di provenienza storica profondamente ristrutturato e rifunzionalizzato nell'ultimo secolo.
2. Questi insediamenti sono destinati alla residenza ed alle attività normalmente connesse alla funzione residenziale e più specificatamente alle funzioni abitative, terziarie, ricettive e tecnico-distributive di cui al prec. art.62 "*Destinazioni d'uso*" punti A., B., C., D. ed E. limitatamente alla voce e4); potranno comunque transitoriamente mantenersi altre funzioni già insediate fino al loro trasferimento o cessazione.
3. In queste zone sono consentiti interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, come definiti all'art.13 "*Definizione degli interventi edilizi*", con esclusione della lett. g), oltre ad opere di abbattimento e ricostruzione del Volume totale o lordo (Vt) preesistente, le quali dovranno comunque tendere alla conservazione ed al ripristino degli elementi che concorrono alla salvaguardia delle caratteristiche morfologiche degli insediamenti, alla conservazione degli spazi liberi emergenti, alla tutela dei beni testimoniali in esse presenti.
4. È comunque consentito per tutti gli interventi:
 - l'ampliamento "una tantum" fino al limite del 25% del Volume totale o lordo (Vt) esistente, secondo le modalità stabilite al comma 6 del precedente art.34
 - la realizzazione di autorimesse di pertinenza anche in deroga ai limiti edificatori precedentemente indicati
 - l'adeguamento delle altezze interne dei piani agibili o abitabili ai minimi di legge anche con opere comportanti il sopralzo della linea di gronda
 - per comprovate motivazioni, è consentita l'esecuzione anche in fasi e tempi successivi, con distinti titoli abilitativi, delle opere di demolizione e ricostruzione dei Volumi totali o lordi, a condizione che la completa ricostruzione sia richiesta non oltre anni cinque dall'avvenuta demolizione dei manufatti; i volumi non ricostruiti entro tale periodo non potranno più essere recuperati.

Art.76 – Zone di completamento residenziale

1. Le zone di completamento residenziale sono riferite agli insediamenti a bassa e media densità edilizia realizzati dalla seconda metà del novecento.
2. Queste zone sono destinate alla residenza e alle attività normalmente connesse alla funzione residenziale e più specificatamente alle funzioni abitative, terziarie, ricettive e tecnico-distributive di cui al prec. art.62 "*Destinazioni d'uso*" punti A., B., C. e D. ed E. limitatamente alla voce e4); potranno comunque transitoriamente mantenersi altre funzioni già insediate fino al loro trasferimento o cessazione.
3. In esse sono consentiti interventi di nuova costruzione, di ampliamento, di recupero del patrimonio edilizio esistente anche con interventi di demolizione e ricostruzione col recupero dei Volumi totali o lordi preesistenti (Vt); nel caso di ampliamenti o nuove costruzioni debbono osservarsi i seguenti indici: nel capoluogo $U_f = 0,67$ mq/mq e nei centri frazionali $U_f = 0,50$ mq/mq , $H_{max} = 11,00$ m. con n.3 piani abitabili. Si applicano inoltre le misure incentivanti previste dal precedente art.34.

Art.77 – Zone di completamento residenziale in Piani urbanistici attuativi

1. Sono riferite ad insediamenti prevalentemente residenziali realizzati negli ultimi decenni con piani di urbanizzazione preventivi nei quali, salvo qualche parziale carenza, sono presenti in modo completo le opere di urbanizzazione.
2. In queste zone si applicano gli indici, le norme e le prescrizioni del PUA approvato in applicazione al primo comma di art.17 di L.N. n.1150/1942.

Art.78 – Sistema dei servizi consolidati

1. Si riferiscono ai servizi ed alle attrezzature pubbliche o di interesse pubblico esistenti o comunque a zone comprese nel territorio urbanizzato che il PSC destina all'uso pubblico.
2. Le cartografie di RUE specificano le diverse tipologie dei servizi; in queste aree possono realizzarsi tutte le opere necessarie alla conservazione ed al potenziamento delle funzioni pubbliche o di interesse pubblico già insediate o per l'attrezzamento delle nuove, da attuarsi nel rispetto della legislazione di settore attinente le specifiche attività esercitate; le distinte destinazioni possono essere modificate, previa approvazione del Consiglio Comunale in fase di valutazione di specifico progetto preliminare relativo all'attrezzamento di queste aree.
3. Negli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente del sistema dei servizi, singoli corpi di fabbrica o parti di essi non più funzionali all'attività principale potranno destinarsi alla funzione abitativa e ad altre attività economiche e sociali con essa compatibili di cui al prec. art.62 "*Destinazioni d'uso*" punti A., B., C., D. ed E. limitatamente alla voce e4).

Art.79 – Complessi edilizi da rifunzionalizzare

1. Questi insediamenti sono prevalentemente costituiti da aziende rurali e/o produttive dismesse o in via di dismissione ed incompatibili, per collocazione, con il tessuto urbano circostante.
2. I complessi possono essere destinati alla residenza ed alle attività normalmente connesse alla funzione residenziale e più specificatamente alle funzioni abitative, terziarie, ricettive e tecnico-distributive di cui al prec. art.62 "*Destinazioni d'uso*" punti A., B., C., D. ed E. limitatamente alla

voce e4); potranno comunque transitoriamente mantenersi le funzioni già insediate fino al loro trasferimento o cessazione.

3. In essi sono consentiti interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente anche con interventi di demolizione e ricostruzione col recupero dei Volumi totali o lordi preesistenti (Vt), previa presentazione di Progetto unitario di cui al prec. art.16 esteso agli interi comparti individuati nelle tavole di RUE; più specificatamente
 - nel caso di interventi risanativi e ristrutturativi è consentita la realizzazione di autorimesse di pertinenza anche in deroga ai limiti edificatori precedentemente indicati e l'adeguamento delle altezze interne dei piani agibili o abitabili ai minimi di legge anche con opere comportanti il sopralzo della linea di gronda
 - nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione dei Volumi totali o lordi, la successiva ricostruzione potrà, per comprovate motivazioni, eseguirsi anche in tempi successivi con distinti titoli abilitativi, a condizione che la ricostruzione sia richiesta non oltre anni dieci dall'avvenuta demolizione dei manufatti
 - sono consentiti incrementi volumetrici fino al 30% del Vt a condizione che l'intervento contempli anche la messa in atto di interventi per il risparmio energetico e/o la produzione di energia da fonti rinnovabili, come disciplinato nel precedente art.34.
4. Le opere edilizie da consentire, comprese quelle di abbattimento e ricostruzione del Volume totale o lordo (Vt) preesistente, dovranno comunque tendere alla conservazione e al ripristino degli elementi che concorrono alla salvaguardia delle caratteristiche morfologiche degli insediamenti, alla conservazione degli spazi liberi emergenti, alla tutela dei beni testimoniali in esse presenti.

Art.80 – Estese pertinenze di insediamenti residenziali

1. Sono riferite a vaste superfici pertinenziali ed in esse sono consentiti interventi di attrezzamento, con esclusione di quelle edificabili, conformemente al carattere residenziale delle zone; in modo particolare le superfici di queste aree non determinano l'applicazione degli indici edificabili al fine della determinazione dei carichi urbanistici autorizzabili, salvo il caso in cui le stesse, in tutto o in parte, non vengano individuate contemporaneamente anche come zone di completamento residenziale; anche in tal caso permane comunque il divieto di edificazione.
2. L'attrezzamento delle aree dovrà in ogni caso prevedere la contemporanea esecuzione di misure di mitigazione ambientale anche con la messa a dimora di siepi e alberature e la salvaguardia di una consistente quota-parte di aree permeabili.

Capo IV – Ambiti specializzati per attività produttive

Art.81 – Zone di completamento per attività terziarie e ricettive

1. Le zone di completamento per attività terziarie e ricettive sono riferite ad insediamenti di recente formazione in cui sono presenti costruzioni di differenti tipologie.
2. Queste zone sono destinate alle attività di carattere terziario, di servizio e ricettive e più specificatamente alle funzioni terziarie, di servizio e ricettive di cui al prec. art.62 "*Destinazioni d'uso*" punti B., C. e D. e produttive di cui al punto E. limitatamente all'attività di commercio all'ingrosso ricompresa nella voce e4); è in ogni caso consentita la costruzione di uno o due alloggi di Su complessiva non superiore a 200 mq. per ogni lotto. Non è ammessa la

realizzazione di alloggi nel caso di frazionamento di aree con formazione di lotti di superficie inferiore a mq.900.

3. In esse sono consentiti interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente anche con interventi di demolizione e ricostruzione dei Volumi totali o lordi preesistenti (Vt); nel caso di ampliamenti o nuove costruzioni devono osservarsi i seguenti indici: $U_f = 0,60$ mq/mq e $H_{max} = 10,50$ m. (ad esclusione dei volumi tecnici), derogabile per esigenze derivanti da particolari attività comunque con un limite massimo di m.15,00, fatte salve le particolari normative per specifici insediamenti dettate nei successivi commi.
4. Negli interventi di ristrutturazione e ampliamento, ivi comprese sopraelevazioni, dei complessi esistenti con destinazione alberghiera può consentirsi, previo parere favorevole del Consiglio Comunale, la realizzazione di corpi di fabbrica con altezza superiore al limite massimo precedentemente stabilito a condizione che venga prodotta idonea documentazione tecnica riferita all'edificio ed estesa ad un opportuno intorno che dimostri il corretto inserimento dei manufatti edilizi nell'ambiente circostante, escluda gravi ripercussioni ed impatti ambientali non accettabili, indicando nel contempo le più idonee misure di mitigazione degli stessi con la prescrizione che l'intervento dovrà contemplare anche la messa in atto di interventi per il risparmio energetico o la produzione di energia da fonti rinnovabili in misura pari al 10% dei nuovi fabbisogni.

Art.82 – Zone di completamento per insediamenti produttivi polifunzionali

1. Questi insediamenti sono costituiti da zone interne al territorio urbanizzato edificate a partire dai primi decenni del novecento, a prevalente destinazione produttiva in compresenza con attività terziarie di diverso genere ed abitazioni di servizio.
2. Le zone sono destinate alle attività di carattere terziario e produttivo, con le limitazioni indicate nei commi successivi per particolari zone, e più specificatamente alle funzioni terziarie e produttive di cui al prec. art.62 "*Destinazioni d'uso*" punti B. ed E.; è in ogni caso consentita la costruzione di uno o due alloggi di Su complessiva non superiore a 200 mq. per ogni lotto. Non è ammessa la realizzazione di alloggi nel caso di frazionamento di aree con formazione di lotti di superficie inferiore a mq. 900.
3. In esse sono consentiti interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente anche con interventi di demolizione e ricostruzione dei Volumi totali o lordi preesistenti (Vt); nel caso di ampliamenti o nuove costruzioni devono osservarsi gli indici: $U_f = 0,60$ mq/mq e $H_{max} = m.12,00$ (ad esclusione dei volumi tecnici), derogabile per esigenze derivanti da particolari attività comunque con un limite massimo di m.15,00, fatte salve le particolari normative per specifici insediamenti dettate nei successivi commi. Per documentate e motivate esigenze di sviluppo e/o ampliamento delle attività esistenti o per documentate ragioni di carattere costruttivo per l'ampliamento delle attività esistenti è consentito lo sfruttamento fondiario $U_f = 0,65$ mq/mq. a condizione che l'intervento contempli anche la messa in atto di interventi per il risparmio energetico o la produzione di energia da fonti rinnovabili in misura pari al 10% dei nuovi fabbisogni.
4. Gli allevamenti zootecnici non direttamente collegati alle aziende agricole di cui alla lett.e3) del punto E. del prec. art.62 "*Destinazioni d'uso*", sono ammessi esclusivamente nelle zone contrassegnate nelle cartografie di RUE con sigla "AI" e normati alla lett. D. "*Edifici non utilizzati a fini rurali*" del succ. art.90 "*Insediamenti esistenti nel territorio extraurbano*".
5. Nella zona contrassegnata nelle cartografie di RUE con sigla "FV", le attività dei punti B. ed E. del prec. art.62 "*Destinazioni d'uso*", sono limitate ad insediamenti di carattere floro-vivaistico, da insediarsi con $U_f = 0,30$ mq/mq comprensivo delle eventuali serre fisse; ove disponibile una adeguata dotazione di terreni connessi con l'azienda, in alternativa ove più favorevoli, potranno consentirsi ampliamenti, nuove costruzioni e modifiche alle destinazioni d'uso nel rispetto degli indici agricoli di zona di cui al successivo art.89 "*Nuove costruzioni rurali*".

Art.83 – Zone di completamento per attività produttive e terziarie in Piani urbanistici attuativi

1. Sono riferite ad insediamenti a prevalente destinazione produttiva in compresenza con altre attività terziarie di diverso genere realizzati negli ultimi decenni con piani di urbanizzazione preventivi nei quali, salvo qualche parziale carenza, sono presenti in modo completo le opere di urbanizzazione.
2. In queste zone si applicano gli indici, le norme e le prescrizioni del PUA approvato, in applicazione al primo comma di art.17 di L.N. 1150/1942.

Art.84 – Estese pertinenze di attività produttive o terziarie

1. Sono riferite a vaste superfici pertinenziali ed in esse sono consentiti interventi di attrezzamento, con esclusione di quelli edificabili, conformemente alla specifica funzione esercitata negli immobili ai quali le vaste pertinenze sono asservite; in modo particolare le superfici di queste aree non concorrono alla determinazione dei carichi urbanistici autorizzabili, salvo il caso in cui le stesse, in tutto o in parte, non vengano individuate contemporaneamente anche come zone di completamento per attività produttive; anche in tal caso permane comunque il divieto di edificazione.
2. In queste zone l'attrezzamento delle aree per piazzali e depositi a cielo aperto dovrà in ogni caso prevedere la contemporanea esecuzione di misure di mitigazione ambientale anche con la messa a dimora di siepi e alberature e la salvaguardia di una quota-parte di aree permeabili; in ogni caso le aree carrabili o per parcheggi, ove necessario per garantire la tutela delle acque sotterranee, dovranno essere realizzate con fondo non permeabile e dovrà essere prodotta idonea documentazione che asseveri che nelle aree per depositi a cielo aperto non sussista il rischio di percolamento di sostanze inquinanti nel terreno. Ove prescritti in relazione all'utilizzo specifico delle aree dovranno essere realizzati idonei sistemi per il trattamento delle acque di prima pioggia.

Art.85 – Impianti per la distribuzione del carburante

1. La presente regolamentazione degli impianti di distribuzione dei carburanti dà attuazione al D.Lgs. n.32/1998 come succ. mod. e integr., al Decreto 20/10/98 ed alla delibera del Consiglio Regionale n.355/2002 come succ. mod. dalla delibera del Consiglio Regionale n.208/2009; essa definisce i criteri, i requisiti e le caratteristiche delle aree per l'installazione dei nuovi impianti di distribuzione dei carburanti e per la ristrutturazione ed il potenziamento degli esistenti.
2. Le Definizioni cui riferirsi per dare attuazione alla normativa di settore sono indicate nel punto 1.3 della deliberazione regionale n.355/2002. **73**

73 Punto 1.3 della delibera del Consiglio Regionale n.355/2002 come succ. mod. dalla delibera del Consiglio Regionale n.208/2009

1.3 Definizioni

1. Si intende per rete l'insieme dei punti di vendita eroganti benzine, gasolio, GPL e metano per autotrazione nonché tutti gli altri carburanti per autotrazione posti in commercio ad esclusione degli impianti situati sulla rete autostradale, sui raccordi e sulle tangenziali classificate come autostrade e di quelli utilizzati esclusivamente per autoveicoli di proprietà di amministrazioni pubbliche.
 2. Si intende per impianto il complesso commerciale unitario costituito da uno o più apparecchi di erogazione automatica di carburante per autotrazione nonché i servizi e le attività accessorie.
- omis -
- 9 Un impianto è di utilità pubblica qualora la distanza dall'impianto più vicino sia superiore a Km quindici in pianura e a Km cinque in appennino. Dette distanze vanno misurate con riferimento al percorso stradale minimo, sulla viabilità pubblica, nel rispetto della segnaletica stradale.

3. Qualora un impianto cessi la sua attività a seguito di accertata incompatibilità da parte del Comune, o per chiusura volontaria, la relativa autorizzazione si intende decaduta e il sito deve essere messo in pristino in breve termine, da parte del proprietario, nel rispetto delle norme vigenti, mettendo in atto, ove necessari, gli opportuni interventi di bonifica.
4. Gli impianti di distribuzione ad uso privato sono autorizzati secondo le procedure e nel rispetto dei contenuti indicati al punto 6.3 della deliberazione regionale n.355/2002. **74**
5. Negli impianti sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso complementari:
 - esercizi commerciali al dettaglio di vicinato (SV non superiore a 150 mq.);
 - pubblici esercizi;
 - servizi di lavaggio, grassaggio, assistenza ai veicoli, attività artigianali di servizio ai veicoli.
6. Sotto il profilo edilizio la realizzazione di nuovi impianti può avvenire di norma per intervento edilizio diretto mediante rilascio di Permesso di Costruire eventualmente subordinato alla stipula di una convenzione da concordare con il Comune che disciplini la realizzazione delle opere di mitigazione nel caso di impianti di rilevanti dimensioni.
7. Nuovi impianti di distribuzione di carburanti possono essere localizzati esclusivamente nelle zone destinate a fascia di rispetto delle strade o nelle zone immediatamente retrostanti fino a m.100 dal confine stradale, che interessino “*Ambiti specializzati per attività produttive*” di cui all’art.12 delle NTA del PSC, nonché nel territorio rurale unicamente in fregio ai seguenti tratti stradali:
 - S.S. n.9 – via Emilia
 - S.P. n.31 – Salsediana
 - S.P. n.12 – di Genova
 - S.P. n.4 – di Bardi.
8. Gli impianti ad uso privato sono consentiti nell’ambito dell’azienda al cui servizio sono destinati.
9. L’insediamento di nuovi impianti è comunque condizionato al rispetto di tutte le condizioni e vincoli di tutela ambientale, paesaggistica e storico-culturale di cui al Titolo II delle Norme del PSC; non è comunque ammesso l’insediamento di nuovi impianti nelle zone di seguito indicate:
 - Zone di vecchia formazione
 - Zone di completamento residenziale
 - Parco regionale fluviale dello Stirone
 - All’interno delle zone destinate ad Attrezzature e spazi collettivi definiti all’art.22 delle NTA

10 Per impianto di distribuzione carburanti per autotrazione ad uso privato si intendono tutte le attrezzature fisse o mobili senza limiti di capacità ubicate all'interno di stabilimenti, cantieri, magazzini e simili, destinate al rifornimento esclusivo di autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori di proprietà di imprese produttive o di servizio.

10bis Per zona appenninica si intende la parte di territorio regionale individuata ai sensi dell'art. 1, comma 5, lett. b), della legge regionale 20 gennaio 2004, n. 2 (Legge per la montagna).

74 Punto 6.3 della delibera del Consiglio Regionale n.355/2002 come succ. mod. dalla delibera del Consiglio Regionale n.208/2009

6.3 Impianti di distribuzione ad uso privato

1. Le autorizzazioni per nuovi impianti ad uso privato sono rilasciate dal Comune alle imprese produttive o di servizio, a seguito di attestazione del rispetto delle norme di sicurezza, fiscali, urbanistiche e ambientali, così come stabilito dagli artt. 1 e 3 del D.Lgs. n. 32/1998. L'autorizzazione deve contenere il divieto di cessione del carburante a terzi a titolo oneroso o gratuito, con l'avvertenza che in caso di inosservanza l'autorizzazione sarà revocata. Per gli impianti esistenti, sprovvisti dell'autorizzazione comunale alla data di entrata in vigore della presente norma, l'autorizzazione comunale deve essere richiesta entro e comunque non oltre un anno.
2. Per impianto ad uso privato, può intendersi anche un unico impianto utilizzato da aziende controllate o partecipate dagli Enti locali, purché tra di esse convenzionate. L'autorizzazione deve essere intestata ai soggetti convenzionati.
3. Le verifiche sulla idoneità tecnica degli impianti ai fini della sicurezza sanitaria e ambientale sono effettuate al momento del collaudo e non oltre quindici anni dalla precedente verifica.
4. Il rilascio delle attestazioni per il prelievo di carburante in recipienti da parte di operatori economici e altri utenti presso distributori automatici di carburante è effettuato dal Comune sede dell'impianto, disponendo che il prelievo avvenga presso impianti prestabiliti e comunque situati in aree poste fuori dalla sede stradale. Le attestazioni sono valide per un anno e sono rinnovabili. Per quanto concerne la sicurezza degli impianti, valgono le indicazioni di cui al precedente comma 3. Per quanto concerne la sicurezza dei recipienti, le attestazioni dovranno contenere le eventuali prescrizioni delle autorità sanitarie e dei VVF, fatte salve le disposizioni di cui al D.M. 19 marzo 1990.

- del PSC (esclusa lett. h) e nelle immediate vicinanze di esse
- Fasce di rispetto ai fini di polizia idraulica sulla rete di bonifica e irrigazione
- Formazioni boschive
- Prati stabili umidi
- Parchi e giardini di interesse ambientale
- Alvei incisi – A1
- Alvei di piena – A2
- Zone di conservazione del sistema fluviale – B1
- Fasce di integrazione del reticolo idrografico minore
- Complessi insediativi di interesse storico o testimoniale
- Aree pertinenziali e arredi paesaggistici
- Ambiti di contesto ad insediamenti e paesaggi di pregio.

È comunque espressamente esclusa la localizzazione di impianti nelle vicinanze di zone residenziali o comunque di edifici destinati ad abitazione.

10. Gli impianti per la distribuzione del carburante non possono essere posti in esercizio prima dell'effettuazione del collaudo, da eseguirsi secondo le modalità indicate al punto 8 della deliberazione regionale n.355/2002. **75**
11. Le tipologie dei nuovi impianti stradali sono indicate al punto 2.1 della deliberazione regionale n.355/2002. **76**

75 Punto 8 della delibera del Consiglio Regionale n.355/2002 come succ. mod. dalla delibera del Consiglio Regionale n.208/2009

8. Collaudo

1. Salvo quanto previsto al comma 4 relativamente all'esercizio provvisorio, i nuovi impianti, gli impianti totalmente ristrutturati e le parti modificate per le quali è richiesta l'autorizzazione non possono essere posti in esercizio prima dell'effettuazione, su richiesta dell'interessato al Comune competente per territorio, del collaudo da parte dell'apposita commissione costituita almeno da un dipendente comunale con le funzioni di presidente, da un rappresentante del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio, da un rappresentante dell'Ufficio Tecnico di Finanza - Ufficio delle Dogane competente per territorio, da un rappresentante dell'ARPA e da un rappresentante dell'ASL.
2. Il collaudo deve di norma essere effettuato entro tre mesi dalla richiesta.
3. Le modifiche non soggette a collaudo devono essere realizzate nel rispetto delle norme di sicurezza, fiscali e ambientali. La corretta realizzazione delle modifiche di cui al punto 2.2, comma 1, punti d), e), g), h), j) è asseverata da attestazione rilasciata da tecnico abilitato da trasmettere al Comune e al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco.
4. Il Comune, su domanda dell'interessato corredata da una perizia giurata redatta da un ingegnere o tecnico abilitato, attestante il rispetto della normativa in ordine agli aspetti fiscali, sanitari, ambientali, stradali, di sicurezza antincendio, urbanistici, di tutela dei beni storici o artistici, nonché delle norme regionali in materia, rilascia l'autorizzazione all'esercizio provvisorio.
5. Gli oneri relativi al collaudo sono a carico del richiedente che provvede al versamento anticipato presso le competenti Amministrazioni.
6. Le risultanze del collaudo devono essere trasmesse alla Regione.

76 Punto 2.1 della delibera del Consiglio Regionale n.355/2002 come succ. mod. dalla delibera del Consiglio Regionale n.208/2009

2.1 Tipologie di nuovi impianti

1. Tutti i nuovi impianti devono essere dotati almeno dei prodotti benzina e gasolio, nonché del relativo servizio self-service prepagamento. I nuovi impianti, realizzati al di fuori della zona appenninica, devono essere dotati anche del prodotto metano o del prodotto GPL. Tutti i nuovi impianti devono essere dotati di:
 - a) almeno due colonnine multidispenser a doppia erogazione per benzina e gasolio e, al di fuori della zona appenninica, di almeno due erogatori o un doppio erogatore di metano, ai quali deve essere garantita una capacità di compressione minima di 450 mc/h, o di GPL;
 - b) servizi igienico-sanitari per gli utenti, anche in condizione di disabilità, con almeno un posto di parcheggio funzionale all'utilizzo dei servizi igienici;
 - c) impianto di videosorveglianza a circuito chiuso, da attivare anche al di fuori dell'orario del servizio assistito;
 - d) impianto fotovoltaico o ad altre fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica con potenza installata di almeno 8 KWp, o sistema di cogenerazione a gas ad alto rendimento. Nel caso in cui quanto sopra non sia tecnicamente possibile, la dotazione si intende soddisfatta con la partecipazione in quote equivalenti in potenza di impianti alimentati da fonti rinnovabili siti nel territorio del comune dove ha sede l'impianto, ovvero con il collegamento ad impianti di cogenerazione ad alto rendimento;
 - e) locale per il ricovero del gestore;
 - f) pensilina di copertura delle aree di rifornimento;

12. Per la realizzazione o la modifica di impianti stradali di distribuzione dei carburanti devono osservarsi i seguenti indici:
 - $U_f = 0,05$ mq/mq oltre alle pensiline di copertura degli impianti ed i manufatti all'aperto funzionali al servizio di autolavaggio
 - $H_{max} = m.5,00$ (non applicabile alle pensiline)
 - distanza minima di edifici e impianti dai confini di proprietà: m.10
 - rispetto dei limiti di arretramento della edificazione dalle strade per quanto attiene le strutture fisse; in ogni caso andranno rispettate le disposizioni del nuovo Codice della strada e quelle dettate dagli Enti gestori della viabilità per quanto attiene le distanze minime e modalità di accesso agli impianti
 - superficie massima dell'impianto comprese le rampe di accelerazione e decelerazione = zona C) del D.M. 2/4/1968 mq.10.000, zone D) e F) del D.M. 2/4/1968 mq.15.000, zona E) del D.M. 2/4/1968 mq.20.000.
13. Negli impianti situati nel territorio rurale è prescritta la formazione di una cortina alberata (posta lungo tutto il confine dell'impianto eccetto che sul lato della strada) costituita da siepi costituite da alberi ad alto fusto posti ad opportuna distanza, nonché da essenze arbustive interposte; le essenze saranno prescelte esclusivamente fra quelle autoctone.
14. Deve essere prevista la raccolta delle acque di prima pioggia e le stesse, insieme alle acque nere, debbono essere convogliate alla pubblica fognatura ove dotata di idoneo sistema di trattamento o, in caso di impossibilità, previo trattamento prima dell'immissione in fognatura mediante un idoneo impianto di depurazione privato.
15. In adiacenza o nelle vicinanze di impianti di distribuzione dei carburanti è escluso il nuovo insediamento di fabbricati residenziali, edifici scolastici, sanitari e per attività socio-assistenziali.

Art.86 – Esercizi commerciali e destinati alla somministrazione di alimenti e bevande

1. Nell'ambito delle zone disciplinate dal RUE nuovi esercizi commerciali di vicinato (fino a 150 mq. di superficie di vendita) e nuove strutture di vendita medio-piccole (da 151 a 800 mq. di superficie di vendita) sono ammessi, conformemente alle destinazioni d'uso consentite nelle diverse zone, a condizione che venga garantita la disponibilità di aree a parcheggio pertinenziale e pubblico in misura pari rispettivamente a quella stabilita per la destinazione residenziale e

 - g) serbatoi per benzina e gasolio di capacità complessiva pari ad almeno mc 60 e idonei al rifornimento di almeno quattro tipologie di prodotti; al di fuori della zona appenninica, qualora l'impianto eroghi GPL, uno o più serbatoi per GPL di capacità complessiva pari ad almeno mc 30.
2. Ai fabbricati situati nell'area di un impianto di distribuzione carburanti non si applica la lettera c) del punto 3.6 della parte prima (Disposizioni generali) dell'allegato alla deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna 4 marzo 2008, n. 156.
3. Possono essere realizzati impianti dotati esclusivamente di apparecchiature self-service pre-pagamento, funzionanti senza la presenza del gestore, solo nelle zone appenniniche svantaggiate, prive di impianti, a condizione che ne sia garantita l'adeguata sorveglianza.
4. In tutte le zone comunali di cui al D.M. 2 aprile 1968 è possibile l'installazione, la trasformazione o l'integrazione degli impianti esistenti, non dichiarati incompatibili, con colonnine per l'alimentazione di veicoli elettrici.
5. Ai fini della salvaguardia del servizio pubblico, nella zona appenninica può essere accordata l'autorizzazione all'esercizio di un impianto al Comune stesso, se il più vicino impianto dista oltre km cinque, tenendo presente il percorso stradale minimo nei due sensi di marcia.
6. Per la realizzazione dei nuovi impianti si deve tener conto delle disposizioni contenute negli strumenti urbanistici, delle distanze minime previste dalle norme regolamentari dettate dall'ente proprietario della strada a tutela della sicurezza stradale, delle norme contenute nel Codice della Strada e nel relativo Regolamento, nonché delle prescrizioni fiscali e delle norme poste a tutela della salute, dell'ambiente, della pubblica incolumità e dei beni storici e artistici.
7. Tutti i nuovi impianti devono essere realizzati in modo che il rifornimento dell'impianto e il rifornimento dei veicoli avvengano fuori dalla sede stradale. Si applicano altresì le disposizioni relative agli impianti di smaltimento igienico-sanitario per gli autocaravan contenute nell'art. 378 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada).
8. Agli impianti dotati di dispositivi self-service post-pagamento continua ad applicarsi l'articolo 4, comma 5, lett. c), della legge regionale 26 luglio 2003, n. 14 (Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande).

terziaria, con possibilità di monetizzazione dei parcheggi pubblici da consentirsi ove tale carenza non determini problemi al contesto circostante, previo parere favorevole dei competenti servizi comunali e qualora la superficie da monetizzare non superi i 200 mq., previa deliberazione del Consiglio comunale per superfici maggiori.

2. E' comunque ammesso il mantenimento, fino al loro trasferimento, degli esercizi di vicinato e delle strutture di vendita medio-piccole esistenti ed il loro ampliamento fino al raggiungimento del limite dimensionale della tipologia esistente; nel caso di ampliamento di strutture di vendita medio-piccole in misura superiore al 20% debbono essere garantite, per la parte in ampliamento, le dotazioni di parcheggi pubblici e pertinenziali e di aree per carico merci di cui ai punti 5.1 e 5.2 della deliberazione del Consiglio regionale n.1253/99 e s.m.i.
3. Nell'ambito delle zone disciplinate dal RUE i complessi commerciali di vicinato sono ammessi unicamente mediante recupero dell'esistente, escluse le zone omogenee A, alle seguenti condizioni:
 - è prescritta la valutazione preventiva degli impatti ambientali da allegare alla proposta progettuale evidenziante gli impatti relativi all'inserimento paesaggistico, all'inquinamento acustico, atmosferico, elettromagnetico, ai consumi idrici ed energetici, al sistema di smaltimento e recupero dei rifiuti, al sistema della mobilità, al sistema delle reti tecnologiche e le relative misure di mitigazione e compensazione degli impatti medesimi
 - è prescritta la presentazione di progetto unitario di cui al precedente art.16 e la stipula di atto unilaterale d'obbligo registrato e trascritto contenente gli impegni relativi alle opere di mitigazione ambientale e/o di miglioramento dell'accessibilità ritenute necessarie
 - nel caso in cui la superficie di vendita complessiva non sia superiore a mq. 2.500, la stessa si considera solo ai fini dell'applicazione delle norme specifiche sulle dotazioni territoriali (la monetizzazione parziale dei parcheggi pubblici può consentirsi ove tale carenza non determini problemi al contesto circostante, previo parere favorevole dei competenti servizi comunali ove la superficie da monetizzare non superi i 200 mq., o previa deliberazione del Consiglio comunale per superfici maggiori) oltre che sugli standard di parcheggi pertinenziali e di aree per carico merci di cui ai punti 5.1 e 5.2 della deliberazione del Consiglio regionale 1253/99 e s.m.i.
4. Nell'ambito delle zone disciplinate dal RUE le nuove medio-grandi strutture di vendita (da 801 a 1.500 mq. di superficie di vendita) sono ammesse preferibilmente mediante recupero dell'esistente:
 - in aree assoggettate ad intervento urbanistico preventivo in corso di realizzazione o già attuato, a condizione che rimanga inalterata la destinazione prevalente (cioè quella relativa al 75% della S.u.), o in caso contrario garantendo l'integrazione della dotazione di parcheggi pertinenziali e pubblici, anche ricorrendo parzialmente alla monetizzazione di questi ultimi da consentirsi ove tale carenza non determini problemi al contesto circostante, previo parere favorevole dei competenti servizi comunali qualora la superficie da monetizzare non superi i 200 mq., o previa deliberazione del Consiglio comunale per superfici maggiori
 - in zone di completamento produttivo o terziario e nell'ambito di complessi edilizi da rifunzionalizzare
 - in aree in cui sono presenti grandi strutture di vendita oggetto di progetti di riconversione dei complessi edilizi in cui le stesse sono collocate
 - previa presentazione di progetto unitario, di cui al precedente art.16 lett.A, e stipula di atto unilaterale d'obbligo registrato e trascritto contenente gli impegni relativi alle opere di mitigazione ambientale e/o di miglioramento dell'accessibilità ritenute necessarie
 - con accessibilità diretta dagli assi della viabilità urbana o extraurbana principale previo nulla-osta dell'ente competente, o in prossimità di essa ed in questo caso tramite una viabilità secondaria di adeguate caratteristiche
 - previa valutazione preventiva degli impatti ambientali da allegare alla proposta progettuale che evidenzi gli impatti relativi all'inserimento paesaggistico, all'inquinamento acustico, atmosferico, elettromagnetico, ai consumi idrici ed energetici, al sistema di smaltimento e recupero dei rifiuti, al sistema della mobilità, al sistema delle reti tecnologiche e le relative misure di mitigazione e compensazione degli impatti medesimi

- subordinatamente al rispetto degli ulteriori requisiti urbanistici indicati al punto 5 della deliberazione del Consiglio regionale n.1253/99 come successivamente modificata dalle deliberazioni del C.R. 344/02, 653/05 e 155/08.
- 5. E' comunque ammesso il mantenimento delle strutture di vendita medio-grandi esistenti fino al loro trasferimento; per le attività extra-alimentari è consentita la trasformazione in alimentare, a condizione che vengano rispettati integralmente i requisiti urbanistici indicati al punto 5 della deliberazione del Consiglio regionale 1253/99 e s.m.i. garantendo, ove necessario, l'integrazione della dotazione di parcheggi pubblici, anche ricorrendo parzialmente alla monetizzazione da consentirsi ove tale carenza non determini problemi al contesto circostante, previo parere favorevole dei competenti servizi comunali e qualora la superficie da monetizzare non superi i 200 mq., o previa deliberazione del Consiglio comunale per superfici maggiori.
- 6. Per quanto non previsto dalle norme contenute nel presente Regolamento si applicano a tutte le tipologie commerciali le prescrizioni contenute nella delibera del Consiglio regionale n.1253/99 e s.m.i. relativa ai "Criteri di pianificazione territoriale ed urbanistica riferiti alle attività commerciali in sede fissa in applicazione dell'art.4 della L.R. 5 luglio 1999, n. 14" che si intende a tal fine integralmente recepita.
- 7. Le due grandi strutture di vendita extra-alimentari di livello inferiore che interessano il territorio comunale potranno ampliarsi conformemente alle prescrizioni ed indirizzi formulati nel PTCP vigente.
- 8. Le attività di somministrazione di cibi e bevande di cui alla L.R. n. 14/2003 sono consentite in tutte le zone del territorio comunale in cui è ammessa la destinazione terziaria, nel rispetto dei requisiti minimi obbligatori prescritti al prec. art.12, comma 19, delle vigenti normative in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico, di destinazione d'uso dei locali e degli edifici, nonché delle normative in materia di sicurezza e prevenzione incendi e, nel caso di esercizi aperti al pubblico, di sorvegliabilità.
- 9. Nel caso di interventi di nuova costruzione dovrà essere garantita la disponibilità nella misura prescritta dal presente regolamento agli artt.69 e 63 e/o da altre normative di settore, relativamente alle aree a parcheggio privato e pubblico (questi ultimi dovuti anche nel caso di ristrutturazione), con possibilità di richiedere la monetizzazione dei parcheggi pubblici da consentirsi ove tale carenza non determini problemi al contesto circostante, previo parere favorevole dei competenti servizi comunali qualora la superficie da monetizzare non superi i 200 mq., o previa deliberazione del Consiglio comunale per superfici maggiori.

Capo V – Ambiti da riqualificare e Territorio urbanizzabile

Art.87 – Interventi ammessi in assenza di Piano urbanistico attuativo

1. Negli ambiti del territorio assoggettati a POC e fino alla sua approvazione, ovvero qualora non risultino approvati entro il termine di efficacia del POC medesimo i relativi PUA, sono consentiti gli interventi previsti dall'art.8 della L.R. n.15/2013. ZZ

ZZ Il testo dell'art.8 della L.R. n.15/2013 è il seguente:

1. Per i Comuni provvisti di Piano Strutturale Comunale (PSC), negli ambiti del territorio assoggettati a Piano Operativo Comunale (POC), come presupposto per le trasformazioni edilizie, fino all'approvazione del medesimo strumento sono consentiti, fatta salva l'attività edilizia libera e previo titolo abilitativo, gli interventi sul patrimonio edilizio esistente relativi:

- a) alla manutenzione straordinaria;

2. Più specificatamente per gli *Ambiti riservati all'ampliamento di attività produttive esistenti* di cui al punto 4) dell'art.12 della normativa di attuazione del PSC, la cui utilizzazione è limitata a consentire l'ampliamento delle attività contermini già insediate, previo inserimento nel POC, sono consentiti interventi edilizi in assenza di Piano urbanistico attuativo, previa presentazione di Progetto unitario di cui al prec. art.16 "*Altre procedure preventive ed interventi diretti soggetti a progettazione unitaria*" e sottoscrizione di atto d'obbligo registrato e trascritto che preveda
- il rispetto dei carichi insediativi e delle dotazioni territoriali previsti dal PSC
 - gli idonei interventi di riduzione e mitigazione degli impatti derivanti dai nuovi insediamenti, anche con la previsione di cortine alberate e la presenza di congrue superfici permeabili
 - l'obbligo del reperimento dello standard di aree a parcheggio di urbanizzazione primaria nella quantità minima prevista per queste zone alla lett. C "*Nuove costruzioni nelle zone di nuovo impianto*" del prec. art.63 "*Aree per attrezzature e spazi collettivi ...*", da assolvere, contestualmente alla sottoscrizione dell'atto d'obbligo, anche con le modalità stabilite per le "*Nuove costruzioni da realizzare nelle zone ad intervento edilizio diretto*", di cui alla lett. A del medesimo articolo, nel caso di impossibilità o non opportunità della cessione
 - l'impegno alla corresponsione, contestualmente alla sottoscrizione dell'atto d'obbligo, della somma equivalente per l'acquisizione o l'attrezzamento delle aree di urbanizzazione secondaria nella quantità minima prevista per queste zone alla lett. C "*Nuove costruzioni nelle zone di nuovo impianto*" del medesimo art.63.

Capo VI – Territorio rurale

Art.88 – Disposizioni generali

1. Il territorio rurale è riferito alle parti del territorio comunale non ricadenti nel territorio urbanizzato e urbanizzabile; esso è articolato in diversi ambiti definiti dal PSC, tra i quali sono ricompresi:
- ambiti di valore naturale e ambientale, di cui all'art.13 delle NTA del PSC
 - ambiti ad alta vocazione produttiva agricola, di cui all'art.14 delle NTA del PSC
 - ambiti agricoli periurbani, di cui all'art.15 delle NTA del PSC
 - ambiti rurali destinati ad attività estrattive, di cui all'art.16 delle NTA del PSC.
- I successivi articoli disciplinano gli interventi nel territorio rurale distintamente per le Nuove costruzioni rurali e per gli Insediamenti esistenti nel territorio rurale.
2. Il territorio rurale è destinato alle attività di carattere agricolo e più specificatamente alle funzioni agricole di cui al punto F. del prec. art.62 "*Destinazioni d'uso*", con le limitazioni indicate nel successivo comma. Il patrimonio edilizio esistente è destinabile ad altre attività nei modi e con le limitazioni specificate nei successivi articoli del presente Capo VI.

-
- b) al restauro e risanamento conservativo;
 - c) alla ristrutturazione edilizia di singole unità immobiliari, o parti di esse, nonché di interi edifici nei casi e nei limiti previsti dal PSC;
 - d) alla demolizione senza ricostruzione nei casi e nei limiti previsti dal PSC.

2. I medesimi interventi previsti dal comma 1 sono consentiti negli ambiti pianificati attraverso POC, che non ha assunto il valore e gli effetti di Piano Urbanistico Attuativo (PUA) ai sensi dell'articolo 30, comma 4, della legge regionale n. 20 del 2000, a seguito della scadenza del termine di efficacia del piano, qualora entro il medesimo termine non si sia provveduto all'approvazione del PUA o alla reiterazione dei vincoli espropriativi secondo le modalità previste dalla legge.

3. I medesimi interventi edilizi previsti al comma 1 sono consentiti nei Comuni ancora provvisti di Piano Regolatore Generale (PRG) e fino all'approvazione della strumentazione urbanistica prevista dalla legge regionale n. 20 del 2000, per le aree nelle quali non siano stati approvati gli strumenti urbanistici attuativi previsti dal PRG.

4. Sono comunque fatti salvi i limiti più restrittivi circa le trasformazioni edilizie ammissibili, previsti dal RUE ovvero, in via transitoria, dal regolamento edilizio comunale.

3. In modo particolare gli interventi che ricadono negli *Ambiti di valore naturale e ambientale* individuati dal PSC (e riportati nelle tavole del RUE) dovranno in ogni caso conformarsi alle specifiche disposizioni contenute nel PSC medesimo e nei Piani o Progetti predisposti per la valorizzazione e la fruizione degli aspetti di particolare interesse naturalistico e ambientale presenti in essi.
4. Negli *Ambiti agricoli periurbani* e nell'*Ambito di riequilibrio ecologico* di cui al punto 4) dell'art.13 del PSC, come individuati dal PSC medesimo (e riportati nelle tavole del RUE), non è consentita l'edificazione di nuove strutture agricole destinate all'allevamento zootecnico e di costruzioni rurali destinate alla lavorazione, trasformazione, conservazione ed alienazione di prodotti agricoli o zootecnici di cui alle voci B) e C) del successivo articolo "*Nuove costruzioni rurali*" e per altre attività nel caso in cui le stesse siano suscettibili di generare impatti negativi significativi non compatibili con le limitrofe aree residenziali urbane. Ai sensi dell'art. 15 delle NTA del PSC le opere ammesse dovranno prevedere in ogni caso gli opportuni interventi mitigativi e compensativi anche ai fini della ricostituzione o integrazione della rete ecologica.
5. L'uso agricolo ricomprende le attività definite dal precedente art.9 "*Definizioni tecniche per l'edilizia e l'urbanistica*".
6. La realizzazione di nuovi fabbricati è ammessa in ragione di programmi finalizzati a favorire lo sviluppo ambientalmente sostenibile delle aziende agricole mediante interventi edilizi volti ad assicurare adeguate dotazioni infrastrutturali per l'ammodernamento delle sedi operative dell'azienda, ivi compresi i locali adibiti ad abitazione e qualora le nuove esigenze abitative connesse all'attività aziendale, non siano soddisfacibili attraverso di recupero del patrimonio edilizio esistente; la richiesta di realizzazione di nuove costruzioni rurali e di ampliamenti, qualora di consistenza superiore a mq. 300, dovrà essere corredata di un Programma di riconversione e ammodernamento dell'attività agricola (PRA) di cui al prec. art.16 "*Altre procedure preventive ed interventi diretti soggetti a progettazione unitaria*" nei casi espressamente previsti nel medesimo articolo.
7. Qualora gli indici e i parametri dimensionali successivamente esposti non risultino sufficienti a soddisfare i fabbisogni insorgenti derivati dagli obiettivi e dalle esigenze produttive dell'azienda agricola, potranno comunque autorizzarsi gli ulteriori fabbricati necessari, con l'esclusione di ampliamenti e nuove strutture destinate all'agriturismo, in seguito alla presentazione di un Programma di riconversione e ammodernamento dell'attività agricola (PRA) da approvarsi con deliberazione del Consiglio Comunale.
8. I terreni aziendali ricadenti nei Comuni limitrofi potranno concorrere alla determinazione delle superfici dei fabbricati autorizzabili purché destinati all'attività agricola nello strumento urbanistico ivi vigente; il rilascio di titolo abilitativo è subordinato ad un atto di rinuncia del proprietario all'utilizzo degli stessi terreni per la costruzione di nuovi fabbricati rurali, atto regolarmente registrato e trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari e trasmesso al Comune in cui ricadono i terreni.
9. Le nuove costruzioni e gli ampliamenti dei fabbricati esistenti dovranno porsi in rapporto di assonanza con le caratteristiche tipologiche e gli elementi tipici dell'edilizia rurale tradizionale; la colorazione delle facciate dovrà riferirsi alle tinte tipiche della zona, tra le quali non è compreso il colore bianco. Più in particolare nei fabbricati rurali di servizio e per allevamenti, dovranno evitarsi coperture piane o con falde di pendenze molto ridotte, fascioni di coronamento in pannelli prefabbricati di tipo industriale, ampie superfici in cemento a vista nelle strutture o negli elementi di tamponamento prefabbricati ammesse solo se colorate o tinte.

Art.89 – Nuove costruzioni rurali

1. Le nuove costruzioni rurali sono destinate alle attività connesse alla conduzione dei fondi; per esse l'edificabilità è regolata in riferimento alle specifiche destinazioni d'uso o funzioni insediabili

specificate al punto F. "Funzioni agricole" del prec. art.62 "*Destinazioni d'uso*", nonchè agli indici e parametri successivamente esposti.

2. Gli indici e i parametri per la realizzazione di nuove costruzioni rurali sono successivamente distinti per (A) *Abitazioni rurali*, (B) *Costruzioni rurali per l'allevamento aziendale o interaziendale e fabbricati ed impianti accessori e di servizio*, (C) *Costruzioni rurali di servizio e destinate alla lavorazione, trasformazione, conservazione ed alienazione di prodotti agricoli o zootecnici dell'azienda, serre fisse*, (D) *Costruzioni destinate ad altre attività complementari e di supporto all'attività rurale*, (E) *Attività agrituristiche*.

A – Abitazioni rurali

3. L'edificazione di nuove costruzioni e gli ampliamenti non dovranno superare i seguenti indici, comprensivi delle superfici dei fabbricati esistenti per abitazioni rurali, salvo l'applicazione delle misure incentivanti previste dal precedente art.34:
 - superficie utile (Su) = 160 mq. per ogni nucleo familiare con almeno una unità lavorativa impiegata nell'azienda, sommata a 20 mq. di Su per ogni componente il nucleo familiare eccedente le quattro unità . Per i nuclei diversi da quello del conduttore, ma conviventi, è richiesta almeno una unità lavorativa a tempo pieno. Non può essere comunque superata la Su residenziale di 420 mq. da realizzarsi in un unico edificio o in prossimità dei fabbricati esistenti nello stesso nucleo aziendale
 - superficie accessoria per spazi di servizio alla residenza (Sa) = 160 mq. per ogni nucleo familiare;

le nuove costruzioni abitative dovranno rispettare le distanze minime previste dalla tabella di cui al successivo comma 11.
4. Si specifica che la Su e la Sa edificabili si intendono comprensive
 - di quelle esistenti nell'ambito dell'unità agricola alla data di adozione delle presenti norme, avente tipologia abitativa ed utilizzabili come residenza, in quanto non in condizioni di inagibilità dichiarata dal Comune
 - di quelle autorizzate in precedenza per le esigenze del fondo, anche se in edifici che al momento della richiesta di titolo abilitativo non fanno più parte dell'unità agricola.
5. La costruzione di nuove abitazioni, nelle aziende totalmente o parzialmente sprovviste di fabbricati residenziali, è consentita solamente nel caso in cui le stesse siano dotate delle seguenti Superfici agricole utilizzate minime:
 - nelle zone di pianura di 7 ha nel caso di aziende esistenti alla data di adozione delle presenti norme e di 10 ha, nel caso di aziende formatesi successivamente alla suddetta data
 - nelle zone di collina di 3 ha nel caso di aziende esistenti alla data di adozione delle presenti norme e di 5 ha, nel caso di aziende formatesi successivamente alla suddetta data.

Nel caso di aziende orticole o florovivaistiche o adibite ad attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, le suddette superfici minime sono ridotte al 50%.
6. La richiesta di costruzione di nuovi fabbricati rurali dovrà comunque essere corredata del certificato catastale storico ventennale relativo all'intera unità poderali per la verifica delle prescrizioni relative all'ultimo comma del punto C) "*Patrimonio edilizio di origine rurale destinabile ad altre attività*" di cui al succ. art.90.

B – Costruzioni rurali per l'allevamento aziendale o interaziendale e relativi fabbricati ed impianti accessori e di servizio

7. Le nuove costruzioni e gli ampliamenti sono consentiti secondo gli indici e i parametri di seguito esposti distinti per tipologie di allevamento, salvo l'applicazione delle misure incentivanti previste dal precedente art. 34, purché vengano rispettati sia il carico massimo ammissibile di peso-vivo per ettaro di S.A.U. che la percentuale minima di unità foraggere prodotte in azienda indicati nel prec. art.9 "*Definizioni tecniche per l'edilizia e l'urbanistica*" alla voce "*Allevamenti intensivi*" e

comunque venga garantito il rispetto di altre norme regionali e nazionali vigenti relative alla connessione degli allevamenti con l'azienda agricola:

- Stalle per bovini, equini e ovi-caprini: $U_f = 300$ mq/ha di Superficie Agricola Utilizzata (S.A.U.) con una superficie utile massima ammissibile di mq.4.000
 - Ricoveri per suini (porcilaie): per suini riproduttori, $U_f = 80$ mq/ha di S.A.U.; per suini all'ingrasso, $U_f = 160$ mq/ha di S.A.U. con una superficie utile massima ammissibile di mq.3.000; per gli allevamenti a ciclo chiuso con porcilaie per riproduttori e per l'ingrasso andranno applicati separatamente gli indici precedenti
 - Ricoveri per allevamenti cunicoli: stabulazione per riproduttori, $U_f = 100$ mq/ha di S.A.U.; stabulazione per ingrasso, $U_f = 70$ mq/ha di S.A.U. con una superficie utile massima ammissibile di mq.1.500; per gli allevamenti a ciclo chiuso (riproduttori e ingrasso) la S.A.U. utilizzata per il calcolo con un indice non può essere considerata anche per il calcolo con l'altro indice
 - Ricoveri per allevamenti avicoli: stabulazione a terra di ovaiole, polli da carne e pulcini, $U_f = 100$ mq/ha di S.A.U. con una superficie utile massima ammissibile di mq.1.500; per la stabulazione in batteria andrà applicato l'indice precedente diviso per il numero dei piani di allevamento delle gabbie.
8. Le nuove costruzioni per gli allevamenti dovranno rispettare le distanze minime previste dalla tabella di cui al successivo comma 11.
9. Gli indici di utilizzazione fondiaria precedentemente definiti per le diverse tipologie di allevamento non sono cumulabili fra di loro sulla medesima S.A.U.
10. La richiesta di titolo abilitativo per le nuove costruzioni rurali per gli allevamenti è ammessa per le aziende dotate di una Superficie agricola utilizzata minima:
- nelle zone di pianura di 3,5 ha nel caso di aziende esistenti alla data di adozione delle presenti norme e di 5 ha, nel caso di aziende formatesi successivamente alla data di adozione delle presenti norme;
 - nelle zone di collina di 1,5 ha nel caso di aziende esistenti alla data di adozione delle presenti norme e di 2,5 ha, nel caso di aziende formatesi successivamente alla data di adozione delle presenti norme.
11. La realizzazione delle strutture aziendali adibite all'allevamento e i relativi impianti tecnici quali concimaie a platea, vasche liquietame, pozzetti liquame, lagoni di accumulo, impianti di depurazione, vasche di lagunaggio, ecc., dovrà avvenire nel rispetto delle distanze indicate nella seguente tabella e comunque delle norme vigenti in materia di igiene ed antinquinamento:

tipo di struttura	distanze			
	da abitazioni	da confini di proprietà	da confine di zona e/o ambito agricolo	dal limite del territorio urbanizzato
locali di stabulazione 78	30	15	50	300
contenitori per il liquame a cielo aperto	80	80	300	300
concimaie	30	80	300	300

12. Sono ammesse deroghe alle suddette distanze nel caso di interventi realizzati nell'ambito di complessi aziendali esistenti, previo parere favorevole degli enti competenti in materia sanitaria ed ambientale ed a condizione che non vengano ridotte le distanze esistenti riferite a strutture analoghe.

78 Gli allevamenti di suini, bovini, pollame o altri animali con potenzialità tale da rientrare nella procedura di autorizzazione vanno costruiti ad una distanza non inferiore a m.500 dagli insediamenti abitativi più vicini, ai sensi del punto 4.1.3 del PPRTQA della Provincia di Piacenza

C – Costruzioni rurali di servizio e destinate alla lavorazione, trasformazione, conservazione ed alienazione di prodotti agricoli o zootecnici dell'azienda, serre fisse

13. Le nuove costruzioni e gli ampliamenti sono ammessi nel rispetto dell'Uf max = 300 mq/ha di S.A.U., salvo l'applicazione delle misure incentivanti previste dal precedente art.34; per le costruzioni destinate alla lavorazione, trasformazione, conservazione ed alienazione di prodotti agricoli o zootecnici la S.A.U. è da riferirsi alle superfici delle colture connesse con le attività esercitate nell'azienda. Le nuove costruzioni dovranno essere poste ad una distanza minima di m.300 dai centri abitati; nel caso di aziende esistenti non dovranno essere ridotte le distanze minime già presenti.
14. La richiesta di titolo abilitativo per le nuove costruzioni rurali di servizio è ammessa per le attività dotate di una Superficie agricola utilizzata minima:
 - nelle zone di pianura di 1,7 ha nel caso di aziende esistenti alla data di adozione delle presenti norme e di 2,5 ha, nel caso di aziende formatesi successivamente alla data di adozione delle presenti norme;
 - nelle zone di collina di 0,7 ha nel caso di aziende esistenti alla data di adozione delle presenti norme e di 1,2 ha, nel caso di aziende formatesi successivamente alla data di adozione delle presenti norme; nel caso di colture specializzate (vigneto, frutteto, colture orticole, florovivaistiche ecc.) la suddetta superficie minima è ridotta del 50%.
15. La richiesta di titolo abilitativo per le nuove costruzioni destinate alla lavorazione, trasformazione, conservazione ed alienazione di prodotti agricoli o zootecnici dell'azienda è ammessa per le aziende dotate di una Superficie agricola utilizzata minima riferita alle colture interessate dalle attività esercitate:
 - nelle zone di pianura di 3,5 ha nel caso di aziende esistenti alla data di adozione delle presenti norme e di 5 ha, nel caso di aziende formatesi successivamente alla data di adozione delle presenti norme;
 - nelle zone di collina di 1,5 ha nel caso di aziende esistenti alla data di adozione delle presenti norme e di 2,5 ha, nel caso di aziende formatesi successivamente alla data di adozione delle presenti norme.

D – Costruzioni destinate ad altre attività complementari e di supporto all'attività rurale

16. Le nuove costruzioni e gli ampliamenti per attività di allevamento e custodia di animali per uso ricreativo e sportivo (equini, cani, ecc.) sono ammessi nel rispetto dell'Uf max = 0,15 mq/mq di S.A.U. e comunque con la possibilità di ampliamento una-tantum delle costruzioni esistenti per queste attività fino ad un massimo del 20% della Su esistente, con un limite dimensionale massimo in ogni caso pari a 1.500 mq. di Su, salvo l'applicazione delle misure incentivanti previste dal precedente art.34; i fabbricati potranno destinarsi alla stabulazione o ricovero animali, addestramento al coperto, tondino e giostra, ricoveri attrezzi, magazzini, servizi igienici ed altre strutture di servizio.
17. Le nuove costruzioni dovranno essere poste ad una distanza minima di m.300 dal limite del territorio urbanizzato; nel caso di aziende esistenti non dovranno essere ridotte le distanze minime già presenti.
18. Le nuove costruzioni e gli ampliamenti per attività agromeccanica sono ammessi nel rispetto dell'Uf max = 0,15 mq/mq di S.A.U. e comunque con la possibilità di ampliamento una-tantum delle costruzioni esistenti già adibite a queste attività fino ad un massimo del 20% della Su esistente, con un limite dimensionale massimo in ogni caso pari a 1.500 mq. di Su, salvo l'applicazione delle misure incentivanti previste dal precedente art.34. Le nuove costruzioni dovranno essere poste ad una distanza minima di mt.150 dal limite del territorio urbanizzato; nel caso di aziende esistenti non dovranno essere ridotte le distanze minime già presenti.
19. La richiesta di titolo abilitativo per le nuove costruzioni ed ampliamenti eccedenti il 20% della S.u. è ammessa per le aziende dotate di una Superficie agricola utilizzata minima di 1,0 ha e di 0,5 ha nel caso di attività esistente alla data di adozione delle presenti norme.

20. Le strutture esistenti adibite allo stoccaggio di fanghi destinati al riutilizzo agronomico potranno essere ampliate “una tantum” in misura pari al 40% della Superficie coperta a condizione che venga comunque mantenuto il collegamento della struttura all’azienda nei cui terreni è collocata, con possibilità di reimpiego dei materiali stoccati anche in una seconda azienda i cui terreni siano posti ad una distanza non superiore a 3 Km. Il suddetto ampliamento sarà subordinato all’attuazione contestuale di tutte le possibili misure di mitigazione atte a minimizzare gli impatti derivanti dalle maggiori quantità stoccate nonché dalle eventuali attività di movimentazione della massa svolte nello stoccaggio medesimo. Per il trasporto e la distribuzione dei fanghi dovrà essere utilizzata prevalentemente la viabilità privata aziendale.

E – Attività agrituristiche

21. Per l’esercizio delle attività agrituristiche, oltre all’utilizzo degli edifici esistenti sul fondo, potranno consentirsi nuove costruzioni e ampliamenti dei fabbricati esistenti, come più specificatamente definite nell’articolo successivo, a condizione che sia dimostrata dal richiedente l’impossibilità di reperire spazi adeguati nell’edificio esistente; tali interventi dovranno essere unicamente finalizzati alla formazione di locali per l’ospitalità, per la somministrazione di pasti e bevande, per attività ricreative, culturali, sociali, didattiche, di pratica sportiva, escursionistiche e di ippoturismo o per servizi accessori che non eccedano i parametri massimi definiti negli artt.5 “*Ospitalità*”, 6 “*Somministrazione di pasti e bevande*” e 7 “*Organizzazione di attività ricreative, culturali, sociali, didattiche, di pratica sportiva, escursionistiche e di ippoturismo*” della L.R. n.4/2009 79, nel rispetto di quanto stabilito dalla certificazione del rapporto di connessione

79 Artt.5, 6 e 7 di LR n.4/2009

Art. 5- Ospitalità

1. L’ospitalità è ammessa nel numero massimo di dodici camere ammobiliate nei fabbricati adibiti all’attività agrituristica e fino ad un massimo di otto piazzole in spazi aperti.
2. I limiti di cui al comma 1 del presente articolo sono elevati a diciotto camere e quindici piazzole nei parchi nazionali, nelle aree protette e nei siti della Rete Natura 2000 di cui al titolo III della legge regionale 17 febbraio 2005, n.6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della Rete Natura 2000), nonché nei territori delle Comunità montane o delle Unioni di Comuni montani.
3. Nel rispetto delle norme igienico-sanitarie in ordine alla metratura minima di superficie delle camere, non possono essere previsti mediamente più di tre posti letto per singola camera ammobiliata.
4. L’impresa agrituristica che da almeno tre anni aderisce ad un Club di eccellenza, di cui all’articolo 17 della presente legge, può derogare ai limiti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo fino ad un massimo di ulteriori cinque camere.
5. Le camere, nei limiti di quanto previsto ai commi 1, 2 e 4 del presente articolo e nel rispetto dell’articolo 11, commi 1 e 4, della presente legge, possono essere organizzate in appartamenti agrituristici indipendenti. Le piazzole devono essere adeguatamente attrezzate e prive di strutture fisse.

Art. 6 - Somministrazione di pasti e bevande

1. L’attività di somministrazione di pasti e bevande all’interno dell’impresa agrituristica è ammessa nei limiti determinati dalla disponibilità della materia prima agricola aziendale, dalla idoneità sanitaria dei locali utilizzati e comunque per un volume non superiore alla media di cinquanta pasti giornalieri su base mensile.
2. Il limite di cui al comma 1 è elevabile di ulteriori due pasti per ogni camera o piazzola prevista nella dichiarazione di inizio attività di cui all’articolo 10.
3. Il pasto e le bevande offerti al pubblico devono essere espressione e valorizzazione delle tradizioni enogastronomiche tipiche locali e della cultura alimentare dell’Emilia-Romagna.
4. Nella somministrazione di pasti e bevande possono essere impiegate le seguenti tipologie di prodotto:
 - a) prodotti propri dell’azienda agricola e prodotti ricavati da materie prime dell’azienda anche attraverso lavorazioni effettuate da terzi;
 - b) prodotti regionali con marchio DOP, IGP, IGT, DOC, DOCG, QC e tipici regionali inseriti nell’apposito Albo ministeriale, prodotti biologici regionali acquistati da aziende agricole del territorio regionale o loro consorzi, nonché prodotti di altre aziende agricole regionali acquistati direttamente dai produttori, con preferenza a quelli della zona, o da loro strutture collettive di trasformazione e commercializzazione.
5. I prodotti propri devono rappresentare, in valore, almeno il 35 per cento del prodotto totale annuo utilizzato. Tale percentuale è ridotta al 25 per cento per le aziende situate nel territorio ricompreso in Comunità montane o in Unioni di Comuni montani.
6. La somma dei prodotti di cui al comma 4, lettere a) e b), del presente articolo deve essere superiore, in valore, all’80 per cento del prodotto totale annuo utilizzato.
7. La rimanente quota di prodotto deve provenire preferibilmente e per quanto possibile da artigiani alimentari della zona e riferirsi a produzioni agricole regionali.
8. Il Comune, su richiesta del singolo imprenditore, può autorizzare lo svolgimento dell’attività agrituristica di somministrazione di pasti e bevande, in deroga ai limiti indicati ai commi precedenti, per un periodo massimo di sei mesi, in presenza di cause di forza maggiore dovute in particolare a calamità atmosferiche, fitopatie o epizootie che hanno colpito l’impresa agricola e sono state accertate dai competenti organi regionali.

rilasciata dalla Provincia, la quale definisce le attività agrituristiche che potranno essere svolte nel rispetto del principio di connessione, e fino al raggiungimento dei limiti ivi stabiliti. Gli ampliamenti e/o le nuove costruzioni non dovranno comunque avere volume totale o lordo (Vt) superiore a mc.300, incrementabile fino al raggiungimento di 1.500 mq. di S.u. unicamente nel caso di costruzioni per attività ricreative e di pratica sportiva destinate specificatamente alla pratica del volo con impiego di aereomobili ultraleggeri, ivi compresa attività didattica, riparazione, manutenzione ed infine rimessaggio, a condizione che le costruzioni destinate a quest'ultima funzione presentino ciascuna S.u. non superiore a mq.150, siano realizzate con struttura leggera senza muro di fondazione continuo, abbiano altezza in colmo non superiore a m.5,00, chiusure perimetrali e copertura in teli; la realizzazione delle suddette costruzioni per aereomobili dovrà essere accompagnata da opportune misure atte a mitigarne l'impatto visuale, ivi compresa l'adozione di idonee tinte ed in caso di cessazione dell'utilizzo per il quale sono state consentite, dovranno essere prontamente smantellate o riutilizzate come fabbricati rurali definiti alla lettera C) del precedente comma 12.

Art.90 – Insedimenti esistenti nel territorio extraurbano

1. Gli insediamenti esistenti nel territorio rurale hanno avuto origine, di norma, per essere destinati alle funzioni agricole connesse alla conduzione dei fondi; per tale finalità sono ammessi interventi di recupero edilizio, come specificati alle lettere da a) ad f) del comma 1 del precedente art.13 "*Definizione degli interventi edilizi*", nonché ampliamenti e modifiche alle destinazioni d'uso nel rispetto degli indici e delle prescrizioni del precedente articolo "*Nuove costruzioni rurali*"; per gli insediamenti esistenti alla data di adozione del presente Regolamento, con esclusione dei fabbricati abitativi, qualora siano già stati saturati gli indici ed i limiti stabiliti dall'articolo precedente è comunque concesso un ampliamento "una tantum" della consistenza edilizia fino ad un massimo del 25 % del Volume totale o lordo esistente e non è richiesta, in tal caso, la presentazione di Programma di riconversione e ammodernamento dell'attività agricola (PRA).
2. Gli interventi sulle costruzioni esistenti dovranno comunque salvaguardare le caratteristiche morfologiche degli insediamenti e tendere alla tutela degli spazi liberi e dei beni di interesse storico, culturale e testimoniale in essi presenti, come specificati nelle cartografie di PSC e di RUE.
3. Negli insediamenti esistenti a destinazione extra-agricola o comunque nel caso di recupero e riuso di edifici rurali esistenti per altre destinazioni non connesse con le attività agricole è comunque consentita la realizzazione
 - di manufatti di piccola dimensione ed altri manufatti non configurabili come edifici per attrezzature sportive e ricreative quali, ad esempio, recinti per animali, attrezzature all'aria aperta che non comportino la realizzazione di ampie superfici pavimentate, di piscine, aree attrezzate per la sosta e l'osservazione, percorsi ciclabili, ecc.
 - di tettoie e ricoveri per animali d'affezione, nonché di recinti per animali, gabbie e simili.
4. La realizzazione di tali manufatti, ove prescritto, è soggetta a titolo abilitativo e può essere condizionata alla realizzazione di cortine vegetali per la mitigazione dell'impatto visivo.
5. Per gli insediamenti esistenti posti nel territorio rurale valgono inoltre le seguenti ulteriori prescrizioni relative a (A) *Attività agrituristiche*, (B) *Complessi vincolati all'uso rurale*, (C) *Patrimonio edilizio di origine rurale destinabile ad altre attività*, (D) *Edifici extra-agricoli*.

Art. 7 - Organizzazione di attività ricreative, culturali, sociali, didattiche, di pratica sportiva, escursionistiche e di ippoturismo

1. Al fine di valorizzare l'ambiente, il patrimonio storico e rurale o le risorse agricole aziendali, possono essere organizzate e dare luogo ad un corrispettivo autonomo attività ricreative, culturali, sociali, didattiche, di pratica sportiva, escursionistiche e di ippoturismo per tutti gli ospiti aziendali.
2. Le attività ricreative e culturali che non realizzano le finalità di cui al comma 1 non possono dare luogo ad un autonomo corrispettivo e devono essere offerte solo agli ospiti che usufruiscono dei servizi di ospitalità o ristorazione agrituristiche.

A – Attività agrituristiche

6. L'agriturismo si esplica con le specifiche attività stabilite negli artt.3 e 4 di L.R. 31/3/2009, n.4 ed è esercitata esclusivamente dai soggetti abilitati all'esercizio ai sensi dell'art.8 della legge medesima **80**.
7. Per le attività agrituristiche possono essere utilizzati gli edifici esistenti sul fondo alla data di entrata in vigore della L.R. 31/3/2009, n.4; i fabbricati utilizzati per l'attività agriturbistica, compresi quelli per l'ospitalità, sono considerati beni strumentali dell'azienda agricola.
8. Le strutture ed i locali destinati all'attività agriturbistica devono conformarsi alle disposizioni sull'accessibilità alle strutture e alle norme igienico-sanitarie dettate negli artt.12 e 13 della L.R. n.4/2009. **81**

80 Artt.3, 4 e 8 di LR n.4/2009

Art.3 Definizione di attività agriturbistica

1. Per attività agriturbistiche si intendono esclusivamente le attività di ricezione ed ospitalità esercitate in azienda dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone oppure associati fra loro, in rapporto di connessione con le attività agricole di coltivazione, allevamento e silvicoltura.

2. Rientrano nell'agriturismo e sono assoggettate alle prescrizioni di cui alla presente legge le seguenti attività, anche se svolte disgiuntamente:

- a) dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti attrezzati destinati alla sosta;
- b) somministrare pasti e bevande;
- c) organizzare degustazioni di prodotti aziendali trasformati in prodotti enogastronomici ivi inclusa la mescita dei vini;
- d) organizzare attività ricreative, culturali, sociali, didattiche, di pratica sportiva, escursionistiche e di ippoturismo, anche in convenzione con enti pubblici, finalizzate alla valorizzazione del territorio, delle attività e del patrimonio rurale.

3. Ai fini dell'applicazione della normativa relativa alle attività svolte da cooperative sociali iscritte alla sezione B) dell'Albo regionale istituito ai sensi della legge regionale 4 febbraio 1994, n.7 (Norme per la promozione e per lo sviluppo della cooperazione sociale, attuazione della Legge 8 novembre 1991, n.381), nell'ambito dell'attività agricola rientra anche l'attività agriturbistica.

4. Possono essere addetti all'attività agriturbistica l'imprenditore agricolo ed i suoi familiari, ai sensi dell'articolo 230-bis del codice civile, nonché tutti i lavoratori dipendenti regolarmente assunti dall'impresa agricola.

5. E' altresì ammesso l'utilizzo di lavoratori esterni all'impresa, liberi professionisti, artigiani o artisti, solo per attività occasionali di intrattenimento degli ospiti strettamente legate alla valorizzazione di eventi culturali, sportivi ed ambientali del patrimonio rurale locale e per l'animazione territoriale o per le attività e servizi complementari all'agriturismo.

Art.4 Connessione e complementarietà con l'attività agricola

1. La connessione dell'attività agriturbistica rispetto a quella agricola, che deve rimanere prevalente, viene calcolata in tempo di lavoro.

2. Il carattere di prevalenza si intende realizzato quando le giornate di lavoro da impiegare nell'attività agricola sono superiori a quelle calcolate per svolgere l'attività agriturbistica.

3. La determinazione delle giornate di lavoro deve tener conto di situazioni di particolare disagio operativo in relazione alle caratteristiche del territorio e alle condizioni socio-economiche della zona, nonché delle tecniche colturali adottate stabilmente dall'imprenditore agricolo.

Art.8 Abilitazione all'esercizio dell'attività agriturbistica e certificazione relativa al rapporto di connessione

1. Gli imprenditori agricoli che intendono svolgere attività agriturbistica devono ottenere dalla Provincia l'abilitazione all'esercizio dell'attività medesima ed apposita certificazione relativa al rapporto di connessione con l'attività agricola di cui all'articolo 4 della presente legge.

2. L'abilitazione viene rilasciata agli imprenditori agricoli provvisti di attestato di frequenza ai corsi previsti dall'articolo 9 della presente legge che dimostrano di non essere in una delle condizioni ostative al rilascio previste dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell'agriturismo), articolo 6, comma 1.

3. La certificazione del rapporto di connessione rilasciata dalla Provincia, sulla base di una descrizione dell'azienda agricola comprensiva di un dettagliato elenco delle attività agricole esercitate, definisce le attività agriturbistiche che potranno essere svolte nel rispetto del principio di connessione.

81 Artt.12 e 13 di LR n.4/2009

Art.12 Accessibilità alle strutture

1. La conformità degli edifici adibiti ad agriturismo alle norme in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche è assicurata con opere provvisoriale rispondenti alla vigente normativa tecnica e compatibili con le caratteristiche di ruralità degli edifici.

2. Al fine di garantire alle persone disabili la fruizione delle strutture e dei servizi connessi alle attività agriturbistiche, devono comunque essere garantiti i requisiti di accessibilità ad almeno una camera con relativo bagno nell'ambito della ricettività ed alla sala ristorazione e ad un bagno quando è prevista l'attività di somministrazione di pasti e bevande.

Art.13 Norme igienico-sanitarie

B – Complessi vincolati all'uso rurale

9. Le cartografie di RUE individuano, con apposita grafia, le costruzioni esistenti nelle zone agricole vincolate agli usi rurali.
10. In ogni caso, indipendentemente dalle previsioni grafiche di Piano, rimangono vincolate all'uso rurale le costruzioni realizzate successivamente all'adozione del presente Regolamento in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo.
11. Le costruzioni che le cartografie di RUE specificatamente vincolano all'uso agricolo sono destinabili ad altre attività di cui alla successiva lett. C) "*Patrimonio edilizio destinabile ad altre attività*", previa deliberazione del Consiglio Comunale su motivata richiesta dell'interessato:
 - a) qualora non siano dotate di congruo fondo coltivato ovvero presentino Superficie agricola utilizzata inferiore alla minima prescritta dal presente regolamento, oppure eccedano o superino, per masse edilizie, gli indici di edificabilità determinati al precedente art.89 "*Nuove costruzioni rurali*" tanto per gli interi fabbricati che per loro parti;
 - b) qualora in seguito alla presentazione di Programma di riconversione e ammodernamento dell'attività agricola (PRA) interi fabbricati, o parti di essi, risultino non utilizzabili e non destinati all'uso rurale in rapporto ai nuovi indirizzi produttivi dell'azienda.

C – Patrimonio edilizio di origine rurale destinabile ad altre attività

12. Il patrimonio edilizio di origine rurale ricadente nelle zone agricole che il RUE non vincola all'uso agricolo, a cui non si applicano conseguentemente le disposizioni esposte alla prec. voce B) "*Complessi vincolati all'uso rurale*", è destinabile alla residenza ed alle attività normalmente connesse alla funzione residenziale o altre compatibili con essa e più specificatamente alle funzioni abitative, terziarie, ricettive e tecnico-distributive di cui al prec. art.62 "*Destinazioni d'uso*" punti A., B., C., D. ed E. (quest'ultima limitatamente alla voce e4), nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) per gli edifici con funzione abitativa sono ammessi interventi di recupero edilizio, come specificati alle lettere da a) ad f) del comma 1 del precedente art.13 "*Definizione degli interventi edilizi*", a fini residenziali non connessi con l'esercizio di attività agricola o per destinarli ai suddetti altri usi compatibili con la residenza e con il contesto ambientale circostante purchè non vengano alterati, ove presenti, elementi architettonici di interesse storico-artistico o testimoniale

1. Le strutture ed i locali destinati all'attività agrituristica devono possedere i requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti per i locali di abitazione dai regolamenti comunali edilizi e d'igiene, salvo le norme più restrittive previste dalla presente legge o dalle disposizioni di attuazione approvate dalla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della presente legge.

2. Le normative igienico-sanitarie specifiche per il settore agrituristico devono tener conto delle caratteristiche strutturali, rurali, architettoniche e tipologiche degli immobili da utilizzare nonché della specificità delle produzioni e delle attività agrituristiche che in essi verranno svolte.

3. Per le attività di ospitalità in spazi aperti, le piazzole di sosta per campeggio dovranno essere dotate di servizi igienici e di allacciamenti elettrici.

4. La produzione, il confezionamento, la conservazione e la somministrazione di alimenti e di bevande sono soggetti alle normative nazionali e comunitarie vigenti.

5. Le attività di produzione, preparazione, confezionamento e conservazione di prodotti agricoli effettuate nella cucina agrituristica o in un laboratorio pluriuso sono soggette a registrazione ai sensi del Reg. (CE) 852/2004 del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari con le procedure e le modalità definite dalla Regione in attuazione della predetta normativa comunitaria.

6. La macellazione degli animali è consentita esclusivamente negli impianti autorizzati ai sensi del Reg. (CE) 853/2004 del 29 aprile 2004 relativo alle norme specifiche in materia di igiene degli alimenti di origine animale. Non rientra nel campo di applicazione del Reg. (CE) n. 853/2004 e può quindi avvenire in assenza di strutture dedicate, la macellazione sino a 3.500 capi/anno di avicunicoli ed il prelievo di prodotti di acquicoltura, esclusi i molluschi bivalvi, destinati alla vendita diretta al consumatore o alla ristorazione agrituristica nell'ambito della stessa azienda di produzione.

7. L'operatore agrituristico individua nel piano aziendale di autocontrollo igienico-sanitario le procedure necessarie a garantire che l'attività di produzione, preparazione, confezionamento, conservazione e somministrazione di alimenti e bevande avvenga nel rispetto dei requisiti di sicurezza alimentare.

8. Per la preparazione di pasti e bevande nel numero massimo di dieci coperti per ciascuno dei due pasti principali, può essere previsto l'uso della cucina domestica presente nella parte abitativa del fondo.

- b) per gli edifici con funzione diversa da quella abitativa sono consentiti interventi di recupero edilizio, come specificati alle lettere da a) ad f) del comma 1 del precedente art.13 *“Definizione degli interventi edilizi”*, che non alterino, ove presenti, gli elementi architettonici che consentono di individuare i caratteri tipologici originari e prevedano nuovi usi compatibili con il contesto ambientale circostante
- c) nel caso di interventi di cui alle lettere e) ed f) del precedente art.13 *“Definizione degli interventi edilizi”* consistenti nella demolizione e ricostruzione di singoli fabbricati, la ricostruzione deve avvenire mantenendo la collocazione originaria, fatta salva la possibilità, a seguito di richiesta motivata, di poter ubicare il fabbricato ricostruito in diversa e più idonea posizione, rimanendo nell’ambito del complesso edilizio esistente. Per comprovate motivazioni, la ricostruzione è consentita anche in fasi successive, con distinti titoli abilitativi, a condizione che la completa ricostruzione sia richiesta non oltre anni cinque dall’avvenuta demolizione dei manufatti; i volumi non ricostruiti entro tale periodo non potranno più essere recuperati.
- d) nel caso di edifici con caratteristiche tipologiche tali da non consentire gli interventi di riuso di cui alle lettere a) e b) (quali allevamenti avicoli o suinicoli dismessi, ex caseifici ecc. con esclusione quindi dei fabbricati rurali di edilizia tradizionale salvo che risultino non recuperabili a causa delle pessime condizioni di conservazione) e fermo restando la tutela degli spazi liberi e dei beni di interesse storico, culturale e testimoniale specificati nelle cartografie di PSC e di RUE, al fine del miglioramento della qualità ambientale e paesaggistica del territorio rurale e/o dello sviluppo della produttività delle aziende agricole, sono consentiti interventi estesi agli interi complessi, anche attraverso la demolizione parziale o totale dei Volumi totali o lordi preesistenti (Vt) e la costruzione di edifici di diversa tipologia e destinazione d’uso rurale, residenziale o compatibile con essa nelle aree già insediate e nell’immediato intorno ambientale delle stesse, previa presentazione di Progetto unitario di cui al prec. art.16 *“Altre procedure preventive ed interventi diretti soggetti a progettazione unitaria”*
- e) gli interventi di cui ai precedenti punti a) e b) non dovranno comportare la realizzazione di un numero di alloggi superiore a quattro e, nel caso di complessi aziendali con un numero di alloggi esistenti superiore a tale limite, l’intervento non dovrà comportare l’incremento del numero di unità abitative
- f) in applicazione dell’art.A-21, comma 2, lett. d) della L.R. 20/2000 e s.m.i. **82**, gli ampliamenti e/o le sopraelevazioni dei fabbricati esistenti sono consentiti anche per fasi successive per la realizzazione, in ogni edificio, di un’unica unità immobiliare (oltre ad unità accessorie), nel rispetto delle condizioni stabilite al comma 15 del prec. art.34 applicando nei casi previsti le misure incentivanti della suddetta norma, e fino al raggiungimento dei seguenti limiti dimensionali:
destinazione residenziale
 – superficie utile = mq.160
 – superficie di locali pertinenziali (Sa) = mq.160
 a condizione che l’intervento comporti un incremento dei Volumi totali o lordi preesistenti (Vt) non superiore al 30%
destinazione extraresidenziale
 – ampliamento una-tantum 10% del Volume totale o lordo preesistente(Vt)
- g) fermo restando i limiti dimensionali soprariportati, gli incrementi dei Volumi totali o lordi preesistenti (Vt) da destinare a locali pertinenziali potranno essere realizzati anche in corpi di fabbrica separati dall’edificio esistente ovvero potrà consentirsi la demolizione e

82 L.R. n.20/2000, art. A-21 “Interventi edilizi non connessi all’attività agricola”

-omissis-

2. Il recupero degli edifici non più funzionali all’esercizio dell’attività agricola è disciplinato dal RUE, nel rispetto della disciplina relativa agli edifici di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale di cui all’art. A-9 dell’Allegato. Il RUE si conforma ai seguenti principi:

-omissis-

d) gli ampliamenti e le sopraelevazioni dei volumi esistenti sono consentiti per realizzare, nell’edificio esistente, un’unica unità immobiliare;

- successiva ricostruzione, a parità dei Volumi totali o lordi preesistenti (Vt), di edifici rustici di limitata consistenza per destinarli a locali pertinenziali all'edificio abitativo, anche apportando modifiche ai sedimi esistenti
- h) gli interventi di recupero sono subordinati all'esistenza della dotazione minima di infrastrutture e di servizi, necessaria a garantire la sostenibilità ambientale e territoriale degli insediamenti diffusi, attinente in particolare alle infrastrutture per l'urbanizzazione e per la mobilità. La realizzazione in tutto o in parte di queste infrastrutture e servizi, ovvero delle opere necessarie alla tutela e riqualificazione ambientale dell'area di intervento, può attuarsi mediante la stipula di una convenzione che impegna il proprietario alla loro attuazione in luogo del pagamento delle pertinenti quote degli oneri di urbanizzazione
- i) non è comunque consentito il recupero di tettoie, baracche ed ogni altro manufatto precario, nonché dei proservizi.
13. Il recupero con modifica alla destinazione d'uso del patrimonio edilizio rurale comporta per le unità poderali agricole a cui lo stesso era asservito i seguenti limiti a nuove edificazioni rurali, anche a seguito di frazionamento:
- a) nel caso di recupero di edifici con originaria funzione abitativa, è esclusa la possibilità di realizzare nuovi edifici abitativi connessi all'agricoltura
- b) nel caso di recupero di edifici con originaria funzione diversa da quella abitativa, la realizzazione di nuovi manufatti rurali è comunque precluso per 10 anni, trascorsi i quali tali interventi sono subordinati alla verifica da parte del Comune dell'esistenza di sopravvenute esigenze dell'azienda, conseguenti alla riconversione dei sistemi di produzione agricola.

D – Edifici extra-agricoli

14. Le costruzioni ricadenti nelle zone agricole, relative ad edifici non aventi origine rurale, documentabile tramite il titolo abilitativo originario o, in assenza di esso, mediante altra documentazione probante (es. primo accatastamento) ed in quanto tali non rientranti nei casi esposti alla prec. voce C) "*Patrimonio edilizio destinabile ad altre attività*", possono essere assoggettate ad interventi e/o cambi d'uso secondo le seguenti modalità:
- è ammesso il cambio d'uso al fine di destinare gli stessi alle funzioni abitative, terziarie, ricettive e tecnico-distributive di cui al prec. art.62 "*Destinazioni d'uso*" punti A., B., C., D., E. (limitatamente alla voce e4); potranno comunque mantenersi le funzioni già insediate fino al loro trasferimento o cessazione
 - sono ammessi il cambio d'uso, ampliamenti o nuove costruzioni destinati all'uso agricolo, applicando in tal caso gli indici previsti dal precedente articolo 89 "*Nuove costruzioni rurali*"
 - sono consentiti interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, come definiti all'art.13 "*Definizione degli interventi edilizi*", con esclusione della lett. g)
 - nel caso di edifici che presentino condizioni conservative e/o caratteristiche dimensionali, tipologiche o tali da non consentirne il mantenimento dell'uso in essere o interventi di riuso (quali allevamenti avicoli o suinicoli dismessi, ex caseifici ecc.) e fermo restando la tutela di beni di interesse storico, culturale e testimoniale specificati nelle cartografie di PSC e di RUE, al fine del miglioramento della qualità ambientale e paesaggistica del territorio rurale sono consentiti interventi estesi agli interi complessi, anche attraverso la demolizione parziale o totale dei Volumi totali o lordi preesistenti (Vt) e la costruzione di edifici di diversa tipologia e destinazione d'uso rurale, residenziale o compatibile con essa nelle aree già insediate, previa presentazione di Progetto unitario di cui al prec.art.16 "*Altre procedure preventive ed interventi diretti soggetti a progettazione unitaria*"
 - è comunque consentito per tutti gli interventi ammessi l'ampliamento "una tantum" fino al limite del 25% del Volume totale o lordo (Vt) esistente, nel rispetto delle condizioni stabilite al comma 16 del prec. art.34, applicando nei casi previsti le misure incentivanti della suddetta norma
 - per comprovate motivazioni, gli interventi ammessi possono eseguiti anche in fasi e tempi successivi, con distinti titoli abilitativi, delle opere di demolizione e ricostruzione dei Volumi totali o lordi, a condizione che la completa ricostruzione sia richiesta non oltre anni cinque dall'avvenuta demolizione dei manufatti; i volumi non ricostruiti entro tale periodo non potranno più essere recuperati.

15. Più specificatamente per i fabbricati destinati alle funzioni produttive di cui al prec. art.62 "*Destinazioni d'uso*" punto E., gli interventi di ampliamento "una tantum" del 25% del Volume totale o lordo (Vt) esistente, per opere di ammodernamento e/o di riassetto organico sono autorizzati unicamente sulla base di specifici programmi di qualificazione e sviluppo aziendale riferiti ad una dimensione temporale di medio termine. In particolare gli Allevamenti zootecnici non direttamente collegati alle aziende agricole individuati nelle cartografie di RUE dovranno rispettare le condizioni prescritte dalle specifiche disposizioni di settore relative all'applicazione di tecnologie a basso impatto ambientale e al corretto smaltimento dei reflui prodotti; ai fini della determinazione dei carichi urbanistici massimi la Superficie utile degli allevamenti "in batteria" va determinata con riferimento alla superficie di ogni piano di allevamento delle gabbie.
16. Per i servizi e le attrezzature pubbliche o di interesse pubblico esistenti nel territorio rurale, siglati con lett. DT nelle cartografie di RUE, possono realizzarsi tutte le opere necessarie alla conservazione ed al potenziamento delle funzioni già insediate; nel caso in cui si rendesse necessario l'ampliamento delle aree di sedime di questi servizi, le procedure di apposizione dei vincoli espropriativi dovranno obbligatoriamente osservare le specifiche disposizioni della legislazione regionale e nazionale in materia.

TITOLO VIII – DISPOSIZIONI FINALI

Capo I – Disposizioni transitorie sanzioni

Art.91 – Edifici esistenti in contrasto con le destinazioni previste dal RUE

1. Gli edifici esistenti in contrasto con le destinazioni d'uso previste dal RUE potranno subire trasformazioni per adeguarsi alle presenti norme; potranno inoltre essere soggetti ad interventi diversi limitatamente ad opere
 - di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro scientifico e conservativo
 - di adeguamento statico, igienico e tecnologico
 - interne alle singole unità immobiliari
 - di eliminazione delle barriere architettoniche
 - di adeguamento funzionale.

Art.92 – Tolleranze

1. La tolleranza di cui all'art.19-bis della L.R. n.23 del 2004 rappresenta il margine di errore nell'esecuzione di interventi edilizi che non costituisce difformità rilevante ai fini dell'applicazione della disciplina sanzionatoria edilizia, quando è contenuto nello scarto del 2% (in più o in meno) tra le misure predefinite negli elaborati grafici allegati al titolo edilizio e quelle risultanti dall'opera effettivamente realizzata; l'opera eseguita è ritenuta sotto il profilo edilizio corrispondente a quella progettata, per cui non sussiste l'obbligo di presentare una SCIA di fine lavori.
2. La tolleranza si applica con riferimento all'altezza, i distacchi, la cubatura, la superficie coperta e ogni altro parametro o dimensione delle singole unità immobiliari.
3. Con riferimento all'applicabilità della tolleranza rispetto alle misure minime sulla distanza tra edifici contenute nel D.I 1444 del 1968, la costruzione realizzata ad una distanza inferiore a quella prevista di 10 metri tra edifici con pareti finestrate, ma contenuta nella soglia del 2%, è da considerare come errore costruttivo tollerato che non determina violazione edilizia. Allo stesso modo anche il divario del 2% (in più o in meno) della misura dell'altezza, tra cui quella minima dei locali abitativi stabilita dal DM 5 luglio 1975, non dà origine a violazione edilizia.
4. La tolleranza non è ammessa nel caso di edifici vincolati dalla Legge 1089/39 ed in edifici soggetti a vincoli inderogabili.

Art.93 – Sanzioni

1. Il mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente Regolamento, ove per le stesse non siano previste specifiche sanzioni stabilite da normative statali o regionali o da disposizioni di settore, comporta l'applicazione delle sanzioni di seguito stabilite con riferimento ad ogni tipo di violazione:
 - a) mancato inoltro di istanza/comunicazione di voltura del titolo abilitativo, da €50,00 a €300,00
 - b) omissione di comunicazione di inizio o fine lavori, da €50,00 a €300,00
 - c) mancanza di cartello nel cantiere, da €50,00 a €250,00

- d) mancanza in cantiere dei documenti abilitativi, da €.25,00 a €.150,00
 - e) mancato ripristino dello stato dei luoghi pubblici occupati, da €.100,00 a €.500,00
 - f) inosservanza dell'obbligo di mantenimento delle aree e degli edifici di cantiere in conformità alle norme di sicurezza, igiene, decoro pubblico, da €.100,00 a €.500,00
 - g) esecuzione di interventi in assenza di nulla-osta amministrativo, da €.25,00 a €.150,00
 - h) taglio di piante in assenza di autorizzazione amministrativa o in difformità da essa, potature che abbiano compromesso irreversibilmente la vitalità delle alberature, da €.25 a €.150 per ogni pianta
 - i) taglio di siepi in assenza di autorizzazione amministrativa o in difformità da essa, da €.25 a €.150 per ogni m. di siepe tagliata
 - j) violazione delle disposizioni contenute nel comma 12 dell'art.42 "*Salvaguardia e formazione del verde*", relative agli obblighi di manutenzione periodica delle aree sistemate a verde, ove gli interessati non provvedano nel termine stabilito, da €.50 a €.300,00
2. Per le ulteriori violazioni al presente regolamento non specificatamente indicate al precedente comma 1, si applicano le pene pecuniarie nelle misure minime e massime previste dall'art.7 bis del T.U. degli Enti Locali, introdotto dall'art.16 della legge n.3/2003; nel caso di più violazioni successive alla stessa disposizione, ai sensi dell'art.8 della legge n.689/81, verrà applicata una sanzione amministrativa fino a tre volte quella prevista per un'unica violazione. E' fatta salva la facoltà di pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale di violazione, come previsto dall'art.16 della citata legge n.689/81.
3. Le sanzioni previste dal presente regolamento si applicano agli illeciti commessi in data successiva alla sua entrata in vigore.

Art.94 – Norme transitorie

1. I procedimenti relativi all'attività edilizia in corso alla data di adozione del presente regolamento sono conclusi ed i relativi provvedimenti acquistano efficacia secondo le disposizioni previgenti fatta salva la facoltà per gli interessati di riavviare il procedimento nell'osservanza delle presenti disposizioni.
2. Il procedimento si intende in corso qualora alla suddetta data sia stata presentata la documentazione relativa e la stessa non sia stata dichiarata irricevibile, relativamente a:
 - approvazione di PUA di iniziativa privata
 - rilascio del Permesso di Costruire
 - segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)
 - rilascio del certificato di conformità edilizia e di agibilità.
3. Sono inoltre fatti salvi i diritti edificatori acquisiti in applicazione delle NTA del P.R.G. previgente a conclusione di procedimenti in cui, in conformità al suddetto strumento urbanistico, è stata autorizzata la demolizione di fabbricati esistenti consentendone la ricostruzione anche per fasi successive entro un periodo di cinque anni, a parità di volume o con eventuali incrementi.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari comunali che contrastino o risultino incompatibili con le norme in esso contenute.
5. Nei casi delle circoscritte zone siglate con lett. RC nelle cartografie di RUE, continua transitoriamente a trovare applicazione la previgente zonizzazione di PRG e la relativa normativa di attuazione a condizione che il titolo abilitativo sia richiesto non oltre anni tre dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art.95 – Modulistica

1. Per l'espletamento dei procedimenti previsti dal presente Regolamento, al fine di semplificare le attività istruttorie, dovranno essere adottati, ove disponibili presso il competente Servizio urbanistica, gli specifici modelli predisposti. Gli stessi verranno forniti sia su supporto cartaceo che informatico e saranno resi disponibili anche sul sito web comunale.

Art.96 – Allegati al regolamento edilizio

1. Sono allegati al presente regolamento come parte integrante e sostanziale:
 1. – *Definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia (Allegato A alla delib. del Cons. Reg. n.279/2010)*
 2. – *Documentazione necessaria per i titoli abilitativi (Allegato B alla delib. Del Cons. Reg. n.279/2010)*
 3. – *Schema di convenzione da stipularsi per l'attuazione dei Piani urbanistici attuativi*
 4. – *Schema di atto unilaterale d'obbligo per interventi in cui è richiesto l'impegno a realizzare le opere di urbanizzazione mancanti*